

Guida Incentivi all'assunzione nazionali e regionali

15 maggio 2026

Sommario

PREMESSA	6
NOTA METODOLOGICA	7
NOVITÀ RISPETTO ALL'EDIZIONE PRECEDENTE	10
INCENTIVI NAZIONALI	14
Beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro	15
Donne vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà (2024-2026).....	18
Incentivo Occupazione Giovani	20
Donne di qualsiasi età	23
Lavoratori <i>over 50</i>	25
Percettori NASpl.....	27
Lavoratori AdRCIGS	29
Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi	31
Lavoratori svantaggiati assunti nelle cooperative sociali	33
Lavoratori con disabilità	35
Detenuti e internati.....	37
Bonus Donne 2026 – Decreto Lavoro (1/01/2026-31/12/2026)	39
Bonus Giovani 2026 – Decreto Lavoro (1/01/2026-31/12/2026)	43
Bonus ZES 2026 – Decreto Lavoro (1/01/2026-31/12/2026)	47
Bonus Stabilizzazioni 2026 – Decreto Lavoro (1/01/2026-31/12/2026)	50
Decontribuzione Sud PMI e GI (2025-2029)	53
ALTRE AGEVOLAZIONI NAZIONALI	56
Apprendistato professionalizzante.....	57
Apprendistato senza limiti di età	60
Sostituzione lavoratori in congedo	63
Premialità di parità.....	65
Conciliazione famiglia-lavoro – Decreto Lavoro (2026-2028).....	67
Restituzione contributo addizionale di finanziamento NASpl	69
Lavoratrici madri di 2 o più figli – Bonus mamme 2026.....	71
Lavoratrici madri di tre o più figli (2024-2026)	74
Lavoratrici madri di due o più figli (dal 2027)	77
Madri disoccupate con almeno 3 figli – Legge di Bilancio 2026	80
Maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni (2024-2027)	83
Bonus Ricercatori – PNRR (1/7/2025-31/12/2026)	85
INCENTIVI REGIONALI	87
Regione Abruzzo – Incentivo Giovani 18-35 anni – Scadenza 30/11/2026	88

Regione Abruzzo – Incentivo Disoccupati <i>over</i> 36 – Scadenza 30/11/2026	91
Regione Abruzzo – Incentivo Donne vittime di violenza di genere – Scadenza fino esaurimento risorse	94
Regione Basilicata – Incentivo Lavoratori disoccupati e provenienti da crisi industriali (#Basilavoro 2.0) – Scadenza 30/06/2026	97
Regione Basilicata – Bonus Laureati disoccupati (#Basilaureati) – Scadenza 4/08/2026	100
Regione Basilicata – Bonus per gli investimenti e la formazione Soggetti provenienti dalla vertenza CallMat – Scadenza 24/07/2026.....	103
Regione Calabria – Incentivo Persone disoccupate – Scadenza fino a esaurimento risorse	106
Regione Calabria – Incentivo Lavoratori in CIG – Scadenza fino a esaurimento risorse	109
Regione Calabria – Incentivo per Stabilizzazione e Formazione del personale – Scadenza fino a esaurimento risorse	113
Regione Calabria – Incentivo Filiera Turistica (In.TUR) – Scadenza fino a esaurimento risorse.....	116
Regione Campania – Incentivo Cittadini di Caivano – Scadenza fino a esaurimento risorse	119
Regione Emilia-Romagna – Incentivo Persone con disabilità – Scadenza 31/12/2026.....	121
Regione Emilia-Romagna – Altre agevolazioni Persone con disabilità – Scadenza 31/12/2026.....	124
Regione Emilia-Romagna – Inserimento nuovi Talenti 2026 – Scadenza 18/05/2026.....	127
Regione Friuli-Venezia Giulia – Incentivo Persone con disabilità – Scadenza fino a esaurimento risorse	130
Regione Friuli-Venezia Giulia – Altre agevolazioni Persone con disabilità – Scadenza fino a esaurimento risorse.....	133
Regione Friuli-Venezia Giulia – Incentivo Donne, giovani, <i>over</i> 60, precari – Scadenza 31/08/2026.....	136
Regione Lazio – Incentivo “Acchiappa Talenti” – Scadenza 30/09/2026	140
Regione Lazio – Bonus occupazionale SALGO (giovani disoccupati) – Scadenza 4/12/2026	144
Regione Lazio – Bonus occupazionale RI-SALGO (adulti disoccupati) – Scadenza 27/11/2026	147
Regione Lazio – Incentivo Persone con disabilità – Scadenza 30/09/2026	150
Regione Lombardia – Incentivo Persone con disabilità – Scadenza 31/12/2026	154
Regione Marche – Incentivo Giovani disoccupati – Scadenza 08/06/2026.....	156
Provincia aut. di Bolzano – Incentivo Persone con disabilità progetto “Plus +35” – Anno 2026 – Scadenza 30/06/2026.....	158
Provincia aut. di Bolzano – Incentivo Persone con disabilità – Scadenza 1/02 e 31/03 di ogni anno.....	160
Provincia aut. di Bolzano – Incentivo Personale altamente qualificato – Scadenza fino a esaurimento risorse.....	162
Provincia aut. di Trento – Incentivo Persone con difficoltà occupazionale – Scadenza non prevista	165
Regione Sardegna – Incentivo Persone disoccupate e Lavoratori a rischio esclusione – Scadenza fino a esaurimento risorse	170
Regione Sicilia – Decontribuzione Sicilia – Triennio 2026-2028	175
Regione Sicilia – Progetti di investimento iniziale – Triennio 2026-2028	178
Regione Sicilia – <i>South Working</i> – Triennio 2026-2028.....	181
Regione Toscana – Incentivo Persone con difficoltà occupazionale – Scadenza 10/01/2028	183

Regione Toscana – Incentivo Donne in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia – Scadenza 31/12/2026.....	186
Regione Toscana – Incentivo Assunzione Tirocinanti <i>under</i> 35 – Scadenza 10/01/2027	188
Regione Toscana – Misure di conciliazione Lavoratori indipendenti – Scadenza 30/06/2026	191
Regione Toscana – Altre agevolazioni Tirocini con esito occupazionale – Scadenza 30/06/2026.....	194
Regione Veneto – Incentivo Persone con disabilità – Scadenza non prevista	197

PREMESSA

La Guida fornisce un quadro di sintesi degli interventi, attualmente vigenti, posti in essere dallo Stato e dalle Regioni per favorire l'occupazione e ridurre gli squilibri del mercato del lavoro.

La Guida è suddivisa in tre sezioni: incentivi nazionali, altre agevolazioni nazionali e incentivi regionali.

Gli incentivi sono misure di politica attiva del lavoro consistenti in benefici normativi, economici e contributivi riconosciuti ai datori di lavoro, e sono volti a favorire specifici gruppi di persone che hanno difficoltà nell'inserimento o re-inserimento nel mercato del lavoro (donne, giovani, *over 50*, persone con disabilità, ecc.).

La legittima fruizione di tali incentivi è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015.

Le altre agevolazioni nazionali si distinguono dagli incentivi in quanto rivolte a tutte le categorie di rapporti di lavoro e lavoratori. Tali misure possono integrarsi, ove espressamente previsto, con la categoria degli incentivi.

NOTA METODOLOGICA

La Guida è articolata in schede contenenti la sintesi delle principali caratteristiche degli incentivi/agevolazioni.

In ciascuna scheda sono indicati i lavoratori interessati, la data di scadenza partecipazione per fruire dell'incentivo/agevolazione, l'importo dell'incentivo/agevolazione distinto per tipologia contrattuale e lavoratore; nella sezione "Riferimenti normativi" sono elencati gli atti normativi di istituzione dell'incentivo/agevolazione e i documenti correlati, con la possibilità di consultare la fonte normativa attraverso il collegamento ipertestuale. Per gli incentivi regionali, è stata aggiunta la categoria "Link regionale" dove è indicato il *link* di riferimento per poter consultare a pagina *web* regionale contenete le fonti documentali.

Al fine della corretta applicazione degli incentivi il diritto alla legittima fruizione è subordinato al rispetto di:¹

1. Principi generali in materia di incentivi all'assunzione, stabiliti dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015;
2. Norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione sociale obbligatoria dei lavoratori (dall'art. 1, cc. 1175 e 1176, della l. n. 296/2006);
3. Normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato.

Le altre agevolazioni, se si sostanziano in un beneficio contributivo, sono invece subordinate al rispetto di quanto previsto dall'art. 1, c. 1175, della l. n. 296/2006.

Principi generali in materia di incentivi all'assunzione

Il d.lgs. n. 150/2015, riprendendo e integrando quanto già definito dalla l. n. 92 del 28/06/2012 (c.d. *Riforma Fornero*), elenca all'art. 31 i principi generali di fruizione degli incentivi. Il legislatore, con queste norme, ci fornisce da un lato indicazioni sul corretto uso degli incentivi e dall'altro un quadro generale di riferimento a cui uniformare le diverse tipologie di incentivo all'assunzione.

Gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione).

Gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine).

¹ Si precisa che è altresì previsto che, a decorrere dal 1/04/2026, i datori di lavoro che intendono effettuare assunzioni usufruendo di benefici contributivi hanno la possibilità di applicare **in via sperimentale e a carattere non obbligatorio** le disposizioni previste dall'art. 14 del d.l. n. 159/2025, pubblicando sul [SISL](#), anche successivamente all'assunzione, una *vacancy* coerente sotto il profilo soggettivo e oggettivo alla medesima assunzione (ossia con la Comunicazione Obbligatoria trasmessa, con particolare riferimento al datore di lavoro, alla tipologia di contratto di lavoro e al profilo professionale ricercato).

Si tratta in particolare di un nuovo adempimento (pubblicazione sulla [piattaforma SISL](#) della *vacancy* correlata alla richiesta di un beneficio contributivo) introdotto dall'art. 14 del [d.l. n. 159 del 31/10/2025](#) (decreto Salute e Sicurezza), convertito con modificazioni dalla l. n. 198 del 29/12/2025, che il Ministero Lavoro e l'INPS con il [messaggio n. 1153 del 31/03/2026](#) hanno comunicato di applicare in via solo sperimentale e non obbligatoria dal 1° aprile 2026, nelle more del completamento dell'iter procedurale necessario all'adozione del decreto ministeriale che definirà nel dettaglio le modalità attuative dei vari adempimenti. Fino ad allora, pertanto, l'inserimento preventivo o contestuale delle *vacancy* non rappresenta una condizione essenziale per l'accesso ai benefici contributivi, per i quali restano confermate le disposizioni e le procedure attualmente in vigore. A regime, in base a quanto verrà indicato nel decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 5, del d.l. n. 159/2025:

- la *vacancy* dovrà risultare preventivamente o contestualmente pubblicata rispetto all'assunzione;
- sarà obbligatorio il collegamento univoco tra *vacancy* e Comunicazione Obbligatoria;
- tale collegamento dovrà essere tracciato nei flussi Uniemens attraverso la corretta associazione dell'*id_vacancy* al codice fiscale del lavoratore.

Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale (salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive).

Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro che assume, o utilizza in somministrazione, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore nei 6 mesi precedenti (ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo).

Con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro di somministrazione sono trasferiti in capo all'utilizzatore (anche nel caso in cui l'incentivo sia soggetto al regime *de minimis*, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore). Nel caso in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti (dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa).

Ai fini della determinazione e durata degli incentivi si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto (subordinato o somministrato).

Non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, tranne che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie (sia per l'instaurazione che per la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione) produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione sociale obbligatoria dei lavoratori (art. 1, cc. 1175, 1175 *bis* e 1176, della l. n. 296/2006 e art. 9 decreto MLPS del 24/10/2017)

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione delle agevolazioni è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall'art. 1, cc. 1175, 1175 *bis* e 1176, della l. n. 296/2006 (come modificata dall'art. 29, c. 1, del decreto-legge n. 19 del 2/03/2024, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 56 del 29/04/2024)² di seguito elencate:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

² Si rinvia alla circolare INPS n. 150 del 16/12/2025 per gli approfondimenti sulle modifiche intervenute.

Il diritto ai benefici resta valido in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di leggi. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Normativa sugli aiuti di Stato dell'Unione Europea

Un aiuto di Stato consiste nell'intervento di un'autorità pubblica (a livello nazionale, regionale ovvero locale), effettuato tramite risorse pubbliche, per sostenere alcune imprese o attività produttive. Un'impresa che beneficia di un tale aiuto ne risulta avvantaggiata rispetto ai suoi concorrenti.

Gli aiuti di Stato sono vietati, tranne in alcuni casi, dalla normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che disciplina la materia agli artt. 107 e 108.

Gli aiuti di Stato possono essere autorizzati quando sono giustificati da obiettivi d'interesse generale. L'art. 107 definisce quali aiuti sono e quali possono considerarsi compatibili con il mercato interno: aiuti destinati allo sviluppo delle regioni più svantaggiate, ai servizi d'interesse economico generale, alla promozione delle attività delle piccole e medie imprese, alla ricerca e allo sviluppo, alla protezione dell'ambiente, alla formazione, all'occupazione e alla cultura. I paesi dell'UE devono comunicare alla Commissione europea gli aiuti che essi erogano, a eccezione di alcuni casi specifici.

Ai sensi dell'art. 108 del TFUE, la Commissione europea ha il compito di esaminare gli aiuti di Stato concessi dai paesi dell'UE, sia pianificati che già operativi, in modo da garantire che essi non ostacolino la concorrenza.

NOVITÀ RISPETTO ALL'EDIZIONE PRECEDENTE

Di seguito si riportano le principali modifiche introdotte nella presente edizione rispetto alla precedente del 15/03/2026.

INCENTIVI NAZIONALI

La presente edizione recepisce le principali novità normative introdotte nel secondo trimestre 2026, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel **d.l. n. 62 del 30/04/2026** (c.d. **Decreto Lavoro 2026**), c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026, che ha profondamente rivisto il sistema degli incentivi all'occupazione, introducendo una nuova generazione di misure agevolative finalizzate a sostenere l'occupazione stabile e la qualità del lavoro.

Il Decreto Lavoro 2026 ha infatti:

- introdotto nuovi incentivi all'assunzione, tra cui il **"Bonus Donne 2026"**, il **"Bonus Giovani 2026"**, il **"Bonus ZES 2026"** e il **"Bonus Stabilizzazioni 2026"**, oltre alla nuova misura dedicata alla **"Conciliazione famiglia-lavoro"**;
- previsto, per la nuova famiglia di incentivi, l'applicazione di specifiche condizioni e requisiti aggiuntivi, tra cui il principio del cosiddetto **"salario giusto"**, collegato al rispetto della contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa e della qualità delle condizioni di lavoro. La conversione in legge del d.l. n. 62 del 30/04/2026, l. n. 112 del 25/06/2026, ha introdotto all'art. 7, il comma 4 *bis* che specifica le componenti del **"salario giusto"**: *«Il trattamento economico complessivo di cui al comma 2 è costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al medesimo comma 2, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi. Sono in ogni caso escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori»*.
- rafforzato il requisito dell'**incremento occupazionale netto** quale condizione essenziale per la fruizione di numerosi incentivi;
- **abrogato contestualmente gli incentivi "Bonus Donne", "Bonus Giovani" e "Bonus ZES"** introdotti dal decreto-legge n. 60/2024 (c.d. *Decreto Coesione*) e successivamente prorogati al 2026 dalla legge di conversione del decreto **Milleproroghe**, misure che tuttavia non erano ancora divenute pienamente operative in assenza dei relativi provvedimenti attuativi.

La **parte nazionale della Guida è aggiornata al 29/07/2026**, recependo in particolare i recenti provvedimenti INPS che completano l'iter per la piena operatività dei nuovi Bonus Donne, Giovani, ZES e Stabilizzazioni 2026 introdotti dal D.L. 62/2026 (per dettagli si veda più sotto in **"Nuove schede"**), nonché la legge di conversione con modificazioni n. 112 del 25/06/2026 dello stesso *Decreto lavoro*.

Nello specifico, i provvedimenti INPS sono stati:

- Bonus Donne: messaggio n. 1970 del 11/06/2026;
- Bonus Giovani: messaggio n. 1966 del 11/06/2026;
- Bonus ZES: messaggio n. 1968 del 11/06/2026;
- Bonus Stabilizzazioni: circolare n. 72 del 03/07/2026 e messaggio n. 2518 del 29/07/2026.

L'aggiornamento della parte nazionale recepisce inoltre la circolare INPS n. 82 del 29/07/2026 che rende operativo l'incentivo **"Madri disoccupate con almeno 3 figli – Legge di Bilancio 2026"** e alcuni recenti chiarimenti amministrativi e interpretativi forniti da INPS e Ministero del Lavoro, come ad esempio l'aggiornamento della scheda **"Sostituzione lavoratori in congedo"** in seguito alla pubblicazione del

messaggio INPS n. 1343 del 21/04/2026, riguardante l'estensione dello sgravio contributivo al 50% anche alle proroghe dei contratti a termine effettuate per affiancamento al rientro della lavoratrice madre dal congedo.

Si sottolinea, infine, che permangono in via sperimentale e a carattere non obbligatorio, le disposizioni dell'art. 14 del d.l. n. 159/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 198 del 29/12/2025, le quali prevedono la pubblicazione delle *vacancy* sulla [piattaforma SIISL](#) ai fini della fruizione dei benefici contributivi. A tal riguardo, Ministero Lavoro e INPS con il messaggio n. 1153 del 31/03/2026 hanno comunicato di applicare in via solo sperimentale e non obbligatoria dal 1° aprile 2026, nelle more del completamento dell'iter procedurale necessario all'adozione del decreto ministeriale che definirà nel dettaglio le modalità attuative dei vari adempimenti. Fino ad allora, pertanto, l'inserimento preventivo o contestuale delle *vacancy* non rappresenta una condizione essenziale per l'accesso ai benefici contributivi.

Nuove schede

1. **Bonus Donne 2026 – Decreto Lavoro (1/01/2026-31/12/2026)**: nuovo esonero contributivo (totale) introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 62/2026, c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026, per favorire l'assunzione stabile di donne in condizioni di svantaggio occupazionale.
2. **Bonus Giovani 2026 – Decreto Lavoro (1/01/2026-31/12/2026)**: nuovo esonero contributivo (totale) introdotto dall'art. 2 del d.l. n. 62/2026, c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026, per favorire l'occupazione stabile dei giovani *under35*.
3. **Bonus ZES 2026 – Decreto Lavoro (1/01/2026-31/12/2026)**: nuova misura di esonero contributivo (totale) introdotta dall'art. 3 del d.l. n. 62/2026, c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026, rivolta alle assunzioni effettuate nelle aree ZES da parte di imprese fino a 10 dipendenti.
4. **Bonus Stabilizzazioni 2026 – Decreto Lavoro (1/01/2026-31/12/2026)**: nuova misura agevolativa di esonero contributivo (totale) introdotta dall'art. 4 del d.l. n. 62/2026, c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026, diretta a rafforzare l'occupazione giovanile (*under35*) stabile attraverso la trasformazione dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
5. **Conciliazione famiglia-lavoro – Decreto Lavoro (2026-2028)**: nuova misura introdotta dall'art. 6 del d.l. n. 62/2026, c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026, finalizzata a sostenere politiche aziendali di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Stato delle misure: a seguito della pubblicazione, nei mesi di giugno e luglio 2026, dei suddetti provvedimenti INPS (circolari e messaggi) che completano il quadro applicativo dei nuovi esoneri introdotti dal Decreto Lavoro, volti a incentivare l'assunzione e stabilizzazione professionale di giovani, donne e lavoratori nelle aree svantaggiate del Paese, le quattro misure **Bonus Donne**, **Bonus Giovani**, **Bonus ZES** e **Bonus Stabilizzazioni 2026** risultano completamente operative.

Infine, è stato convertito con modificazioni, in legge n. 112 del 25/06/2026 il d.l. n. 62/2026.

Schede eliminate

1. **Bonus Donne – Decreto Coesione (Proroga 1/01/2026-31/12/2026)**: misura abrogata dall'articolo 5 del Decreto Lavoro 2026.
2. **Bonus Giovani – Decreto Coesione (Proroga 1/01/2026-30/04/2026)**: misura abrogata dall'articolo 5 del Decreto Lavoro 2026.
3. **Bonus ZES – Decreto Coesione (Proroga 1/01/2026-30/04/2026)**: misura abrogata dall'articolo 5 del Decreto Lavoro 2026.

INCENTIVI REGIONALI

La **parte regionale della Guida è aggiornata al 15/05/2026** (data di pubblicazione della presente edizione) e la revisione delle misure regionali è avvenuta rispetto a nuove agevolazioni, proroghe, rifinanziamenti, chiusure di sportelli e modifiche procedurali intervenute nel corso di questa prima parte del 2026.

Aggiornamenti

In merito alle schede regionali preesistenti sono state modificate le seguenti:

1. **Lazio – Incentivo “Acchiappa Talenti”**: modifica dell'Avviso pubblico ed in particolare dell'art. 9 "Modalità di presentazione delle domande" e approvazione delle "Linee guida di gestione e rendicontazione" (Determinazione n. G05099 del 17/04/2026).
2. **Lazio – Incentivo Persone con disabilità**: proroga al 30/09/2026 del termine per la presentazione delle proposte progettuali (era il 28/05/2026) (Determinazione n. G06580 del 15/05/2026).
3. **Sicilia – Decontribuzione Sicilia**: pubblicati il Decreto attuativo e l'Avviso per la presentazione delle domande di contributo (con apertura della piattaforma informatica per l'inoltro delle domande). Incentivo divenuto operativo.
4. **Sicilia – Progetti di investimento iniziale**: pubblicati il Decreto attuativo e l'Avviso per la presentazione delle domande di contributo (con apertura della piattaforma informatica per l'inoltro delle domande). Incentivo divenuto operativo.
5. **Veneto – Incentivo Persone con disabilità**: incentivo rifinanziato, con le stesse regole, per l'anno 2026; aggiornata la scheda con i riferimenti della nuova delibera.

Nuove schede

1. **Abruzzo – Incentivo Giovani 18-35 anni**: incentivo con scadenza 30/11/2026
2. **Abruzzo – Incentivo Disoccupati over 36**: incentivo con scadenza 30/11/2026
3. **Abruzzo – Incentivo Donne vittime di violenza di genere**: incentivo con scadenza fino a esaurimento risorse
4. **Basilicata – Incentivo Lavoratori disoccupati e provenienti da crisi industriali (#Basilavoro 2.0)**: incentivo con scadenza 30/06/2026
5. **Basilicata – Bonus Laureati disoccupati (#Basilaureati)**: incentivo con scadenza 4/08/2026
6. **Basilicata – Bonus per gli Investimenti e la formazione Soggetti provenienti dalla vertenza CallMat**: incentivo con scadenza 24/07/2026
7. **Emilia-Romagna – Inserimento nuovi Talenti 2026**: incentivo con scadenza 18/05/2026
8. **Marche – Incentivo Giovani disoccupati**: incentivo con scadenza 8/06/2026
9. **Toscana – Incentivo Assunzione Tirocinanti under35**: incentivo con scadenza 10/01/2027

Schede eliminate

1. **Calabria – Incentivo Settore turismo (KAIRE)**: il 14/04/2026 è stato chiuso definitivamente lo sportello di ricezione domande.
2. **Campania – Incentivo Disoccupati e inoccupati**: misura scaduta il 28/04/2026.

Tutte le altre misure regionali presenti nell'edizione precedente risultano invariate. La sezione dedicata agli Incentivi Regionali, pertanto, contiene in questa edizione **37 schede** riguardanti 15 Regioni/Province autonome.

	Regione/Provincia autonoma	N. incentivi
1	Regione Abruzzo	3
2	Regione Basilicata	3
3	Regione Calabria	4
4	Regione Campania	1
5	Regione Emilia-Romagna	3
6	Regione Friuli-Venezia Giulia	3
7	Regione Lazio	4
8	Regione Lombardia	1
9	Regione Marche	1
10	Regione Sardegna	1
11	Regione Sicilia	3
12	Regione Toscana	5
13	Regione Veneto	1
14	Provincia autonoma di Bolzano	3
15	Provincia autonoma di Trento	1
	Totale	37

INCENTIVI NAZIONALI

Beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro

Incentivo per l'assunzione di beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro (artt. 10 e 11 del d.l. n. 48 del 4/05/2023, c.m. dalla l. n. 85 del 3/07/2023).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, nonché la trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).																
DESTINATARI	Persone disoccupate beneficiarie dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione professionale. Ulteriori requisiti e condizionalità Alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore deve risultare percettore della specifica misura (SFL o ADI). Il rispetto del suddetto requisito non è, invece, richiesto né nelle ipotesi di proroga del rapporto, né nelle ipotesi di eventuale conversione a tempo indeterminato dello stesso.																
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Incentivo strutturale (nessuna scadenza prevista).																
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	I datori di lavoro devono inoltrare la domanda di ammissione all'INPS avvalendosi del modulo di richiesta dell'agevolazione denominato "Esonero SFL-ADI", presente sul sito www.INPS.it nella sezione "Portale agevolazioni".																
AGEVOLAZIONE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</th><th>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LAVORO A TEMPO INDETERMINATO</td><td>Riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – nel limite massimo di importo pari 8.000 € su base annua. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.</td></tr> <tr> <td>LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE</td><td>In caso di assunzione a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.</td></tr> <tr> <td>LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DEL SOCIO LAVORATORE (l. n. 142/2001)</td><td>L'agevolazione spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti.</td></tr> <tr> <td>APPRENDISTATO</td><td>Riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – nel limite massimo di importo pari 8.000 € su base annua. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.</td></tr> <tr> <td></td><td>In caso di assunzione a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.</td></tr> <tr> <td>LAVORO A TEMPO DETERMINATO O STAGIONALE</td><td>Riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – nel limite massimo di importo pari 4.000 € su base annua. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.</td></tr> <tr> <td></td><td>In caso di assunzione a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.</td></tr> </tbody> </table> Alle Agenzie per il lavoro di cui al d.lgs. n. 276/2003 è riconosciuto un contributo economico pari al 30% dell'incentivo, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione, effettuata mediante l'utilizzo del sistema informatico SIISL.³	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	Riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – nel limite massimo di importo pari 8.000 € su base annua. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE	In caso di assunzione a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DEL SOCIO LAVORATORE (l. n. 142/2001)	L'agevolazione spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti.	APPRENDISTATO	Riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – nel limite massimo di importo pari 8.000 € su base annua. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.		In caso di assunzione a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.	LAVORO A TEMPO DETERMINATO O STAGIONALE	Riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – nel limite massimo di importo pari 4.000 € su base annua. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.		In caso di assunzione a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO																
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	Riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – nel limite massimo di importo pari 8.000 € su base annua. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.																
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE	In caso di assunzione a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.																
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DEL SOCIO LAVORATORE (l. n. 142/2001)	L'agevolazione spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti.																
APPRENDISTATO	Riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – nel limite massimo di importo pari 8.000 € su base annua. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.																
	In caso di assunzione a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.																
LAVORO A TEMPO DETERMINATO O STAGIONALE	Riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – nel limite massimo di importo pari 4.000 € su base annua. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.																
	In caso di assunzione a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.																

³ Il contributo spetta una tantum per ogni soggetto assunto. Pertanto, qualora il lavoratore venga assunto a tempo determinato e, successivamente, il rapporto di lavoro venga prorogato e/o trasformato a tempo indeterminato, il contributo è riconoscibile all'ente intermediario per un solo rapporto di lavoro, senza possibilità di riconoscere ulteriori contributi per la prosecuzione del rapporto stesso.

	Nelle ipotesi in cui l'assunzione riguardi una persona con disabilità e sia avvenuta a seguito dell'attività di mediazione da parte di istituti di patronato, enti bilaterali, associazioni senza fini di lucro, enti del terzo settore e imprese sociali – ove autorizzati all'intermediazione – il contributo è a pari a: - 60% dell'incentivo riconosciuto in caso di assunzione a tempo indeterminato; - 80% dell'incentivo riconosciuto in caso di assunzione a tempo determinato. Tipologie contrattuali escluse - Lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale. - lavoro intermittente; - prestazione di lavoro occasionale.
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro privati.⁴
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Tutto il territorio nazionale.
	Ulteriori requisiti e condizionalità L'incentivo non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della l. n. 68/1999, fatta salva l'ipotesi di assunzione del beneficiario dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro iscritto alle liste di cui alla medesima legge. L'esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che inseriscono l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'art. 5, c. 1, del d.l. n. 48/2023. Le assunzioni/trasformazioni devono decorrere dall'1/01/2024. I datori di lavoro sono tenuti alla restituzione dell'incentivo maggiorato delle sanzioni civili,⁵ nei casi di interruzione del rapporto di lavoro nei 24 mesi successivi all'assunzione, per le seguenti fattispecie: - licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo; - recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di formazione; - recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova; - dimissioni del lavoratore per giusta causa.
CUMULABILITÀ	L'esonero contributivo in trattazione è cumulabile, nel caso in cui i soggetti beneficiari del SFL o dell'ADI siano persone con disabilità, con l'incentivo economico per l'assunzione di soggetti disabili di cui all'art. 13 della l. n. 68/1999, nei limiti del 100% dei costi salariali ammissibili.⁶ L'incentivo è cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore. L'incentivo non è cumulabile, fatta eccezione per quanto scritto sopra, con altri esoneri o riduzione di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente relativi alla contribuzione a carico del datore di lavoro.
REGIME DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti di Stato <i>de minimis</i> ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. 10 e 11 del d.l. n. 48 del 4/05/2023, c.m. dalla l. n. 85 del 3/07/2023; circolare INPS n. 77 del

⁴ L'incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

⁵ L'obbligo di restituzione non ha effetti sul contributo economico riconosciuto, per l'attività di intermediazione, alle agenzie per il lavoro e agli enti di cui all'art. 10, cc. 4 e 5, del d.l. n. 48/2023.

⁶ I costi salariali comprendono la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito.



29/07/2023; d. MLPS n. 154 del 13/12/2023; circolare INPS n. 105 del 16/12/2023; circolare INPS n. 111 del 29/12/2023; messaggio INPS n. 3888 del 20/11/2024; messaggio INPS n. 4110 del 4-12-2024.

Donne vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà (2024-2026)

Incentivi per l'assunzione di donne vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà (art. 1, cc. da 191 a 193 della l. n. 213 del 30/12/2023 – *Legge di Bilancio 2024*).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, compresa la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà.	
DESTINATARI	Donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà. Requisiti e condizionalità La lavoratrice deve soddisfare, alla data di assunzione, i seguenti requisiti: - essere disoccupata ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150 del 14/09/2015; - essere percettrice del Reddito di libertà, di cui all'art. 105 <i>bis</i> del d.l. n. 34 del 19/05/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77 del 17/07/2020.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	L'incentivo è riconosciuto per le nuove assunzioni effettuate nel triennio 2024-2026.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	I datori di lavoro devono inoltrare la domanda di ammissione all'INPS avvalendosi del modulo di richiesta dell'agevolazione, presente sul sito www.INPS.it nella sezione "Portale agevolazioni".	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	8.000 € per lavoratrici disoccupate vittime di violenza, limite massimo su base annua della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, riparametrato e applicato su base mensile.
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE	In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DEL SOCIO LAVORATORE (L. n. 142/2001)	L'agevolazione spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato (sia esso agevolato oppure no) in rapporto a tempo indeterminato per un periodo massimo di 18 mesi decorrenti dall'assunzione a tempo determinato.
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	8.000 € per lavoratrici disoccupate vittime di violenza, limite massimo su base annua della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. In caso di proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato il beneficio spetta per complessivi 12 mesi a partire dalla data di assunzione.
Tipologie contrattuali escluse Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".		

DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro privati.
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Tutto il territorio nazionale.
CUMULABILITÀ	L'incentivo è cumulabile con altre agevolazioni, ove ciò non sia espressamente escluso, solo se sussiste un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della contribuzione datoriale dovuta. La possibilità di cumulare è subordinata alla condizione che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione, come nel caso dell'Incentivo Occupazione Giovani" (art. 1, c. 100 e seguenti, della l. n. del 27/12/2017, n. 205, <i>Legge di Bilancio 2018</i>). L'esonero è cumulabile, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (per esempio, agevolazione per l'assunzione di lavoratori in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 151/2001), sia con riferimento agli incentivi di tipo economico (per esempio, l'incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili di cui all'art. 13, l. n. 68/1999 o con l'incentivo percettori NASpl di cui all'art. 2, c. 10 bis della l. n. 92/2012). La cumulabilità, se consentita, si applica secondo una sequenza di ordine temporale, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua "dovuta". L'esonero è cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice (ad esempio, con l'esonero per le lavoratrici madri di cui all'art. 1, cc. da 180 a 182, della l. n. 213 del 30/12/2023, <i>Legge di Bilancio 2024</i>).
REGIME DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 105 <i>bis</i> del d.l. n. 34 del 19/05/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77 del 17/07/2020; art. 1, cc. da 191 a 193 della l. n. 213 del 30/12/2023 (<i>Legge di Bilancio 2024</i>); circolare INPS n. 41 del 5/03/2024; messaggio INPS n. 2239 del 14/06/2024.

Incentivo Occupazione Giovani

Incentivo per l'assunzione stabile di giovani previsto dall'art. 1, cc. 100-108 e 113-115, della l. n. 205 del 27/12/2017 (*Legge di Bilancio 2018*).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di operai, impiegati e quadri (c.d. <i>Giovani under 30</i>).	
DESTINATARI	Giovani fino a 30 anni (intesi come 29 anni e 364 giorni). Ulteriori requisiti e condizionalità Giovani che al momento dell'assunzione non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.⁷ Tale requisito deve essere soddisfatto solo al momento della prima assunzione.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Incentivo strutturale (nessuna scadenza prevista).	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La fruizione dell'incentivo avviene tramite esposizione diretta nel flusso Uniemens.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO 3.000 € per giovani, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – riparametrato e applicato su base mensile. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione. In caso di giovani apprendisti mantenuti in servizio la durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di prosecuzione del rapporto di lavoro (fermo restando il requisito anagrafico – 30 anni – alla data della prosecuzione). In caso di assunzione di giovani studenti in alternanza scuola-lavoro, 3.000 € importo massimo su base annua pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – riparametrato e applicato su base mensile. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione. L'incentivo spetta, alle stesse condizioni e con le medesime modalità, anche in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della trasformazione. La percentuale di esonero e la durata variano in funzione della tipologia di contratto di lavoro utilizzata, del periodo di applicazione e della natura della disabilità del lavoratore. La tabella che segue rappresenta i casi disciplinati dalla normativa in vigore:

⁷ Non impedisce l'accesso all'incentivo il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, per esempio, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.

AGEVOLAZIONE

Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l'incentivo		Esonero		
		Soglia massima annuale	% sul totale dei contributi	Durata massima (mesi)
1	Nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato , anche in somministrazione, ⁸ per giovani fino a 30 anni .	3.000 €	50%	36
2	Mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato , se alla data del mantenimento in servizio il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età. ⁹	3.000 €	50%	12
3	Assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di studenti che, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio , abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro : – attività di alternanza scuola lavoro;¹⁰ – periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore; – periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.¹¹	3.000 €	100%	36

Ulteriori requisiti e condizionalità

Il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato continua a fruire del beneficio contributivo in oggetto – indipendentemente dall'età del lavoratore alla data della nuova assunzione – per il periodo residuo sino alla durata complessiva di 36 mesi.

La natura speciale della misura, volta a promuovere la massima espansione dell'occupazione giovanile stabile tramite l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, prevale sulle previsioni dell'art. 31, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 150/2015 e pertanto, per le assunzioni e le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si può fruire degli esoneri contributivi in oggetto a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.

Tipologie contrattuali escluse

- Contratto di apprendistato;
- lavoro intermittente;
- prestazione di lavoro occasionale;
- lavoro domestico.

⁸ In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

⁹ Più in precisamente, nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo di formativo, il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, come già previsto dall'art. 47, c. 7, del d.lgs. n. 81/2015 e, alla scadenza del suddetto periodo agevolato, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore al momento del mantenimento in servizio, potrà fruire potrà usufruire dell'incentivo strutturale giovani di cui all'art. 1, c. 100 della l. n. 205/2017, nel limite massimo di 3.000 €, per un periodo massimo di 12 mesi.

¹⁰ Pari ad almeno il 30%:

- delle ore di alternanza previste ai sensi dell'art. 1, c. 33, della l. n. 107/2015;
- del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi leFP;
- del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi ITS;
- del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

¹¹ Per gli studenti che abbiano effettuato un percorso di apprendistato di alta formazione e ricerca, l'assunzione a tempo indeterminato, per essere legittimamente incentivata, deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro 6 mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio.

DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati. ¹²
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale.
	Ulteriori Requisiti e condizionalità Fermi restando i principi di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto, né procedano, nei 6 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della l. n. 223 del 23/07/1991, nella medesima unità produttiva.	
CUMULABILITÀ	L'incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In deroga alla suddetta incompatibilità, con la circolare n. 32 del 30/01/2025, che disciplina l'incentivo <i>Decontribuzione Sud PMI e GI</i> (vedi relativa scheda incentivo), l'INPS ha ammesso la cumulabilità tra quest'ultimo incentivo e quello in trattazione. L'incentivo è cumulabile con gli incentivi di natura economica, fra i quali: - incentivo per l'assunzione di lavoratori con disabilità (art. 13, l. n. 68/1999); - incentivo per l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpI (art. 2, c. 10-bis., l. n. 92/2012).	
REGIME DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.lgs. n. 150 del 14/09/2015; art. 1, cc. 100-108 e 113-115 della l. n. 205 del 27/12/2017 (<i>Legge di Bilancio 2018</i>); circolare INPS n. 40 del 2/03/2018; messaggio INPS n. 1784 del 9/05/2019; art. 1, c. 10, della l. n. 160 del 27/12/2019 (<i>Legge di Bilancio 2020</i>); messaggio INPS n. 4178 del 24/11/2023; circolare INPS n. 32 del 30/01/2025.	

¹² Il beneficio si applica ai seguenti datori di lavoro: datori di lavoro imprenditori; datori di lavoro non imprenditori; enti pubblici economici, Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; enti che si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato; aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del d.lgs. n. 267/2000; consorzi di bonifica; consorzi industriali; enti morali; enti ecclesiastici; AVIS (circolare INPS n. 51/2018). L'esonero contributivo non si applica nei confronti della pubblica amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Donne di qualsiasi età

Incentivi per l'assunzione con contratto a termine o a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree, o che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, ai sensi dell'art. 4, cc. 8-11, l. n. 92/2012.

DESCRIZIONE INCENTIVO	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di donne di qualsiasi età.	
DESTINATARI	Donne, di qualsiasi età, che si trovano in una delle seguenti condizioni: - ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito¹³ da almeno 24 mesi; - residenti in aree svantaggiate¹⁴ e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; - con una professione o di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere¹⁵ e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Incentivo strutturale (nessuna scadenza prevista).	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	I datori di lavoro devono inoltrare apposita comunicazione all'INPS, avvalendosi del modulo di istanza <i>on line</i> "92-2012", presente all'interno del "Cassetto previdenziale" di riferimento del sito www.INPS.it .	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi dovuti all'INAIL.
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE ¹⁶	La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DEL SOCIO LAVORATORE (L. n. 142/2001)	
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi dovuti all'INAIL.
	LAVORO A TEMPO	La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi. In caso di proroga del contratto, l'incentivo spetta fino a 12 mesi.

¹³ Il messaggio INPS n. 12212 del 29/07/2013 riporta la nozione di lavoratore "privo di impiego regolarmente retribuito" qualificandolo come colui che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi), "non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi; né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale. Si evidenzia che la situazione di "privo di impiego regolarmente retribuito" prescinde dall'eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181; pertanto non è necessaria la previa registrazione della donna presso il centro per l'impiego.

¹⁴ Le aree svantaggiate sono individuate nella [Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia \(1° gennaio 2022-31 dicembre 2027\)](#), approvata dalla Commissione europea con la decisione C(2021) 8655 final del 2/12/2021, e successivamente modificata a marzo 2022 (Prima modifica), giugno 2023 (Seconda modifica), dicembre 2023 (Terza modifica) e ottobre 2024 (Quarta modifica).

¹⁵ Annualmente vengono individuati i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media nazionale, ai fini dell'applicazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art. 4, cc. 8-11, della l. n. 92/2012. Per il 2026 sono stati pubblicati con il [d.intermin. n. 3795 del 31/12/2025](#), al quale si rimanda per dettagli.

¹⁶ In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato, sia per quella a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

AGEVOLAZIONE	DETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE	Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi. ¹⁷ In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
	Tipologie contrattuali escluse - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; - apprendistato professionalizzante; - apprendistato di alta formazione e di ricerca; - prestazione di lavoro occasionale; - lavoro domestico; - lavoro intermittente.	
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati. ¹⁸
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale.
	Ulteriori Requisiti e condizionalità Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. ¹⁹	
CUMULABILITÀ	L'incentivo è cumulabile con i seguenti incentivi: - Incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili (art. 13, l. n. 68/1999); - Incentivo percettori NASpI (art. 2, c. 10 <i>bis</i> della l. n. 92/2012); - Incentivo per sostituzione lavoratori in congedo (art. 4, c. 3, d.lgs. n. 151/2001).	
REGIME DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 4, cc. 8-11, della l. n. 92/2012 (<i>Legge Fornero</i>); circolare INPS n. 111 del 24/07/2013; circolare MLPS n. 34 del 25/07/2013; messaggio INPS n. 12212 del 29/07/2013; messaggio INPS n. 6319 del 29/07/2014 (ripristino incentivo); Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1/10/2022-31/12/2027) del 2/12/2021; d.intermin. MLPS-MEF n. 3795 del 31/12/2025.	

¹⁷ Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio.

¹⁸ Anche non imprenditori e ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

¹⁹ L'incremento occupazionale netto, da mantenere per l'intera durata del periodo agevolato, è calcolato in "unità di lavoro annuo" (U.L.A.) sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. Inoltre, l'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto.

Lavoratori over 50

Incentivi per l'assunzione con contratto a termine o a tempo indeterminato di lavoratori con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi, ai sensi dell'art. 4, cc. 8-11, della l. n. 92 del 28/06/2012

DESCRIZIONE INCENTIVO	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di donne e uomini con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi.	
DESTINATARI	Lavoratori di età pari o superiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, ovunque residenti.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Incentivo strutturale (nessuna scadenza prevista).	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	I datori di lavoro devono inoltrare apposita comunicazione all'INPS, avvalendosi del modulo di istanza <i>on line</i> "92-2012", presente all'interno del "Cassetto previdenziale" di riferimento del sito www.INPS.it .	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE	In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DEL SOCIO LAVORATORE (l. n. 142/2001)	
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi, anche in caso di proroga del contratto. Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi. ²⁰ In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
Tipologie contrattuali escluse - Lavoro intermittente; - lavoro domestico.		
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati. ²¹
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.

²⁰ Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio.

²¹ Anche non imprenditori e ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Per l'esonero previsto dalla *Legge di bilancio 2023*, che è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal *Temporary Crisis and Transition Framework*, sono escluse dall'ambito di applicazione i seguenti datori di lavoro:

- le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, tra cui, ma non solo:
 - a. persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
 - b. imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea;
 - c. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Tutto il territorio nazionale. Ulteriori requisiti e condizionalità Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.²²
CUMULABILITÀ	L'incentivo deve essere applicato in conformità ai limiti di cumulo, desumibili dall'art. 4, c. 13, della l. n. 92/2012. L'incentivo è cumulabile con i seguenti incentivi: - incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili (art. 13, l. n. 68/1999); - incentivo percettori NASpI (art. 2, c. 10 <i>bis</i> della l. n. 92/2012).
REGIME DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta al regime degli aiuti di Stato "in esenzione", ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 4, cc. 8-11, della l. n. 92/2012 (<i>Legge Fornero</i>); circolare INPS n. 111 del 24/07/2013; circolare MLPS n. 34 del 25/07/2013; messaggio INPS n. 12212 del 29/07/2013; messaggio INPS n. 12850 del 7/08/2013; circolare INPS n. 139 del 27/09/2013.

²² L'incremento occupazionale netto, da mantenere per l'intera durata del periodo agevolato, è calcolato in "unità di lavoro annuo" (U.L.A.) sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. Inoltre, l'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto.

Percettori NASpl

Incentivo per l'assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di lavoratori percettori della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) previsto dall'art. 2, c. 10-bis della l. n. 92 del 28/06/2012.

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione con contratto a tempo pieno e indeterminato di lavoratori percettori di NASpl. ²³	
DESTINATARI	- Lavoratori in godimento dell'indennità NASpl; - Lavoratori che siano destinatari della NASpl, ovvero i soggetti che, avendo inoltrato istanza di concessione, abbiano titolo alla prestazione ma non l'abbiano ancora percepita. Ulteriori requisiti e condizionalità Il diritto ai benefici economici è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Incentivo strutturale (nessuna scadenza prevista).	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Per richiedere l'ammissione agli incentivi i datori di lavoro devono trasmettere alla sede INPS, presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi, specifica dichiarazione di responsabilità. A tal fine, si avvalgono della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "L. n. 92/2012 art. 2, c. 10 bis (assunzione di beneficiari di ASpl)".	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	Contributo mensile pari al 20% dell'indennità mensile NASpl residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, sotto forma di conguaglio contributivo.
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE	La durata massima del beneficio è pari a 24 mesi.
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DEL SOCIO LAVORATORE (L. n. 142/2001)	
Tipologie contrattuali escluse Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".		

²³ La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1, d.lgs. n. 22 del 4/03/2015, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpl e MiniASpl – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dall'1/05/2015. La NASpl viene erogata su domanda dell'interessato. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dall'1/01/2022 nella platea dei destinatari della NASpl sono inclusi anche gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla l. n. 240 del 15/06/1984 (art. 1, c. 221, della l. n. 234 del 30/12/2021).

DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro privati.
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Tutto il territorio nazionale.
CUMULABILITÀ	Ricorrendone i presupposti, l'incentivo, è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente. A titolo esemplificativo l'agevolazione in oggetto è cumulabile con l'incentivo di cui all'art. 4, cc. 8-11, della l. n. 92/2012 (<i>Over '50 e Donne di qualsiasi età</i>) e con l'incentivo di cui all'art. 1, c. 10, della l. n. 160/2019 (<i>Incentivo Occupazione Giovani</i>). La cumulabilità non si estende ad altre tipologie di aiuti di tipo finanziario.
REGIME DI AIUTI DI STATO	Il contributo è soggetto al regime di aiuti di Stato <i>de minimis</i> ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 2, c. 10- <i>bis</i> , della l. n. 92/2012 (<i>Legge Fornero</i>); art. 7, c. 5, lett. b), del d.l. n. 76/2013 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 99/2013; circolare INPS n. 175 del 18/12/2013; messaggio INPS n. 4441 del 30/06/2015; d.lgs. n. 150/2015; circolare INPS n. 194 del 27/11/2015.

Lavoratori AdRCIGS

Incentivo per l'assunzione di lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) che si rioccupano durante il periodo di erogazione dell'assegno di ricollocazione (AdRCIGS), previsto dall'art. 24-bis del d.lgs. n. 148 del 14/09/2015, introdotto dall'art. 1, c. 136, della l. n. 205 del 27/12/2017 (*Legge di Bilancio 2018*).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria di aziende che hanno sottoscritto un accordo di ricollocazione con le organizzazioni sindacali, nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale che non prevedono il completo recupero occupazionale.	
DESTINATARI	Lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) ammessi anticipatamente all'assegno di ricollocazione ²⁴ , di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 150/2015, rientranti negli ambiti aziendali e nei profili professionali a rischio di esubero previsti negli accordi, di cui all'art. 24-bis del d.lgs. n. 148/2015.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Incentivo strutturale (nessuna scadenza prevista).	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione, avvalendosi del modulo di istanza online "BADR" disponibile nella sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" del sito www.INPS.it. Il numero delle richieste non può eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	4.030 ²⁶ € per ogni lavoratore AdRCIGS, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE ²⁵	La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DEL SOCIO LAVORATORE (L. n. 142/2001)	
	APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	4.030 € ²⁸ per lavoratori AdRCIGS, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
	LAVORO A TEMPO	La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.

²⁴ L'accordo di ricollocazione deve essere trasmesso al MLPS, a cura del datore di lavoro, entro 10 giorni dalla stipula.

I lavoratori rientranti negli ambiti o profili professionali indicati dall'accordo devono richiedere tramite il portale delle politiche attive (ex MyAnpal), entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, la prenotazione per usufruire dell'AdR CIGS. Dopo 30 giorni, a prenotazione accolta, i lavoratori hanno ulteriori 30 giorni per effettuare la richiesta di attivazione di AdR. Dopo il primo appuntamento con il soggetto erogatore scelto, l'AdR si considera avviato.

Ai lavoratori ammessi anticipatamente all'AdR non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta congrua.

²⁵ In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato, sia per quella a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

²⁶ L'importo è annualmente rivalutata dall'INPS sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

²⁸ Cfr. nota precedente.

AGEVOLAZIONE	DETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE ²⁷	Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.
	Tipologie contrattuali escluse - Lavoro intermittente; - lavoro domestico; - prestazione di lavoro occasionale.	
DATORE DI LAVORO	Benefici per il lavoratore Contributo economico pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato altrimenti corrisposto al lavoratore se non si fosse rioccupato (c.d. “ <i>bonus rioccupazione</i> ”). ²⁹ Esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro , entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente in relazione al titolo per il quale sono erogate.	
	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati.
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale.
CUMULABILITÀ	Ulteriori requisiti e condizionalità Il datore di lavoro che assume il lavoratore AdRCIGS non deve presentare assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa presso cui era precedentemente assunto.	
	L’esonero contributivo è cumulabile con altre riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione datoriale effettivamente dovuta, fra i quali l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’art. 4, cc. da 8 a 11, della l. n. 92/2012. L’esonero contributivo è, inoltre, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, come ad esempio l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13 della l. n. 68/1999, come modificato dall’art. 10 del d.lgs. n. 151 del 14/09/2015.	
REGIME DI AIUTI DI STATO	L’agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.lgs. n. 150 del 14/09/2015; art. 24-bis del d.lgs. n. 148 del 14/09/2015 ; art. 1, c. 136, della l. n. 205 del 27/12/2017 (<i>Legge di Bilancio 2018</i>); circolare congiunta MLPS e ANPAL n. 2 del 8/06/2018; nota ANPAL n. 9352 del 23/07/2018; circolare INPS n. 109 del 26/07/2019; circolare INPS n. 77 del 27/06/2020.	

²⁷ In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato, sia per quella a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

²⁹ Art. 24-bis, comma 5, del d.lgs. n. 148 del 14/09/2015; circolare INPS n. 109 del 26/07/2019 (punto 3.3).

Relativamente alla natura del contratto, si precisa che anche per l’accesso al “bonus rioccupazione” il nuovo rapporto di lavoro deve essere esclusivamente di tipo subordinato e può essere instaurato, anche in regime di part-time, sia a tempo indeterminato sia a termine. Possono inoltre rientrare anche le assunzioni a scopo di somministrazione, i rapporti di lavoro instaurati in attuazione del vincolo associativo con cooperativa di lavoro ai sensi della l. n. 142/2001, nonché i rapporti in apprendistato.

Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi

Incentivo per l'assunzione di lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) da almeno 3 mesi, dipendenti da imprese beneficiarie dell'intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi, ai sensi dell'art. 4, c. 3, d.l. n. 148 del 20/05/1993, convertito con modificazioni dalla l. n. 236 del 19/07/1993

DESCRIZIONE INCENTIVO	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da almeno 3 mesi, dipendenti di aziende beneficiarie dell'intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi.	
DESTINATARI	Lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) da almeno 3 mesi, anche non continuativi. Requisiti e condizionalità Il lavoratore deve aver usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno 3 mesi, anche discontinui, e deve fruirne al momento dell'assunzione. L'azienda di provenienza del lavoratore deve risultare, all'atto dell'assunzione, destinataria dell'intervento straordinario di integrazione salariale da almeno 6 mesi continuativi.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Incentivo strutturale (nessuna scadenza prevista).	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La fruizione dell'incentivo avviene tramite esposizione diretta nel flusso Uniemens.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DEL SOCIO LAVORATORE (L. n. 142/2001)	Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con esclusione dei contributi e dei premi INAIL) per 12 mesi per lavoratore in CIGS da almeno 3 mesi con contratto a tempo pieno.³⁰
Tipologie contrattuali escluse Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata"		
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati.
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale.
CUMULABILITÀ	Informazione non disponibile.	
REGIME DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.	

³⁰ Dall'agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore, che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.

**NORMATIVA DI
RIFERIMENTO**

art. 4, c. 3, del [d.l. n. 148/1993](#) convertito, con modificazioni, dalla l. n. 236 del 19/07/1993; art. 2, comma 2 bis, del d.l. n. 299/1994, convertito in l. n. 451/1994; circolare INPS n. 122 dell'1/06/1999; circolare INPS n. 12 del 2/02/2006.

Lavoratori svantaggiati assunti nelle cooperative sociali

Incentivi per l'assunzione con contratto di associazione in partecipazione di persone svantaggiate nelle cooperative sociali ai sensi della l. n. 381 dell'8/11/1991

DESCRIZIONE INCENTIVO	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di persone svantaggiate nelle cooperative sociali.					
DESTINATARI	Persone svantaggiate: - Invalidi fisici, psichici e sensoriali; - Soggetti in trattamento psichiatrico; - Tossicodipendenti e alcolisti; - Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; Altre figure di persone svantaggiate possono essere indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Requisiti e condizionalità Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.					
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Incentivo strutturale (nessuna scadenza prevista).					
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le cooperative sociali interessate devono produrre alla competente sede dell'INPS: a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui risultino la denominazione di cooperativa sociale e l'oggetto dell'attività sociale che deve rendere identificabile l'appartenenza dell'organismo cooperativo alla categoria di cui alla lettera b) dell'art. 1; b) certificato di iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali non appena sarà stato istituito; c) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante la sussistenza in via generale delle condizioni per fruire dell'esonero contributivo per le persone svantaggiate socie della cooperativa.					
AGEVOLAZIONE	<table><tr><th>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</th><th>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</th></tr><tr><td>ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE A TEMPO INDETERMINATO</td><td>Abbattimento totale delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale per tutti i soggetti destinatari, ivi compresa la quota a carico del lavoratore. L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).</td></tr></table>	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO	ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE A TEMPO INDETERMINATO	Abbattimento totale delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale per tutti i soggetti destinatari, ivi compresa la quota a carico del lavoratore. L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).	
TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO					
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE A TEMPO INDETERMINATO	Abbattimento totale delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale per tutti i soggetti destinatari, ivi compresa la quota a carico del lavoratore. L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).					
Tipologie contrattuali escluse Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata"						

DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Società cooperative. ³¹
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale.
CUMULABILITÀ	Informazione non disponibile.	
REGIME DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta al regime degli aiuti di Stato esenti da notifica, ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 4 della l. n. 381 del 8/11/1991 ; circolare MLPS n. 116 del 9/10/1992; circolare INPS n. 296 del 29/12/1992.	

³¹ Società cooperative finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate (art. 1, c. 1, lett. b), della l. n. 381 del 8/11/1991).

Lavoratori con disabilità

Incentivo economico per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'art. 13, l. n. 68/1999, come modificato dall'art. 10, d.lgs. n. 151/2015.

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico diretto a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all’art. 13, l. n. 68/1999, come modificato dall’art. 10, d.lgs. n. 151/2015	
DESTINATARI	Lavoratori con disabilità che rientrano tassativamente in una delle seguenti condizioni: - hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 1° alla 3° categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. n. 915 del 23/12/1978, e successive modificazioni; - hanno una riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4° alla 6° categoria di cui alle suddette tabelle; - la disabilità, che riguarda la sfera intellettuale e psichica, comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Incentivo strutturale (nessuna scadenza prevista).	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La fruizione dell’incentivo avviene tramite esposizione diretta nel flusso Uniemens.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	1. Per i lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 1° alla 3° categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. n. 915 del 23/12/1978, e successive modificazioni, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE ³²	La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi.
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DEL SOCIO LAVORATORE (l. n. 142/2001)	2. Per i lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4° alla 6° categoria di cui alle suddette tabelle, l’incentivo è pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
	LAVORO A DOMICILIO	La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi.
		3. Per i lavoratori con disabilità intellettuale e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
		La durata massima del beneficio è pari a 60 mesi.
		In tutti i tre casi, l’incentivo spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine.
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Per i lavoratori con disabilità intellettuale e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE ³³	L’incentivo spetta per tutta la durata del rapporto a tempo determinato che deve avere una durata non inferiore a 12 mesi.

³² In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato, sia per quella a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

³³ In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato, sia per quella a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

	Si precisa che gli incentivi di cui ai punti 1) e 2) sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendone obbligati, procedono all'assunzione di lavoratori disabili. Il diritto alla legittima fruizione del beneficio è infine subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione (art. 31 del d.lgs. n. 150/2015), i quali tuttavia non si applicano per le assunzioni obbligatorie ma unicamente nei casi di assunzioni di lavoratori disabili oltre la c.d. "quota di riserva".³⁴ Tipologie contrattuali escluse Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata"
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro privati.³⁵ SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica. AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Tutto il territorio nazionale.
CUMULABILITÀ	L'incentivo è cumulabile con³⁶: - incentivo <i>Donne di qualsiasi età e Lavoratori over 50</i> (art. 4, cc. 8-11, l. n.92/2012). - incentivo <i>Occupazione Giovani</i> (art. 1, c. 100 e seguenti, della l. n. 205 del 27/12/2017). L'incentivo non è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali: - Incentivo <i>Giovani genitori</i> (decreto del Ministero della Gioventù del 19/11/2010); - Incentivo per l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpI (art. 2, c. 10-bis., l. n. 92/2012).
REGIME DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta al regime degli aiuti di Stato esenti da notifica, ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 13 della l. n. 68/1999, come modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 151/2015; circolare INPS n. 99 del 13/06/2016; nota direttoriale ANPAL prot. n. 41/454 del 23/01/2017.

³⁴ Con riferimento ai principi generali in materia di fruizione degli incentivi all'occupazione, previsti dall'articolo 31 del d.lgs. n. 150/2015, si precisa che per le assunzioni effettuate per assolvere all'obbligo di cui all'art. 3 della l. n. 68/1999 questi non possono trovare applicazione. Difatti, mentre gli ordinari incentivi all'assunzione intendono orientare la scelta del datore di lavoro verso l'assunzione di un lavoratore svantaggiato, sul presupposto che il datore di lavoro sia libero di scegliere se assumere e con quale lavoratore eventualmente instaurare il rapporto, la previsione legale di cui all'art. 13 della l. n. 68/1999 intende per lo più rendere meno gravoso l'adempimento di un obbligo di assunzione, previsto dalla medesima legge in considerazione della speciale condizione di svantaggio, costituita dalla disabilità.

La suddetta deroga deve considerarsi legittima solo nelle ipotesi di assunzioni obbligatorie; pertanto, nell'ipotesi di assunzione di lavoratori disabili effettuate oltre la cosiddetta "quota di riserva" di cui all'art. 3 della l. n. 68/1999, devono trovare applicazione i medesimi principi enunciati nell'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015.

³⁵ Tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla l. n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore, compresi gli enti pubblici economici (EPE). In particolare, i datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti: dai 15 ai 35, sono obbligati ad assumere un disabile (l'obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni fino al 31/12/2016); dai 36 ai 50, devono assumere 2 disabili; oltre i 50, devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l'1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati. I datori di lavoro devono presentare la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione.

³⁶ Per il reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 l'intensità massima di aiuto concesso ai lavoratori con disabilità non può superare il 75% dei costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato. Sempre per lo stesso regolamento, le agevolazioni ex-art. 13 della l. n. 68/1999 possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del medesimo regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi salariali in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

Detenuti e internati

Incentivi per l'assunzione con contratto a termine o a tempo indeterminato di persone detenute e internate previsti dalla l. n. 193 del 22/06/2000 (*Legge Smuraglia*), e dal d.m. n. 148 del 24/07/2014, adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali

DESCRIZIONE INCENTIVO	Sgravio contributivo e credito d'imposta diretto a favorire l'occupazione di persone detenute o internate.	
DESTINATARI	- Detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari; - Ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS); - Condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della l. n. 354 del 26/07/1975 (<i>Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà</i>).	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Incentivo strutturale (nessuna scadenza prevista). Si segnalano le principali scadenze procedurali: - Entro il 31 ottobre di ogni anno le aziende convenzionate con gli istituti devono presentare apposita istanza alla direzione dell'istituto, indicando l'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui intendono fruire per l'anno successivo, includendo nella somma anche il periodo post detentivo e quello dedicato all'attività di formazione. Le direzioni trasmettono le istanze ai provveditorati; - entro il 15 novembre i provveditorati regionali devono inviare le istanze al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; - entro il 15 dicembre il Dipartimento determina l'importo massimo spettante a ogni singolo soggetto imprenditoriale. L'elenco degli aventi diritto e l'ammontare degli sgravi vengono trasmessi all'Agenzia delle Entrate e pubblicato sul sito www.giustizia.it; - il credito fiscale potrà essere compensato dalle aziende solo quando sarà effettivamente maturato a seguito dell'assunzione dei lavoratori.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Il datore di lavoro, per ogni rapporto di lavoro instaurato, deve inoltrare all'INPS una domanda di ammissione allo sgravio, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online "DETI-arr", all'interno dell'applicazione "DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)", sul sito internet www.INPS.it.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	<u>Credito d'imposta mensile pari a:</u> - 520 € per lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno;
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE	- 300 € per lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi. In caso di assunzione a tempo parziale il credito di imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.
	LAVORO INTERMITTENTE	
	APPRENDISTATO (senza limiti di età)	<u>Sgravio contributivo:</u> Riduzione del 95% delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale per tutti i soggetti destinatari (a carico del datore di lavoro e del lavoratore).
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE	

	Tipologie contrattuali escluse Lavoro domestico.
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro privati e pubblici, cooperative sociali. ³⁷
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Tutto il territorio nazionale.
	Ulteriori requisiti e condizionalità Le imprese devono: - assumere detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari, lavoratori all'esterno del carcere ai sensi dell'art. 21 dell'ordinamento penitenziario o semiliberi (detenuti o internati) con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a 30 giorni; - corrispondere un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi; - stipulare un'apposita convenzione con la Direzione dell'istituto penitenziario dove si trovano i lavoratori assunti, utilizzando una modulistica definita.
CUMULABILITÀ	L'agevolazione contributiva è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali: - l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori con disabilità di cui all'art. 13 della l. n. 68/1999, c.m. dall'art. 10 del d.lgs. n. 151/2015; - l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl di cui all'art. 2, c. 10-bis, della l. n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 24, c. 3, del d.lgs. n. 150/2015, al 20% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. L'agevolazione non è, invece, cumulabile con altre agevolazioni di natura contributiva.
REGIME DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 4, c. 3-bis, della l. n. 381/1991, come modificato dall'art. 1, c. 2, della l. n. 193 del 22/06/2000 (<i>Legge Smuraglia</i>); art. 21 (lavoro all'esterno) della l. n. 354 del 26/07/1975 (<i>Norme sull'ordinamento penitenziario</i>), aggiornata, da ultimo, dal d.l. n. 48 del 11/04/2025 (c.d. <i>Decreto Sicurezza</i>); decreto n. 148 del 24/07/2014 adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali; lettera circolare GDAP-0361385-2014 Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento del 23/10/2014; provvedimento Agenzia delle Entrate n. 153321/2015; circolare INPS n. 27 del 15/02/2019; artt. 35-36 del d.l. n. 48 del 11/04/2025 (<i>Decreto Sicurezza</i>) ³⁸ , convertito in l. n. 80 del 9/06/2025.

³⁷ Nello specifico i datori di lavoro interessati sono:

- cooperative sociali di cui alla l. n. 381/1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari (art. 4, c. 3-bis, della l. n. 381/1991);
- aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all'interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate (art. 2 della l. n. 193/2000).

Si precisa che l'art. 35 del *Decreto Sicurezza* (d.l. n. 48/2025) estende il perimetro delle agevolazioni previste per il lavoro dei detenuti dalla l. n. 193/2000 (*Legge Smuraglia*), disponendo che all'esonero contributivo possano accedere anche le imprese pubbliche e private per le assunzioni di detenuti e internati ammessi al lavoro esterno. Fino al *Decreto sicurezza*, infatti, solo le cooperative sociali potevano fruire del beneficio per i lavoratori occupati per attività svolta al di fuori dell'istituto penitenziario. Infine, secondo quanto disposto dall'art. 1, c. 1, lett. b), della l. n. 381/1991, nello svolgimento delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, le cooperative disciplinate dalla medesima legge possono svolgere attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi.

³⁸ Il *Decreto Sicurezza* introduce in particolare due novità di interesse:

Bonus Donne 2026 – Decreto Lavoro (1/01/2026-31/12/2026)

Incentivo per l'assunzione stabile di donne svantaggiate e molto svantaggiate previsto dall'art. 1 del d.l. n. 62 del 30/04/2026 (*Decreto Lavoro 2026*),³⁹ c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026.

DESCRIZIONE	Esonero contributivo diretto a favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate o molto svantaggiate, ⁴⁰ anche nell'ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES), promuovendo l'assunzione di donne con contratto di lavoro a tempo indeterminato (c.d. <i>Bonus Donne 2026</i>).
DESTINATARI	Donne che, al momento dell'assunzione, si trovino in una delle seguenti condizioni: - siano molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito⁴¹ da almeno 24 mesi, ovunque residenti;⁴² - siano molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi,⁴³ più una condizione di svantaggio e più precisamente appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all'art. 2, punto 4), del reg. (UE) n. 651/2014;⁴⁴ - siano svantaggiate in quanto appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all'art. 2, punto 4), del reg. (UE) n. 651/2014.⁴⁵ Ulteriori requisiti e condizionalità L'esonero spetta anche con riferimento alle donne che, alla data dell'assunzione incentivata, sono state già occupate a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in oggetto (<i>portabilità dell'incentivo</i>).

- l'estensione dello sgravio contributivo del 95% di cui al d.m. n. 148/2014 anche alle assunzioni di detenuti e internati ammessi al lavoro esterno presso le imprese pubbliche e private diverse dalle cooperative sociali, con il fine di favorire maggiori opportunità occupazionali per i detenuti (art. 35);
- la possibilità di stipulare il contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti d'età (ai sensi dell'art. 47, c. 4, del d.lgs. n. 81/2015) anche con soggetti detenuti e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e con detenuti assegnati al lavoro all'esterno delle carceri; in questo caso si punta alla qualificazione/riqualificazione professionale dei soggetti in esecuzione penale, favorendone il reinserimento (art. 36).

³⁹ Il *Decreto Lavoro 2026*, con l'art. 5, abroga contestualmente le proroghe (per il 2026) dei precedenti bonus previsti dal *Decreto Coesione* (d.l. n. 60/2024), inserite nella legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2025 (l. n. 26 del 27/02/2026, di conversione del d.l. n. 200 del 31/12/2025) ma mai entrate in funzione per mancata autorizzazione europea. I nuovi incentivi del *Decreto Lavoro 2026* rappresentano una riproposizione, in versione riveduta e corretta, dei suddetti bonus introdotti originariamente nel 2024 con il *Decreto Coesione*.

⁴⁰ Secondo la definizione di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.

⁴¹ La nozione di "impiego regolarmente retribuito" viene riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata o della remunerazione. Per la locuzione "privo di impiego" si rimanda al [decreto MLPS del 17/10/2017](#) (art. 1, c. 1, num. 1, lett. a)), che individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, nonché alla circolare MLPS n. 34 del 25/07/2013. Al riguardo, per lavoratore "privo di un impiego regolarmente retribuito", deve intendersi colui che, nel periodo considerato (6, 12 o 24 mesi), "non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi; né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale".

⁴² Cfr. l'art. 1, numero 2), lett. a) del [decreto MLPS del 17/10/2017](#).

⁴³ Cfr. l'art. 1, numero 2), lett. b) del [decreto MLPS del 17/10/2017](#).

⁴⁴ Si riporta di seguito quanto indicato all'art. 2, punto 4), del reg. (UE) n. 651/2014.

«Lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni);
- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- aver superato i 50 anni di età;
- essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;*
- appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

(*) I settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media nazionale in tutti i settori economici, vengono annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il 2026 sono stati pubblicati con il [d.intermin. n. 3795 del 31/12/2025](#), al quale si rimanda.

⁴⁵ Cfr. nota precedente.

SCADENZA PARTECIPAZIONE

Dall'1/01/2026 e fino al 31/12/2026 (finestra assunzioni oggetto dell'esonero), comunque nei limiti della spesa autorizzata per l'incentivo in oggetto.⁴⁶

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il datore di lavoro deve inoltrare la domanda all'INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *online*, appositamente aggiornato, reperibile sul sito internet www.INPS.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus Donne 2026".

Per accedere al sito istituzionale Inps è necessario utilizzare la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS).

Nel modulo di istanza *online* deve essere indicato, tra le informazioni previste, la dichiarazione del datore di lavoro di corrispondere ai lavoratori un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo (come determinato dall'art. 7 del d.l. n. 62/2026, c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026, rubricato "Salario giusto e incentivi").

Si precisa, infine, che la domanda di ammissione alle agevolazioni può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate (dal 1/01/2026) che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati.

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA

IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO

LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi premi e contributi dovuti all'INAIL.

LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO A SCOPO DI
SOMMINISTRAZIONE

Importo e durata massime del beneficio variano in base a tipologia di destinatario e ambito territoriale:

Tipologia destinatari	Importo massimo ⁴⁷	Durata massima
Donne molto svantaggiate di cui alla lett. A della sezione "Destinatari"	650 €	24 mesi
Donne molto svantaggiate di cui alla lett. B della sezione "Destinatari"	650 €	24 mesi
Donne svantaggiate di cui alla lett. C della sezione "Destinatari"	650 €	12 mesi
Donne molto svantaggiate di cui alle lett. A e B della sezione "Destinatari", residenti nelle regioni della ZES unica	800 €	24 mesi
Donne svantaggiate di cui alla lett. C della sezione "Destinatari", residenti nelle regioni della ZES unica	800 €	12 mesi

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

Le agevolazioni non trovano applicazione in caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato.

Tipologie contrattuali escluse

- Lavoro domestico;
- lavoro intermittente (ancorché stipulato a tempo indeterminato);
- prestazioni di lavoro occasionale;
- contratto di apprendistato.

⁴⁶ Le agevolazioni in oggetto spettano nei limiti delle risorse specificatamente stanziati e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 (per dettagli si rimanda alla circolare attuativa Inps). Al riguardo, l'Istituto provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, non procedendo all'accoglimento di ulteriori domande in caso di raggiungimento di tale limite.

⁴⁷ Importo su base mensile per ciascuna lavoratrice assunta.

	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati. ⁴⁸
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale, con esonero maggiorato nelle regioni dell'area ZES. ⁴⁹
DATORE DI LAVORO	Ulteriori requisiti e condizionalità L'esonero spetta ai datori di lavoro che: - nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della l. n. 223 del 23/07/1991, nella medesima unità produttiva; - nei 6 mesi successivi all'assunzione, non devono procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. Inoltre, l'accesso all'incentivo è condizionato al rispetto dei seguenti ulteriori requisiti per il datore: - le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto;⁵⁰ - applicazione, in favore dei lavoratori, del nuovo principio di "salario giusto" come individuato all'art. 7, commi 2, 4 <i>bis</i> e 5 del d.l. n. 62/2026 (<i>decreto Lavoro 2026</i>), c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026.⁵¹	
CUMULABILITÀ	L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero è invece compatibile: - senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (c.d. <i>maxi-deduzione</i>) introdotta dall'art. 4 del d.lgs. n. 216 del 30/12/2023 e prorogata fino al 2027 dalla <i>Legge di Bilancio 2025</i>;⁵² - con l'esonero pari all'1% della contribuzione dovuta, nel limite massimo di 50.000 € annui per azienda, a favore dei datori privati in possesso della "Certificazione della parità di genere", previsto dall'art. 5 della l. n. 162 del 05/11/2021; - con le agevolazioni che riguardano una riduzione della contribuzione a carico della lavoratrice, come ad esempio l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (c.d. incentivo <i>Lavoratrici madri di tre o più figli (2024-2026)</i>), previsto dall'art. 1, cc. 180-181, della l. n. 213 del 30/12/2023 (<i>Legge di bilancio 2024</i>).	

⁴⁸ Anche non imprenditori e ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Per l'individuazione dei datori di lavoro privati, si rinvia alla circolare INPS n. 40 del 2/03/2018, relativa all'esonero contributivo previsto dalla l. n. 205 del 27/12/2017 per l'assunzione di giovani.

⁴⁹ Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.

⁵⁰ L'incremento occupazionale netto, da mantenere per l'intera durata del periodo agevolato, è calcolato in "unità di lavoro annuo" (U.L.A.) sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. Inoltre, ai fini della verifica del requisito dell'incremento occupazionale netto, non si deve tenere conto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto, ossia l'incremento deve essere considerato al netto di tali diminuzioni (ma si può beneficiare degli aumenti della forza lavoro nelle suddette società).

⁵¹ Con riferimento all'applicazione del "salario giusto", l'art. 7, c. 2, del d.l. 62/2026 (*Decreto Lavoro*), c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026, lo individua nel Trattamento economico complessivo (Tec) definito dai CCNL comparativamente più rappresentativi con particolare riguardo al settore di operatività e ad altri parametri. Sul punto va evidenziato che i datori di lavoro che applicano un CCNL diverso, possono integrare il trattamento economico complessivo e acquisire il diritto agli aiuti. Si prevede inoltre che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le posizioni di lavoro inserite nella piattaforma SIISL dovranno contenere il codice identificativo del CCNL applicato, la retribuzione riferita alla qualifica e al livello contrattuale corrispondente alla mansione del lavoratore. Il comma 4 *bis* dell'art. 7, specifica, invece, le voci che costituiscono il trattamento economico complessivo "tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al medesimo comma 2, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi. Sono in ogni caso escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori". Infine, il c. 5 del d.l. 62/2026, prevede che "l'accesso ai benefici previsti dal presente decreto è consentito in caso di trattamento economico individuale corrisposto non inferiore al trattamento economico complessivo determinato ai sensi del presente articolo".

⁵² Art. 1, commi 399 e 400, della l. n. 207 del 30/12/2024 (legge di Bilancio 2025).

**REGIME DI AIUTI DI
STATO**

L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.

**NORMATIVA DI
RIFERIMENTO**

Art. 1 del [d.l. n. 62 del 30/04/2026](#) (*Decreto Lavoro 2026*), c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026; circolare INPS n. 57 del 14/05/2026 (Bonus Donne 2026 - Prime indicazioni operative); messaggio INPS n. 1970 del 11/06/2026 (Bonus Donne 2026 - Indicazioni operative e istruzioni contabili).

Bonus Giovani 2026 – Decreto Lavoro (1/01/2026-31/12/2026)

Incentivo per l'assunzione stabile di giovani previsto dall'art. 2 del d.l. n. 62 del 30/04/2026 (*Decreto Lavoro 2026*),⁵³ c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026.

DESCRIZIONE INCENTIVO	Esonero contributivo diretto a incrementare l'occupazione giovanile stabile, anche nell'ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES), attraverso l'assunzione di giovani svantaggiati o molto svantaggiati ⁵⁴ che non hanno compiuto il 35° anno di età, con inquadramento non dirigenziale e contratto a tempo indeterminato (c.d. <i>Bonus Giovani 2026</i>).
DESTINATARI	Giovani che, alla data dell'assunzione, non abbiano compiuto 35 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni) e che si trovino in una delle seguenti condizioni: A. siano molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito⁵⁵ da almeno 24 mesi;⁵⁶ B. siano molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi,⁵⁷ più una condizione di svantaggio e più precisamente appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all'art. 2, punto 4), del reg. (UE) n. 651/2014;⁵⁸ C. siano svantaggiati in quanto appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all'art. 2, punto 4), del reg. (UE) n. 651/2014.⁵⁹ Ulteriori requisiti e condizionalità L'esonero spetta anche con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in oggetto (<i>portabilità dell'incentivo</i>).

⁵³ Il *Decreto Lavoro 2026*, con l'art. 5, abroga contestualmente le proroghe (per il 2026) dei precedenti bonus previsti dal *Decreto Coesione* (d.l. n. 60/2024), inserite nella legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2025 (l. n. 26 del 27/02/2026, di conversione del d.l. n. 200 del 31/12/2025) ma mai entrate in funzione per mancata autorizzazione europea. I nuovi incentivi del *Decreto Lavoro 2026* rappresentano una riproposizione, in versione riveduta e corretta, dei suddetti bonus introdotti originariamente nel 2024 con il *Decreto Coesione*.

⁵⁴ Secondo la definizione di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.

⁵⁵ La nozione di "impiego regolarmente retribuito" viene riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata o della remunerazione. Per la locuzione "privo di impiego" si rimanda al [decreto MLPS del 17/10/2017](#) (art. 1, c. 1, num. 1, lett. a)), che individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, nonché alla circolare MLPS n. 34 del 25/07/2013. Al riguardo, per lavoratore "privo di un impiego regolarmente retribuito", deve intendersi colui che, nel periodo considerato (6, 12 o 24 mesi), "non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi; né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale".

⁵⁶ Cfr. l'art. 1, numero 2), lett. a) del [decreto MLPS del 17/10/2017](#).

⁵⁷ Cfr. l'art. 1, numero 2), lett. b) del [decreto MLPS del 17/10/2017](#).

⁵⁸ Si riporta di seguito quanto indicato all'art. 2, punto 4), del reg. (UE) n. 651/2014.

«Lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto rappresentato;*
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

(*) I settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media nazionale in tutti i settori economici, vengono annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il 2026 sono stati pubblicati con il [d.intermin. n. 3795 del 31/12/2025](#), al quale si rimanda.

⁵⁹ Cfr. nota precedente.

SCADENZA PARTECIPAZIONE

Dall'1/01/2026 e fino al 31/12/2026 (finestra assunzioni oggetto dell'esonero), comunque nei limiti della spesa autorizzata per l'incentivo in oggetto.⁶⁰

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il datore di lavoro deve inoltrare la domanda all'INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza *online*, appositamente aggiornato, reperibile sul sito internet www.INPS.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus Giovani 2026".

Per accedere al sito istituzionale Inps è necessario utilizzare la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS).

Nel modulo di istanza *online* deve essere indicato, tra le informazioni previste, la dichiarazione del datore di lavoro di corrispondere ai lavoratori un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo (come determinato dall'art. 7 del d.l. n. 62/2026, c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026, rubricato "Salario giusto e incentivi").

Si precisa infine che la domanda di ammissione alle agevolazioni può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate (dal 1/01/2026) che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati.

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA

IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi premi e contributi dovuti all'INAIL.

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE

Importo e durata massimi del beneficio variano in base a tipologia di destinatario e ambito territoriale:

Tipologia destinatari	Importo massimo ⁶¹	Durata massima
Giovani molto svantaggiati di cui alla lett. A della sezione "Destinatari"	500 €	24 mesi
Giovani molto svantaggiati di cui alla lett. B della sezione "Destinatari"	500 €	24 mesi
Giovani svantaggiati di cui alla lett. C della sezione "Destinatari"	500 €	12 mesi
Giovani molto svantaggiati di cui alle lett. A e B della sezione "Destinatari", assunti in una sede/unità produttiva nelle regioni ZES	650 €	24 mesi
Giovani svantaggiati di cui alla lett. C della sezione "Destinatari", assunti in una sede/unità produttiva nelle regioni ZES	650 €	12 mesi

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DEL SOCIO LAVORATORE (l. n. 142/2001)

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

Le agevolazioni non trovano applicazione in caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato.

Tipologie contrattuali escluse

- Lavoro domestico;
- lavoro intermittente (ancorché stipulato a tempo indeterminato);
- prestazioni di lavoro occasionale;
- contratto di apprendistato.

⁶⁰ Le agevolazioni in oggetto spettano nei limiti delle risorse specificatamente stanziati e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 (per dettagli si rimanda alla circolare attuativa Inps). Al riguardo, l'Istituto provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, non procedendo all'accoglimento di ulteriori domande in caso di raggiungimento di tale limite.

⁶¹ Importo su base mensile per ciascun lavoratore assunto.

	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati. ⁶²
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale, con esonero maggiorato nelle-regioni dell'area ZES. ⁶³
DATORE DI LAVORO	Ulteriori requisiti e condizionalità L'esonero spetta ai datori di lavoro che: - nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della l. n. 223 del 23/07/1991, nella medesima unità produttiva; - nei 6 mesi successivi all'assunzione, non devono procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. Inoltre, l'accesso all'incentivo è condizionato al rispetto dei seguenti ulteriori requisiti per il datore: - le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto;⁶⁴ - applicazione, in favore dei lavoratori, del nuovo principio di "salario giusto" come individuato all'art. 7, commi - 2, 4 <i>bis</i> e c. 5, del d.l. n. 62/2026 (<i>Decreto Lavoro 2026</i>), c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026.⁶⁵	
CUMULABILITÀ	L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero è invece compatibile: - senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (c.d. <i>maxi-deduzione</i>) introdotta dall'art. 4 del d.lgs. n. 216 del 30/12/2023 e prorogata fino al 2027 dalla <i>Legge di Bilancio 2025</i>;⁶⁶ - con l'esonero pari all'1% della contribuzione dovuta, nel limite massimo di 50.000 € annui per azienda, a favore dei datori privati in possesso della "Certificazione della parità di genere", previsto dall'art. 5 della l. n. 162 del 05/11/2021; - con le agevolazioni che riguardano una riduzione della contribuzione a carico della lavoratrice, come ad esempio l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (c.d. incentivo <i>Lavoratrici madri di tre o più figli (2024-2026)</i>), previsto dall'art. 1, cc. 180-181, della l. n. 213 del 30/12/2023 (<i>Legge di bilancio 2024</i>).	

⁶² Anche non imprenditori e ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Per l'individuazione dei datori di lavoro privati, si rinvia alla circolare INPS n. 40 del 2/03/2018, relativa all'esonero contributivo previsto dalla l. n. 205 del 27/12/2017 per l'assunzione di giovani.

⁶³ Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.

⁶⁴ L'incremento occupazionale netto, da mantenere per l'intera durata del periodo agevolato, è calcolato in "unità di lavoro annuo" (U.L.A.) sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. Inoltre, ai fini della verifica del requisito dell'incremento occupazionale netto, non si deve tenere conto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto, ossia l'incremento deve essere considerato al netto di tali diminuzioni (ma si può beneficiare degli aumenti della forza lavoro nelle suddette società).

⁶⁵ Con riferimento all'applicazione del "salario giusto", l'art. 7, c. 2, del d.l. 62/2026 (*Decreto Lavoro*), c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026, lo individua nel Trattamento economico complessivo (Tec) definito dai CCNL comparativamente più rappresentativi con particolare riguardo al settore di operatività e ad altri parametri. Sul punto va evidenziato che i datori di lavoro che applicano un CCNL diverso, possono integrare il trattamento economico complessivo e acquisire il diritto agli aiuti. Si prevede inoltre che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le posizioni di lavoro inserite nella piattaforma SIISL dovranno contenere il codice identificativo del CCNL applicato, la retribuzione riferita alla qualifica e al livello contrattuale corrispondente alla mansione del lavoratore. Il comma 4 *bis* dell'art. 7, specifica, invece, le voci che costituiscono il trattamento economico complessivo "tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al medesimo comma 2, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi. Sono in ogni caso escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori". Infine, il c. 5 del d.l. 62/2026, prevede che "l'accesso ai benefici previsti dal presente decreto è consentito in caso di trattamento economico individuale corrisposto non inferiore al trattamento economico complessivo determinato ai sensi del presente articolo".

⁶⁶ Art. 1, commi 399 e 400, della l. n. 207 del 30/12/2024 (legge di Bilancio 2025).

**REGIME DI AIUTI DI
STATO**

L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.

**NORMATIVA DI
RIFERIMENTO**

Art. 2 del [d.l. n. 62 del 30/04/2026](#) (*Decreto Lavoro 2026*), c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026; circolare INPS n. 55 del 14/05/2026 (Bonus Giovani 2026 - Prime indicazioni operative); messaggio INPS n. 1966 del 11/06/2026 (Bonus Giovani 2026 - Indicazioni operative e istruzioni contabili).

Bonus ZES 2026 – Decreto Lavoro (1/01/2026-31/12/2026)

Incentivo per l'assunzione stabile da parte di datori di lavoro presso sedi operative ubicate in una delle regioni della Zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, previsto dall'art. 3 del d.l. n. 62 del 30/04/2026 (*Decreto Lavoro 2026*),⁶⁷ c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026.

DESCRIZIONE INCENTIVO	Esonero contributivo, per datori di lavoro fino a 10 dipendenti, volto a favorire le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (e qualifica non dirigenziale) di personale impiegato in una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della suddetta ZES e contribuire alla riduzione dei divari territoriali (c.d. <i>Bonus ZES 2026</i>).
DESTINATARI	Persone con almeno 35 anni di età, alla data dell'assunzione, e disoccupate da almeno 24 mesi.⁶⁸ Ulteriori requisiti e condizionalità L'esonero spetta anche con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in oggetto (<i>portabilità dell'incentivo</i>)
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Dall'1/01/2026 e fino al 31/12/2026 (finestra assunzioni oggetto dell'esonero), comunque nei limiti della spesa autorizzata per l'incentivo in oggetto. ⁶⁹
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Il datore di lavoro deve inoltrare la domanda all'INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza <i>online</i>, appositamente aggiornato, reperibile sul sito internet www.INPS.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026". Per accedere al sito istituzionale Inps è necessario utilizzare la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS). Nel modulo di istanza <i>online</i> deve essere indicato, tra le informazioni previste, la dichiarazione del datore di lavoro di corrispondere ai lavoratori un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo (come determinato dall'art. 7 del d.l. n. 62/2026, c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026, rubricato "Salario giusto e incentivi"). Si precisa infine che la domanda di ammissione alle agevolazioni può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate (dal 1/01/2026) che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati.

⁶⁷ Il *Decreto Lavoro 2026*, con l'art. 5, abroga contestualmente le proroghe (per il 2026) dei precedenti bonus previsti dal *Decreto Coesione* (d.l. n. 60/2024), inserite nella legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2025 (l. n. 26 del 27/02/2026, di conversione del d.l. n. 200 del 31/12/2025) ma mai entrate in funzione per mancata autorizzazione europea. I nuovi incentivi del *Decreto Lavoro 2026* rappresentano una riproposizione, in versione riveduta e corretta, dei suddetti bonus introdotti originariamente nel 2024 con il *Decreto Coesione*.

⁶⁸ Per quanto riguarda il requisito dello stato di disoccupazione, in base al combinato disposto dell'articolo 19, cc. 1 e 3, del d.lgs. n. 150 del 14/09/2015, e dell'articolo 4, c. 15-*quater*, del d.l. n. 4 del 28/01/2019, c.m. dalla l. n. 26 del 28/03/2019, si considerano disoccupati:

- i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego;
- i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

⁶⁹ Le agevolazioni in oggetto spettano nei limiti delle risorse specificatamente stanziare e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 (per dettagli si rimanda alla circolare attuativa Inps). Al riguardo, l'Istituto provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, non procedendo all'accoglimento di ulteriori domande in caso di raggiungimento di tale limite.

AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi premi e contributi dovuti all'INAIL.
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE ⁷⁰	Importo massimo 650 € su base mensile per ciascun lavoratore. La durata massima del beneficio è pari a 24 mesi. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DEL SOCIO LAVORATORE (l. n. 142/2001)	Le agevolazioni <u>non</u> trovano applicazione in caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato.
Tipologie contrattuali escluse		
- Lavoro domestico; - lavoro intermittente (ancorché stipulato a tempo indeterminato); - prestazioni di lavoro occasionale; - contratto di apprendistato.		
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati ⁷¹ che occupano fino a 10 dipendenti (nel mese di assunzione).
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria). ⁷²
	Ulteriori requisiti e condizionalità L'esonero spetta ai datori di lavoro che: - nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della l. n. 223 del 23/07/1991, nella medesima unità produttiva; - nei 6 mesi successivi all'assunzione, non devono procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. Inoltre, l'accesso all'incentivo è condizionato al rispetto dei seguenti ulteriori requisiti per il datore: - le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto;⁷³ - applicazione, in favore dei lavoratori, del nuovo principio di "salario giusto" come individuato all'art. 7, commi 2, 4 <i>bis</i> e 5 del d.l. n. 62/2026 (<i>Decreto Lavoro 2026</i>), secondo quanto	

⁷⁰ In tale ipotesi, il limite dimensionale previsto per l'accesso all'esonero (pari a massimo 10 dipendenti nel mese di assunzione) è riferito all'utilizzatore.

⁷¹ Anche non imprenditori e ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Per l'individuazione dei datori di lavoro privati, si rinvia alla circolare INPS n. 40 del 2/03/2018, relativa all'esonero contributivo previsto dalla l. n. 205 del 27/12/2017 per l'assunzione di giovani.

⁷² L'esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che assumono lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica. Si precisa, altresì, che la prestazione lavorativa deve essere effettivamente svolta in una delle regioni della ZES unica, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

⁷³ L'incremento occupazionale netto, da mantenere per l'intera durata del periodo agevolato, è calcolato in "unità di lavoro annuo" (U.L.A.) sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. Inoltre, ai fini della verifica del requisito dell'incremento occupazionale netto, non si deve tenere conto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto, ossia l'incremento deve essere considerato al netto di tali diminuzioni (ma si può beneficiare degli aumenti della forza lavoro nelle suddette società).

	previsto. ⁷⁴
CUMULABILITÀ	L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero è invece compatibile: - senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (c.d. <i>maxi-deduzione</i>) introdotta dall'art. 4 del d.lgs. n. 216 del 30/12/2023 e prorogata fino al 2027 dalla <i>Legge di Bilancio 2025</i>;⁷⁵ - con l'esonero pari all'1% della contribuzione dovuta, nel limite massimo di 50.000 € annui per azienda, a favore dei datori privati in possesso della "Certificazione della parità di genere", previsto dall'art. 5 della l. n. 162 del 05/11/2021; - con le agevolazioni che riguardano una riduzione della contribuzione a carico della lavoratrice, come ad esempio l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (c.d. incentivo <i>Lavoratrici madri di tre o più figli (2024-2026)</i>), previsto dall'art. 1, cc. 180-181, della l. n. 213 del 30/12/2023 (<i>Legge di bilancio 2024</i>).
REGIME DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 3 del d.l. n. 62 del 30/04/2026 (<i>Decreto Lavoro 2026</i>), c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026; circolare INPS n. 56 del 14/05/2026 (Bonus ZES 2026 - Prime indicazioni operative); messaggio INPS n. 1968 del 11/06/2026 (Bonus ZES 2026 - Indicazioni operative e istruzioni contabili).

⁷⁴ Con riferimento all'applicazione del "salario giusto", l'art. 7, c. 2, del d.l. 62/2026 (*Decreto Lavoro*), c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026, lo individua nel Trattamento economico complessivo (Tec) definito dai CCNL comparativamente più rappresentativi con particolare riguardo al settore di operatività e ad altri parametri. Sul punto va evidenziato che i datori di lavoro che applicano un CCNL diverso, possono integrare il trattamento economico complessivo e acquisire il diritto agli aiuti. Si prevede inoltre che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le posizioni di lavoro inserite nella piattaforma SIISL dovranno contenere il codice identificativo del CCNL applicato, la retribuzione riferita alla qualifica e al livello contrattuale corrispondente alla mansione del lavoratore. Il comma 4 bis dell'art. 7, specifica, invece, le voci che costituiscono il trattamento economico complessivo "tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al medesimo comma 2, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi. Sono in ogni caso escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori". Infine, il c. 5 del d.l. 62/2026, prevede che "l'accesso ai benefici previsti dal presente decreto è consentito in caso di trattamento economico individuale corrisposto non inferiore al trattamento economico complessivo determinato ai sensi del presente articolo".

⁷⁵ Art. 1, commi 399 e 400, della l. n. 207 del 30/12/2024 (*Legge di Bilancio 2025*).

Bonus Stabilizzazioni 2026 – Decreto Lavoro (1/01/2026-31/12/2026)

Incentivo per la stabilizzazione di contratti a termine (con durata massima di 12 mesi) che riguardano giovani *under 35*, previsto dall'art. 4 del d.l. n. 62 del 30/04/2026 (*Decreto Lavoro 2026*),⁷⁶ c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026.

DESCRIZIONE INCENTIVO	Esonero contributivo diretto a rafforzare l'occupazione giovanile stabile, attraverso la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo determinato – per personale non dirigenziale e di durata complessiva non superiore a 12 mesi – in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, rivolto a giovani <i>under 35</i> che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato (c.d. <i>Bonus Stabilizzazioni 2026</i>).	
DESTINATARI	Giovani che, alla data di trasformazione, non hanno compiuto il 35° anno di età e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato. ⁷⁷	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Dall'1/08/2026 e fino al 31/12/2026 (finestra trasformazioni oggetto dell'esonero), comunque nei limiti della spesa autorizzata per l'incentivo in oggetto. ⁷⁸	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Il datore di lavoro deve inoltrare la domanda all'INPS avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza <i>online</i> reperibile sul sito internet www.INPS.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 – ESTA". Per accedere al sito istituzionale Inps è necessario utilizzare la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS). Nel modulo di istanza <i>online</i> deve essere indicato, tra le informazioni previste, la dichiarazione del datore di lavoro di corrispondere ai lavoratori un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo (come determinato dall'art. 7 del d.l. n. 62/2026, c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026, rubricato "Salario giusto e incentivi"). La domanda di ammissione alle agevolazioni può essere inoltrata sia per le trasformazioni già effettuate a decorrere dal 1° agosto 2026 che per le trasformazioni dei rapporti di lavoro non ancora avvenute. Al riguardo si precisa che, qualora la domanda sia inviata per una trasformazione già effettuata, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l'INPS fornisce l'esito di accoglimento con il riconoscimento dell'importo spettante. Diversamente, qualora l'istanza sia inviata per una trasformazione non ancora effettuata, l'INPS calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro o all'intermediario tramite PEC o posta elettronica ordinaria (<i>e-mail</i>) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell'area "MyINPS", con la quale invita il medesimo a provvedere alla trasformazione del rapporto di lavoro e all'invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni (l'inosservanza di tale termine determina la perdita degli importi accantonati, ferma restando la possibilità di proporre una nuova istanza).	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA LAVORO A TEMPO	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi premi e contributi

⁷⁶ Il *Decreto Lavoro 2026*, con l'art. 5, abroga contestualmente le proroghe (per il 2026) dei precedenti bonus previsti dal *Decreto Coesione* (d.l. n. 60/2024), inserite nella legge di conversione del Decreto Milleproroghe 2025 (l. n. 26 del 27/02/2026, di conversione del d.l. n. 200 del 31/12/2025) ma mai entrate in funzione per mancata autorizzazione europea. I nuovi incentivi del *Decreto Lavoro 2026* rappresentano una riproposizione, in versione riveduta e corretta, dei suddetti bonus introdotti originariamente nel 2024 con il *Decreto Coesione*.

⁷⁷ Al riguardo, si precisa che i periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell'agevolazione.

⁷⁸ Le agevolazioni in oggetto spettano nei limiti delle risorse specificatamente stanziati e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 (per dettagli si rimanda alla circolare attuativa Inps). Al riguardo, l'Istituto provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, non procedendo all'accoglimento di ulteriori domande in caso di raggiungimento di tale limite.

INDETERMINATO (TRASFORMAZIONE DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO)	dovuti all'INAIL. ⁷⁹ Importo massimo 500 € su base mensile per ciascun lavoratore <i>under</i> 35 stabilizzato a tempo indeterminato. La durata massima del beneficio è pari a 24 mesi. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
--	--

Ulteriori requisiti e condizionalità

L'incentivo si applica esclusivamente alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026. I contratti a termine di partenza devono rispettare tre caratteristiche:

- devono essere stati instaurati entro il 30 aprile 2026;
- devono avere durata complessiva non superiore a 12 mesi;
- devono essere trasformati senza soluzione di continuità (ossia senza interruzione temporale).

Tipologie contrattuali escluse

- Lavoro domestico;
- contratto di apprendistato;
- Lavoro intermittente o a chiamata.

Si ricorda, inoltre, che l'incentivo spetta per i dipendenti con qualifica di operaio, impiegato o quadro (pertanto, escluso il personale con qualifica dirigenziale).

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati.⁸⁰

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica.

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Tutto il territorio nazionale.

DATORE DI LAVORO

Ulteriori requisiti e condizionalità

L'esonero spetta ai datori di lavoro che:

- nei 6 mesi precedenti la trasformazione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della l. n. 223 del 23/07/1991, nella medesima unità produttiva;
- nei 6 mesi successivi alla trasformazione, non devono procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato dall'esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo.

Inoltre, l'accesso all'incentivo è condizionato al rispetto dei seguenti ulteriori requisiti per il datore:

- le trasformazioni devono comportare un incremento occupazionale netto;⁸¹
- applicazione, in favore dei lavoratori, del nuovo principio di "salario giusto" come individuato all'art. 7, commi 2, 4 *bis* e 5 del d.l. n. 62/2026 (*Decreto Lavoro 2026*), c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026.⁸²

⁷⁹ Come precisato dalla circolare INPS, è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

⁸⁰ Anche non imprenditori e ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

⁸¹ L'incremento occupazionale netto, da mantenere per l'intera durata del periodo agevolato, è calcolato in "unità di lavoro annuo" (U.L.A.) sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. Inoltre, ai fini della verifica del requisito dell'incremento occupazionale netto, non si deve tenere conto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto, ossia l'incremento deve essere considerato al netto di tali diminuzioni (ma si può beneficiare degli aumenti della forza lavoro nelle suddette società).

⁸² Con riferimento all'applicazione del "salario giusto", l'art. 7, c. 2, del d.l. 62/2026 (*Decreto Lavoro*), c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026, lo individua nel Trattamento economico complessivo (Tec) definito dai CCNL comparativamente più rappresentativi con particolare riguardo al settore di operatività e ad altri parametri. Sul punto va evidenziato che i datori di lavoro che applicano un CCNL diverso, possono integrare il trattamento economico complessivo e acquisire il diritto agli aiuti. Si prevede inoltre che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto,

	Infine, si precisa che l’agevolazione in argomento, volta alla sola stabilizzazione dei rapporti di lavoro, ha natura speciale e, in quanto tale, prevale sulle previsioni di cui all’art. 31, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2015 (principi generali per il diritto alla fruizione degli incentivi all’occupazione), in base alla quale gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva. La predetta condizione ostativa è preordinata ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse nel presupposto fondamentale che gli incentivi siano esclusivamente finalizzati a creare “nuova occupazione”. Pertanto, per le trasformazioni a tempo indeterminato, si può fruire dell’esonero contributivo a prescindere dalla circostanza che le medesime trasformazioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.
CUMULABILITÀ	L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero è invece compatibile: - senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (c.d. <i>maxi-deduzione</i>) introdotta dall’art. 4 del d.lgs. n. 216 del 30/12/2023 e prorogata fino al 2027 dalla <i>Legge di Bilancio 2025</i>;⁸³ - con l’esonero pari all’1% della contribuzione dovuta, nel limite massimo di 50.000 € annui per azienda, a favore dei datori privati in possesso della “Certificazione della parità di genere”, previsto dall’art. 5 della l. n. 162 del 05/11/2021;⁸⁴ - con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’IVS a carico della lavoratrice madre (c.d. incentivo <i>Lavoratrici madri di tre o più figli (2024-2026)</i>), previsto dall’art. 1, cc. 180 e 181, della l. n. 213 del 30/12/2023 (<i>legge di Bilancio 2024</i>).
REGIME DI AIUTI DI STATO	La disciplina dell’esonero non può considerarsi sussumibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relative agli aiuti di Stato, nonostante l’espresso richiamo all’autorizzazione comunitaria effettuato dall’art. 4, c. 5, del <i>decreto Lavoro</i>.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 4 del d.l. n. 62 del 30/04/2026 (<i>Decreto Lavoro 2026</i>), c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026; circolare INPS n. 72 del 3/07/2026; messaggio INPS n. 2518 del 29/07/2026.

le posizioni di lavoro inserite nella piattaforma SIISL dovranno contenere il codice identificativo del CCNL applicato, la retribuzione riferita alla qualifica e al livello contrattuale corrispondente alla mansione del lavoratore. Il comma 4 bis dell’art. 7, specifica, invece, le voci che costituiscono il trattamento economico complessivo “*tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al medesimo comma 2, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi. Sono in ogni caso escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori*”. Infine, il c. 5 del d.l. 62/2026, prevede che “*l’accesso ai benefici previsti dal presente decreto è consentito in caso di trattamento economico individuale corrisposto non inferiore al trattamento economico complessivo determinato ai sensi del presente articolo*”.

⁸³ Art. 1, commi 399 e 400, della l. n. 207 del 30/12/2024 (*Legge di Bilancio 2025*).

⁸⁴ I due benefici, infatti, presentano una diversa struttura, incidendo l’esonero in trattazione sulla contribuzione dovuta per il singolo lavoratore nella misura del 100% e l’agevolazione per la Parità di genere sul monte contributivo aziendale nella misura dell’1%.

Decontribuzione Sud PMI e GI (2025-2029)

Incentivo contributivo per l'occupazione in aree svantaggiate, c.d. *Decontribuzione Sud PMI e GI*, previsto dall'art. 1, cc. da 406 a 422, della l. n. 207 del 30/12/2024 (*Legge di Bilancio 2025*).⁸⁵

IN ATTESA DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PER LE GRANDI IMPRESE

DESCRIZIONE AGEVOLAZIONE	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione stabile, nelle microimprese, piccole medie (PMI) ⁸⁶ e grandi (GI), in relazione ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diversi dal lavoro agricolo e domestico, con sede di lavoro in aree svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).	
DESTINATARI	Tutti i lavoratori con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato già instaurato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della misura.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	L'esonero è riconosciuto dall'1/01/2025 al 31/12/2029.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La fruizione dell'incentivo avviene tramite esposizione diretta nel flusso Uniemens.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE AGEVOLATA	IMPORTO AGEVOLAZIONE PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE	Esonero della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, pari al: - 25% per l'anno 2025 (importo massimo di 145 € su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato entro il 31/12/2024); - 20% per l'anno 2026 (importo massimo di 125 € su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato entro il 31/12/2025); - 20% per l'anno 2027 (importo massimo di 125 € su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato entro il 31/12/2026); - 20% per l'anno 2028 (importo massimo di 100 € su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato entro il 31/12/2027); - 15% per l'anno 2029 (importo massimo di 75 € su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato entro il 31/12/2028). L'esonero spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della misura.
Tipologie contrattuali escluse		
- Contratto di apprendistato; - lavoro domestico;		

⁸⁵ L'incentivo in trattazione sostituisce integralmente l'agevolazione precedente denominata "Decontribuzione SUD" di cui all'art. 27 del d.l. n. 104 del 14/08/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 126 del 13/10/2020, e dall'art. 1, cc. da 161 a 168, della l. n. 178 del 2020.

⁸⁶ Nella nozione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) rientrano i datori di lavoro privati che occupano meno di 250 dipendenti e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni € e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni €, (All. 1, art. 2, del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014).

	- lavoro intermittente.	
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati. ⁸⁷
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica, escluso il settore agricolo.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). ⁸⁸
	Ulteriori requisiti e condizionalità Ai sensi dell’art. 1, c. 410, della l. n. 207 del 30/12/2024 (<i>Legge di Bilancio 2025</i>), l’agevolazione non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione di soggetti disabili previsti dall’art. 3 della l. n. 68 del 12/03/1999. L’esonero per le grandi imprese (GI) è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale netto, rispetto all’anno precedente.	
CUMULABILITÀ	L’incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione. L’incentivo è cumulabile sia con altre agevolazioni di tipo contributivo, quali, a titolo di esempio: - incentivo <i>Over 50</i> (art. 4, cc. 8-11, della l. n. 92/2012); - incentivo <i>Donne</i> di qualsiasi età (art. 4, cc. 8-11, della l. n. 92/2012); - incentivo assunzione <i>Giovani Under 30</i> (art. 1, cc. da 100 a 108, della l. n. 205/2017); sia con incentivi di tipo economico, per esempio: - incentivo all’assunzione di disabili (art. 13, l. n. 68/1999); - incentivo percettori NASpl (art. 2, c. 10-bis, della l. n. 92/2012).	
	L’incentivo non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del d.l. n. 60 del 7/05/2024 (<i>Decreto Coesione</i>), convertito con modificazioni dalla L. n. 95 del 04/07/2024, ossia: - incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (art. 21); - bonus giovani (art. 22); - bonus donne (art. 23); - bonus zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (art. 24).	
REGIME DI AIUTI DI STATO	Per le microimprese, piccole e medie imprese (PMI), l’agevolazione è soggetta al regime di aiuti <i>de minimis</i> ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023.	

⁸⁷ Ai sensi dell'art. 1, c. 409, della l. n. 207 del 30/12/2024 (*Legge di bilancio 2025*), l'esonero non si applica ai seguenti datori di lavoro:

- enti pubblici economici;
- istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- consorzi di bonifica;
- consorzi industriali;
- enti morali;
- enti ecclesiastici.

⁸⁸ Si intende che la sede di lavoro (ossia l'unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori) deve essere ubicata in una delle regioni in oggetto.

Per le grandi imprese (GI) si è in attesa della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea per poter usufruire dell'agevolazione.

**NORMATIVA DI
RIFERIMENTO**

Art. 1, cc. da 406 a 422 della [l. n. 207 del 30/12/2024](#) (*Legge di Bilancio 2025*); circolare INPS n. 32 del 30/01/2025; messaggio INPS n. 2398 del 30/07/2025.

ALTRE AGEVOLAZIONI NAZIONALI

Apprendistato professionalizzante

Contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 81 del 15/06/2015.

DESCRIZIONE

Il contratto di apprendistato, disciplinato dall'art. 44 del d.lgs. n. 81 del 15/06/2015, è un **contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale**, valida ai fini contrattuali.

Fa parte dell'obbligo contrattuale la realizzazione di un **processo formativo** che consenta al lavoratore di conseguire una qualifica professionale nel termine previsto.

La **durata** del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere superiore a 3 anni (5 anni per i profili professionali individuati dal contratto collettivo). La durata minima *ex lege* è pari a sei mesi.

Le parti possono **recedere** liberamente dal contratto ai sensi dell'art. 2118 c.c. "al termine del periodo di apprendistato", ferma restando, durante il periodo di preavviso, l'applicazione della disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato recesso, il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per la definizione del **numero di apprendisti** devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio non può superare il rapporto di 3 a 2;
- per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità, tale rapporto non può superare il 100%;
- in caso di assenza di lavoratori qualificati o specializzati, o di loro presenza in numero inferiore a 3 unità, possono essere assunti, al massimo, 3 apprendisti;
- per le imprese artigiane restano in vigore le disposizioni in materia di limiti dimensionali dettate dall'art. 4 della l. n. 443/1985.

Le assunzioni effettuate in violazione dei limiti numerici previsti dal dettato normativo devono essere ricondotte a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

DESTINATARI

Giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni.⁸⁹

DATA INIZIO VALIDITÀ

A decorrere dal 25/07/2015.

⁸⁹ È possibile assumere con il contratto di apprendistato professionalizzante anche:

- lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità ordinaria (abrogata dall'1/01/2017);

- lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di un trattamento di disoccupazione;

- lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di un trattamento straordinario di integrazione salariale aderenti all'Accordo di transizione occupazionale di cui all'art. 22-ter del d.lgs. n. 148 del 14/09/2015, a decorrere dall'1/01/2022 (art. 1, c. 248, della l. n. 234 del 30/12/2021, *Legge di Bilancio 2022*);

- condannati e internati, senza limiti di età, ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno (art. 36 del d.l. n. 48/2025 - *Decreto sicurezza*, che modifica l'art. 47, c. 4, del d.lgs. n. 81/2015)

Per una descrizione dettagliata delle specifiche tecniche si rimanda alla scheda "Apprendistato senza limiti di età".

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA BENEFICIO ⁹⁰

DESCRIZIONE AGEVOLAZIONE

CONTRIBUTIVO

Aliquota contributiva a carico del datore di lavoro		Aliquota contributiva dell'apprendista
Aziende fino a 9 dipendenti	Aziende da 10 dipendenti e oltre	5.84%
1° anno di contratto (dal 1° al 12° mese) (1.50%+1.61%) = 3,11%	10%+1.61%=11.61%	
2° anno di contratto (dal 13° al 24° mese) (3%+1.61%) = 4.61%		
Anni successivi (oltre il 24° mese) (10%+1.61%) = 11.61%		

Il regime di sotto contribuzione in materia di previdenza e assistenza sociale **è mantenuto per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro** al termine del periodo di apprendistato. Resta, pertanto, ferma anche l'aliquota contributiva a carico del lavoratore.

ECONOMICO

Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio.

NORMATIVO

Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano, per tutta la durata del periodo formativo, nella base di calcolo per l'applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva: ciò significa, ad esempio, che ai fini del computo dell'aliquota delle persone con disabilità, prevista dalla l. n. 68/1999 non sono presi in considerazione gli apprendisti.

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro pubblici e privati.
SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.
AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale.

Requisiti e condizionalità

Per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui

⁹⁰ Si precisa che nel caso dell'apprendistato non si tratta di un rapporto di lavoro incentivato né di vero sgravio contributivo, bensì di un regime generale di sotto contribuzione che caratterizza questa specifica tipologia contrattuale con una "speciale" aliquota contributiva prevista dalla legge. A tal proposito, la contribuzione prevista per i contratti di apprendistato viene definita "propria" dalla [circolare MLPS n. 5/2008](#) e fatta propria nei mesi successivi dall'INPS, in quanto frutto di una decisione politica finalizzata a favorire l'occupazione giovanile. Non trattandosi, quindi, di beneficio contributivo, non si è condizionati al possesso del DURC e agli altri obblighi di legge (ad esempio le norme sui CCNL e la sicurezza sul lavoro, ovvero le disposizioni dell'art. 31, d.lgs. 150/2015) previsti per la legittima fruizione dei benefici contributivi e normativi.

	al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto
CUMULABILITÀ	Si rimanda alle specifiche disposizioni relative agli incentivi, qualora il contratto di apprendistato sia incluso tra le tipologie contrattuali ammesse.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 1, c. 773, della l. n. 296 del 27/12/2006 (<i>Legge finanziaria 2007</i>); artt. 42 e 44 del d.lgs. n. 81 del 15/06/2015 ; d.lgs. n. 150 del 14/09/2015; interpello MPLS n. 22 del 11/08/2016; circolare INPS n. 108 del 14/11/2018.

Apprendistato senza limiti di età

Assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di beneficiari di indennità di mobilità ordinaria e di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione senza limiti di età (art. 47, c. 4, del d.lgs. n. 81 del 15/06/2015, come modificato dall'art. 36 del d.l. n. 48 dell'11/04/2025, cd. *Decreto Sicurezza*, convertito dalla l. n. 80 del 9/06/2025).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Regime di sotto contribuzione diretto a favorire l'occupazione con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di beneficiari di indennità di mobilità ordinaria, di un trattamento di disoccupazione o di un trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché condannati e internati ammessi alle misure alternative e detenuti assegnati al lavoro all'esterno.
DESTINATARI	- Lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità ordinaria;⁹¹ - Lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di un trattamento di disoccupazione; - Lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di un trattamento straordinario di integrazione salariale aderenti all'Accordo di transizione occupazionale di cui all'art. 22-ter del d.lgs. n. 148 del 14/09/2015, a decorrere dall'1/01/2022;⁹² - Condannati e internati, senza limiti di età, ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno.⁹³ Requisiti e condizionalità Il diritto ai benefici contributivi si applica soltanto alle assunzioni di lavoratori che abbiano già ricevuto comunicazione dell'accoglimento della domanda di indennità di disoccupazione e che non siano stati assunti precedentemente alla data di decorrenza della prestazione riconosciuta al lavoratore, risultando altrimenti mancante uno dei requisiti costitutivi della fattispecie contrattuale. Le assunzioni in apprendistato dei suddetti soggetti devono essere finalizzate alla loro qualificazione o riqualificazione professionale; decisivo per lavoratori già qualificati l'utilizzo di un piano formativo adeguato, che dovrà consentire al lavoratore un apprezzabile arricchimento delle competenze già possedute.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Incentivo strutturale (nessuna scadenza prevista).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Per richiedere l'ammissione agli incentivi, i datori di lavoro devono trasmettere una specifica dichiarazione di responsabilità alla Sede INPS presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi. A tal fine, si avvalgono della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "apprendisti senza limiti di età da disoccupazione o mobilità".

⁹¹ La l. n. 92 del 28/06/2012, e successive modificazioni, ha abrogato le iscrizioni alle liste di mobilità ordinaria e le assunzioni agevolate ai sensi degli artt. 8 e 25 della l. n. 233/1991 a decorrere dall'1/01/2017. Pertanto, le agevolazioni restano in vigore solo per le assunzioni effettuate entro il 31/12/2016 e i cui effetti si protraggano dopo detto termine.

⁹² Art. 1, c. 248, della l. n. 234 del 30/12/2021 (*Legge di bilancio 2022*).

⁹³ Previsione introdotta dall'art. 36 del d.l. n. 48/2025 (*Decreto sicurezza*), che modifica l'art. 47, c. 4, del d.lgs. n. 81/2015.

TIPOLOGIA CONTRATTUALE⁹⁴
DESCRIZIONE AGEVOLAZIONE

APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE

Il regime di sotto contribuzione è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge (ad esempio è escluso l'ulteriore beneficio per un anno dal proseguimento del rapporto).⁹⁵

Di seguito si riportano i principali benefici previsti:

Contributivo

Aliquota contributiva a carico del datore di lavoro		Aliquota contributiva dell'apprendista
Aziende fino a 9 dipendenti	Aziende da 10 dipendenti e oltre	5.84%
1° anno di contratto (dal 1° al 12° mese) (1.50%+1.61%) = 3,11%	10%+1.61%=11.61%	
2° anno di contratto (dal 13° al 24° mese) (3%+1.61%) = 4.61%		
Anni successivi (oltre il 24° mese) (10%+1.61%) = 11.61%		

La durata massima del regime di sotto contribuzione è pari a 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell'artigianato, edile e non.

Normativo

Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano nella base di calcolo per l'applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva (per esempio ai fini del computo dell'aliquota delle persone con disabilità, prevista dalla l. n. 68/1999 non sono presi in considerazione gli apprendisti).

Economico

Per i lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità ordinaria, è inoltre previsto il beneficio di tipo economico previsto per l'apprendistato professionalizzante (possibilità di sotto-inquadramento o, in alternativa, percentualizzazione della retribuzione dell'apprendista).⁹⁶

Infine, si evidenzia la volontarietà con riferimento alla formazione di base o trasversale (si veda interpello MLPS n. 5/2017).

AGEVOLAZIONE
Tipologie contrattuali escluse

⁹⁴ Come già specificato nella scheda relativa all'Apprendistato professionalizzante, nel caso dell'apprendistato non si tratta di un rapporto di lavoro incentivato né di vero sgravio contributivo, bensì di un regime generale di sotto contribuzione che caratterizza questa specifica tipologia contrattuale con una "speciale" aliquota contributiva prevista dalla legge. A tal proposito, la contribuzione prevista per i contratti di apprendistato viene definita "propria" dalla [circolare MLPS n. 5/2008](#) e fatta propria nei mesi successivi dall'INPS, in quanto frutto di una decisione politica finalizzata a favorire l'occupazione giovanile. Non trattandosi, quindi, di beneficio contributivo, non si è condizionati al possesso del DURC e agli altri obblighi di legge (ad esempio le norme sui CCNL e la sicurezza sul lavoro, ovvero le disposizioni dell'art. 31, d.lgs. 150/2015) previsti per la legittima fruizione dei benefici contributivi e normativi.

⁹⁵ Nel caso dell'apprendistato senza limiti di età, è prevista l'esclusione della conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro e al lavoratore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato. Pertanto, al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione e alle caratteristiche aziendali del datore e così anche quella a carico del lavoratore. Si precisa che le deroghe rispetto alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante attengono esclusivamente a:

- limiti di età;
- disposizioni in materia di licenziamenti individuali;
- estensione dei benefici contributivi a carico del datore per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine dell'apprendistato.

⁹⁶ Diversamente da quanto previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di mobilità, la norma non ha disposto alcun incentivo di tipo economico per le assunzioni di soggetti percettori di indennità di disoccupazione.

	Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione “Tipologia contrattuale incentivata”.	
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro pubblici e privati.
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale.
CUMULABILITÀ	Si rinvia a quanto previsto per il contratto di apprendistato professionalizzante.	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	L. n. 223/91; art. 47, c. 4, del d.lgs. n. 81/2015 , c.m. dall’art. 36 del d.l. n. 48 dell’11/04/2025 (<i>Decreto Sicurezza</i>); circolare INPS n. 128 del 2/11/2012; circolare INPS n. 137 del 12/12/2012; interpello MLPS n. 19 del 20/05/2016; messaggio INPS n. 2243 del 31/05/2017; interpello MLPS n. 5 del 30/11/2017; circolare INPS n. 108 del 14/11/2018; art. 1, c. 248, della l. n. 234 del 30/12/2021 (<i>Legge di Bilancio 2022</i>), art. 36 del d.l. n. 48 dell’11/04/2025 (<i>Decreto Sicurezza</i>), convertito dalla l. n. 80 del 09/06/2025.	

Sostituzione lavoratori in congedo

Agevolazione per l'assunzione con contratto a tempo determinato o utilizzo di personale con contratto temporaneo in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della l. n. 53 dell'8/03/2000*).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di persone con contratto a tempo determinato o temporaneo in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo.
DESTINATARI	Persone in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori⁹⁷ in congedo di maternità, paternità, parentale e per malattia del figlio fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore. Requisiti e condizionalità L'assunzione in sostituzione può avvenire anche con anticipo fino a 1 mese rispetto al periodo di inizio del congedo (in una sorta di affiancamento tra "sostituto/a" e "sostituito/a"), salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. L'agevolazione si applica, con le medesime modalità, anche in caso di maternità di lavoratrici autonome che operano nell'azienda. A partire dal 1° gennaio 2026, è prorogabile per "affiancamento" il rapporto di lavoro a termine della persona assunta per la sostituzione di una lavoratrice assente per maternità (la proroga è quindi ammessa esclusivamente quando l'affiancamento riguardi la lavoratrice assente per maternità, cioè la mamma). La proroga (finalizzata all'affiancamento della neomamma al rientro in servizio) può avere una durata tale da non superare il primo anno d'età del bambino.⁹⁸ L'agevolazione si applica, pertanto, anche in caso di proroga per "affiancamento" come sopra descritto.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Incentivo strutturale (nessuna scadenza prevista).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Ai fini dell'accesso al beneficio contributivo le aziende interessate devono attestare, con autocertificazione da presentare alla competente sede INPS che l'assunzione sia effettuata in sostituzione di lavoratori in astensione e che la forza occupazionale aziendale, all'atto dell'assunzione, sia inferiore alle 20 unità. Dovranno altresì inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione Unilav indicando il "codice agevolazione" 82. L'INPS attribuisce all'Azienda il codice di autorizzazione 9R, che assume come significato "Azienda avente titolo allo sgravio ex l. n. 53/2000". Per l'assolvimento della contribuzione relativa a lavoratori, collocati presso aziende "utilizzatrici", le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo determinano i contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori in questione, senza operare alcuna riduzione, in base alla misura complessivamente dovuta. I dati saranno esposti nel modello DM10/2 utilizzando il codice "tipo contribuzione" "68" che assume il nuovo significato di "Lavoratori interinali ex d.lgs. n. 151/2001, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%".

⁹⁷ Si intendono lavoratrici e lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

⁹⁸ La norma introdotta dall'art. 1, c. 221, della l. n. 199/2025 (*Legge di Bilancio 2026*), recita così: «Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2 (assunzione a termine per la sostituzione NdR), il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino». La proroga del contratto a termine è quindi ammessa per un periodo di affiancamento della lavoratrice precedentemente sostituita al rientro a lavoro dopo il congedo, fino al compimento del 1° anno di età del figlio. Si specifica che la proroga riguarda la sostituzione della lavoratrice, cioè la mamma, e non anche il papà.

	SOGGETTI INCENTIVATI	
	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
AGEVOLAZIONE	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Riduzione del 50% dei contributi carico del datore di lavoro, inclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi. ⁹⁹
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE	
Tipologie contrattuali escluse		
Tutte le tipologie contrattuali non previste nelle tipologie incentivate		
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati, pubblici e società cooperative, con meno di 20 dipendenti. ¹⁰⁰
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale.
NORM-ATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 10 della l. n. 53 del 8/03/2000 , come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 151 del 26/03/2001; circolare INPS n. 117 del 20/06/2000; circolare INPS n. 174 del 16/10/2000; messaggio INPS n. 28 del 14/02/2001; messaggio INPS n. 93 del 31/05/2001; circolare INPS n. 136 del 10/07/2001; istruzione operativa INAIL del 24/07/2001; risposta interpello MLPS n. 391 del 12/04/2005; risposta interpello MLPS n. 36 del 01/09/2008; messaggio INPS n. 1382 del 20/01/2011; art. 1, c. 221 della l. 199/2025 (<i>Legge di Bilancio 2026</i>), che inserisce il nuovo c. 2-bis all'art. 4 del d.lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità); messaggio INPS n. 1343 del 21/04/2026.	

⁹⁹ Rispetto alla durata, si ricorda che lo sgravio contributivo può trovare applicazione entro il limite di legge (art. 4, c. 4, del d.lgs. n. 151/2001) del compimento di 1 anno di età del figlio della lavoratrice/lavoratore in congedo o per 1 anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Si ricorda altresì che a partire dal 1° gennaio 2026, lo sgravio contributivo si applica anche in caso di proroga per "affiancamento" del rapporto di lavoro a termine della persona assunta per la sostituzione di una lavoratrice assente per maternità (quindi esclusivamente quando la proroga è finalizzata all'affiancamento della neomamma al rientro in servizio) e può avere una durata tale da non superare il primo anno d'età del bambino.

¹⁰⁰ Ai fini del calcolo del limite dimensionale (19 dipendenti) si considerano i lavoratori di qualunque qualifica, esclusi gli apprendisti. I lavoratori part-time vanno computati "pro-quota", ossia in proporzione all'orario svolto. In caso di somministrati, la base occupazione di riferimento è quella dell'azienda "utilizzatrice", non assumendo rilievo la consistenza organica dell'azienda "fornitrice".

Premialità di parità

A decorrere dall'1/01/2022 è istituita la Certificazione della parità di genere, al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

DESCRIZIONE INCENTIVO	Sgravio contributivo diretto a incentivare l'eliminazione di ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul genere, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.
BENEFICIARI	Tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere" di cui all'art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 (<i>Codice pari opportunità tra uomo e donna</i>). Requisiti e condizionalità Il datore di lavoro privato deve aver conseguito la Certificazione della parità di genere secondo le modalità indicate nel decreto del 29/04/2022 emanato dal Ministro per le Pari opportunità e la famiglia.¹⁰¹ Inoltre, ai sensi dell'art. 46¹⁰² del d.lgs. n. 198/2006 (<i>Codice per le pari opportunità tra uomo e donna</i>), le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti sono tenute a redigere, ogni due anni, un Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, la cui veridicità e completezza è verificata dall'INL che in caso di inottemperanza può disporre la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti, nell'ipotesi in cui l'inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi. Pertanto, laddove il datore di lavoro occupi più di 50 dipendenti, l'agevolazione è subordinata all'assenza dei citati provvedimenti di sospensione da parte dell'INL e, dunque, si presuppone la corretta presentazione del Rapporto biennale, secondo le modalità indicate nel decreto del 29/03/2022, emanato dal MLPS, di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia. Il Rapporto va redatto con periodicità biennale e trasmesso in modalità telematica tramite il sito istituzionale del MLPS e, conseguentemente, alle rappresentanze sindacali aziendali.¹⁰³ In caso di trasmissione di dati mancanti o inesatti sono previste sanzioni da parte dell'ispettorato del lavoro tra 1.000 € e 5.000 €.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	A decorrere dall'annualità 2022 (incentivo strutturale). Sono previste scadenze per l'invio della domanda di agevolazione con riferimento a ogni annualità, come meglio indicato nella sezione successiva.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	I datori di lavoro privati che abbiano conseguito la "Certificazione della parità di genere" entro il 31/12/2025, possono presentare apposita domanda all'INPS di riconoscimento dell'agevolazione fino al 30/04/2026, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online "SGRAVIO PAR_GEN" rilasciato nella sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" del sito istituzionale www.INPS.it.¹⁰⁴ Per accedere al suddetto modulo è necessario selezionare l'anno di riferimento 2025. I datori che abbiano già ricevuto l'accoglimento della domanda di esonero, nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell'accoglimento

¹⁰¹ Per esempio, per accedere al beneficio è necessario che l'azienda abbia ottenuto la certificazione secondo i criteri stabiliti dalla Prassi UNI/PdR 125:2022 e che questa sia rilasciata da un Organismo di valutazione accreditato ai sensi del reg. (CE) n. 765/2008.

Si ricorda, inoltre, che vengono concessi periodicamente, con appositi **Avvisi**, contributi alle PMI e microimprese per l'ottenimento della certificazione della parità di genere; trattasi di una misura del PNRR a titolarità del Dipartimento per le pari opportunità, realizzata in collaborazione con Unioncamere in qualità di soggetto attuatore. Per maggiori informazioni: <https://certificazionediparitàdigenera.unioncamere.gov.it/> e <https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/certificazione>.

¹⁰² Art. 46 c. 1 "Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute a redigere un rapporto ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta". Comma 1-bis "Le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo".

¹⁰³ Il rapporto sarà accessibile dai consiglieri di parità territoriali, Ispettorato nazionale del lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al CNEL.

¹⁰⁴ Cfr. Messaggio INPS n. 3804 del 16/12/2025.

	della stessa, l'esonero è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione. Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2025 saranno fornite dall'INPS indicazioni. Per le modalità di fruizione dell'esonero autorizzato, si rinvia alle indicazioni già fornite con la circolare n. 137 del 27/12/2022.
AGEVOLAZIONE	I datori di lavoro privati in possesso della Certificazione della parità di genere hanno diritto a un esonero contributivo in misura non superiore all'1% della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro (esclusi premi e contributi INAIL), entro il limite massimo di 50.000 € annui per azienda, (riparametrato e applicato su base mensile) e per il periodo di validità della predetta certificazione. Riguardo al periodo di fruizione dell'esonero, pertanto, lo stesso è valevole per tutta la durata della certificazione di parità di genere (triennale) e ha decorrenza dal primo mese di validità della certificazione stessa. In caso di revoca della certificazione, il datore di lavoro interessato provvederà a darne tempestiva comunicazione all'INPS e a sospendere la fruizione della misura autorizzata. La mancata compilazione del Rapporto biennale può portare alla sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.
DATORE DI LAVORO	\ Datori di lavoro privati. SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica. AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Tutto il territorio nazionale.
CUMULABILITÀ	L'agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 5 della l. n. 162 del 05/11/2021; art. 46-bis del d.lgs. n. 198 dell'11/04/2006 (<i>Codice delle pari opportunità tra uomo e donna</i>); art. 1, c. 276, della l. n. 178 del 30/12/2020 (<i>Legge di Bilancio 2021</i>); art. 1, c. 138, della l. n. 234 del 30/12/2021 (<i>Legge di Bilancio 2022</i>); d.intermin. del 29/03/2022 emanato dal MLPS, di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia (Rapporto biennale parità di genere); d.m. del 29/04/2022 emanato dal Ministro per le Pari opportunità e la famiglia (conseguimento della Certificazione della parità di genere); d.intermin. del 20/10/2022 emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per le Pari opportunità e la famiglia e dell'Economia e delle finanze (disciplina di dettaglio dell'esonero contributivo); circolare INPS n. 137 del 27/12/2022 (istruzioni operative per l'accesso all'esonero contributivo per i datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022); messaggio INPS n. 4614 del 21/12/2023 (campagna di acquisizione delle richieste di esonero relative alle Certificazioni conseguite entro il 31/12/2023); messaggio INPS n. 4479 del 30/12/2024 (campagna di acquisizione delle richieste di esonero contributivo relative alle Certificazioni conseguite entro il 31/12/2024); d.dir. MLPS n. 115 del 17/03/2025 ("Linee guida per la programmazione e progettazione delle attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parità di genere"); messaggio INPS n. 3804 del 16/12/2025 (campagna di acquisizione delle richieste di esonero contributivo relative alle Certificazioni conseguite entro il 31/12/2025).

Conciliazione famiglia-lavoro – Decreto Lavoro (2026-2028)

Esonero contributivo riconosciuto alle aziende in possesso delle certificazioni di cui all'art. 8, c. 1, lett. e) del d.lgs. n. 184 del 27/11/2025, al fine di sostenere la conciliazione tra famiglia e lavoro, la maternità e la paternità, previsto dall'art. 6 del d.l. n. 62 del 30/04/2026 (*Decreto Lavoro 2026*), c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026.

IN ATTESA DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

DESCRIZIONE INCENTIVO	Al fine di sostenere la conciliazione tra famiglia e lavoro, la maternità e la paternità, è riconosciuto alle aziende in possesso delle certificazioni di cui all' art. 8, c. 1, lett. e) del d.lgs. n. 184 del 27/11/2025 ¹⁰⁵ - ossia la certificazione UNI/PdR 192:2026 - un esonero contributivo volto ad incentivare l'adozione di tali certificazioni come nuovo strumento di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro (valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura).
BENEFICIARI	Aziende in possesso delle certificazioni collegate alla conciliazione tra vita familiare e lavoro e alla valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, di cui all'art. 8, c. 1, lett. e) del d.lgs. n. 184 del 27/11/2025 (<i>Codice degli incentivi</i>), ossia la certificazione UNI/PdR 192:2026. Requisiti e condizionalità Le aziende devono aver conseguito le Certificazioni previste dal suddetto d.lgs. n. 184/2025 secondo le modalità e le procedure che verranno stabilite con il decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata alle politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto attuativo stabilirà altresì il periodo di validità delle certificazioni. La certificazione definisce requisiti verificabili e indicatori di performance per le organizzazioni, private e pubbliche, che scelgono di investire in modo strutturato su maternità, paternità, carichi di cura, flessibilità organizzativa, welfare aziendale, salute, continuità di carriera.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Anni 2026, 2027 e 2028. In particolare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 62 del 30/04/2026 (<i>Decreto Lavoro 2026</i>), c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026, e fino al 2028, comunque nei limiti della spesa autorizzata per l'incentivo in oggetto.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	In attesa dei provvedimenti attuativi e delle indicazioni INPS. L'operatività della misura è subordinata all'emanazione di un decreto interministeriale attuativo e al rilascio delle conseguenti istruzioni INPS. Le modalità operative della misura, tra cui i criteri di accesso e le procedure di riconoscimento, saranno definite da un apposito decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata alle politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della l. n. 112 del 25/06/2026 di conversione del d.l. n. 62/2026.
AGEVOLAZIONE	Le aziende in possesso delle Certificazioni in oggetto hanno diritto ad un esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, determinato in misura non superiore all'1 % e nel limite massimo di 50.000 € annui per azienda (riparametrato e applicato su base mensile). Riguardo al periodo di fruizione dell'esonero, si attendono le disposizioni attuative e i dettagli operativi. Le aziende in possesso delle certificazioni beneficiano, altresì, di attività di promozione da parte dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE).

¹⁰⁵ Si riporta quanto previsto dall'art. 8, c. 1, lett. e) del d.lgs. n. 184 del 27/11/2025 (*Codice degli incentivi*): "Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi premianti: e) la valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di welfare aziendale e le azioni adottate dal proponente a favore della genitorialità; il possesso di idonee certificazioni, aggiuntive rispetto a quella di cui alla lettera b), utili alla dimostrazione di tali misure".

La lettera b) riporta invece: "il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'[art. 46-bis del d.lgs. n. 198 del 11/04/2006](#), e all'[art. 5, c. 3, della l. n. 162 del 5/11/2021](#)".

DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro privati.
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Tutto il territorio nazionale.
CUMULABILITÀ	In attesa dei provvedimenti attuativi e delle indicazioni INPS.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 6 del d.l. n. 62 del 30/04/2026 (<i>Decreto Lavoro 2026</i>), c.m. dalla l. n. 112 del 25/06/2026; art. 8, c. 1, lett. e) del d.lgs. n. 184 del 27/11/2025 (<i>Codice degli incentivi, in attuazione dell'art. 3, cc. 1 e 2, lett. b), della l. n. 160 del 27/10/2023 rubricata "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche"</i>).

Restituzione contributo addizionale di finanziamento NASpl

Agevolazione volta alla stabilizzazione dei contratti a termine attraverso la restituzione del contributo addizionale di finanziamento NASpl (di cui all'art. 2, c. 30, della l. n. 92 del 28/06/2012).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Restituzione del contributo addizionale di finanziamento NASpl – pari all’1,4% della retribuzione imponibile, aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione – dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.	
DESTINATARI	Lavoratori subordinati non a tempo indeterminato. Il contributo addizionale non si applica: - ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; - ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525 del 7/10/1963. A decorrere dall’1/01/2016, i contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali non ricomprese dall’elencazione recata dal predetto D.P.R., ancorché definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, sono assoggettati al contributo addizionale NASpl; - a partire dall’1/01/2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31/12/2019; - agli apprendisti; - ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165 del 30/03/2001, e successive modificazioni; - ai lavoratori con contratto di lavoro domestico; - ai rapporti a tempo determinato degli operai agricoli; - ai c.d. lavoratori <i>extra</i> e per la fornitura di lavoro portuale temporaneo; - ai contratti di lavoro domestico.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	A decorrere dal 18/07/2012.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Si rinvia al messaggio INPS n. 11233 dell’11/07/2013 con il quale è stato istituito il conto PTA34111 per rilevare il recupero, da parte dei datori di lavoro, delle somme versate a titolo di contributo addizionale risultate non dovute.	
AGEVOLAZIONE	Il contributo addizionale è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine. Tipologie contrattuali escluse - Lavoro domestico; - contratto di apprendistato.	
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati.
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale.

**NORMATIVA DI
RIFERIMENTO**

Art. 2, c. 30, della [l. n. 92 del 28/06/2012](#); messaggio INPS n. 11233 del 11/07/2013; art. 1, c. 13, della l. n. 160 del 27/12/2019 (*Legge di Bilancio 2020*); circolare INPS n. 91 del 4/08/2020.

Lavoratrici madri di 2 o più figli – Bonus mamme 2026

Bonus *una tantum* valido per il 2026, a favore di lavoratrici madri di 2 o più figli con contratto di lavoro dipendente o autonomo che abbiano un reddito inferiore ai 40mila € l'anno, di cui all'art. 6 del d.l. n. 95 del 30/06/2025 (*Decreto Omnibus 2025*) e prorogato al 2026, con modificazioni, dall'art. 1, comma 207, della l. n. 199 del 30/12/2025 (*Legge di Bilancio 2026*).

IN ATTESA DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Per le lavoratrici madri, si prefigurano a oggi quattro diverse misure ma con medesime finalità (si veda la tabella per una rappresentazione complessiva):

1. "Lavoratrici madri di 3 o più figli" (valida per il periodo 2024-2026): esonero contributivo totale rivolto a lavoratrici madri di 3 o più figli con lavoro dipendente a tempo indeterminato, introdotto dalla l. n. 213 del 30/12/2023 (*Legge di Bilancio 2024*) – **Operativa**;
2. "Lavoratrici madri di 2 o più figli" (valida dal 2027 in modo strutturale): esonero contributivo parziale rivolto a lavoratrici madri di 2 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a tempo determinato nonché a lavoratrici autonome, introdotto dalla l. n. 207 del 30/12/2024 (*Legge di Bilancio 2025*) c.m. dalla l. n. 199 del 30/12/2025 (*Legge di Bilancio 2026*) – **Non operativa**;
3. "Bonus mamme 2026" (valida per il solo 2026): bonus economico 60 €/mese rivolto a lavoratrici madri di 2 o più figli sia con contratto dipendente che autonome, previsto dalla l. n. 199 del 30/12/2025 (*Legge di Bilancio 2026*)¹⁰⁶ - **Non operativa**;
4. "Madri disoccupate con almeno 3 figli" (valida dal 2026 in modo strutturale): esonero contributivo totale rivolto a lavoratrici madri di almeno 3 figli per assunzioni con contratto a tempo indeterminato, determinato o trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, introdotto dalla l. n. 199 del 30/12/2025 (*Legge di Bilancio 2026*) – **Operativa**.

BONUS MAMME – Le diverse misure

DESCRIZIONE INCENTIVO

	Mamme lavoratrici con 2 figli			Mamme lavoratrici con 3 o più figli		
	A tempo indetermin.	A tempo determ.	Autonome	A tempo indetermin.	A tempo determ.	Autonome
2026	"Bonus mamme 2026": bonus 60 €/mese, se reddito annuo max 40mila € e figlio più piccolo under 10. <i>Legge di Bilancio 2026</i>			"Lavoratrici madri di 3 o più figli": esonero contributivo totale (max 3.000 € annui), sulla quota a carico della lavoratrice, fino al 18° anno di età del figlio più piccolo. <i>Legge di Bilancio 2024</i>	"Bonus mamme 2026": bonus 60 €/mese, se reddito annuo max 40mila € e figlio più piccolo under 18. <i>Legge di Bilancio 2026</i>	
				"Madri disoccupate con almeno 3 figli": esonero contributivo totale (max 8.000 € annui), sulla quota a carico del datore, per assunzioni di lavoratrici con almeno tre figli di età <18 anni e prive d'impiego da almeno 6 mesi. <i>Previsione stabile negli anni successivi.</i> <i>Legge di Bilancio 2026</i>		
2027	"Lavoratrici madri di 2 o più figli": esonero contributivo parziale, sulla quota a carico della lavoratrice, se reddito annuo max 40mila€ e figlio più piccolo under 10. <i>Previsione stabile negli anni successivi.</i> <i>Legge di Bilancio 2025 c.m. dalla legge Bilancio 2026</i>			"Lavoratrici madri di 2 o più figli": esonero contributivo parziale, sulla quota a carico della lavoratrice, se reddito annuo max 40mila€ e figlio più piccolo under 18. <i>Previsione stabile negli anni successivi.</i> <i>Legge di Bilancio 2025 c.m. dalla Legge Bilancio 2026</i>		
				"Madri disoccupate con almeno 3 figli": esonero contributivo totale (max 8.000 € annui), sulla quota a carico del datore, per assunzioni di lavoratrici con almeno tre figli di età <18 anni e prive d'impiego da almeno 6 mesi. <i>Previsione stabile negli anni successivi.</i> <i>Legge di Bilancio 2026</i>		

L'esonero in trattazione è relativo al punto 3 e consiste in una misura transitoria per l'anno 2026, relativa al *Bonus mamme*, diretta a favorire l'occupazione di lavoratrici madri di 2 o più figli, sia con contratto di lavoro dipendente, sia autonome (per redditi fino a 40.000 € all'anno), attraverso l'erogazione di una

¹⁰⁶ Trattasi della proroga e modifica del Bonus Mamme 2025, introdotto dal d.l. n. 95/2025 (*Decreto Omnibus*).

somma pari a 720 € su base annua in un'unica tranche per il 2026.¹⁰⁷

Il *bonus* si rivolge a due categorie di destinatari.

DESTINATARI

- Lavoratrici madri con 2 figli:
 - Lavoratrici con contratto di lavoro dipendente sia a tempo determinato che indeterminato (escluso il lavoro domestico), con reddito da lavoro annuo fino a 40.000 € e figlio più piccolo *under 10*;
 - lavoratrici autonome, iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome e la gestione separata, con reddito da lavoro annuo fino a 40.000 € e figlio più piccolo *under 10*.
- Lavoratrici madri con 3 o più figli:
 - Lavoratrici con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato¹⁰⁸ (escluso il lavoro domestico), con reddito da lavoro annuo fino a 40.000 € e figlio più piccolo *under 18*;
 - Lavoratrici autonome, iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome e la gestione separata, con reddito da lavoro annuo fino a 40.000 € e figlio più piccolo *under 18*.

SCADENZA PARTECIPAZIONE

Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate all'INPS, entro le scadenze che verranno comunicate dall'Istituto.

Le mensilità spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026, saranno corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al mese di dicembre 2026.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il *bonus* non è automatico ma viene erogato a domanda.

Le lavoratrici interessate dovranno inoltrare all'INPS un'istanza in via telematica secondo le modalità e le tempistiche che verranno rese note dall'Istituto.

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE AGEVOLATA

IMPORTO AGEVOLAZIONE PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO

Il *Bonus* consiste in un contributo di **60 € mensili**,¹⁰⁹ per un massimo di **12 mensilità**, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla lavoratrice madre con reddito da lavoro annuo non superiore a 40.000 €:

LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO (incluso
APPRENDISTATO)¹¹⁰

- con 2 figli e figlio più piccolo *under 10*.

LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

- con 2 figli e figlio più piccolo *under 10*;
- con 3 o più figli e figlio più piccolo *under 18*.

LAVORO AUTONOMO

- autonoma con 2 figli e figlio più piccolo *under 10*;
- autonoma con 3 o più figli e figlio più piccolo *under 18*.

¹⁰⁷ L'agevolazione, valida per il 2026 (come proroga e aumento del bonus mamme 2025), sostituisce anche nel 2026 il *bonus* "Lavoratrici madri di 2 o più figli" (esonero contributivo parziale) introdotto dalla *Legge di bilancio 2025* e posticipato al 2027 dalla *Legge di Bilancio 2026*, nelle more dell'attuazione di quanto da quest'ultima previsto.

¹⁰⁸ Sono escluse le lavoratrici che hanno un contratto a tempo indeterminato in quanto questa è l'unica categoria (lavoratrici madri di 3 o più figli con un contratto a TI) che beneficia ancora della misura più vantaggiosa prevista (*ex Legge di bilancio 2024*): l'esonero totale dei contributi, fino a 3.000 € all'anno. Tali lavoratrici continueranno a ricevere lo stesso beneficio fino alla fine del 2026, poi passeranno anche loro all'esonero parziale previsto per le altre lavoratrici madri con due o più figli (misura strutturale introdotta dalla *Legge di bilancio 2025* e posticipata al 2027 dalla *Legge di bilancio 2026*).

¹⁰⁹ La somma è netta, non viene tassata, e non rileva ai fini del calcolo dell'Isee. L'importo di 60 € mensili verrà erogato dall'INPS in un'unica soluzione a dicembre 2026, per le mensilità spettanti da gennaio a dicembre 2026, per un massimo di 720 € annui.

¹¹⁰ Si precisa che per le lavoratrici madri di 3 o più figli titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per il 2026 resta in vigore la previsione della *Manovra di bilancio 2024* (esonero contributivo totale). Dal 2027 entreranno in vigore stabilmente le previsioni di cui alla *Legge di bilancio 2025* (esonero parziale) posticipate al 2027 dalla *Legge di bilancio 2026*. Si precisa altresì che anche i rapporti di apprendistato rientrano nei contratti di lavoro a tempo indeterminato.

	Il beneficio spetta anche in caso di lavoro a SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE. Tipologie contrattuali escluse Lavoro domestico.
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro pubblici e privati.
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Tutto il territorio nazionale.
CUMULABILITÀ	Il beneficio, di esclusiva pertinenza delle lavoratrici, può essere integralmente cumulato con altri benefici che producano una riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro. Il <i>bonus</i> in trattazione risulta, invece, non cumulabile, in quanto interessa lavoratrici con requisiti contrattuali differenti, con l'esonero contributivo totale per <i>Lavoratrici madri di tre o più figli (2024-2026)</i> previsto dalla <i>Legge di Bilancio 2024</i>. Per maggiori dettagli si attendono le indicazioni dall'INPS.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Bonus mamme 2025: Art. 1, cc. 219 e 220, della l. n. 207 del 30/12/2024 (<i>Legge di Bilancio 2025</i>), c.m. dall'art. 6 del d.l. n. 95 del 30/06/2025 (<i>Decreto Omnibus 2025</i>) convertito in l. n. 118 del 08/08/2025; circolare INPS n. 139 del 28/10/2025; messaggio INPS n. 3289 del 31/10/2025; messaggio INPS n. 147 del 15/01/2026. Bonus mamme 2026: Art. 1, comma 207, della l. n. 199 del 30/12/2025 (<i>Legge di Bilancio 2026</i>).

Lavoratrici madri di tre o più figli (2024-2026)

Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1, cc. da 180 a 182, della l. n. 213 del 30/12/2023 (*Legge di Bilancio 2024*).

Per le lavoratrici madri, si prefigurano a oggi quattro diverse misure ma con medesime finalità (si veda la tabella per una rappresentazione complessiva):

1. **"Lavoratrici madri di 3 o più figli"** (valida per il periodo 2024-2026): esonero contributivo totale rivolto a lavoratrici madri di 3 o più figli con lavoro dipendente a tempo indeterminato, introdotto dalla l. n. 213 del 30/12/2023 (*Legge di Bilancio 2024*) – **Operativo**;
2. **"Lavoratrici madri di 2 o più figli"** (valida dal 2027 in modo strutturale): esonero contributivo parziale rivolto a lavoratrici madri di 2 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a tempo determinato nonché a lavoratrici autonome, introdotto dalla l. n. 207 del 30/12/2024 (*Legge di Bilancio 2025*) c.m. dalla l. n. 199 del 30/12/2025 (*Legge di Bilancio 2026*) – **Non operativa**;
3. **"Bonus mamme 2026"** (valida per il solo 2026): bonus economico 60 €/mese rivolto a lavoratrici madri di 2 o più figli sia con contratto dipendente che autonome, previsto dalla l. n. 199 del 30/12/2025 (*Legge di Bilancio 2026*) ¹¹¹ - **Non operativa**;
4. **"Madri disoccupate con almeno 3 figli"** (valida dal 2026 in modo strutturale): esonero contributivo totale rivolto a lavoratrici madri di almeno 3 figli per assunzioni con contratto a tempo indeterminato, determinato o trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, introdotto dalla l. n. 199 del 30/12/2025 (*Legge di Bilancio 2026*) – **Operativa**.

BONUS MAMME – Le diverse misure

DESCRIZIONE INCENTIVO

	Mamme lavoratrici con 2 figli			Mamme lavoratrici con 3 o più figli		
	A tempo indetermin.	A tempo determ.	Autonome	A tempo indetermin.	A tempo determ.	Autonome
2026	"Bonus mamme 2026" : bonus 60 €/mese, se reddito annuo max 40mila € e figlio più piccolo under 10. <i>Legge di Bilancio 2026</i>			"Lavoratrici madri di 3 o più figli" : esonero contributivo totale (max 3.000 € annui), sulla quota a carico della lavoratrice, fino al 18° anno di età del figlio più piccolo. <i>Legge di Bilancio 2024</i>	"Bonus mamme 2026" : bonus 60 €/mese, se reddito annuo max 40mila € e figlio più piccolo under 18. <i>Legge di Bilancio 2026</i>	
				"Madri disoccupate con almeno 3 figli" : esonero contributivo totale (max 8.000 € annui), sulla quota a carico del datore, per assunzioni di lavoratrici con almeno tre figli di età <18 anni e prive d'impiego da almeno 6 mesi. <i>Previsione stabile negli anni successivi.</i> <i>Legge di Bilancio 2026</i>		
2027	"Lavoratrici madri di 2 o più figli" : esonero contributivo parziale, sulla quota a carico della lavoratrice, se reddito annuo max 40mila€ e figlio più piccolo under 10. <i>Previsione stabile negli anni successivi.</i> <i>Legge di Bilancio 2025 c.m. dalla legge Bilancio 2026</i>			"Lavoratrici madri di 2 o più figli" : esonero contributivo parziale, sulla quota a carico della lavoratrice, se reddito annuo max 40mila€ e figlio più piccolo under 18. <i>Previsione stabile negli anni successivi.</i> <i>Legge di Bilancio 2025 c.m. dalla Legge Bilancio 2026</i>		
				"Madri disoccupate con almeno 3 figli" : esonero contributivo totale (max 8.000 € annui), sulla quota a carico del datore, per assunzioni di lavoratrici con almeno tre figli di età <18 anni e prive d'impiego da almeno 6 mesi. <i>Previsione stabile negli anni successivi.</i> <i>Legge di Bilancio 2026</i>		

L'esonero in trattazione è relativo al punto 1 e consiste in uno sgravio contributivo totale diretto a favorire l'occupazione in relazione a tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, di lavoratrici madri di tre o più figli.

¹¹¹ Trattasi della proroga e modifica del Bonus Mamme 2025, introdotto dal d.l. n. 95/2025 (*Decreto Omnibus*).

DESTINATARI	Lavoratrici madri di tre o più figli, con contratto dipendente a tempo indeterminato (esclusi i rapporti di lavoro domestico), sino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Requisiti e condizionalità Le lavoratrici devono risultare, nel periodo tra l'1/01/24 e il 31/12/26, madri di 3 o più figli, di cui il più piccolo con età inferiore a 18 anni. Tale requisito si cristallizza alla data della nascita del 3° figlio (o successivo) e la decontribuzione si applica a decorrere dal mese di realizzazione di tale evento. Il beneficio contributivo non decade in caso di premorienza di uno o più figli o dell'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	L'agevolazione è riconosciuta per i periodi di paga dall'1/10/2024 al 31/12/2026.	
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La fruizione dell'agevolazione avviene tramite esposizione diretta nel flusso Uniemens, secondo le indicazioni operative fornite dall'INPS nel corso del 2024.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE AGEVOLATA	IMPORTO AGEVOLAZIONE PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	Esonero pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre di tre figli o più figli, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo di 3.000 € annui, da riparametrare e applicare su base mensile.
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE	In caso di lavoro <i>part time</i> non è richiesta una riparametrazione dell'ammontare dell'esonero.
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DEL SOCIO LAVORATORE (L. n. 142/2001)	Il beneficio contributivo spetta anche in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
	APPRENDISTATO	Esonero pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre di tre figli o più figli, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo di 3.000 € annui, da riparametrare e applicare su base mensile.
	Tipologie contrattuali escluse Lavoro domestico.	
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro pubblici e privati.
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale.
CUMULABILITÀ	Il beneficio, di esclusiva pertinenza delle lavoratrici, può essere integralmente cumulato con altri esoneri che producano una riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro. L'esonero risulta, invece – in presenza dei presupposti legittimanti – strutturalmente alternativo all'esonero (valido per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024) sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall'art. 1, c. 15, della l. n. 213 del 30/12/2023 (<i>Legge di Bilancio 2024</i>). L'esonero, infine, risulta non cumulabile, riferendosi a periodi differenti, con l'incentivo per <i>Lavoratrici madri di due o più figli (valido dal 2027)</i> previsto dall'art. 1, cc. 219-220, della l. n. 207 del 30/12/2024 (<i>Legge di Bilancio 2025</i>), c.m. dall'art. 1, comma 206, della l. n. 199 del 30/12/2025 (<i>L. di bilancio 2026</i>).	

**NORMATIVA DI
RIFERIMENTO**

Art. 1, cc. da 180 a 182, della [l. n. 213 del 30/12/2023](#) (*Legge di Bilancio 2024*); circolare INPS n. 27 del 31/01/2024; messaggio INPS n. 1702 del 06/05/2024; messaggio INPS n. 401 del 31/01/2025; interpello MLPS n. 2 del 05/02/2025 (ammissibilità rapporto di lavoro intermittente).

Lavoratrici madri di due o più figli (dal 2027)

Esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di due o più figli, con rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato e indeterminato, nonché in favore delle lavoratrici autonome, ai sensi dell'art. 1, cc. 219-220, della l. n. 207 del 30/12/2024 (*Legge di Bilancio 2025*), c.m. dall'art. 6 del d.l. n. 95 del 30/06/2025 (*Decreto Omnibus*) e dall'art. 1, c. 206, della l. n. 199 del 30/12/2025 (*Legge di Bilancio 2026*).

IN ATTESA DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Per le lavoratrici madri, si prefigurano a oggi quattro diverse misure ma con medesime finalità (si veda la tabella per una rappresentazione complessiva):

1. "Lavoratrici madri di 3 o più figli" (valida per il periodo 2024-2026): esonero contributivo totale rivolto a lavoratrici madri di 3 o più figli con lavoro dipendente a tempo indeterminato, introdotto dalla l. n. 213 del 30/12/2023 (*Legge di Bilancio 2024*) – **Operativa**;
2. "Lavoratrici madri di 2 o più figli" (valida dal 2027 in modo strutturale): esonero contributivo parziale rivolto a lavoratrici madri di 2 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a tempo determinato nonché a lavoratrici autonome, introdotto dalla l. n. 207 del 30/12/2024 (*Legge di Bilancio 2025*) c.m. dalla l. n. 199 del 30/12/2025 (*Legge di Bilancio 2026*) – **Non operativa**;
3. "Bonus mamme 2026" (valida per il solo 2026): bonus economico 60 €/mese rivolto a lavoratrici madri di 2 o più figli sia con contratto dipendente che autonome, previsto dalla l. n. 199 del 30/12/2025 (*Legge di Bilancio 2026*) ¹¹² – **Non operativa**;
4. "Madri disoccupate con almeno 3 figli" (valida dal 2026 in modo strutturale): esonero contributivo totale rivolto a lavoratrici madri di almeno 3 figli per assunzioni con contratto a tempo indeterminato, determinato o trasformazione da tempo determinato a tempo indet., introdotto dalla l. n. 199 del 30/12/2025 (*Legge di Bilancio 2026*) – **Operativa**.

BONUS MAMME – Le diverse misure

DESCRIZIONE INCENTIVO

Mamme lavoratrici con 2 figli			Mamme lavoratrici con 3 o più figli		
A tempo indetermin.	A tempo determ.	Autonome	A tempo indetermin.	A tempo determ.	Autonome
2026	"Bonus mamme 2026": bonus 60 €/mese, se reddito annuo max 40mila € e figlio più piccolo under 10. Legge di Bilancio 2026		"Lavoratrici madri di 3 o più figli": esonero contributivo totale (max 3.000 € annui), sulla quota a carico della lavoratrice, fino al 18° anno di età del figlio più piccolo. Legge di Bilancio 2024	"Bonus mamme 2026": bonus €/mese, se reddito annuo max 40mila € e figlio più piccolo under 18. Legge di Bilancio 2026	
			"Madri disoccupate con almeno 3 figli": esonero contributivo totale (max 8.000 € annui), sulla quota a carico del datore, per assunzioni di lavoratrici con almeno tre figli di età <18 anni e prive d'impiego da almeno 6 mesi. Previsione stabile negli anni successivi. Legge di Bilancio 2026		
2027	"Lavoratrici madri di 2 o più figli": esonero contributivo parziale, sulla quota a carico della lavoratrice, se reddito annuo max 40mila€ e figlio più piccolo under 10. Previsione stabile negli anni successivi. Legge di Bilancio 2025 c.m. dalla legge Bilancio 2026		"Lavoratrici madri di 2 o più figli": esonero contributivo parziale, sulla quota a carico della lavoratrice, se reddito annuo max 40mila€ e figlio più piccolo under 18. Previsione stabile negli anni successivi. Legge di Bilancio 2025 c.m. dalla Legge Bilancio 2026		
			"Madri disoccupate con almeno 3 figli": esonero contributivo totale (max 8.000 € annui), sulla quota a carico del datore, per assunzioni di lavoratrici con almeno tre figli di età <18 anni e prive d'impiego da almeno 6 mesi. Previsione stabile negli anni successivi. Legge di Bilancio 2026		

¹¹² Trattasi della proroga e modifica del Bonus Mamme 2025, introdotto dal d.l. n. 95/2025 (*Decreto Omnibus*).

DESTINATARI	- Lavoratrici con contratto di lavoro dipendente, sia a tempo indeterminato sia a termine, esclusi i rapporti di lavoro domestico; - lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfettario. Ulteriori requisiti e condizionalità Le lavoratrici devono essere madri di almeno 2 figli. Se mamme lavoratrici con 2 figli, l'esonero spetta fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo; se mamme lavoratrici con 3 o più figli, l'esonero spetta fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. L'esonero spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40.000 € su base annua, salvo quanto disposto per le lavoratrici autonome dall'art. 1, c. 220, della l. n. 207 del 30/12/2024 (esonero parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall'art. 1, c. 3, della l. n. 233/1990).	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	L'esonero è previsto a decorrere dall'anno 2027 (nel limite di spesa di 300 milioni € annui) e non prevede alcuna scadenza, pertanto può considerarsi strutturale.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le modalità operative dell'esonero, posticipato al 2027 dalla Legge di Bilancio 2026, saranno definite con un decreto del MLPS, di concerto con il MEF, e l'INPS fornirà successivamente le istruzioni applicative.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE AGEVOLATA LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO LAVORO AUTONOMO	IMPORTO AGEVOLAZIONE PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO Esonero parziale ¹¹³ della contribuzione a carico della lavoratrice madre di 2 o più figli, fino al compimento del 10° o del 18° anno di età del figlio più piccolo.
	Tipologie contrattuali escluse Lavoro domestico.	
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro pubblici e privati.
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale.
CUMULABILITÀ	Il beneficio, di esclusiva pertinenza delle lavoratrici, può essere integralmente cumulato con altri esoneri che producano una riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro. Per ulteriori specifiche si attendono i provvedimenti attuativi, incluse le indicazioni INPS.	
REGIME DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti di Stato <i>de minimis</i> ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023.	

¹¹³ Per quanto riguarda l'importo, se con l'esonero "Lavoratrici madri di 3 o più figli" (2024-2026) introdotto dalla *Legge di bilancio 2024* lo sgravio contributivo è stato ed è del 100%, con l'esonero "Lavoratrici madri di 2 o più figli" introdotto dalla *Legge di bilancio 2025* lo sgravio previsto è parziale. Per conoscere l'esatta entità della contribuzione bisognerà attendere il d.intermin. MLPS-MEF e le indicazioni dell'INPS.

**NORMATIVA DI
RIFERIMENTO**

Art. 1, cc. 219 e 220, della [l. n. 207 del 30/12/2024](#) (*Legge di Bilancio 2025*), c.m. dall'art. 6 del [d.l. n. 95 del 30/06/2025](#) (*Decreto Omnibus 2025*) e dall'art. 1, c. 206, della [l. n. 199 del 30/12/2025](#) (*Legge di Bilancio 2026*); messaggio INPS n. 401 del 31/01/2025.

Madri disoccupate con almeno 3 figli – Legge di Bilancio 2026

Incentivo per l'assunzione di lavoratrici madri di almeno tre figli, previsto dall'art. 1, cc. 210-213, della l. n. 199 del 30/12/2025 (*Legge di Bilancio 2026*).

Per le lavoratrici madri, si prefigurano a oggi quattro diverse misure ma con medesime finalità (si veda la tabella per una rappresentazione complessiva):

1. “Lavoratrici madri di 3 o più figli” (valida per il periodo 2024-2026): esonero contributivo totale rivolto a lavoratrici madri di 3 o più figli con lavoro dipendente a tempo indeterminato, introdotto dalla l. n. 213 del 30/12/2023 (*Legge di Bilancio 2024*) – **Operativa**;
2. “Lavoratrici madri di 2 o più figli” (valida dal 2027 in modo strutturale): esonero contributivo parziale rivolto a lavoratrici madri di 2 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a tempo determinato nonché a lavoratrici autonome, introdotto dalla l. n. 207 del 30/12/2024 (*Legge di Bilancio 2025*) c.m. dalla l. n. 199 del 30/12/2025 (*Legge di Bilancio 2026*) – **Non operativa**;
3. “Bonus mamme 2026” (valida per il solo 2026): bonus economico 60 €/mese rivolto a lavoratrici madri di 2 o più figli sia con contratto dipendente che autonome, previsto dalla l. n. 199 del 30/12/2025 (*Legge di Bilancio 2026*) ¹¹⁴ – **Non operativa**;
4. “**Madri disoccupate con almeno 3 figli**” (valida dal 2026 in modo strutturale): esonero contributivo totale rivolto a lavoratrici madri di almeno 3 figli per assunzioni con contratto a tempo indeterminato, determinato o trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, introdotto dalla l. n. 199 del 30/12/2025 (*Legge di Bilancio 2026*) – **Operativa**.

BONUS MAMME – Le diverse misure

DESCRIZIONE INCENTIVO

	Mamme lavoratrici con 2 figli			Mamme lavoratrici con 3 o più figli		
	A tempo indeterminato	A tempo determinato	Autonome	A tempo indeterminato	A tempo determinato	Autonome
2026	“Bonus mamme 2026”: bonus 60 €/mese, se reddito annuo massimo 40mila € e figlio più piccolo under 10. <i>Legge di Bilancio 2026</i>			“Lavoratrici madri di 3 o più figli”: esonero contributivo totale (massimo 3.000 € annui), sulla quota a carico della lavoratrice, fino al 18° anno di età del figlio più piccolo. <i>Legge di Bilancio 2024</i>	“Bonus mamme 2026”: bonus 60 €/mese, se reddito annuo maggiore 40mila € e figlio più piccolo under 18. <i>Legge di Bilancio 2026</i>	
				“Madri disoccupate con almeno 3 figli”: esonero contributivo totale (max 8.000 € annui), sulla quota a carico del datore, per assunzioni di lavoratrici con almeno tre figli di età <18 anni e prive d'impiego da almeno 6 mesi. <i>Previsione stabile negli anni successivi.</i> <i>Legge di Bilancio 2026</i>		
2027	“Lavoratrici madri di 2 o più figli”: esonero contributivo parziale, sulla quota a carico della lavoratrice, se reddito annuo massimo 40mila€ e figlio più piccolo under 10. <i>Previsione stabile negli anni successivi.</i> <i>Legge di Bilancio 2025 c.m. dalla legge Bilancio 2026</i>			“Lavoratrici madri di 2 o più figli”: esonero contributivo parziale, sulla quota a carico della lavoratrice, se reddito annuo massimo 40mila€ e figlio più piccolo under 18. <i>Previsione stabile negli anni successivi.</i> <i>Legge di Bilancio 2025 c.m. dalla Legge Bilancio 2026</i>		
				“Madri disoccupate con almeno 3 figli”: esonero contributivo totale (massimo 8.000 € annui), sulla quota a carico del datore, per assunzioni di lavoratrici con almeno tre figli di età <18 anni e prive d'impiego da almeno 6 mesi. <i>Previsione stabile negli anni successivi.</i> <i>Legge di Bilancio 2026</i>		

DESTINATARI

Madri disoccupate.

Requisiti e condizionalità

Le assunzioni/trasformazioni devono riguardare donne con entrambi i seguenti requisiti:

- madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni;
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

¹¹⁴ Trattasi della proroga e modifica del Bonus Mamme 2025, introdotto dal d.l. n. 95/2025 (*Decreto Omnibus*).

SCADENZA PARTECIPAZIONE	Incentivo strutturale (nessuna scadenza prevista), per assunzioni a decorrere dall'1/01/2026.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Il datore di lavoro deve inoltrare la domanda di ammissione all'esonero all'INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza <i>online</i> denominato "ELM3" reperibile sul sito internet www.INPS.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)". Per accedere al sito istituzionale Inps è necessario utilizzare la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS).	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	Esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8.000 € annui riparametrato su base mensile.
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE	La durata massima del beneficio è pari a 24 mesi. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8.000 € annui riparametrato su base mensile.
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE	La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L'agevolazione spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto a TD (già incentivato) in rapporto a TI. ¹¹⁵ La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi complessivi (cioè dalla data di assunzione a TD). In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
	Tipologie contrattuali escluse - Lavoro domestico; - contratto di apprendistato; - lavoro intermittente o a chiamata.	
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati. ¹¹⁶
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale.
CUMULABILITÀ	L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. L'esonero è invece compatibile:	

¹¹⁵ Nell'ipotesi di trasformazione di un rapporto da TD a TI, si chiarisce che l'esonero può essere riconosciuto solo nel caso in cui il rapporto a TD sia già agevolato per effetto della medesima disposizione.

¹¹⁶ Anche non imprenditori e ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

- senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (c.d. *maxi-deduzione*) introdotta dall'art. 4 del d.lgs. n. 216 del 30/12/2023 e prorogata fino al 2027 dalla *Legge di Bilancio 2025*;¹¹⁷
- con l'esonero pari all'1% della contribuzione dovuta, nel limite massimo di 50.000 € annui per azienda, a favore dei datori privati in possesso della "Certificazione della parità di genere", previsto dall'art. 5 della l. n. 162 del 05/11/2021;¹¹⁸
- con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l'esonero, sino al 31/12/2026, sulla quota dei contributi previdenziali per l'IVS a carico della lavoratrice madre (c.d. incentivo *Lavoratrici madri di tre o più figli (2024-2026)*), previsto dall'art. 1, cc. 180 e 181, della l. n. 213 del 30/12/2023 (*legge di Bilancio 2024*).

REGIME DI AIUTI DI STATO

La disciplina dell'esonero non può considerarsi sussumibile tra quelle disciplinate dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relative agli aiuti di Stato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 1, commi da 210 a 213, della [l. n. 199 del 30/12/2025](#) (*Legge di Bilancio 2026*).
Circolare INPS n. 82 del 29/07/2026.

¹¹⁷ Art. 1, commi 399 e 400, della l. n. 207 del 30/12/2024 (*Legge di Bilancio 2025*).

¹¹⁸ I due benefici, infatti, presentano una diversa struttura, incidendo l'esonero in trattazione sulla contribuzione dovuta per la singola lavoratrice nella misura del 100% e l'agevolazione per la Parità di genere sul monte contributivo aziendale nella misura dell'1%.

Maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni (2024-2027)

Maggiorazione del costo delle nuove assunzioni deducibile dal reddito d'impresa. Periodi di imposta 2024-2025-2026-2027 (art. 4 del d.lgs. n. 216 del 30/12/2023 e art. 1, cc. 399-400, della l. n. 207 del 30/12/2024)

DESCRIZIONE AGEVOLAZIONE	Per gli anni di imposta 2024, 2025, 2026 e 2027 è prevista una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del costo del personale di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato (c.d. <i>Super deduzione</i>).	
DESTINATARI	Tutti i lavoratori assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	L'agevolazione è riconosciuta per i periodi di imposta 2024, 2025, 2026 e 2027.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE AGEVOLATA	IMPORTO AGEVOLAZIONE PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	Deduzione fiscale pari al 120%. Il costo del personale di nuova assunzione viene maggiorato, ai fini del calcolo del reddito di impresa, o di lavoro autonomo, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale. ¹¹⁹ La deduzione fiscale è pari al 130% in caso di neoassunti appartenenti a categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela. ¹²⁰
DATORE DI LAVORO	Tipologie contrattuali escluse Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale agevolata".	
	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati. ¹²¹
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.

¹¹⁹ Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti, come risultante dal conto economico ai sensi dell'art. 2425, c. 1, lett. B), n. 9), c.c.; si tratta, nello specifico, delle seguenti voci di bilancio:

- B9a) salari e stipendi;
- B9b) oneri sociali;
- B9c) trattamento di fine rapporto;
- B9d) trattamento di quiescenza e simili;
- B9e) altri costi.

e l'incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle medesime voci, relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2023, rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31/12/2023 (la regola in questo caso applicata all'anno di imposta 2024, vale anche per gli anni di imposta successivi).

Nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, al 31/12/2024, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel corso del periodo d'imposta 2023 (la regola in questo caso applicata all'anno di imposta 2024, vale anche per gli anni di imposta successivi).

¹²⁰ Nella categoria di lavoratori meritevoli di maggior tutela sono inclusi: lavoratori molto svantaggiati; persone con disabilità; donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree svantaggiate; donne vittime di violenza; giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'art. 27, c. 1, del d.l. n. 48 del 4/05/2023, c.m. dalla l. n. 85 del 03/07/2023; lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale; ex beneficiari del reddito di cittadinanza e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione.

¹²¹ Sono inclusi a) i titolari di reddito d'impresa e b) gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che conseguono un reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell'articolo 54, commi da 1 a 6-bis, del TUIR. Tra coloro che non rientrano tra i beneficiari vi sono, per esempio, gli imprenditori agricoli che producono esclusivamente un reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR.

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Tutto il territorio nazionale.

Ulteriori requisiti e condizionalità

I datori di lavoro devono risultare attivi (attività d'impresa o professionale in situazione di normale operatività) nei 365 giorni antecedenti il periodo d'imposta agevolato.

L'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Non spetta, inoltre, nel caso in cui il reddito non sia determinato analiticamente.

Le nuove assunzioni devono comportare un aumento della base occupazionale¹²² rispetto all'anno precedente e in particolare si richiede di effettuare una duplice verifica circa la sussistenza:

- a) dell'incremento occupazionale;
- b) dell'incremento occupazionale complessivo.

In sintesi, l'agevolazione spetta solo se, al termine del periodo d'imposta agevolato, l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (punto a) è accompagnato dall'incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato (punto b), come confermato tra le altre dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1 del 20/01/2025.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 4 del [d.lgs. n. 216 del 30/12/2023](#); [decreto interministeriale MEF-MLPS del 25/06/2024](#), c.m. dall'art. 1 del d.intermin. MEF-MLPS del 27/06/2025; art. 1, c. 399-400, della [l. n. 207 del 30/12/2024](#) (*Legge di Bilancio 2025*); circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 20/01/2025; art. 3 del d.lgs. n. 84 del 17/06/2025.

¹²² Con riferimento alla determinazione della maggiorazione per le società appartenenti a gruppi, l'art. 4, c. 7, del decreto attuativo (d.intermin. del 25/06/2024) circoscrive l'operatività dell'agevolazione alle società appartenenti al c.d. "gruppo interno", inteso come insieme di soggetti controllanti, controllati (anche indirettamente) o collegati (vedere nel prosieguo in questa Nota) ai sensi dell'art. 2359 c.c., residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni in Italia di società residenti all'estero, prevedendo che l'accesso al beneficio è ammesso qualora le condizioni dell'incremento occupazionale e dell'incremento occupazionale complessivo siano verificate sia in capo al soggetto interessato al beneficio, sia a livello di gruppo interno. A delimitare e rendere più chiaro il perimetro per la maxi-deduzione, interviene il d.lgs. n. 84 del 17/06/2025 (*"Disposizioni urgenti in materia fiscale"*), che con l'art. 3 esclude le «società collegate», limitando così il perimetro del cosiddetto "gruppo interno" per il calcolo dell'incremento occupazionale (con efficacia retroattiva dal 2024) alle sole società controllanti o controllate residenti e alle stabili organizzazioni di soggetti esteri, con l'effetto che, ai fini del test sul saldo occupazionale di gruppo, gli enti collegati ex art. 2359 c.c. non concorrono più né alla determinazione dell'incremento né all'eventuale "falcidia" del beneficio.

Relativamente alle novità per le società infragruppo, si veda anche la nuova formulazione della norma introdotta dal decreto MEF-MLPS del 27/06/2025 (e della [Relazione illustrativa](#)) che modifica il calcolo della maggiorazione del costo del lavoro in caso di società appartenenti a un gruppo, disciplinando con maggiore chiarezza il calcolo del beneficio in presenza di falcidia.

Bonus Ricercatori – PNRR (1/7/2025-31/12/2026)

Nuova agevolazione fiscale¹²³ per l'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, prevista dall'art. 3-septies del d.l. n. 45 del 7/04/2025 (*Decreto PNRR Scuola*), c.m. dalla l. n. 79 del 5/06/2025.

IN ATTESA DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

DESCRIZIONE INCENTIVO	Agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta fino a 10.000 €, diretta a promuovere l'inserimento di figure altamente qualificate nel mondo del lavoro, destinata alle aziende che assumono a tempo indeterminato personale in possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero che è o è stato titolare di contratti di cui agli artt. 22 o 24 della l. n. 240 del 30/12/2010, concessa nell'ambito del PNRR. ¹²⁴	
DESTINATARI	Lavoratore che alla data di assunzione risulta: - in possesso del titolo di dottorato di ricerca, oppure - è o è stato titolare di contratti di cui agli artt. 22 o 24 della l. n. 240/2010 (contratti di ricerca e contratti come ricercatore a tempo determinato).	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Dall'1/07/2025 e fino al 31/12/2026 (<i>finestra assunzioni oggetto dell'esonero</i>). In attesa dei provvedimenti attuativi per gli ulteriori dettagli.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La nuova agevolazione è riconosciuta dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR) con apposita procedura concessoria che verrà disciplinata con apposito decreto del Ministero stesso. Pertanto, occorre attendere il decreto ministeriale attuativo per le modalità di richiesta e applicazione del beneficio.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	Credito d'imposta fino a 10.000 € per lavoratore. ¹²⁵
L'agevolazione è concessa alle imprese che assumono a tempo indeterminato, dall'1/07/2025 al 31/12/2026, almeno una unità di personale in possesso dei requisiti suddetti.		
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati.
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale.

¹²³ La nuova agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta, sostituisce il precedente sgravio contributivo da 3.750 € annui per massimo due anni (misura sempre destinata all'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori ma rivelatasi scarsamente efficace in termini di adesione), previsto dall'art. 26, cc. da 1 a 4 del d.l. n. 13 del 24/02/2023 (*Decreto PNRR 3*). Su tale art. 26 del d.l. n. 13/2023 intervengono le modifiche apportate dall'art. 3-septies del d.l. n. 45/2025. La nuova misura fiscale intende superare i limiti della precedente agevolazione offrendo un contributo più significativo, diretto e fiscalmente neutro.

¹²⁴ La misura è a valere sul PNRR, Missione 4, Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" – Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese" – Sub-Investimento "Incentivi alle imprese per l'assunzione di ricercatori", con un fondo complessivo di 150 milioni €. Mira pertanto a potenziare la sinergia tra sistema accademico e tessuto imprenditoriale con il duplice obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo stabile di profili altamente qualificati e incentivare il trasferimento tecnologico e l'innovazione nei processi produttivi.

¹²⁵ Non è previsto un limite massimo di utilizzo per singola impresa, ma l'erogazione avviene nei limiti del *plafond* complessivo di 150 milioni € stanziato per l'intero biennio.

Il credito d'imposta:

- può essere usato esclusivamente in compensazione tramite modello F24;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né alla base imponibile IRAP;
- non è soggetto ai limiti ordinari dei crediti d'imposta;
- è fruibile fino al 31/12/2026.

CUMULABILITÀ	Informazione non disponibile, in attesa dei provvedimenti attuativi.
REGIME DI AIUTI DI STATO	Informazione non disponibile, in attesa dei provvedimenti attuativi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 26, cc. 1-4 del d.l. n. 13 del 24/02/2023 (<i>Decreto PNRR 3</i>), c.m. dalla l. n. 41 del 21/04/2023, c.m. dall'art. 3-septies del d.l. n. 45 del 07/04/2025 (<i>Decreto PNRR Scuola</i>), convertito con modificazioni dalla l. n. 79 del 5/06/2025.

INCENTIVI REGIONALI

Regione Abruzzo – Incentivo Giovani 18-35 anni – Scadenza 30/11/2026

Avviso pubblico “Incentivi per l’assunzione di giovani 18-35 anni”, ai fini dell’attuazione degli interventi 4.a.2 e 1.a.2 del PR Abruzzo FSE+ 2021-2027 (d.g.r. n. DPH012/151 del 6/05/2026 di approvazione dell’Avviso pubblico).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico alle imprese/datori di lavoro che assumono giovani 18-35 anni con contratti di lavoro a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, incluse le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, diretto a contribuire ad innalzare il livello della qualità di vita dei giovani e ad offrire una maggiore sicurezza e stabilità lavorativa. È prevista inoltre una linea di finanziamento dedicata per le assunzioni di lavoratori/lavoratrici iscritti al collocamento mirato ai sensi della legge n. 68/1999, purché oltre la quota obbligatoria qualora prevista.
DESTINATARI	Giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti, in possesso dei seguenti requisiti: - stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150 del 14/09/2015;¹²⁶ - residenza o domicilio in uno dei Comuni della Regione Abruzzo; - se stranieri, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità e che consente l’esercizio di un’attività lavorativa. Ulteriori requisiti e condizionalità In caso di trasformazione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato il lavoratore/lavoratrice deve possedere il requisito di disoccupazione prima dell’avvio del contratto a tempo determinato da cui origina la trasformazione. Il datore di lavoro/impresa che intende fruire dei benefici di cui all’Avviso deve attestare sotto la propria responsabilità la sussistenza dei predetti requisiti, in merito ai quali deve richiedere al disoccupato copia della Dichiarazione di Immediata Disponibilità rilasciata dal competente Centro per l’impiego. Per accedere al finanziamento di cui alla Linea 3 (vedi Sezione “Agevolazione”) il lavoratore/la lavoratrice devono avere l’ulteriore requisito dell’iscrizione al collocamento mirato di cui alla L. 68/1999 presso il CPI di competenza. È prevista priorità per le assunzioni di lavoratori/trici che siano stati beneficiari del Programma GOL.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate a partire dal 28/05/2026 (ore 9:00) ed entro e non oltre il 30/11/2026 (ore 20:00), fino a esaurimento delle risorse disponibili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <i>Sportello Digitale della Regione Abruzzo</i> presente all’indirizzo: https://rasportello.regione.abruzzo.it/home, che consente l’inserimento di tutta la documentazione richiesta, secondo le istruzioni ivi fornite, selezionando la voce “Catalogo Servizi” – “Avviso FSE+ 2021-2027 – AZIONI 4.a.2.2 e 1.a.2.2” Incentivi all’occupazione giovani. Per presentare domanda è necessario essere in possesso di SPID (livello 2) oppure CIE. Al momento della domanda il datore deve aver già avviato l’assunzione per la quale richiede il contributo. Eventuali richieste di chiarimento relative agli aspetti attuativi dell’Avviso devono essere avanzate, esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo politicheattive@regione.abruzzo.it.

¹²⁶ Stato di disoccupazione risultante da iscrizione presso uno dei Centri per l’Impiego della Regione Abruzzo e da rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID); in caso di DID *on-line* la stessa deve risultare convalidata dal competente CPI.

AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	- 10.000 € per donne 18-35 anni - 8.000 € per uomini 18-35 anni Le assunzioni devono essere avviate a far data dal 1/09/2025. L'agevolazione spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, purché il/la giovane possieda il requisito di disoccupazione prima dell'avvio del contratto a tempo determinato da cui origina la trasformazione. Le trasformazioni a tempo indeterminato devono essere a far data dal 1/09/2025.
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	- 5.000 € per donne 18-35 anni, con contratto della durata di almeno 12 mesi (escluse proroghe). - 4.000 € per uomini 18-35 anni, con contratto della durata di almeno 12 mesi (escluse proroghe). Le assunzioni a tempo determinato devono essere avviate a far data dal 1/01/2026.
L'Avviso prevede tre linee finanziarie: - Linea 1: per l'assunzione a tempo indeterminato/tempo determinato di giovani 18-35 anni; - Linea 2: per la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato di giovani 18-35 anni; - Linea 3: per l'assunzione a tempo indeterminato e/o trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato e per l'assunzione a tempo determinato di giovani 18-35 anni iscritti al collocamento mirato (l. n. 68/1999). Tipologie contrattuali escluse - Lavoro in somministrazione; - lavoro domestico; - lavoro intermittente; - lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; - lavoro occasionale e accessorio; - contratto di agenzia.		
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati. ¹²⁷
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Regione Abruzzo. ¹²⁸
CUMULABILITÀ	L'incentivo è cumulabile con altri aiuti <i>de minimis</i>. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono sottoposti al divieto del c.d. doppio finanziamento.¹²⁹	

¹²⁷ Anche non imprenditori e ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono ricompresi imprese, studi professionali, associazioni, fondazioni e altre forme di azienda.

¹²⁸ Il rapporto di lavoro deve essere instaurato presso la sede legale o presso sedi operative dell'impresa richiedente il contributo ubicate nel territorio della regione Abruzzo e deve essere già instaurato e attivo al momento della presentazione della domanda.

¹²⁹ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 9, del Regolamento (UE) 1060/2021: "Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale, conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno".

**REGIME DI AIUTI DI
STATO**

L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti di Stato *de minimis* ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023.

**NORMATIVA DI
RIFERIMENTO**

D.G.R. n. DPH012/151 del 6/05/2026 (approvazione Avviso "Incentivi all'assunzione di giovani 18-35 anni").

LINK REGIONALE

<https://coesione.regione.abruzzo.it/avvisi-pubblici/fse/incentivi-allassunzione-di-giovani-18-35-anni>

Regione Abruzzo – Incentivo Disoccupati over 36 – Scadenza 30/11/2026

Avviso pubblico “Incentivi all’assunzione di Disoccupati over 36”, ai fini dell’attuazione degli interventi 1.a.1.2 e 1.a.2 del PR Abruzzo FSE+ 2021-2027 (d.g.r. n. DPH012/150 del 6/05/2026 di approvazione dell’Avviso pubblico, c.m. dalla d.g.r. n. DPH012/154 dell’8/05/2026).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico alle imprese/datori di lavoro che assumono disoccupati 36-65 anni con contratti di lavoro a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, incluse le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, diretto a contribuire ad innalzare il livello della qualità di vita dei lavoratori/lavoratrici e ad offrire una maggiore sicurezza e stabilità lavorativa. È prevista inoltre una linea di finanziamento dedicata per le assunzioni di lavoratori/lavoratrici iscritti al collocamento mirato ai sensi della legge n. 68/1999, purché oltre la quota obbligatoria qualora prevista.
DESTINATARI	Disoccupati di età compresa tra 36 e 65 anni compiuti, in possesso dei seguenti requisiti: - stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150 del 14/09/2015;¹³⁰ - residenza o domicilio in uno dei Comuni della Regione Abruzzo; - se stranieri, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità e che consente l’esercizio di un’attività lavorativa. Ulteriori requisiti e condizionalità In caso di trasformazione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato il lavoratore/lavoratrice deve possedere il requisito di disoccupazione prima dell’avvio del contratto a tempo determinato da cui origina la trasformazione. Il datore di lavoro/impresa che intende fruire dei benefici deve attestare sotto la propria responsabilità la sussistenza dei predetti requisiti, in merito ai quali deve richiedere al disoccupato copia della Dichiarazione di Immediata Disponibilità rilasciata dal competente Centro per l’impiego. Per accedere al finanziamento di cui alla Linea 3 (vedi Sezione “Agevolazione”) il lavoratore/la lavoratrice devono avere l’ulteriore requisito dell’iscrizione al collocamento mirato di cui alla l. 68/1999 presso il CPI di competenza. È prevista priorità per le assunzioni di lavoratori/trici che siano stati beneficiari del Programma GOL.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate a partire dal 21/05/2026 (ore 9:00) ed entro e non oltre il 30/11/2026 (ore 20:00), fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <i>Sportello Digitale della Regione Abruzzo</i> presente all’indirizzo: https://rasportello.regione.abruzzo.it/home, che consente l’inserimento di tutta la documentazione richiesta, secondo le istruzioni ivi fornite, selezionando la voce “Catalogo Servizi” – “Avviso FSE+ 2021-2027 – AZIONI 1.a.1.2 e 1.a.2.1 Incentivi all’assunzione di disoccupati over 36”. Per presentare domanda è necessario essere in possesso di SPID (livello 2) oppure CIE. Al momento della domanda il datore deve aver già avviato l’assunzione per la quale richiede il contributo. Eventuali richieste di chiarimento relative agli aspetti attuativi dell’Avviso devono essere avanzate, esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo politicheattive@regione.abruzzo.it.

¹³⁰ Stato di disoccupazione risultante da iscrizione presso uno dei Centri per l’Impiego della Regione Abruzzo e da rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID); in caso di DID *on-line* la stessa deve risultare convalidata dal competente CPI.

AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	- 10.000 € per donne 36-65 anni e uomini 50-65 anni, con contratto a tempo pieno e durata almeno pari a 24 mesi dall'avvio. - 8.000 € per uomini 36-49 anni, con contratto a tempo pieno e durata almeno pari a 24 mesi dall'avvio. L'agevolazione spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, purché il lavoratore/la lavoratrice possieda il requisito di disoccupazione prima dell'avvio del contratto a tempo determinato da cui origina la trasformazione. L'incentivo è concesso per il 50% se il rapporto di lavoro ha durata almeno pari a 12 mesi dall'avvio. Le assunzioni/trasformazioni devono essere a far data dal 1/09/2025.
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	- 5.000 € per donne 36-65 anni e uomini 50-65 anni, con contratto a tempo pieno e durata almeno pari a 12 mesi dall'avvio (escluso proroghe); - 4.000 € per uomini 36-49 anni, con contratto a tempo pieno e durata almeno pari a 12 mesi dall'avvio (escluse proroghe). L'incentivo è concesso per il 50% se il rapporto di lavoro ha durata almeno pari a 6 mesi dall'avvio. Le assunzioni a devono essere avviate a far data dal 1/01/2026.
L'Avviso prevede tre linee finanziarie: a) Linea 1: per l'assunzione a TI/TD di lavoratori/lavoratrici da 36 a 65 anni; b) Linea 2: per la trasformazione da TD a TI di lavoratori/lavoratrici da 36 a 65 anni; c) Linea 3: per l'assunzione a TI/TD e per la TRASFORMAZIONE da TD a TI di lavoratori/lavoratrici da 36 a 65 anni iscritti al collocamento mirato di cui alla L. 68/1999 presso il CPI di competenza. Tipologie contrattuali escluse - Lavoro in somministrazione; - lavoro domestico; - lavoro intermittente; - lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; - lavoro occasionale e accessorio; - contratto di agenzia.		
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati. ¹³¹
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Regione Abruzzo. ¹³²
CUMULABILITÀ	L'incentivo è cumulabile con altri aiuti <i>de minimis</i> .	

¹³¹ Anche non imprenditori e ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono ricompresi imprese, studi professionali, associazioni, fondazioni e altre forme di azienda.

¹³² Il rapporto di lavoro deve essere instaurato presso la sede legale o presso sedi operative dell'impresa richiedente il contributo ubicate nel territorio della regione Abruzzo e deve essere già instaurato e attivo al momento della presentazione della domanda.

	Gli aiuti in trattazione sono sottoposti al divieto del c.d. doppio finanziamento. ¹³³
REGIME DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti di Stato <i>de minimis</i> ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.G.R. n. DPH012/150 del 6/05/2026 (approvazione Avviso "Incentivi all'assunzione di disoccupati over 36 anni"); d.g.r. n. DPH012/154 dell'8/05/2026 (modifica Art. 11 Avviso).
LINK REGIONALE	https://coesione.regione.abruzzo.it/avvisi-pubblici/fse/incentivi-allassunzione-di-disoccupati-over-36-0

¹³³ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 9, del Regolamento (UE) 1060/2021: "Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale, conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno".

Regione Abruzzo – Incentivo Donne vittime di violenza di genere – Scadenza fino esaurimento risorse

Avviso pubblico “Incentivi per inserimento nel mercato del lavoro di donne vittime di violenza di genere”, ai fini dell’attuazione degli interventi 1.a.2.2 del PR Abruzzo FSE+ 2021-2027 (d.g.r. n. DPH012/152 del 6/05/2026 di approvazione dell’Avviso pubblico).

DESCRIZIONE INCENTIVO	L’Avviso ha l’obiettivo di favorire l’inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro delle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, attraverso la concessione di contributi economici a soggetti privati per l’attivazione di tirocini non curriculari, finalizzati all’inserimento e al reinserimento al lavoro, e/o per l’avvio di assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato. Previsto inoltre un criterio di priorità per le imprese in possesso del <i>rating</i> di legalità e della certificazione della parità di genere.
DESTINATARI	Donne in possesso dei seguenti requisiti: a) essere inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente attestati dai Servizi Sociali territoriali o dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio esistenti sul territorio regionale; sono destinatarie anche le donne in carico alle suddette strutture nei 12 mesi precedenti l’avvio del tirocinio/assunzione;¹³⁴ b) avere età compresa tra 18 anni e 65 anni; c) essere disoccupate, aventi le seguenti caratteristiche: - stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150 del 14/09/2015;¹³⁵ - se straniera, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità e che consente l’esercizio di un’attività lavorativa. a) avere residenza o domicilio in uno dei Comuni della regione Abruzzo.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate a partire dal 25/05/2026 (ore 9:00) e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <i>Sportello Digitale della Regione Abruzzo</i> presente all’indirizzo: https://rasportello.regione.abruzzo.it/home, che consente l’inserimento di tutta la documentazione richiesta, secondo le istruzioni ivi fornite, selezionando la voce “Catalogo Servizi” – “Avviso FSE+ 2021-2027 – Azione 1.a.2.2 “Incentivi per inserimento lavorativo di donne vittime di violenza di genere”. Per presentare domanda è necessario essere in possesso di SPID (livello 2) oppure CIE (Carta di Identità Elettronica). Al momento della domanda il datore deve aver già avviato l’assunzione o il tirocinio. Eventuali richieste di chiarimento relative agli aspetti attuativi dell’Avviso devono essere avanzate, esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo politicheattive@regione.abruzzo.it.

¹³⁴ Per la verifica del requisito di cui alla lettera a) dovrà essere allegata all’istanza l’attestazione da parte del Centro Antiviolenza Abruzzese, CR (casa rifugio) o del servizio sociale territoriale in cui si attesta che la destinataria è inserita in un percorso di protezione.

¹³⁵ Risultante da iscrizione presso uno dei Centri per l’Impiego della Regione Abruzzo e da rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID); in caso di DID on line la stessa deve risultare convalidata dal competente CPI.

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
TIROCINI DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO LAVORATIVO ¹³⁶	Incentivo economico consistente nel rimborso al soggetto ospitante dell'indennità di frequenza di 800 € mensili.¹³⁷ L'indennità di frequenza spettante al tirocinante è riconosciuta a fronte di partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile. Il tirocinio potrà avere durata pari a 6 o 12 mesi. Il rimborso varierà, secondo la durata del tirocinio, da un minimo di 4.800 € per 6 mesi fino ad un massimo di 9.600 € per 12 mesi.
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	10.000 € per donne.
LAVORO A TEMPO DETERMINATO	5.000 € per donne. Le assunzioni a tempo determinato devono essere della durata di almeno 12 mesi.

Ulteriori requisiti e condizionalità

Tirocini e assunzioni devono esser avviati a far data dal giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso. Le assunzioni devono essere già avviate al momento della presentazione della domanda e devono essere a tempo pieno oppure a tempo parziale per un orario pari al 75% dell'orario normale in base al CCNL:

Relativamente all'importo effettivamente erogato:

- per le assunzioni a tempo indeterminato:
 - Il contributo economico è erogato mediante un acconto a 12 mesi e il saldo a 24 mesi;
 - se l'assunzione a tempo indeterminato è garantita solo per il primo anno (periodo di assunzione superiore/pari a 12 mesi ma inferiore a 24 mesi) potrà essere richiesto e rimborsato solo l'acconto del 50% del contributo.
- per le assunzioni a tempo determinato:
 - Il contributo economico è erogato mediante un acconto a 6 mesi e il saldo a 12 mesi;
 - se l'assunzione a tempo determinato è garantita solo i primi 6 mesi (periodo di assunzione superiore/pari a 6 mesi ma inferiore a 12 mesi) potrà essere richiesto e rimborsato solo l'acconto del 50% del contributo.

Tipologie contrattuali escluse

- Lavoro in somministrazione;
- lavoro domestico;
- lavoro intermittente;
- collaborazione coordinata e continuativa;
- prestazione di lavoro occasionale;
- contratto di agenzia.

Sono inoltre escluse le assunzioni obbligatorie per la copertura quota disabili prevista dalla L. 68/1999.

¹³⁶ Per ogni dettaglio in merito a tali tirocini si rinvia alle LINEE GUIDA REGIONALI di cui alla DGR n. 488 del 30/07/2025.

¹³⁷ Se la tirocinante è anche soggetto percettore di forme di sostegno al reddito "l'indennità di tirocinio è corrisposta, per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito, in misura pari alla differenza tra l'importo dell'indennità nella misura prevista di 800 € e l'importo del sostegno al reddito, qualora inferiore".

DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati. ¹³⁸
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Regione Abruzzo. ¹³⁹
	Prevista una premialità in fase di valutazione per le domande presentate dalle imprese in possesso: - del <i>rating</i> di legalità previsto dall'art. 5-ter del d.l. n. 1/2012 e dai decreti attuativi; - della certificazione della parità di genere prevista dall'art. 46-bis del d.lgs. n. 198 del 11/04/2006 e all'art. 5, c. 3, della l. n. 162/2021.	
CUMULABILITÀ	Gli aiuti in trattazione sono sottoposti al divieto del c.d. doppio finanziamento.¹⁴⁰ I contributi sono cumulabili con altri incentivi all'assunzione o altre misure di defiscalizzazione o di integrazione contributiva promosse a livello nazionale e regionale, salvo eventuali limitazioni disposte dalle discipline specifiche relative ai singoli incentivi e purché per ogni lavoratrice il totale degli incentivi (contributo regionale + altro contributo) non ecceda il limite del costo salariale annuale.	
REGIME DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti di Stato <i>de minimis</i> ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023.	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.G.R. n. DPH012/152 del 06/05/2026 (approvazione Avviso "Incentivi per inserimento lavorativo di donne vittime di violenza di genere").	
LINK REGIONALE	https://coesione.regione.abruzzo.it/avvisi-pubblici/fse/incentivi-assunzioni-di-donne-vittime-di-violenza-di-genere	

¹³⁸ Anche non imprenditori e ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono ricompresi imprese, studi professionali, associazioni, fondazioni e altre forme di azienda.

¹³⁹ Il rapporto di lavoro deve essere instaurato presso la sede legale o presso sedi operative dell'impresa richiedente il contributo ubicate nel territorio della regione Abruzzo e deve essere già instaurato e attivo al momento della presentazione della domanda.

¹⁴⁰ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 9, del Regolamento (UE) 1060/2021: "Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale, conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno".

Regione Basilicata – Incentivo Lavoratori disoccupati e provenienti da crisi industriali (#Basilavoro 2.0) – Scadenza 30/06/2026

Avviso pubblico “#Basilavoro 2.0 – Incentivi alle imprese per l’assunzione stabile di lavoratori disoccupati e provenienti da crisi industriali” – PR Basilicata FESR FSE+ 2021–2027 (d.G.R. n. 202600208 del 29/04/2026).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico diretto a favorire l’occupazione con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale (con orario non inferiore al 50% dell’orario ordinario previsto dal CCNL applicato), di soggetti disoccupati e di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale, nonché di soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali o partecipanti a percorsi di aggiornamento, riqualificazione o riconversione delle competenze.	
DESTINATARI	a. Disoccupati ai sensi dell’art 19 del d.lgs. n. 150/2015 e ss.mm.ii; b. lavoratori licenziati a seguito di crisi industriali irreversibili nel tessuto produttivo regionale che alla data di assunzione risultino in stato di disoccupazione ai sensi dell’art 19 del d.lgs. n. 150/2015 e ss.mm.ii; c. lavoratori che abbiano concluso con esito positivo percorsi di aggiornamento o riconversione professionale previsti dall’Avviso pubblico “Cassintegrati” (D.G.R. n. 27 del 23/05/2025) e che alla data di assunzione risultino in stato di disoccupazione ai sensi dell’art 19 del d.lgs. n. 150/2015 e ss.mm.ii; d. lavoratori percettori di ammortizzatori sociali connessi a situazioni di crisi aziendale irreversibile, inclusi quelli ricadenti nelle aree di crisi complessa riconosciute ai sensi della normativa nazionale, che alla data di assunzione risultino in stato di disoccupazione ai sensi dell’art 19 del d.lgs. n. 150/2015 e ss.mm.ii. Ulteriori requisiti e condizionalità Il destinatario dell’incentivo deve possedere i seguenti requisiti: - residenza in un Comune della Regione Basilicata; - stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 150/2015 e ss.mm.ii., alla data di instaurazione del rapporto di lavoro oggetto di incentivo.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Dalle ore 09:00 del 5/06/2026 fino alle ore 17:00 del 30/06/2027.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	I datori di lavoro devono inoltrare la domanda esclusivamente per via telematica attraverso l’area riservata “Sezione Avvisi e Bandi” del portale istituzionale della Regione Basilicata, seguendo la procedura indicata all’indirizzo: www.regione.basilicata.it. Ai fini della presentazione della domanda, il datore di lavoro deve utilizzare esclusivamente il modulo di candidatura online disponibile sul sistema informativo regionale “Centrale Bandi”. Il destinatario dell’incentivo deve essere assunto successivamente alla presentazione dell’istanza di richiesta dell’incentivo da parte del datore di lavoro. La maggiorazione economica (premialità) per l’assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie di cui alle lett. da b) a d) della sezione “Destinatari” deve essere dichiarata dall’impresa al momento della presentazione della domanda mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO 15.000,00 €, massimo per due annualità (€ 30.000,00), per disoccupato di cui alla lett. a). 17.000,00 €, massimo per due annualità (€ 34.000,00), per lavoratori di cui alle lett. da b) a d) della sezione “Destinatari”.

In caso di assunzioni incentivate a tempo indeterminato pieno, non è ammessa la trasformazione dell'assunzione da tempo pieno a tempo parziale prima dei 24 mesi dall'assunzione.

In caso di contratto a tempo parziale l'orario di lavoro non deve essere inferiore al 50% dell'orario ordinario previsto dal CCNL applicato.

In caso di successiva trasformazione del contratto incentivato da tempo parziale a tempo pieno, l'incentivo non può essere riparametrato in aumento.

Il numero massimo di incentivi occupazionali concedibili è determinato come segue:

N. dipendenti	N. massimo di incentivi concedibili
Da 0 a 5	Fino a 1
Da 6 a 20	Fino a 4
Oltre 20	Pari al 20% del numero di occupati, arrotondato per eccesso, alla data di presentazione della domanda.

Tipologie contrattuali escluse

- Contratto di apprendistato;
- lavoro domestico;
- lavoro intermittente;
- somministrazione di lavoro;
- prestazione di lavoro occasionale.

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati.

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica.

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Regione Basilicata.

Ulteriori Requisiti e condizionalità

Le imprese devono avere almeno una sede operativa o unità locale nella regione Basilicata.

Il datore di lavoro o il legale rappresentante alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione non devono:

- aver avuto procedure di licenziamento collettivo nei 12 mesi precedenti la data dell'assunzione oggetto della domanda di incentivo (ai sensi dell'art. 4 e 24 della l. n. 223/91 e ss.mm.ii.);
- essere incorso nella violazione delle disposizioni penali e amministrative di cui all'art. 9 del Decreto Ministeriale del 24/10/2007 in materia di tutela delle condizioni di lavoro;
- rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di inoltro della candidatura telematica, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro.

CUMULABILITÀ

Gli incentivi in trattazione sono cumulabili con altri aiuti per la stessa assunzione e per gli stessi costi ammissibili nel rispetto delle seguenti previsioni:

- se in regime *de minimis* gli aiuti non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;
- se in regime di esenzione (art.32, par. 6 del reg. (UE) n.651/2014), gli aiuti, in tutto o in parte coincidenti con gli stessi costi ammissibili, sono cumulabili nel limite del 50% dei costi ammissibili.

Restano salvi eventuali divieti di cumulo previsti da norme statali che ammettono incentivi per gli stessi costi ammissibili.

REGIME DI AIUTI DI STATO

Il datore di lavoro può optare per uno dei seguenti regimi giuridici:

- regime di aiuti *de minimis* ai sensi dal reg. (UE) n. 2831/2023;
- regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.G.R. n. 202600208 del 29/04/2026; avviso pubblico “#Basilavoro 2.0 – Incentivi alle imprese per l’assunzione stabile di lavoratori disoccupati e provenienti da crisi industriali”.

LINK REGIONALE

<https://oldportalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=809562>

Regione Basilicata – Bonus Laureati disoccupati (#Basilaureati) – Scadenza 4/08/2026

Avviso pubblico ““#Basilaureati “Bonus alle imprese per l’assunzione di laureati disoccupati” seconda finestra – PR Basilicata FESR FSE+ 2021–2027 (D.G.R. n. 202600209 del 29/04/2026).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico diretto a favorire l’occupazione con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, di soggetti laureati disoccupati residenti nella regione Basilicata. In aggiunta, al fine di favorire l’effettivo inserimento lavorativo e l’adeguamento delle competenze professionali richieste dal sistema produttivo regionale, è prevista la possibilità di attivare un voucher formativo individuale rivolto ai destinatari da assumere.	
DESTINATARI	Disoccupati in possesso di laurea triennale, magistrale o del vecchio ordinamento. Ulteriori requisiti e condizionalità - Residenza in un Comune della regione Basilicata; - stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 150/2015 e ss.mm.ii., alla data di instaurazione del rapporto di lavoro oggetto di incentivo. I suddetti requisiti devono essere posseduti dal destinatario alla data di concessione del voucher, e mantenuti alla data di assunzione. Il destinatario non può essere sostituito per tutta la durata dell’operazione oggetto di finanziamento.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Dalle ore 09:00 del 05/06/2026 fino alle ore 17:00 del 04/08/2026.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	I datori di lavoro devono inoltrare la domanda, firmata digitalmente, esclusivamente per via telematica attraverso l’area riservata “Sezione Avvisi e Bandi” del portale istituzionale della Regione Basilicata, seguendo la procedura indicata all’indirizzo: http://www.regione.basilicata.it. L’eventuale domanda del voucher formativo, firmata digitalmente “Destinatario” del bonus, deve essere presentata esclusivamente in via telematica nell’area riservata “Sezione Avvisi e Bandi” seguendo la procedura indicata all’indirizzo: http://www.regione.basilicata.it e deve contenere, a pena di irricevibilità, il numero di istanza relativa alla richiesta del bonus occupazionale e il piano formativo individuale sottoscritto dallo stesso beneficiario e dal legale rappresentante dell’impresa/datore di lavoro con l’indicazione dell’Organismo di Formazione prescelto. Il destinatario deve essere assunto successivamente alla data di presentazione dell’istanza di bonus occupazionale oppure, nel caso di richiesta del voucher formativo, successivamente alla presentazione della relativa domanda.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO 20.000 € massimo per due annualità (40.000 €) per giovani laureati.
	In caso di assunzioni incentivate a tempo indeterminato pieno, non è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale prima del decorso di 24 mesi dalla data di assunzione. In caso di assunzione a tempo parziale, il contributo è rimodulato sulla base delle ore previste dal contratto, fermo restando che l’orario non può essere inferiore al 50% dell’orario a tempo pieno previsto dal CCNL applicato. In caso di successiva trasformazione del contratto incentivato da tempo parziale a tempo pieno, l’incentivo non può essere riparametrato in aumento. L’inquadramento contrattuale del destinatario deve essere coerente con il titolo di studio posseduto, al	

fine di favorire la valorizzazione delle competenze professionali dei laureati assunti.

La regione Basilicata può riconoscere, in aggiunta al bonus occupazionale, un **voucher formativo** individuale facoltativo rivolto ai destinatari da assumere e coerente con il profilo professionale oggetto dell'assunzione, per favorire lo sviluppo, l'aggiornamento il rafforzamento delle competenze professionali.

Il voucher formativo è riconosciuto entro un importo massimo di **4.384,92 €** per ciascun destinatario.¹⁴¹

Nel caso di contratti di apprendistato professionalizzante, qualora trovi applicazione il regime *de minimis*, il voucher formativo deve riguardare attività formative ulteriori e aggiuntive rispetto a quelle previste nel contratto di apprendistato.

Il numero massimo di incentivi occupazionali concedibili è determinato come segue:

N. dipendenti	N. massimo di incentivi concedibili
da 0 a 5	Fino a 1
da 6 a 20	Fino a 2
Più di 20	Pari al 10% del numero dei dipendenti risultanti alla data di presentazione della domanda, arrotondato all'unità inferiore.

Tipologie contrattuali escluse

- Contratto di apprendistato;¹⁴²
- lavoro intermittente;
- somministrazione di lavoro;
- prestazione di lavoro occasionale.

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati.

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica.

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Regione Basilicata.

Ulteriori requisiti e condizionalità

Le assunzioni incentivate devono essere effettuate presso una sede o unità operativa del datore di lavoro localizzata nel territorio della Regione Basilicata.

Il datore di lavoro o il legale rappresentante alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione non devono:

- essere incorsi nella violazione delle disposizioni penali e amministrative di cui all'art. 9 del Decreto Ministeriale del 24/10/2007 in materia di tutela delle condizioni di lavoro, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi;
- aver avuto procedure di licenziamento collettivo nei 12 mesi precedenti la data dell'assunzione oggetto della domanda di incentivo (ai sensi dell'art. 4 e 24 della l. n. 223/91 e ss.mm.ii.);
- aver effettuato licenziamenti negli ultimi 12 mesi di lavoratori con la medesima qualifica di quelli che si intende assumere;
- avere in atto, nelle unità produttive interessate dall'assunzione, sospensioni dal lavoro connesse a trattamenti di CIGS, anche tramite Fondo di Integrazione Salariale o altro ammortizzatore sociale equivalente, salvo i casi di lavoratori assunti con inquadramento, mansione o qualifica professionale diversa da quella posseduta dai lavoratori sospesi;

¹⁴¹ Il voucher è così articolato:

- 47,54 € (UCS) per attività di formazione in aula/laboratorio per n. 16 ore, pari a euro 760,64;
- 42,22 € (UCS) per attività di tutoraggio e accompagnamento per n. 74 ore, comprensive di attività pratiche in contesti lavorativi, pari a euro 3.124,28;
- 500,00 € a titolo di indennità di frequenza per l'intero percorso formativo, da erogare al destinatario da parte dell'Organismo di formazione in qualità di sostituto d'imposta;

per un importo complessivo pari a euro 4.384,92.

L'attività formativa deve concludersi entro 60 giorni dall'avvio della stessa.

¹⁴² In caso di regime di aiuti di Stato in esenzione.

	- rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata agevolazioni precedentemente concesse a seguito di rinuncia o revoca del contributo.
CUMULABILITÀ	Gli incentivi in trattazione sono cumulabili con altri aiuti per la stessa assunzione e per gli stessi costi ammissibili nel rispetto delle seguenti previsioni: - se in regime <i>de minimis</i>, gli aiuti non sono cumulabili con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili qualora tale cumulo comporti il superamento dell'intensità o dell'importo massimo di aiuto previsto dalla normativa europea applicabile; - se in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 8 del medesimo regolamento; - se in regime di esenzione ai sensi dell'art.32, par. 6 del Reg. (UE) n.651/2014, gli aiuti all'occupazione di lavoratori svantaggiati sono concedibili nel limite del 50% dei costi ammissibili, mentre per i lavoratori con disabilità l'intensità massima di aiuto è pari al 75% dei costi ammissibili, ai sensi dell'art. 33, par. 5, del medesimo regolamento. Restano salvi eventuali divieti di cumulo previsti da norme statali che ammettono incentivi per gli stessi costi ammissibili.
REGIME DI AIUTI DI STATO	Il datore di lavoro può optare per uno dei seguenti regimi giuridici: - Regime di aiuti <i>de minimis</i> ai sensi dal reg. (UE) n. 2831/2023; - Regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.G.R. n. 202600209 del 29/04/2026; avviso pubblico “#Basilaureati – Bonus alle imprese per l’assunzione di laureati disoccupati – seconda finestra ”
LINK REGIONALE	https://oldportalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=809561

Regione Basilicata – Bonus per gli investimenti e la formazione Soggetti provenienti dalla vertenza CallMat – Scadenza 24/07/2026

Avviso pubblico “Bonus alle imprese per gli investimenti e la formazione mediante l’assunzione di soggetti proveniente dalla vertenza CallMat – BasilImpresaInvestimenti” – Accordo di Coesione 2021-2027. Area Tematica n. 3. Competitività Imprese – Linea di Intervento 03.01 industria e Servizi – Linea di Azione ID: 4B0341D5 “Investimenti finalizzati al rilancio del sistema produttivo regionale” (d.G.R. n. 202600187 del 21/04/2026).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico diretto a favorire l’occupazione con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, di personale dipendente proveniente dal tavolo di crisi CallMat e, in modalità residua, da altri lavoratori provenienti da imprese in stato di crisi, le cui sedi/unità operative siano localizzate in regione Basilicata. In aggiunta, è prevista un’attività formativa facoltativa rivolta ai lavoratori assunti con gli incentivi in trattazione. Tale attività formativa deve essere direttamente collegata alle attività svolte/da svolgere da parte del lavoratore.	
DESTINATARI	- Personale dipendente proveniente dal tavolo di crisi CallMat; - lavoratori di altre imprese in stato di crisi operanti nei medesimi codici ATECO, previsti dall’avviso in trattazione e solo a saturazione dei lavoratori provenienti dal tavolo di crisi CallMat). Ulteriori requisiti e condizionalità Il “destinatario” dovrà essere assunto successivamente alla presentazione dell’istanza da parte del datore di lavoro e l’attività formativa, ove richiesta, potrà essere erogata solo in seguito al completamento delle procedure di assunzione del destinatario.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Dalle ore 08:00 del 25/05/2026 fino alle ore 18:00 del 24/07/2026.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La procedura di presentazione delle istanze di agevolazione è attivata mediante sportello telematico. I datori di lavoro devono inoltrare la domanda esclusivamente per via telematica attraverso l’area riservata “Sezione Avvisi e Bandi” del portale istituzionale della Regione Basilicata, seguendo la procedura indicata all’indirizzo: http://www.regione.basilicata.it. I soggetti richiedenti devono essere obbligatoriamente in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di un certificato di firma digitale in corso di validità. Le domande dovranno prevedere l’assunzione di un numero minimo di 10 unità di personale o FTE equivalenti.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	30.000,00 €, massimo per 24 mesi, per lavoratori provenienti da aziende in crisi.
Il numero minimo di assunzioni per ciascuna impresa è pari a 10 unità di personale o FTE equivalenti. In caso di assunzione a tempo parziale, il contributo è rimodulato sulla base delle ore previste dal contratto, fermo restando che l’orario non può essere inferiore al 50% dell’orario a tempo pieno previsto dal CCNL applicato. In caso di successiva trasformazione del contratto incentivato da tempo parziale a tempo pieno, l’incentivo non può essere riparametrato in aumento. In caso di assunzioni incentivate a tempo pieno e indeterminato, non è ammessa la trasformazione dell’assunzione da tempo pieno a tempo parziale prima dei 24 mesi dall’assunzione, tranne nel caso in		

cui la riduzione avviene a seguito di richiesta da parte del lavoratore, e comunque non inferiore al 50% delle ore previste da CCNL di riferimento.

In aggiunta al bonus occupazionale, la Regione Basilicata prevede la facoltà di ottenere un **finanziamento di percorsi formativi** mirati all'aggiornamento e la riqualificazione delle competenze del personale assunto.¹⁴³

Il valore del finanziamento è determinato sulla base del numero di persone da formare e della durata del percorso formativo, nonché sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS) di cui alla Tabella 3a del Reg. delegato (UE) n. 2023/1676 e dell'indice relativo alla Regione Basilicata di cui alla Tabella 5 del medesimo Regolamento, segnatamente: Tariffa ora allievo - formazione di persone occupate: **23,99 €** finalizzata a coprire tutti i costi sostenuti per l'organizzazione e l'erogazione della formazione.

Tipologie contrattuali escluse

- Contratto di apprendistato;
- lavoro intermittente;
- somministrazione di lavoro;
- prestazione di lavoro occasionale.

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati.

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Settori Codici ATECO 2025 K, N, O, S.¹⁴⁴

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Regione Basilicata.

Ulteriori requisiti e condizionalità

Le assunzioni incentivate devono essere effettuate presso una sede o unità operativa del datore di lavoro localizzata nel territorio della Regione Basilicata.

Gli operatori economici dovranno avere almeno un contratto in essere di servizi call center in-bound da società a caratura nazionale.

Il datore di lavoro o il legale rappresentante alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione non devono:

- essere incorsi nella violazione delle disposizioni penali e amministrative di cui all'art. 9 del Decreto Ministeriale del 24/10/2007 in materia di tutela delle condizioni di lavoro, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi;
- aver avuto procedure di licenziamento collettivo nei 12 mesi precedenti la data dell'assunzione oggetto della domanda di incentivo (ai sensi dell'art. 4 e 24 della l. n. 223/91 e ss.mm.ii.);
- avere in atto, nelle unità produttive interessate dall'assunzione, sospensioni dal lavoro connesse a trattamenti di CIGS, anche tramite Fondo di Integrazione Salariale o altro ammortizzatore sociale equivalente, salvo i casi di lavoratori assunti con inquadramento, mansione o qualifica professionale diversa da quella posseduta dai lavoratori sospesi;
- rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata agevolazioni precedentemente concesse a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni gli operatori economici che, alla data di inoltro della candidatura telematica, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro.

DATORE DI LAVORO

CUMULABILITÀ

Gli incentivi in trattazione sono cumulabili con altri aiuti per la stessa assunzione e per gli stessi costi

¹⁴³ Le attività formative:

- dovranno avere una durata minima di 30 ore e una durata massima di 200 ore e prevedere un massimo di 15 allievi per aula;
- dovranno essere realizzate durante l'orario di lavoro;
- potranno svolgersi nei locali dell'impresa o in altra sede idonea.

¹⁴⁴ "Gli operatori economici dovranno possedere, alla data di presentazione dell'istanza, almeno uno dei seguenti Codici ATECO 2025 nella propria visura camerale: K 61.20.00 Attività di rivendita di telecomunicazioni e attività di servizi di intermediazione per telecomunicazioni; K 62.90.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informazione e dell'informatica n.c.a.; K 63.10.21 Elaborazione dati contabili; K 63.10.29 Elaborazione altri dati; N 73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione; O 82.10.00 Attività amministrative e di supporto per le funzioni di ufficio; O 82.20.00 Attività dei call center; S 91.11.00 Attività di biblioteche; S 91.12.00 Attività di archivi.

ammissibili nel rispetto delle seguenti previsioni:

- se in regime *de minimis*, gli aiuti non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti *de minimis* che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;
- se in regime di esenzione (art.14 e 31 del Reg. (UE) n.651/2014), gli aiuti, in tutto o in parte coincidenti con gli stessi costi ammissibili, sono cumulabili nel limite dell'intensità massima dell'aiuto prevista.

Restano salvi eventuali divieti di cumulo previsti da norme statali che ammettono incentivi per gli stessi costi ammissibili.

REGIME DI AIUTI DI STATO

Il datore di lavoro può optare per uno dei seguenti regimi giuridici:

- Regime di aiuti *de minimis* ai sensi dal reg. (UE) n. 2831/2023;
- Regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.G.R. n. 202600187 del 21/04/2026; avviso pubblico "Avviso pubblico "Bonus alle imprese per gli investimenti e la formazione mediante l'assunzione di soggetti proveniente dalla vertenza CallMat – BasilImpresaInvestimenti".

LINK REGIONALE

<https://oldportalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando.jsp?id=808426>

Regione Calabria – Incentivo Persone disoccupate – Scadenza fino a esaurimento risorse

Avviso pubblico “Dunamis CALABRIA – Incentivi alle imprese per nuove assunzioni”, a valere sulle risorse del PR Calabria FESR/FSE+ 2021-2027 (d.dirig. n. 20462 del 29/12/2023, c.m. dal d.dirig. n. 10184 del 18/07/2024).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo all’occupazione, sotto forma di contributo in conto capitale, concesso per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati – svantaggiati, molto svantaggiati e con disabilità, che comportino un incremento occupazionale netto.
DESTINATARI	Lavoratori disoccupati¹⁴⁵ svantaggiati, molto svantaggiati e con disabilità, residenti o domiciliati¹⁴⁶ nel territorio della Regione Calabria. Le tre suddette categorie a cui devono appartenere i destinatari sono così definite. 1. lavoratore svantaggiato: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni: a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni; c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) aver superato i 50 anni di età; e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile. 2. lavoratore molto svantaggiato: chiunque rientri in una delle seguenti categorie: a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato». 3. lavoratore con disabilità: a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell’ordinamento nazionale; b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all’ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Ulteriori requisiti e condizionalità Con riferimento ai lavoratori con disabilità che, al momento della presentazione della domanda, non siano ancora assunti ma verranno assunti a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere già stato individuato e disponibile a essere assunto al momento di presentazione della domanda.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 31/07/2024 (apertura sportello) e fino a esaurimento delle risorse. ¹⁴⁷
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le domande di contributo dovranno essere presentate, corredate di tutti gli allegati previsti, esclusivamente in modalità telematica per il tramite della piattaforma web di FinCalabria S.p.A. (https://bandifincalabria.it/), società in house della Regione Calabria. I contributi verranno concessi sulla base di una procedura valutativa a sportello. Le imprese possono presentare una sola domanda.

¹⁴⁵ Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego, che dichiarano, in modo telematico, al sistema informativo delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa.

¹⁴⁶ Nel caso di assunzione di cittadini stranieri non comunitari, la stessa può formare oggetto di contributo sulla base del possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità che consenta l’esercizio di un’attività lavorativa.

¹⁴⁷ La Regione provvederà a comunicare sul proprio sito la chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	<i>Interventi e spese ammissibili</i> Incentivi sotto forma di contributo in conto capitale. Le spese ammissibili sono rappresentate dai costi salariali sostenuti: - nei 12 mesi successivi alla sottoscrizione del contratto nel caso di lavoratori svantaggiati; - nei 24 mesi successivi alla sottoscrizione del contratto nel caso di lavoratori molto svantaggiati e lavoratori con disabilità. L'importo concedibile è pari: - al 50% dei costi ammissibili nel caso di assunzione di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato (art. 32); - al 75% dei costi ammissibili nel caso di assunzione di lavoratore con disabilità (art. 33). La determinazione dei costi ammissibili si ottiene applicando Opzioni Semplificate di Costo, sia in caso di tempo pieno che parziale.
L'avvio delle attività progettuali deve aver luogo dopo la presentazione della domanda di contributo e le assunzioni dovranno essere perfezionate entro 60 giorni dalla data di concessione dell'aiuto. L'assunzione deve comportare un aumento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda. Ove l'assunzione non rappresenti un aumento netto, il contributo è concedibile per posti di lavoro resi vacanti in seguito a dimissioni, invalidità, pensionamento per limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. Tipologie contrattuali escluse Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".		
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati. ¹⁴⁸
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica, a eccezione di alcuni settori primari e di quelli esclusi dall'Avviso (parag. 3.1). ¹⁴⁹
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Regione Calabria. ¹⁵⁰

¹⁴⁸ I datori di lavoro che possono presentare domanda sono le imprese così come definite in Allegato 1 al reg. (UE) n. 651/2014 ("qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.").

¹⁴⁹ Sono ammesse le imprese di tutti i settori, a eccezione di quelle operanti:

1. nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
2. nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
3. nei settori esclusi elencati alla nota 4 dell'Allegato II del reg. (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11/09/2014.

Rispetto al punto 3, i seguenti settori economici sono denominati collettivamente «settori esclusi».

a. Attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività.

b. Il tabacco e le bevande alcoliche distillate. La produzione e il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi.

c. La fabbricazione e il commercio di armi e munizioni: il finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell'Unione europea.

d. Case da gioco. Case da gioco e imprese equivalenti.

e. Restrizioni applicabili al settore informatico. Ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, i) specificamente finalizzati a sostenere: a) qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da a. a d.; b) il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line, oppure c) la pornografia, o ii) destinati a permettere a) di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati oppure b) di scaricare illegalmente dati elettronici.

f. Restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a: i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure ii) organismi geneticamente modificati («OMG»).

¹⁵⁰ Come già segnalato, le imprese beneficiarie del sostegno possono non disporre di una sede operativa nel territorio calabrese purché la prestazione lavorativa oggetto del contratto sia realizzata prevalentemente nel territorio regionale.

Ulteriori requisiti e condizionalità

Non possono usufruire degli incentivi:

- gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte partecipati o controllati dallo Stato o da altro ente pubblico;
- le imprese che abbiano in atto sospensioni dal lavoro o che abbiano proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni;
- le imprese che abbiano procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per gli stessi profili professionali oggetto di richiesta di incentivo;
- nei casi di assunzione di soggetti che hanno rapporti coniugali o di parentela e/o affinità entro il secondo grado, con il titolare e/o rappresentante legale e/o gli amministratori e/o i componenti del CdA del beneficiario e/o i soci.

CUMULABILITÀ

L'agevolazione è cumulabile con qualunque altra forma di sostegno regionale, nazionale o comunitaria, nel limite massimo delle intensità di aiuto previste dall'Avviso (parag. 4.4.1) per ogni lavoratore assunto.

REGIME DI AIUTI DI STATO

L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. n. 68 del 12/03/1999; d.dirig. dirigenziale n. 20462 del 29/11/2023 (approvazione dell'Avviso); d.dirig. n. 10184 del 18/07/2024 (modifica dell'Avviso).

LINK REGIONALE

<https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/dunamis-calabria-incentivi-alloccupazione-alle-imprese-per-nuove-assunzioni/>

Regione Calabria – Incentivo Lavoratori in CIG – Scadenza fino a esaurimento risorse

Avviso pubblico “Aiuti alle imprese – Assunzione lavoratori in CIG”, a valere sulle risorse del PR CALABRIA FESR/FSE+ 2021-2027 (d.dirig. n. 16724 del 25/11/2024, c.m. dal d.dirig. n. 17613 del 6/12/2024).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo all’occupazione, sotto forma di sovvenzione, diretto a sostenere le imprese per assunzioni a tempo indeterminato, sia <i>full</i> sia <i>part time</i> , di lavoratori che sono o sono stati destinatari di un sostegno in Cassa Integrazione Guadagni (CIG).
DESTINATARI	- Lavoratori/lavoratrici destinatari di un sostegno in CIG¹⁵¹/Fondo di Solidarietà; - Lavoratori/lavoratrici già destinatari di un sostegno in CIG/Fondo di Solidarietà il cui sostegno è venuto meno in data successiva all’1/7/2024 e siano stati interessati da licenziamento collettivo collegato a crisi aziendali di imprese con sede operativa nel territorio regionale. Ulteriori requisiti e condizionalità Tali destinatari devono essere residenti o domiciliati nel territorio della Regione Calabria e risultare lavoratori svantaggiati o con disabilità.¹⁵²
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 9/12/2024 (apertura sportello) e fino a esaurimento delle risorse. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, anche temporaneamente, i termini per la presentazione delle domande di accesso, oppure di disporre la chiusura dello sportello.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le domande dovranno essere presentate, corredate di tutti gli allegati previsti, esclusivamente in modalità telematica per il tramite della piattaforma web di FinCalabria S.p.A. (https://bandifincalabria.it/), società in house della Regione Calabria. I contributi sono concessi sulla base di una procedura valutativa a sportello.

¹⁵¹ Ordinaria o Straordinaria

¹⁵² Lavoratore svantaggiato: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- aver superato i 50 anni di età;
- essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa;

Lavoratore con disabilità:

- chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell’ordinamento nazionale;
- chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all’ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA

LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO

Contributo concedibile

I costi ammissibili sono rappresentati da:

- **costi salariali**¹⁵³ per contratti a tempo indeterminato, sostenuti fino ai 12 mesi successivi all'assunzione;
- **costi per la formazione** del personale assunto.

Gli incentivi sono concessi, in conformità con le disposizioni di cui al reg. (UE) n. 651/2014, sotto forma di sovvenzione e con le seguenti intensità:

- a. in caso di assunzioni di:
 - lavoratori svantaggiati, l'intensità è pari al **50%** dei costi ammissibili (art. 32 "Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali")
 - lavoratori con disabilità, l'intensità è pari al **75%** dei costi ammissibili (art. 33 "Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali")
- b. in caso di formazione del personale assunto, l'incentivo è concesso nella misura del:
 - **50%** dei costi ammissibili per le grandi imprese
 - **60%** dei costi ammissibili per le medie imprese
 - **70%** dei costi ammissibili per le piccole imprese (art. 31 "Aiuti alla formazione")

L'attività formativa dei lavoratori assunti dovrà concludersi entro 12 mesi dalla concessione dell'aiuto.

Tipologie contrattuali escluse

- Contratto di apprendistato;
- lavoro domestico.

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati.¹⁵⁴

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica, a eccezione dei settori pesca e acquacoltura, produzione agricola e dei settori esclusi individuati dall'Avviso.¹⁵⁵

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Regione Calabria.

Ulteriori requisiti e condizionalità

Le assunzioni dovranno essere perfezionate entro 60 giorni dalla data di concessione dell'aiuto.

Il rapporto di lavoro instaurato deve:

¹⁵³ Si considera per costi salariali: retribuzione lorda prima delle imposte e contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito.

¹⁵⁴ I datori di lavoro che possono presentare domanda sono le imprese così come le stesse sono definite in Allegato 1 al reg. (UE) 651/2014 ("Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.").

¹⁵⁵ Sono ammesse le imprese di tutti i settori a eccezione di quelle operanti:

- nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- nei settori esclusi elencati alla nota 4 dell'Allegato II del reg. (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11/09/2014.

- a) essere stipulato in coerenza con il CCNL di settore;
- b) essere riferito a un rapporto di lavoro la cui costituzione non sia obbligatoria per disposizioni di legge o della contrattazione collettiva, con esclusione delle assunzioni relative alle persone con disabilità iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato, di cui all'art. 8 della l. n. 68/1999;
- c) rispettare il diritto di precedenza, stabilito dalla normativa di riferimento o dalla contrattazione collettiva, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- d) essere riferito a un contratto di lavoro *full time* oppure *part time* con un numero di ore non inferiore al 50% delle ore stabilite dal *full time* previste dal CCNL;
- e) riguardare lavoratori per i quali non si sia verificata nei 6 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da uno dei seguenti soggetti:
 - i. dalla stessa impresa/datore di lavoro che richiede il contributo;
 - ii. da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo, nonché facente capo alla stessa azienda e/o al datore di lavoro medesimi.
- f) L'aiuto non è concedibile per l'assunzione di soggetti che hanno rapporti coniugali o di parentela e/o affinità entro il secondo grado, con il titolare e/o rappresentante legale e/o gli amministratori e/o i componenti del CdA del beneficiario e/o i soci.
- g) Non possono usufruire degli incentivi gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte partecipati o controllati dallo Stato o da altro ente pubblico.

L'impresa deve possedere, tra gli altri, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come definite all'art. 2, punto 18 lett. da a) a e) del reg. (UE) n. 651/2014;
- non aver proceduto nell'ambito territoriale della Regione Calabria a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi nei 12 mesi antecedenti la pubblicazione del decreto del Direttore Generale n. 15454 del 4/11/2024 con il quale è stata approvata la Scheda Progetto "Aiuti alle imprese – Assunzione lavoratori in CIG";¹⁵⁶
- non avere in atto sospensioni dal lavoro connesse a trattamenti di CIGS, Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per le causali previste in materia di CIGS o altro ammortizzatore sociale equivalente, salvo i casi di lavoratori assunti/trasformati inquadrati a un livello, una mansione o una qualifica professionale diversa da quella posseduto dai lavoratori sospesi, e a eccezione di quegli ammortizzatori esplicitamente attivati con causale "Covid-19" o a questa riconducibili;
- avere sede operativa nel territorio della Regione Calabria;
- non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'operazione per la quale è richiesto l'aiuto, nei 2 anni precedenti la domanda di aiuto e impegnarsi a non farlo nei 2 anni successivi al completamento dell'operazione.

È inoltre obbligata a garantire ai lavoratori assunti la continuità dell'impiego per almeno 24 mesi e a mantenere costante, per il suddetto periodo, il numero di tutti i dipendenti (TI-TD) espressi in ULA.¹⁵⁷

CUMULABILITÀ

Gli incentivi sono cumulabili:

- con altri aiuti «*de minimis*» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo non porta a un'intensità di aiuto superiore a quella prevista dall'Avviso (50 o 75% in caso di assunzione; 50, 60 o 70% in caso di formazione);
- con aiuti di Stato concessi in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto già indicate.

REGIME DI AIUTI DI STATO

L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. n. 68 del 12/03/1999; d.dirig. n. 16724 del 25/11/2024 (approvazione Avviso pubblico); d.dirig. n. 17613 del 6/12/2024 (modifica Avviso).

¹⁵⁶ Sono fatti salvi i casi di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non addebitabile, quindi, al datore di lavoro).

¹⁵⁷ Fatti salvi i casi di dimissioni volontarie, invalidità, o di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

LINK REGIONALE

<https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/aiuti-alle-imprese-assunzione-lavoratori-in-cig-2/>

Regione Calabria – Incentivo per Stabilizzazione e Formazione del personale – Scadenza fino a esaurimento risorse

Avviso pubblico “Transformer CALABRIA Incentivi alle imprese per la trasformazione dei contratti di lavoro”, a valere sulle risorse del PR Calabria FESR/FSE+ 2021-2027 (d.dirig. n. 4406 del 27/03/2025).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico, sotto forma di contributo in conto capitale, diretto a supportare le imprese nella trasformazione/stabilizzazione dei contratti di lavoro da tempo determinato/precario a tempo indeterminato e sostenere i costi per la formazione/riqualificazione del personale assunto stabilmente per favorire lo sviluppo del capitale umano.													
DESTINATARI	Lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratti precari/flessibili, ¹⁵⁸ che siano residenti o domiciliati nel territorio della regione Calabria.													
SCADENZA PARTECIPAZIONE	I termini di presentazione delle domande sono disciplinati come di seguito: - Fase 1 Registrazione dell'utente, predisposizione domanda e caricamento allegati – Lo sportello per l'inserimento delle domande apre il 10/04/2025 e chiude il 23/04/2025; - Fase 2 Invio delle domande – Lo sportello per la trasmissione formale delle domande apre il 24/04/2025 alle ore 10:00 e chiude alle ore 16:00 dello stesso 24/04/2025. Con d.dirig. n. 8932 del 20/06/2025 è stata approvata l'apertura di un'ulteriore finestra temporale per la presentazione delle domande di partecipazione. È possibile presentare nuovamente domanda dall'1/07/2025 (ore 10:00) fino all'esaurimento delle risorse.													
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, corredate di tutti gli allegati previsti, esclusivamente in modalità telematica per il tramite della piattaforma web dedicata, raggiungibile attraverso il sito web istituzionale di FINCALABRA S.p.A (www.bandifincalabra.it), società in house della Regione Calabria. La presentazione delle domande e la concessione dei contributi sono previste sulla base di una procedura valutativa a sportello.													
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO L'importo dell'incentivo è modulato come segue: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">IMPORTO MASSIMO CONTRIBUTO CONCEDIBILE</th></tr> <tr> <th>Trasformazione/stabilizzazione a tempo indeterminato</th><th>Lavoratori/Lavoratrici</th><th>Lavoratori/Lavoratrici svantaggiati o con disabilità</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A tempo pieno</td><td>8.500 €</td><td>10.600 €</td></tr> <tr> <td>A tempo parziale (non inferiore al 50%)</td><td>4.250 €</td><td>5.300 €</td></tr> </tbody> </table> In caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato (della durata di almeno 12 mesi proroghe escluse) in rapporto a tempo indeterminato già incentivato, viene riconosciuto un importo ridotto, pari alla differenza tra l'importo del contributo già concesso e il contributo spettante per il tempo indeterminato; se il datore di lavoro non ha presentato domanda di contributo per l'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è quindi riconosciuto l'importo pieno.	IMPORTO MASSIMO CONTRIBUTO CONCEDIBILE			Trasformazione/stabilizzazione a tempo indeterminato	Lavoratori/Lavoratrici	Lavoratori/Lavoratrici svantaggiati o con disabilità	A tempo pieno	8.500 €	10.600 €	A tempo parziale (non inferiore al 50%)	4.250 €	5.300 €
IMPORTO MASSIMO CONTRIBUTO CONCEDIBILE														
Trasformazione/stabilizzazione a tempo indeterminato	Lavoratori/Lavoratrici	Lavoratori/Lavoratrici svantaggiati o con disabilità												
A tempo pieno	8.500 €	10.600 €												
A tempo parziale (non inferiore al 50%)	4.250 €	5.300 €												

¹⁵⁸ Per esempio: lavoro intermittente, lavoro interinale, lavoro somministrato, lavoro a progetto, collaborazione coordinata e continuativa, contratto di apprendistato, contratto di formazione e lavoro, contratto di inserimento, conforme alla regolamentazione regionale.

Ai lavoratori interessati dalla trasformazione contrattuale, è riconosciuto altresì un **aiuto per la formazione** attraverso percorsi di formazione continua riferiti alle aree di attività presenti nel “Repertorio regionale delle Qualificazioni e delle Competenze” della Regione Calabria o in mancanza di aree di attività utili al fabbisogno individuato, di quelle presenti nel “Repertorio nazionale delle Qualificazioni e professioni”. Per la concessione dell’aiuto alla formazione dei lavoratori interessati (che non è scindibile dall’incentivo alla trasformazione) si richiede che l’impresa unitamente all’istanza di concessione del contributo alla trasformazione presenti una proposta formativa scegliendo dal Repertorio regionale che rappresenterà la base per la progettazione dei percorsi formativi da parte delle imprese beneficiarie. La durata massima dei corsi è fissata in 300 ore. Il costo è definito in conformità con le disposizioni di cui al reg. del. (UE) 1676/2023 e art. 53(3)(e) del reg. (UE) 1060/2021 (RDC), e in particolare, sulla base del parametro di cui al par. 3 (Operazioni riguardanti l’erogazione di formazione a persone occupate) dell’Allegato al regolamento del. sopra richiamato. Il parametro di costo è determinato forfettariamente in un importo di 21 € per ora di formazione del singolo dipendente. L’aiuto alla formazione continua riconoscibile per ciascun dipendente non potrà comunque superare l’importo massimo di 6.300 € (ucs*durata massima). L’incentivo una tantum alla trasformazione/stabilizzazione e l’incentivo alla formazione continua sono tra di loro vincolati, in quanto non è possibile presentare richiesta per beneficiare unicamente dell’incentivo alla trasformazione.

Ulteriori requisiti e condizionalità

I contratti di assunzione a tempo indeterminato, oggetto di agevolazione, dovranno essere stipulati in coerenza con il CCNL di settore stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, al fine di contrastare da un lato il lavoro nero e dall’altro incentivare l’applicazione di remunerazioni adeguate.

Sono ammissibili a finanziamento le trasformazioni di contratto a far data dall’1/09/2024 (qualora non siano avvenute dall’1/09/2024, dovranno essere perfezionate entro 60 giorni dalla concessione dell’aiuto).

Sono escluse dalla possibilità di incentivo tutte le forme contrattuali che non garantiscono la continuità del rapporto di lavoro per almeno 24 mesi successivi alla trasformazione/stabilizzazione.

L’aiuto non è concedibile per la trasformazione/stabilizzazione di contratti riguardanti lavoratori che hanno rapporti coniugali o di parentela e/o affinità entro il secondo grado, con il titolare e/o rappresentante legale e/o gli amministratori e/o i componenti del consiglio di amministrazione del beneficiario e/o i soci.

Tipologie contrattuali escluse

- Contratto di apprendistato;
- lavoro domestico.

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati.

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica, a eccezione di quelli esclusi individuati dall’Avviso.¹⁵⁹

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Regione Calabria.¹⁶⁰

Ulteriori requisiti e condizionalità

L’impresa deve possedere, tra gli altri, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- non rientrare tra gli organismi di diritto pubblico, ovvero organismi in tutto o in parte partecipati o controllati dallo Stato o da altro ente pubblico;

¹⁵⁹ Possono presentare domanda a valere sull’Avviso tutti i datori di lavoro ovvero le imprese del settore privato operanti in tutti i settori, a eccezione di quelli esclusi ai sensi dell’art. 1 del reg (UE) n. 2831/2023:

- imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- attività connesse all’esportazione verso Paesi terzi o Stati membri.

¹⁶⁰ I lavoratori assunti devono essere impiegati presso sedi/unità operative dell’impresa ubicate nel territorio della Regione Calabria.

	- non avere in atto sospensioni dal lavoro o non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che la trasformazione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle riduzioni/sospensioni; - non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come definite all'art. 2, punto 18 lett. da a) a e) del Reg. 651/2014; - presentare una sola domanda per la trasformazione/stabilizzazione, e contestuale formazione, a valere sul presente avviso, domanda che può interessare uno o più lavoratori, sino a un massimo di 10 lavoratori; - non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per gli stessi profili professionali oggetto della presente manifestazione di interesse; - non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento/sede in cui deve svolgersi l'operazione per la quale è richiesto l'aiuto, nei 2 anni precedenti la domanda di aiuto e impegnarsi a non farlo nei 2 anni successivi al completamento dell'operazione; - non operare in uno dei settori esclusi dall'Avviso (cfr. sezione "Datore di lavoro"); - richiedere il contributo in conformità con le disposizioni di cui al parag. 4.1 dell'Avviso; - procedere alle trasformazioni nei termini previsti al par. 4.2 dell'Avviso; - garantire che, al termine dei 12 mesi successivi alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato, il saldo occupazionale aziendale ovvero relativo all'intero organico aziendale sia positivo.¹⁶¹
CUMULABILITÀ	Gli incentivi in trattazione sono cumulabili con altri incentivi promossi a livello nazionale e regionale, salvo eventuali limitazioni disposte dalle discipline specifiche relative ai singoli incentivi e purché sia rispettato il divieto del c.d. doppio finanziamento.
REGIME DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti di Stato <i>de minimis</i> ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.G.R. n. 486 del 13/09/2024 (Piano per l'Occupazione 2023-2027); d.dirig. n. 4406 del 27/03/2025 (approvazione Avviso pubblico); d.dirig. n. 5026 del 7/04/2025 (approvazione modalità e termini di presentazione delle domande); d.dirig. n. 8932 del 20/06/2025 (apertura seconda finestra di presentazione delle domande); d.dirig. n. 19253 del 12/12/2025 (approvazione LINEE GUIDA Attività Formativa e relativi Allegati).
LINK REGIONALE	https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/trasformer-calabria/

¹⁶¹ Salvo le ipotesi di dimissioni volontarie, invalidità, risoluzione consensuale, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, raggiungimento del requisito pensionistico, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo alle dipendenze del datore di lavoro/impresa.

Regione Calabria – Incentivo Filiera Turistica (In.TUR) – Scadenza fino a esaurimento risorse

Avviso pubblico “In.TUR. – Incentivi all’occupazione alle imprese che operano nella filiera turistica”, a valere sulle risorse del PR Calabria FESR/FSE+ 2021-2027 (d.dirig. n. 20273 del 30/12/2025 di approvazione dell’Avviso pubblico).

IN ATTESA DI APERTURA SPORTELLO

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico, sotto forma di contributo in conto capitale, diretto a favorire l’occupazione nei settori della filiera turistica sia con contratti a tempo determinato – con una durata non inferiore a 3 mesi – sia a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati svantaggiati, molto svantaggiati e lavoratori con disabilità, residenti o domiciliati nel territorio della Regione Calabria.
DESTINATARI	Personae disoccupate¹⁶² che appartengono a una delle seguenti categorie: - lavoratori svantaggiati;¹⁶³ - lavoratori molto svantaggiati;¹⁶⁴ - lavoratori con disabilità.¹⁶⁵ Requisiti e condizionalità Le persone disoccupate devono risiedere o essere domiciliate nel territorio della Regione Calabria. Con riferimento ai lavoratori disabili iscritti al collocamento mirato ai sensi della l. n. 68/1999 che al momento della presentazione della domanda non siano ancora assunti ma verranno assunti a tempo determinato o indeterminato, il lavoratore dovrà essere già stato individuato e disponibile a essere assunto al momento di presentazione della domanda. L’aiuto non è concedibile per l’assunzione di soggetti che hanno rapporti coniugali o di parentela e/o affinità entro il primo grado, con il beneficiario titolare o i soci della società.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Sportello non ancora aperto: le domande di ammissione al contributo possono essere presentate a partire dalle ore 10:00 del _____ e fino a esaurimento delle risorse disponibili. L’Amministrazione provvederà a comunicare sul proprio sito l’avvenuta chiusura dei termini.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	I datori di lavoro interessati dovranno presentare la domanda di ammissione, compilata secondo il modulo di Domanda Allegato 1 all’Avviso, esclusivamente in modalità telematica, per il tramite della

¹⁶² Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego, che dichiarano in modo telematico, al sistema informativo delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID).

¹⁶³ Nella categoria “lavoratore svantaggiato” è incluso chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- aver superato i 50 anni di età;
- essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile.

¹⁶⁴ Nella categoria “lavoratore molto svantaggiato” è incluso chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o
- lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato”.

¹⁶⁵ Nella categoria “lavoratore con disabilità” è incluso:

- chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell’ordinamento nazionale; o
- chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all’ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

piattaforma web di FinCalabria S.p.A., società in house della Regione Calabria, al seguente indirizzo: <https://bandifincalabria.it/>.

La concessione del contributo è prevista sulla base di una procedura valutativa a sportello.

Ogni impresa/datore di lavoro può presentare una sola domanda di contributo.

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	Le spese ammissibili sono i costi salariali ¹⁶⁶ sostenuti dai datori di lavoro, riconosciuti per un massimo di 12 mesi successivi alla sottoscrizione dei contratti individuali sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (con durata non inferiore a 3 mesi).
LAVORO A TEMPO DETERMINATO (almeno 3 mesi)	L'importo massimo dell'incentivo, concesso nella forma di contributo in conto capitale, varia in funzione del destinatario ed è pari: - al 50% dei costi salariali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati; - al 75% dei costi salariali per l'assunzione di lavoratori con disabilità. Per le assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato, è ammesso anche il tempo parziale purché di almeno il 50% delle ore previste dal CCNL per il tempo pieno.

Sono ammesse le assunzioni a tempo indeterminato o determinato effettuate a decorrere dal 1/03/2025, purché, alla data di presentazione della domanda, il contratto di lavoro risulti in essere.

In alternativa, qualora alla data di presentazione della domanda il contratto non risulti ancora attivo, l'assunzione dovrà essere perfezionata entro 30 giorni dalla data di concessione dell'aiuto.

Tipologie contrattuali escluse

Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati.
SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Settori ammessi (ATECO 2007): ¹⁶⁷ I – Attività dei servizi di alloggio e ristorazione R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento.
AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Regione Calabria.

Ulteriori requisiti e condizionalità

Incremento occupazionale netto:

- Nel caso di aiuti concessi in regime *de minimis*, l'agevolazione non è subordinata all'incremento delle Unità di Lavoro Annue (ULA).
- Nel caso di aiuti concessi ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 (GBER), l'assunzione agevolata deve determinare un incremento netto delle Unità di Lavoro Annue (ULA) rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l'assunzione.
- Nel caso di aiuti concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER), ove l'assunzione per la quale si richiede il contributo non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti

¹⁶⁶ Costi salariali: importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto (impresa/datore di lavoro) in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito.

¹⁶⁷ Per il dettaglio dei codici Ateco ammessi, si rinvia all'Allegato 4 dell'Avviso.

	rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il contributo è concedibile in relazione a posti di lavoro resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. Possono presentare domanda solo aziende appartenenti alla filiera turistica (vedi All. 4 dell'Avviso). Ogni impresa deve avere sede operativa o unità produttiva destinataria dell'intervento nel territorio della Regione Calabria.¹⁶⁸ Non possono usufruire degli incentivi: - gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte partecipati o controllati dallo Stato o da altro ente pubblico; - le imprese che abbiano in atto sospensioni dal lavoro o che abbiano proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni; - le imprese aventi procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per gli stessi profili professionali oggetto della presente manifestazione di interesse; - le imprese che si trovano in una delle condizioni di difficoltà così come definite all'art. 2, punto 18 lett. da a) a e) del reg. (UE) n. 651/2014.
CUMULABILITÀ	L'incentivo in trattazione è cumulabile, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili.
REGIME DI AIUTI DI STATO	Secondo quanto indicato dal richiedente in fase di domanda, l'aiuto è concesso alternativamente nel rispetto: - del regime di aiuti <i>de minimis</i> ai sensi della normativa vigente (reg. (UE) n. 2831/2023; - del regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Avviso pubblico "IN.TUR Incentivi all'occupazione di soggetti disoccupati svantaggiati, molto svantaggiati e lavoratori con disabilità alle imprese che operano nella filiera turistica"; d.dirig. n. 20273 del 30/12/2025 (Approvazione Avviso Pubblico).
LINK REGIONALE	https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/in-tur-incentivi-alloccupazione-alle-imprese-che-operano-nella-filiera-turistica/

¹⁶⁸ Per le imprese prive di sede operativa o unità produttiva nel territorio della Regione Calabria al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del primo pagamento dell'aiuto concesso.

Regione Campania – Incentivo Cittadini di Caivano – Scadenza fino a esaurimento risorse

Avviso pubblico finalizzato a incentivare la qualificazione e l'ingresso nel mercato del lavoro dei cittadini di Caivano (d.G.R. n. 647 del 9/11/2023).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico diretto a favorire l’occupazione a tempo indeterminato e determinato – compresa la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato – di disoccupati residenti nel comune di Caivano.							
DESTINATARI	Disoccupati. Requisiti e condizionalità I lavoratori dipendenti per i quali si richiede l’incentivo devono possedere i seguenti requisiti: - essere residenti nel Comune di Caivano (o domicilio nel Comune di Caivano se straniero); - essere iscritti con lo <i>status</i> di disoccupato (ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015) nelle liste del Centro per l’Impiego di Frattamaggiore (quest’ultima circostanza non deve essere attestata in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato); - se stranieri, essere domiciliati nel comune di Caivano e in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità e che consente l’esercizio di un’attività lavorativa; - aver rinunciato, ovvero deve essersi impegnato a rinunciare, prima dell’assunzione/trasformazione, ad altre politiche attive; - non titolari di Partita Iva anche se non movimentata; - essere impiegati presso Aziende la cui sede legale e/o operativa sia ubicata nel territorio di riferimento dell’Avviso.							
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Fino a esaurimento fondi disponibili.							
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate esclusivamente <i>online</i> , accedendo al Catalogo dei servizi digitali di Regione Campania, disponibile all’indirizzo https://servizi-digitali.regione.campania.it , nella sezione dedicata all’Avviso Pubblico. Per presentare la candidatura è necessario essere in possesso di un codice SPID di livello 2 (https://www.spid.gov.it).							
AGEVOLAZIONE	<table><tr><th>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</th><th>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</th></tr><tr><td>LAVORO A TEMPO INDETERMINATO</td><td>7.000 € per disoccupato assunto a tempo indeterminato, con conservazione maggiore di 12 mesi.</td></tr><tr><td>LAVORO A TEMPO DETERMINATO</td><td>2.500 € per disoccupato assunto a tempo determinato (contratto di durata maggiore o uguale a 6 mesi). 4.500 € in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, con conservazione maggiore di 12 mesi.</td></tr></table> Tipologie contrattuali escluse - Lavoro in somministrazione; - lavoro domestico; - lavoro intermittente o a chiamata; - lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; - lavoro occasionale e accessorio; - contratto di agenzia.		TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	7.000 € per disoccupato assunto a tempo indeterminato, con conservazione maggiore di 12 mesi.	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	2.500 € per disoccupato assunto a tempo determinato (contratto di durata maggiore o uguale a 6 mesi). 4.500 € in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, con conservazione maggiore di 12 mesi.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO							
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	7.000 € per disoccupato assunto a tempo indeterminato, con conservazione maggiore di 12 mesi.							
LAVORO A TEMPO DETERMINATO	2.500 € per disoccupato assunto a tempo determinato (contratto di durata maggiore o uguale a 6 mesi). 4.500 € in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, con conservazione maggiore di 12 mesi.							

DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro privati. ¹⁶⁹
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Comune di Caivano – Regione Campania.
CUMULABILITÀ	L'incentivo in trattazione è cumulabile con altri aiuti "<i>de minimis</i>" o con altri aiuti di Stato concessi alla medesima impresa unica richiedente nel rispetto delle condizioni sostanziali poste dall'art. 5 del reg. (UE) n. 2831/2023. Gli aiuti individuali di cui all'Avviso sono sottoposti al divieto del c.d. doppio finanziamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 63 del reg. (UE) n. 1060/2021. I contributi concessi a valere dell'Avviso sono altresì cumulabili con altri incentivi all'assunzione o altre misure di defiscalizzazione o di integrazione contributiva promosse a livello nazionale e regionale, salvo eventuali limitazioni disposte dalle discipline specifiche relative ai singoli incentivi.
REGIME DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti di Stato <i>de minimis</i> ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.G.R. n. 647 del 9/11/2023; d.dirig. n. 30 del 22/01/2024.
LINK REGIONALE	https://lavoro.regione.campania.it/index.php/home/lavoro1/lavoro/incentivi-caivano

¹⁶⁹ I beneficiari sono tutti i datori di lavoro ovvero le imprese uniche del settore privato (imprese, studi professionali, associazioni, fondazioni, altre forme di azienda) che operano nei settori economici ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 1 del reg. (UE) n. 2831/2023, aventi sede operativa oggetto delle assunzioni/trasformazioni nell'ambito del territorio di riferimento (Regione Campania) al momento della prima erogazione del contributo, fatta eccezione per i c.d. "*cantieri mobili*".

I datori di lavoro devono inoltre dichiarare il possesso di alcuni requisiti generali previsti dall'Avviso, tra i quali garantire che, al termine dei 6 mesi e un giorno successivi all'assunzione a tempo determinato e dei 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, il saldo occupazionale aziendale ovvero relativo all'intero organico aziendale sia positivo (salvo le ipotesi di dimissioni volontarie, invalidità, risoluzione consensuale, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, raggiungimento del requisito pensionistico, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo alle dipendenze del datore di lavoro/impresa).

Regione Emilia-Romagna – Incentivo Persone con disabilità – Scadenza 31/12/2026

Avviso pubblico per contributi a favore di datori di lavoro privati per l'assunzione a tempo determinato di lavoratori in condizione di disabilità di cui alla l. n. 68/1999 (All. 1A det. n. 207 del 13/02/2025).

Avviso pubblico per ulteriori incentivi integrativi a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro già incentivato da tempo determinato a tempo indeterminato (All. 1B det. n. 207 del 13/02/2025).

Anni 2025 e 2026 – Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivi economici diretti a favorire l'occupazione, a tempo pieno o parziale, mediante assunzione con contratto a tempo determinato di persone con disabilità e la sua eventuale trasformazione a tempo indeterminato.							
DESTINATARI	- Persone con disabilità che, al momento della presentazione della domanda, risultano già in forza ai sensi della l. n. 68/1999; - Persone con disabilità iscritte al collocamento mirato ai sensi della l. n. 68/1999 che, al momento della presentazione della domanda, non siano ancora assunti ma verranno assunti a tempo determinato, per una durata minima prevista dall'avviso. In questo caso il lavoratore deve essere già stato individuato e disponibile a essere assunto al momento di presentazione della domanda. Requisiti e condizionalità I lavoratori in condizione di disabilità devono essere iscritti negli elenchi della l. n. 68/1999 tenuti dagli uffici per il collocamento mirato dell'Emilia-Romagna.							
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande possono essere presentate a partire dal 20/02/2025 fino a esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre le ore 12.00 del 31/12/2026 .							
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le richieste di contributo devono essere compilate, in tutte le loro parti, esclusivamente attraverso l'apposita modulistica, presente sulla pagina web dell'Agenzia Regionale per il Lavoro agli indirizzi: - Assunzioni a tempo determinato https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/bando-assunzione-disabili-determinato-25-26 - Trasformazioni a tempo indeterminato https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/indeterminato-bando-assunzione-disabili-25-26 e inviate a mezzo PEC all'indirizzo arlavoro.servipl@postacert.regione.Emilia-Romagna.it.							
AGEVOLAZIONE	<table><tr><th>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</th><th>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</th></tr><tr><td>LAVORO A TEMPO DETERMINATO¹⁷⁰</td><td>Incentivo economico pari: - al 60% del costo salariale lordo presunto per i datori di lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione di persone con disabilità di cui alla l. n. 68/1999 e per quelli obbligati che assumono oltre la quota d'obbligo; </td></tr><tr><td>LAVORO A TEMPO DETERMINATO A SCOPO DI</td><td> - al 40% del costo salariale lordo presunto per i datori di lavoro </td></tr></table>		TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO	LAVORO A TEMPO DETERMINATO ¹⁷⁰	Incentivo economico pari: - al 60% del costo salariale lordo presunto per i datori di lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione di persone con disabilità di cui alla l. n. 68/1999 e per quelli obbligati che assumono oltre la quota d'obbligo;	LAVORO A TEMPO DETERMINATO A SCOPO DI	- al 40% del costo salariale lordo presunto per i datori di lavoro
TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO							
LAVORO A TEMPO DETERMINATO ¹⁷⁰	Incentivo economico pari: - al 60% del costo salariale lordo presunto per i datori di lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione di persone con disabilità di cui alla l. n. 68/1999 e per quelli obbligati che assumono oltre la quota d'obbligo;							
LAVORO A TEMPO DETERMINATO A SCOPO DI	- al 40% del costo salariale lordo presunto per i datori di lavoro							

¹⁷⁰ L'assunzione a tempo determinato deve avere una durata (raggiunta anche per effetto di proroghe) che può variare in base alla condizione del lavoratore con disabilità:

- non inferiore a 12 mesi in caso di lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla l. alla III categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. n. 915/1978;
- non inferiore a 6 mesi e superiore a 12 mesi in caso di lavoratori con disabilità intellettiva o psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Per questa ultima tipologia di lavoratori, in caso di assunzione a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi, il datore di lavoro dovrà dichiarare che non ha usufruito e/o non intende usufruire dell'incentivo contributivo previsto dall'art. 13, c. 1-bis, della l. n. 68/1999.

La durata minima del rapporto di lavoro, quindi, può essere raggiunta anche per effetto di eventuali proroghe. Tuttavia, al momento della presentazione della domanda, devono essere già presenti le condizioni riferite alla durata dei rapporti di lavoro previste dall'avviso (12 o 6 mesi).

SOMMINISTRAZIONE

soggetti agli obblighi di assunzione di persone con disabilità di cui alla l. n. 68/1999.

Le assunzioni a tempo determinato devono avere una durata minima (12 mesi oppure 6 mesi), raggiunta anche per effetto di eventuali proroghe.

L'incentivo è riconosciuto per tutta la durata del contratto a tempo determinato, e comunque per massimo 12 mesi.

In caso di assunzione a tempo parziale l'incentivo è riproporzionato.

In caso di **trasformazione** del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, tali percentuali, su richiesta del datore di lavoro, vengono integrate fino al 100% del costo salariale lordo inizialmente ammesso.¹⁷¹

La trasformazione deve essere garantita per almeno 12 mesi, salvo risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di: licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie (non per giusta causa).

Il beneficio è riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato avvenute **a partire dall'1/01/2024**.

Nel caso di presentazione della domanda per ulteriori incentivi integrativi a seguito di trasformazione di un rapporto di lavoro – già agevolato a tempo determinato – a tempo indeterminato, la trasformazione deve essere già avvenuta e il relativo contratto a tempo indeterminato deve essere attivo.

Tipologie contrattuali escluse

Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata"

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati.¹⁷²

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica.

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Regione Emilia-Romagna.

DATORE DI LAVORO

Ulteriori requisiti e condizionalità

L'assunzione di un lavoratore con disabilità non deve necessariamente corrispondere a un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato. Tuttavia, il posto o i posti occupati con l'assunzione del lavoratore con disabilità non devono essersi resi vacanti a seguito di licenziamento per riduzione del personale, durante i 12 mesi precedenti.

I lavoratori assunti per i quali viene richiesto l'incentivo devono essere impiegati presso sedi operative dell'impresa richiedente ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

CUMULABILITÀ

L'incentivo in trattazione è ammissibile al cumulo. Conformemente all'art. 8, c. 6, del reg. (UE) n. 651/2014, gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del suddetto regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

Si precisa che le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, di lavoratori in condizione di disabilità possono beneficiare anche degli incentivi di tipo economico del Fondo Nazionale Disabili di cui all'art. 13 della l. n. 68/1999 e gestiti dall'INPS. L'incentivo regionale ha, quindi, finalità integrativa e non sostitutiva di quanto erogato dall'INPS.

¹⁷¹ In caso di trasformazione anticipata del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato rispetto alla durata iniziale prevista, l'incentivo resta ammissibile e verrà ricalcolato in base alla effettiva durata del rapporto di lavoro a tempo determinato.

¹⁷² Tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla l. n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore (compresi i professionisti). Rientrano tra i datori di lavoro ammessi anche gli enti pubblici economici (EPE).

REGIME DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	L. n. 68 del 12/03/1999; l.r. n. 17 dell'1/08/2005; d.G.R. n. 333 del 14/04/2020; d.G.R. n. 1920 del 21/12/2020; d.G.R. n. 679 del 22/04/2024; d.G.R. n. 1949 del 21/10/2024; det. n. 207 del 13/02/2025.
LINK REGIONALE	https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/bando-assunzione-disabili-determinato-25-26 https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/indeterminato-bando-assunzione-disabili-25-26

Regione Emilia-Romagna – Altre agevolazioni Persone con disabilità – Scadenza 31/12/2026

Avviso pubblico per contributi per adattamento posti di lavoro in favore di persone con disabilità – Fondo Regionale Disabili anno 2024 (Allegato 1 det. n. 324 dell'1/03/2024, prorogata per gli anni 2025-2026 con det. n. 2406 del 27/12/2024)

DESCRIZIONE INCENTIVO	Contributi economici diretti a favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità attraverso interventi di adeguamento del posto di lavoro – accomodamenti ragionevoli – incluso l'apprestamento di tecnologie di lavoro a distanza e la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa.
DESTINATARI	- Persone con disabilità fisica oppure intellettiva o psichica e con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, che, al momento della presentazione della domanda e della erogazione del contributo, risultano <u>già in forza</u> ai sensi della l. n. 68/1999; - Persone con disabilità fisica oppure intellettiva o psichica e con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% iscritte al collocamento mirato l. n. 68/1999 o lavoratori disabili rientranti in altre categorie riconosciute rilevanti ai fini della l. n. 68/1999, che, al momento della presentazione della domanda, non siano ancora assunti ma <u>verranno assunti</u> a tempo indeterminato o determinato (per una durata di almeno 12 mesi), comprese le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, in via di progettazione. In questi casi il lavoratore deve essere già stato individuato e disponibile a essere assunto al momento della presentazione della domanda, e deve risultare assunto al momento dell'invio della documentazione di rendicontazione delle spese ammesse. Ulteriori requisiti e condizionalità L'intervento di adattamento del posto di lavoro, per il quale si chiede il contributo, deve essere pertinente e direttamente correlato alle caratteristiche e limitazioni funzionali del lavoratore con disabilità. Alla domanda di contributo deve essere allegata idonea documentazione che giustifichi l'intervento in termini di miglioramento dell'organizzazione e/o delle condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente. L'adattamento funzionale può essere effettuato solo presso le sedi legali e/o operative – cui si riferisce l'intervento di adattamento – ubicate nel territorio della regione Emilia-Romagna. Il datore di lavoro può presentare richiesta di contributo per interventi relativi anche a più lavoratori.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate a partire dal 7/03/2024 e fino alle ore 12:00 del 31/12/2026 e verranno accettate fino all'esaurimento delle risorse previste.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le richieste di contributo dovranno essere redatte compilando l'apposita modulistica allegata all'Avviso e nella sezione "Documentazione" dell'Avviso, disponibile al link: https://www.agenzia lavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/avviso-contributo-adattamento-posti-lavoro-disabilita-2024 e inviate all'Agenzia Regionale per il Lavoro a mezzo PEC, all'indirizzo: arlavoro.servizi@postacert.regione.emilia-romagna.it
AGEVOLAZIONE	Con riferimento alle richieste presentate dallo stesso datore di lavoro e per lo stesso lavoratore, l'agevolazione avrà le seguenti caratteristiche: - contributo economico non superiore all'80% della spesa sostenuta/prevista, sino a un massimo di 29.000 €, per i datori di lavoro obbligati alle assunzioni ex l. n. 68/1999; - contributo economico pari al 95% della spesa sostenuta/prevista, sino a un massimo di 29.000 €, per i datori di lavoro non obbligati alle assunzioni ex l. n. 68/1999 (compresi i soggetti già ottemperanti), che risultano quindi aver effettuato assunzioni in eccedenza rispetto alla quota di riserva di cui all'art. 3, comma 1, l. n. 68/1999;

- contributo economico pari al **100%** della spesa sostenuta per le acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini telefonici finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico.

In caso di interventi destinati al dipendente con disabilità che comporti un beneficio generale anche in favore del restante personale e/o clienti/utenti, verrà eseguita una valutazione tecnica degli elementi progettuali fermo restando che il contributo verrà ridotto al 50% e comunque per un importo massimo corrispondente alla metà dell'importo massimo finanziabile (14.500 €).

Interventi finanziabili

Si specifica che gli interventi dovranno riferirsi a:

1. Adeguamenti finalizzati al mantenimento del posto di lavoro per lavoratori disabili già in forza ai sensi della l. n. 68/99:
 - 1.a - realizzati a partire dall'1/01/2023;
 - 1.b - da realizzare e/o in via di progettazione.
2. Adeguamenti finalizzati a effettuare assunzioni (a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 12 mesi) di lavoratori iscritti al collocamento mirato l. n. 68/1999 o lavoratori disabili rientranti in altre categorie riconosciute rilevanti ai fini della l. n. 68/1999, comprese le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, in via di progettazione.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

- acquisto/noleggio/leasing di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi;
- effettuazione o acquisizione lavori edili per realizzazione o adeguamento impianti, compreso l'abbattimento di barriere architettoniche (opere strutturali sugli immobili) e gli interventi finalizzati a favorire la mobilità autonoma nell'ambiente lavorativo oggetto di contributo;
- acquisto o sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali;
- acquisto di strumentazione informatica hardware e software strettamente correlata alla disabilità della persona;
- svolgimento diretto o acquisizione di servizi di presidio e gestione del progetto;
- acquisto o adeguamento tecnico di centralini per lavoratori non vedenti;
- acquisto o noleggio per approntamento di postazioni lavoro a distanza di telelavoro o smart working che, ad esempio, potranno riguardare:
 - realizzazione di postazione di lavoro (PC, monitor, tastiera e mouse ed eventuale stampante), PC portatile, ovvero PC fisso + monitor + webcam, eventuali cuffiette con microfono, un cellulare, poltroncina ergonomica, scrivania, arredi;
 - realizzazione di postazione di lavoro per ipovedenti che ricomprenda spese per le acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini telefonici o strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico (art. 8, l. n. 113/1985) per le quali è previsto il totale rimborso delle spese.
- acquisizione di servizi di consulenza tecnica specialistica per la definizione del progetto e la sua realizzazione;
- spese dedicate alla consulenza e addestramento all'uso della strumentazione tecnologica e dei dispositivi oggetto dell'intervento.

Spese non ammissibili

In linea generale non sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

- tutte le tipologie di spese non ricomprese nella sezione "Spese ammissibili";
- spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al funzionamento dell'impresa non correlate direttamente al lavoratore disabile e non ricomprese nella sezione "Spese ammissibili";
- spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore;
- spese documentate unicamente da note e ricevute;
- spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, a esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;

	- spese effettuate e/o fatturate al beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.	
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro pubblici e privati. ¹⁷³
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Regione Emilia-Romagna.
CUMULABILITÀ	L'agevolazione in trattazione è ammissibile al cumulo. Conformemente all'art. 8, c. 6, del reg. (UE) n. 651/2014, gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del suddetto regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti.	
REGIME DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	L. n. 68 del 12/03/1999; l.r. n. 17 del 01/08/2005; det. n. 324 dell'1/03/2024; det. n. 2406 del 27/12/2024; avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo per adattamento posti di lavoro in favore di persone con disabilità – Fondo Regionale Disabili anni 2024 – 2025 – 2026.	
LINK REGIONALE	https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/avviso-contributo-adattamento-posti-lavoro-disabilita-2024	

¹⁷³ Sono ammessi i datori di lavoro anche non obbligati ai sensi della l. n. 68/1999. I datori di lavoro pubblici possono presentare richiesta di contributo limitatamente ad acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini telefonici finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti di cui alla l. n. 113/1985.

Regione Emilia-Romagna – Inserimento nuovi Talenti 2026 – Scadenza 18/05/2026

Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore delle imprese per progetti di ricerca e sviluppo mediante inserimento di nuovi talenti, a valere su risorse del PR Emilia-Romagna FESR 2021-2027 (d.G.R. 445 del 30/03/2026 di approvazione dell'avviso pubblico).

DESCRIZIONE INCENTIVO	L'Avviso ha l'obiettivo di rafforzare le attività di ricerca e sviluppo delle imprese del territorio regionale mediante contributi condizionati all'assunzione (a tempo indeterminato o determinato) di persone con titolo di dottorato di ricerca o che hanno svolto esperienze di ricerca presso atenei con sede nel territorio regionale. L'avviso contribuisce a dare attuazione alla l.r. n. 2 del 21/02/2023 "Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna" in quanto volto a valorizzare l'esperienza delle figure professionali sopra descritte e a favorire la loro permanenza nel territorio regionale, attraverso l'inserimento in imprese dell'Emilia-Romagna. In questo senso, la misura rappresenta la sperimentazione di uno strumento per la lotta al <i>brain drain</i> (emigrazione dei cervelli all'estero) e per migliorare il collegamento strategico e operativo tra mondo della ricerca e quello delle imprese, attraverso il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo condizionati all'inserimento occupazionale.
DESTINATARI	Persone con titolo di dottorato di ricerca o che hanno svolto esperienze di ricerca (ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, contrattisti di ricerca) presso atenei con sede nel territorio regionale. Ulteriori requisiti e condizionalità In particolare, le assunzioni devono riguardare soggetti nelle seguenti condizioni, che potranno essere anche alternative fra loro: - essere in possesso di un titolo di dottorato di ricerca acquisito da non più di 7 anni dalla pubblicazione dell'Avviso presso Atenei con sede in Emilia-Romagna; - essere nella condizione di dottorando di ricerca iscritto a Corsi di Dottorato presso Atenei con sede in Emilia-Romagna già formalmente ammesso all'esame finale per il conseguimento del titolo entro la pubblicazione dell'avviso (il dottorato dovrà comunque essere conseguito entro i 6 mesi successivi alla presentazione della domanda, pena la revoca del contributo). - essere stato titolare di un assegno (o contratto) di ricerca presso Atenei con sede in Emilia-Romagna, il cui contratto sia terminato da non più di 7 anni dalla pubblicazione dell'Avviso; - essere stato titolare di un contratto di lavoro come ricercatore a tempo determinato presso uno degli atenei con sede in Emilia-Romagna ed aver completato il ciclo triennale di ricerca da non più di 7 anni dalla pubblicazione dell'Avviso.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande possono essere presentate dalle ore 13 del 15/04/2026 fino alle ore 16 del 18/05/2026, salvo eventuali proroghe/modifiche dei termini di presentazione che verranno comunicate dalla Regione Emilia-Romagna.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le domande vanno presentate esclusivamente per via telematica, tramite l'applicativo web Sfinge 2020, le cui modalità di accesso e di utilizzo sono rese disponibili sul sito internet della Regione all'indirizzo: http://fesr.regione.emilia-romagna.it, nella sezione dedicata al bando. Per l'accesso all'applicativo SFINGE 2020 dovranno essere utilizzati il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CSN).

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA

IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO

LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

LAVORO A TEMPO
DETERMINATO

In caso di assunzione di un nuovo ricercatore o “nuovo addetto in attività di Ricerca e Sviluppo”¹⁷⁴ (soggetti con i requisiti di cui alla sezione “Destinatari”) è previsto un contributo a fondo perduto di importo variabile, secondo le seguenti misure percentuali massime, applicabili a seconda della dimensione dell’impresa.

Dimensione Impresa	Attività	
	Ricerca industriale	Sviluppo sperimentale
Grandi imprese	50 %	25 %
Medie imprese	60 %	35 %
Piccole imprese	70 %	45 %

È consentita una spesa minima ammissibile di 100.000 € e un contributo regionale massimo di 300.000 € a progetto.

Il contratto a tempo determinato deve avere durata maggiore o uguale a 2 anni.

Sono ammessi unicamente i rapporti di lavoro a tempo pieno.

Non sono ammesse modifiche contrattuali, stabilizzazioni o altre forme di trasformazione di contratti già in essere.

Sono ammissibili gli inserimenti di nuovi talenti altamente qualificati finalizzati a rafforzare il legame strutturale tra il sistema produttivo e il sistema della ricerca regionale, attraverso la realizzazione di interventi di innovazione tecnologica e organizzativa coerenti con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3).

Sono finanziabili progetti che prevedono le seguenti attività:

- Ricerca industriale
- Sviluppo sperimentale

I progetti inoltre devono:

- articolarsi obbligatoriamente in entrambe le tipologie di attività previste (Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale) con un livello di significatività tale da contribuire in modo concreto all’avanzamento delle conoscenze e delle capacità tecnico-scientifiche dell’impresa;
- essere finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, servizi o sistemi di produzione, o rilevanti innovazioni negli stessi, promossi dalle imprese richiedenti, di interesse per il sistema produttivo con riferimento agli ambiti tematici *cross settoriali* della S3, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta di ricerca, coinvolgendo nuovi ricercatori e favorendo la qualificazione delle filiere produttive regionali, attraverso un’elevata capacità brevettuale, lo sviluppo di tecnologie di frontiera, l’implementazione di soluzioni innovative e l’impatto sociale e sui territori;
- prevedere un coinvolgimento diretto di uno o più ricercatori assunti ai sensi del bando, che dovranno contribuire allo sviluppo delle attività progettuali apportando le competenze tecnico-scientifiche acquisite nei percorsi di dottorato o nelle esperienze di ricerca accademica;
- essere realizzati in una unità locale situata in Emilia-Romagna regolarmente censita presso la CCIAA di competenza;¹⁷⁵
- produrre risultati concretamente valutabili in termini di maturazione tecnologica, capacità brevettuale, prototipi, validazioni sperimentali, linee pilota, modelli o dataset sperimentali, contribuendo al rafforzamento competitivo dell’impresa e delle filiere regionali;
- generare un impatto positivo anche in termini di transizione digitale e sostenibilità, in linea con gli obiettivi del PR FESR 2021-2027 e con il principio DNSH, ove applicabile.

Gli interventi dovranno essere avviati a partire dalla data di presentazione della domanda ed essere conclusi, salvo proroghe autorizzate, entro il 30/06/2028.

¹⁷⁴ Si intende un addetto che svolga attività di ricerca riconducibili al progetto presentato e assunto da parte dell’azienda beneficiaria per lo stesso progetto di ricerca.

¹⁷⁵ Per “unità locale in cui si realizza il progetto” si intende un immobile, in cui il soggetto realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui siano stabilmente collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del progetto. Pertanto, tale unità locale dovrà essere esclusiva (gode dei locali unicamente la proponente) e in essa dovranno essere stabilmente inseriti le attrezzature ed il personale utilizzati per il progetto e per la consueta attività di impresa e permettere la necessaria continuità dell’attività di impresa.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili dovranno riferirsi ai progetti presentati ed essere coerenti e rivolte al raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Avviso.

Le spese devono essere riconducibili alle seguenti categorie:

- a) Spese per nuovi addetti impiegati in attività di Ricerca e Sviluppo: le spese di personale sono rendicontabili, nel limite di 1.720 ore annue, mediante Opzioni di Semplificazione dei Costi (OSC), valorizzate sulla base del costo unitario standard orario definito dal Decreto Interministeriale MIMIT-MUR del 4/01/2024, che stabilisce le tariffe orarie standard applicabili ai progetti di ricerca e sviluppo. Tali tariffe applicabili alle spese di personale sono le seguenti:
 - Alto - € 83,00 ora per i livelli dirigenziali;
 - Medio - € 47,00 ora per i livelli di quadro
 - Basso - € 30,00 ora per i livelli di impiegato/operaio
- b) Altri costi diversi dai costi del personale: tali costi saranno calcolati con tasso forfettario pari al 40% dei costi di cui alla precedente lett. a).

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Imprese (PMI o Grandi Imprese) nella forma giuridica delle società di capitali.

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica.

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Regione Emilia-Romagna.¹⁷⁶

CUMULABILITÀ

I contributi previsti non sono cumulabili, per le stesse spese, con altre agevolazioni che costituiscono a qualunque titolo aiuti di stato (sia in forma di regimi che di aiuti ad hoc) o che siano concesse in *Regime de Minimis*, ed in generale per le quali sia obbligatorio l'inserimento del CUP nei giustificativi di spesa ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del D.L. n. 13/2023, modificato dall'art. 1, c. 479, della l. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024).

I contributi previsti sono cumulabili con le agevolazioni che non costituiscono aiuti di stato a condizione che siano rispettate le regole delle relative basi giuridiche (Leggi, Regolamenti o Circolari).

REGIME DI AIUTI DI STATO

L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.gr. n. 445 del 30/03/2026 (approvazione dell'Avviso per la concessione di contributi a favore delle imprese per progetti di ricerca e sviluppo mediante inserimento di nuovi talenti).

LINK REGIONALE

<https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/opportunita-di-finanziamento/2026/avviso-per-la-concessione-di-contributi-a-favore-delle-imprese-per-progetti-di-ricerca-e-sviluppo-mediante-inserimento-di-nuovi-talenti>

¹⁷⁶ L'impresa deve avere l'unità locale o la sede operativa in cui si realizza il progetto nel territorio della Regione Emilia-Romagna; nel caso il richiedente sia un'impresa non avente sede nel territorio nazionale, la medesima deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- personalità giuridica riconosciuta nello Stato di provenienza come risultante dall'omologo registro delle imprese;
- i requisiti soggettivi di ammissibilità per l'impresa previsti dall'avviso.

Regione Friuli-Venezia Giulia – Incentivo Persone con disabilità – Scadenza fino a esaurimento risorse

Regolamento regionale per la concessione di interventi contributivi finalizzati alla promozione, incentivazione, realizzazione e stabilizzazione del collocamento mirato di persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 39 della l.r. n. 18 del 9/08/2005 (d.P.R. n. 163 dell'11/12/2024).¹⁷⁷

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivi economici diretti a favorire l'occupazione, a tempo pieno o parziale, mediante l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, la proroga di contratto a tempo determinato e la trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, di persone con disabilità.															
DESTINATARI	- Lavoratori con disabilità iscritti in elenco l. n. 68/1999 e assunti con le procedure della medesima legge; - Lavoratori con disabilità che sono computati nella quota di riserva di cui all'art. 3 della l. n. 68/1999 riconosciuti in costanza di rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 4, c. 4, della medesima legge; - Lavoratori con disabilità già in forza, assunti con l. n. 68/1999 o della previgente normativa sul collocamento obbligatorio, che presentano particolare difficoltà di mantenimento al lavoro; - Lavoratori con disabilità già in forza per i quali si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute che possa compromettere il mantenimento o il proseguimento del rapporto di lavoro.															
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Fino a esaurimento delle risorse disponibili.															
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La domanda di contributo, corredata di tutta la documentazione richiesta, deve essere predisposta e presentata esclusivamente per via telematica tramite l'apposito applicativo informatico Istanze OnLine (IOL), a cui si accede dal seguenti link: https://loginfvg.regione.fvg.it/loginfvg/sp/login/index2.jsp, previa autenticazione con una delle modalità previste. Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dall'assunzione/proroga/trasformazione. Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici del collocamento mirato.															
AGEVOLAZIONE	<table><tr><td>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</td><td>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</td></tr><tr><td>LAVORO A TEMPO INDETERMINATO</td><td>L'importo dell'incentivo è modulato in funzione della tipologia di datore di lavoro (obbligato/non obbligato all'assunzione di cui alla l. n. 68/1999):</td></tr><tr><td></td><td><table><tr><td>Datore di lavoro</td><td>Importo incentivo</td></tr><tr><td>In obbligo l. n. 68/1999</td><td>13.000 €</td></tr><tr><td>Non in obbligo l. n. 68/1999</td><td>15.000 €</td></tr></table></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	L'importo dell'incentivo è modulato in funzione della tipologia di datore di lavoro (obbligato/non obbligato all'assunzione di cui alla l. n. 68/1999):		<table><tr><td>Datore di lavoro</td><td>Importo incentivo</td></tr><tr><td>In obbligo l. n. 68/1999</td><td>13.000 €</td></tr><tr><td>Non in obbligo l. n. 68/1999</td><td>15.000 €</td></tr></table>	Datore di lavoro	Importo incentivo	In obbligo l. n. 68/1999	13.000 €	Non in obbligo l. n. 68/1999	15.000 €		
	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO														
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	L'importo dell'incentivo è modulato in funzione della tipologia di datore di lavoro (obbligato/non obbligato all'assunzione di cui alla l. n. 68/1999):														
		<table><tr><td>Datore di lavoro</td><td>Importo incentivo</td></tr><tr><td>In obbligo l. n. 68/1999</td><td>13.000 €</td></tr><tr><td>Non in obbligo l. n. 68/1999</td><td>15.000 €</td></tr></table>	Datore di lavoro	Importo incentivo	In obbligo l. n. 68/1999	13.000 €	Non in obbligo l. n. 68/1999	15.000 €								
Datore di lavoro	Importo incentivo															
In obbligo l. n. 68/1999	13.000 €															
Non in obbligo l. n. 68/1999	15.000 €															

¹⁷⁷ La presente scheda condivide il medesimo regolamento con la scheda successiva "Altre agevolazioni Persone con disabilità" e va considerata insieme a quest'ultima ai fini di una visione più completa e integrata degli interventi incentivabili previsti dal regolamento. In particolare, nella presente scheda vengono trattati gli incentivi relativi all'inserimento lavorativo, ossia richiedibili per i seguenti interventi:

- assunzione a tempo indeterminato;
- assunzione a tempo determinato;
- proroga di contratto a tempo determinato;
- trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

Oltre a questi interventi, il Regolamento regionale finanzia anche altre tipologie di interventi riguardanti:

- spese di investimento;
- attività formative;
- interventi che coprono i costi salariali sostenuti dal datore;
- progetti speciali.

Per tali ulteriori incentivi si rimanda alla già citata scheda "Altre agevolazioni Persone con disabilità" della Regione Friuli-Venezia Giulia.

L'incentivo spetta anche in caso di **trasformazione** di un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, l'importo dell'incentivo, sia per i datori in obbligo l. n. 68/1999 che non in obbligo, è pari a 6.000 €.

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

L'importo dell'incentivo è modulato in funzione della tipologia di datore di lavoro (obbligato/non obbligato all'assunzione di cui alla l. n. 68/1999) e della durata del contratto:

Datore di lavoro	Durata del contratto	Importo incentivo
In obbligo l. n. 68/1999	Non inferiore a 12 mesi	7.000 €
Non in obbligo l. n. 68/1999	Non inferiore a 6 mesi	700 € mensili (max 7.700 €)
	Non inferiore a 12 mesi	9.000 €

In caso di **proroga** del contratto a tempo determinato, che deve comportare il raggiungimento di almeno 12 mesi di contratto, l'importo dell'incentivo è pari a 2.000 €.

L'ammontare dei suddetti incentivi è **maggiorato**:¹⁷⁸

- 3.000 € per lavoratori di età inferiore a 35 anni oppure pari o superiore a 50 anni; lavoratrici donne; lavoratori con periodi di disoccupazione superiore a 6 mesi;
- 5.000 € nel caso di lavoratori con disabilità psichica.

In caso di tempo parziale, per tutte le tipologie di intervento, il contratto deve prevedere almeno 15 ore settimanali di lavoro.

Il beneficio spetta anche in caso di inserimento del lavoratore con disabilità in qualità di socio lavoratore di cooperativa.¹⁷⁹

Inoltre, le assunzioni a tempo indeterminato devono essere garantite per almeno 36 mesi.

Le assunzioni a tempo determinato devono avere durata non inferiore a 12 mesi se il datore di lavoro soggetto all'obbligo di assunzione l. n. 68/1999, oppure non inferiore a 6 mesi se il datore non è soggetto all'obbligo.

Tipologie contrattuali escluse

- Lavoro domestico;
- lavoro intermittente;
- assunzioni effettuate in seguito a stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 276/2003.

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati.¹⁸⁰

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica.

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Regione Friuli-Venezia Giulia.

¹⁷⁸ Le maggiorazioni sono cumulabili fra loro.

¹⁷⁹ A condizione che l'inserimento in cooperativa non si riferisca a posti di lavoro che si siano resi liberi nei 12 mesi precedenti a seguito di esclusione di un socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci esclusi.

¹⁸⁰ Tutti i datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla l. n. 68/1999 e non soggetti in quanto hanno già coperto l'intera quota d'obbligo di cui alla l. n. 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15.

Ulteriori requisiti e condizionalità

Beneficiari degli incentivi sono i datori appartenenti alle seguenti categorie:

- datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla l. n. 68/1999;
- datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione, in quanto già ottemperano all'obbligo di cui alla l. n. 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15.

Le assunzioni incentivate non devono riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati.

Non devono riguardare lavoratori che abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro richiedente superiore ai 180 giorni nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, fatta eccezione per rapporti di lavoro intermittenti.

Devono avere per oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale.

Non devono essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'art. 2112 c.c.

Qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non devono riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

Il datore non deve aver fatto ricorso, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della l. n. 223/1991 (*Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro*) per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro viene richiesto l'incentivo.

Il datore non deve risultare impresa in difficoltà, qualora si tratti di contributo in regime di esenzione.

CUMULABILITÀ

Gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili:

- con altri aiuti di Stato o aiuti "*de minimis*" concessi da normative nazionali o locali, a meno che le medesime normative dispongano un divieto di cumulo, a condizione che il totale degli aiuti non porti al superamento dell'intensità d'aiuto più elevata applicabile in base al reg. (UE) n. 651/2014;
- con altri aiuti esentati ai sensi del medesimo reg. (UE) n. 651/2014, oltre la soglia massima applicabile, purché il cumulo non porti al superamento di una intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti.

Gli incentivi per le trasformazioni dei contratti da tempo indeterminato a tempo determinato sono cumulabili con altri aiuti "*de minimis*" a condizione che il cumulo non porti al superamento del massimale di aiuto "*de minimis*" previsto dal pertinente regolamento (UE) applicato.

REGIME DI AIUTI DI STATO

L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica (regime in esenzione) ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato.

L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti "*de minimis*" ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023, con riferimento alle trasformazioni da tempo indeterminato a tempo determinato e alle proroghe.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. n. 68 del 12/03/1999; l.r. n. 18 del 9/08/2005 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" (CAPO II – Inserimento lavorativo delle persone disabili – artt. da 36 a 44); d.P.R. n. 177 del 15/12/2020; d.P.R. n. 163 dell'11/12/2024 – Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 39 della l.r. n. 18/2005. Regolamento entrato in vigore l'1/01/2025.

LINK REGIONALE

<https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA117/>

Regione Friuli-Venezia Giulia – Altre agevolazioni Persone con disabilità – Scadenza fino a esaurimento risorse

Regolamento regionale per la concessione di interventi contributivi finalizzati alla promozione, incentivazione, realizzazione e stabilizzazione del collocamento mirato di persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 39 della l.r. n. 18 del 09/08/2005 (d.P.R. n. 163 dell'11/12/2024).¹⁸¹

DESCRIZIONE INCENTIVO	Contributi economici diretti a favorire la promozione, l'incentivazione, la realizzazione e la stabilizzazione del collocamento mirato di persone con disabilità.
DESTINATARI	- Lavoratori con disabilità iscritti in elenco l. n. 68/1999 e assunti con le procedure della medesima legge; - Lavoratori con disabilità che sono computati nella quota di riserva di cui all'art. 3 della l. n. 68/1999 riconosciuti in costanza di rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 4, c. 4, della stessa legge; - Lavoratori con disabilità già in forza, assunti con l. n. 68/1999 o della previgente normativa sul collocamento obbligatorio, che presentano particolare difficoltà di mantenimento al lavoro; - Lavoratori con disabilità già in forza per i quali si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute che possa compromettere il mantenimento o il proseguimento del rapporto di lavoro.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Fino a esaurimento delle risorse disponibili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La domanda di contributo, corredata di tutta la documentazione richiesta, deve essere predisposta e presentata esclusivamente per via telematica tramite l'apposito applicativo informatico Istanze OnLine (IOL), a cui si accede dal seguente link: https://loginfvg.regione.fvg.it/loginfvg/sp/login/index2.jsp, previa autenticazione con una delle modalità previste. Le domande di incentivo di cui agli artt. 9 e 10 (realizzazione e adeguamento del posto di lavoro; rielaborazione modalità lavorative), a pena di inammissibilità, sono presentate prima dell'avvio dei lavori o degli acquisti e sono corredate da una relazione illustrativa degli interventi che si intendono realizzare, comprensiva del preventivo dettagliato di spesa. Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici del collocamento mirato.

¹⁸¹ La presente scheda condivide il medesimo regolamento con la scheda precedente "Incentivi Persone con disabilità" e va considerata insieme a quest'ultima ai fini di una visione più completa e integrata degli interventi incentivabili previsti dal regolamento. In particolare, nella presente scheda vengono trattati gli incentivi richiedibili per i seguenti interventi:

- spese di investimento;
- attività formative;
- interventi che coprono i costi salariali sostenuti dal datore;
- progetti speciali.

- Oltre a questi interventi, il Regolamento regionale finanzia anche altre tipologie di interventi riguardanti gli inserimenti lavorativi, ossia:
- assunzione a tempo indeterminato;
 - assunzione a tempo determinato;
 - proroga di contratto a tempo determinato;
 - trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

Per tali ulteriori incentivi si rimanda alla già citata scheda "Incentivi Persone con disabilità" della Regione Friuli-Venezia Giulia.

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA INTERVENTO AGEVOLATO	IMPORTO
Realizzazione e adeguamento del posto di lavoro/Rimozione delle barriere architettoniche e di diversa natura (art. 9 del reg.)	10.000 € per interventi a favore del lavoratore con disabilità assunto con contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi o indeterminato, che permettano il pieno svolgimento di compiti propri della mansione affidata.
Rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate al lavoro agile o telelavoro (art. 10 del reg.)	8.000 € per interventi a favore del lavoratore con disabilità.
Accessibilità al posto di lavoro, mobilità e spostamenti (art. 11 del reg.)	2.000 € per interventi a favore del lavoratore con disabilità, per la durata massima di 12 mesi.
Progetti di riabilitazione (art. 12 del reg.)	3.000 € per la copertura dei costi salariali lordi relativi alle ore impiegate da un lavoratore, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, per la riabilitazione, secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 119 del 18/07/2011, per la durata massima di 12 mesi.
Formazione del responsabile dell'inserimento lavorativo (art. 13 del reg.)	15.000 € per la formazione di un lavoratore (rimborsate ore di formazione e quote iscrizione a corsi), assunto con contratto a tempo indeterminato, a cui è stato affidato l'incarico di responsabile dell'inserimento lavorativo.
Attività di tutoraggio interno (art. 14 del reg.)	15.000 €, per singolo intervento, per la copertura dei costi salariali lordi relativi alle ore impiegate da dipendenti del datore di lavoro per attività di tutoraggio dedicata all'assistenza dei lavoratori con disabilità, per la durata massima di 12 mesi.
Attività di tutoraggio esterno (art. 15 del reg.)	15.000 €, per singolo intervento, per le spese sostenute per attività di tutoraggio svolta da tecnici esterni, non dipendenti dal datore di lavoro, con specifiche competenze, per la durata massima di 12 mesi.
Attività formative rivolte a personale dell'azienda in cui sono inseriti lavoratori disabili (art. 16 del reg.)	15.000 € per le spese sostenute dal datore di lavoro per attività formative finalizzate alla diffusione della integrazione e inclusione sociale e lavorativa rivolte ai lavoratori, anche incaricati del tutoraggio del lavoratore con disabilità, per la durata massima di 6 mesi, purché non riconducibili a formazione obbligatoria.
Tirocini finalizzati all'integrazione lavorativa (art. 17 del reg.)	500 € mensili (fino a massimo 9.000 €) per l'indennità di partecipazione erogata al tirocinante. 200 € per le spese connesse all'attivazione del tirocinio extracurricolare ai sensi della normativa regionale, in favore di soggetti con disabilità. Il periodo di tirocinio finanziabile non può essere inferiore a 2 mesi e superiore a 18 mesi.
Iniziative progettuali finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità (art. 18 del reg.)	160.000 € per l'attivazione di progetti innovativi finalizzati a incrementare gli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità, migliorarne le condizioni lavorative e creare precondizioni per ulteriori futuri inserimenti. I progetti devono durare tra 12 e 24 mesi.

DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati. ¹⁸²
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Regione Friuli-Venezia Giulia. ¹⁸³
Ulteriori requisiti e condizionalità Beneficiari degli incentivi sono i datori/soggetti privati appartenenti alle seguenti categorie: - datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla l. n. 68/1999; - datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione, in quanto già ottemperano all'obbligo di cui alla l. n. 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15; - soggetti privati che attivano iniziative progettuali finalizzate all'inserimento lavorativo di disabili. Il datore non deve risultare impresa in difficoltà, qualora si tratti di contributo in regime di esenzione.		
CUMULABILITÀ	Gli incentivi di cui agli articoli 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18, comma 3, lettera a) sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili: - con altri aiuti di Stato o aiuti <i>de minimis</i> concessi da normative nazionali o locali, a meno che le medesime normative dispongano un divieto di cumulo, a condizione che il totale degli aiuti non porti al superamento dell'intensità d'aiuto più elevata applicabile in base al reg. (UE) n. 651/2014; - con altri aiuti esentati ai sensi del medesimo reg. (UE) n. 651/2014, oltre la soglia massima applicabile, purché il cumulo non porti al superamento di una intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti. Gli incentivi di cui agli articoli 7, 8, 15, 17 e 18 c. 3, lett. da b) a g), sono cumulabili con altri aiuti <i>de minimis</i> a condizione che il cumulo non porti al superamento del massimale di aiuto <i>de minimis</i> previsto dal pertinente regolamento (UE) applicato.	
REGIME DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18, c. 3, lett. a) del regolamento. L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti <i>de minimis</i> ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023 con riferimento alle agevolazioni di cui agli artt. 7, 8, 15, 17 e 18, c. 3, lettere da b) a g) del regolamento. In particolare, sono in regime <i>de minimis</i> gli interventi descritti nella presente scheda relativi a: tutoraggio esterno (art. 15), tirocini (art. 17), iniziative progettuali (art. 18, comma 3, lett. da b) a g)).	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	L. n. 68 del 12/03/1999; l.r. n. 18 del 9/08/2005 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" (CAPO II – Inserimento lavorativo delle persone disabili – artt. da 36 a 44); d.P.Reg. n. 177 del 15/12/2020; d.P.Reg. n. 163 dell'11/12/2024 – Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 39 della l.r. n. 18/2005. Regolamento entrato in vigore l'1/01/2025.	
LINK REGIONALE	https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA117/	

¹⁸² Tutti i datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla l. n. 68/1999 e datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione in quanto hanno già coperto l'intera quota d'obbligo di cui alla l. n. 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15.

¹⁸³ Gli interventi agevolati devono essere effettuati presso la sede legale/operativa di datori di lavoro ubicata nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Regione Friuli-Venezia Giulia – Incentivo Donne, giovani, over 60, precari – Scadenza 31/08/2026

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli art. 29, 30, 32 e 33 della l.r. n. 18 del 9/08/2005 (*Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro*) e dall'art. 14, comma 1, lett. i) della l.r. n. 14 del 14/11/2025 (*Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale*) (d.P.R. n. 130 dell'11/12/2025).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivi economici diretti a favorire l'occupazione, a tempo pieno o parziale, mediante l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato (di almeno 6 mesi) e la trasformazione di contratti di lavoro precario in contratti a tempo indeterminato, di soggetti svantaggiati o in condizione occupazionale precaria.
DESTINATARI	I destinatari sono distinti in base al tipo di intervento incentivato: <u>Assunzioni a tempo indeterminato:</u> - Donne disoccupate (art. 2, comma 1, lett. a); - Giovani under 36 disoccupati (art. 2, comma 1, lett. b), punto 1); - Giovani destinatari di un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 2, comma 1, lett. b), punto 2). <u>Assunzioni a tempo determinato non inferiore a 6 mesi:</u> - Persone over 60 disoccupate. <u>Trasformazione e stabilizzazione di rapporti di lavoro a elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato:</u> - Giovani under 36 con condizione occupazionale precaria; - Donne con condizione occupazionale precaria. -
SCADENZA PARTECIPAZIONE	La domanda può essere presentata dalle ore 10.00 del 2/01 alle ore 12.00 del 31/08 di ciascun anno. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a sportello fino a esaurimento delle risorse disponibili.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite applicativo informatico a cui si accede dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento, previa autenticazione con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS). La domanda si considera presentata nella data di avvenuta trasmissione comprovata dal sistema. La domanda va presentata prima di assumere oppure anche dopo, purché entro il 15° giorno del mese successivo.

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA

IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

L'incentivo è modulato in funzione di determinate caratteristiche:

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
DEL SOCIO LAVORATORE (l. n.
142/2001)

Tipologia destinatario	Importo base	Maggiorazioni (tra loro cumulabili)	
		Donna con figlio under 5	Misure welfare aziendale (solo donna con figlio under 5) ¹⁸⁴
Donne disoccupate	5.000 €	+ 2.000 €	+ 2.000 €
Giovani under 36 disoccupati	5.000 €		
Giovani destinatari di un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca	5.000 €		

In caso di assunzione a tempo indeterminato di **almeno 10 lavoratori**, sull'importo di 5.000 € per assunzione viene applicata una maggiorazione, non cumulabile con le altre maggiorazioni, del:

- 10% tra 10 e 14 assunzioni;
- 20% tra 15 e 30 assunzioni;
- 25% tra 31 e 50 assunzioni;
- 30% oltre 50 assunzioni.

LAVORO A TEMPO DETERMINATO
(almeno 6 mesi)

2.500 € per l'assunzione di persone *over* 60 disoccupate.

¹⁸⁴ Nel caso in cui il datore dispone di almeno una delle seguenti misure di welfare aziendale per la conciliazione vita – lavoro: a) flessibilità dell'orario di lavoro o banca delle ore; b) nido aziendale o convenzionato ovvero altro servizio educativo per la prima infanzia aziendale o convenzionato.

TRASFORMAZIONE/STABILIZZAZIONE¹⁸⁵ L'incentivo è modulato in funzione di determinate caratteristiche:

Tipologia destinatario	Importo base	Maggiorazioni (tra loro cumulabili)	
		Donna con figlio under 5	Misure welfare aziendale (solo donna con figlio under 5) ¹⁸⁶
Donne con condizione occupazionale precaria	5.000 €	+ € 2.000	+ € 2.000
Giovani under 36 con condizione occupazionale precaria	5.000 €		

Per tutte le tipologie, in caso di *part time* non inferiore al 70% l'importo è proporzionalmente ridotto.

Tipologie contrattuali escluse

- Contratto di apprendistato professionalizzante;
- lavoro intermittente;
- lavoro in somministrazione;
- contratto di rioccupazione.

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati.

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica.

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Regione Friuli-Venezia Giulia.

DATORE DI LAVORO

Ulteriori requisiti e condizionalità

Le assunzioni sono ammissibili a incentivo alle seguenti condizioni:

- non devono riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- non devono riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda. La previsione di cui alla presente lettera non trova applicazione qualora le assunzioni riguardino donne disoccupate che hanno compiuto il 60° anno di età nella sola ipotesi in cui la cessazione del

¹⁸⁵ Sono incentivabili i seguenti interventi nel solo caso in cui non vi sia soluzione di continuità tra il rapporto di lavoro oggetto di trasformazione e stabilizzazione e il rapporto di lavoro a tempo indeterminato derivante:

a) dalla trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato, che scade, anche per effetto di proroghe intervenute anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda con data di scadenza entro 24 mesi da tale data;

b) dalla stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di personale che lavorava presso il soggetto richiedente in base a uno dei seguenti contratti:

1) lavoro intermittente indeterminato
2) lavoro intermittente determinato
3) contratto di collaborazione coordinata e continuativa

c) dalla stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di personale che lavorava presso il soggetto richiedente in base a un contratto di somministrazione di lavoro;

d) qualora il soggetto richiedente sia una cooperativa, anche dagli inserimenti lavorativi in cooperativa con carattere di trasformazione o stabilizzazione che avvengano nel rispetto della contrattazione collettiva di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2015, purché essi riguardino personale che risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base a una delle tipologie contrattuali di cui alle lettere a), b) e c).

¹⁸⁶ Nel caso in cui il datore dispone di almeno una delle seguenti misure di welfare aziendale per la conciliazione vita – lavoro: a) flessibilità dell'orario di lavoro o banca delle ore; b) nido aziendale o convenzionato ovvero altro servizio educativo per la prima infanzia aziendale o convenzionato.

	precedente rapporto di lavoro sia stata determinata dalla naturale scadenza del termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al Capo III del d.lgs. n. 81/2015; - non devono essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile, salvi i casi di cui all'art. 47, cc. 5 e 5 <i>ter</i>, della l. n. 428 del 29/12/1990; - non riguardare soggetti che siano amministratori o legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, del beneficiario ovvero in caso di trasferimento d'azienda dell'impresa cedente. La presente disposizione non trova applicazione nelle ipotesi di inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperativa; - qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non devono riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.
CUMULABILITÀ	Gli aiuti "<i>de minimis</i>" non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa europea. Gli incentivi di tale regolamento non sono fra di loro cumulabili per il medesimo intervento. Tale disposizione non si applica per l'assunzione con contratti a tempo determinato. Infine, gli incentivi in trattazione non sono cumulabili con gli incentivi disciplinati dal regolamento di cui all'art. 39, c. 3 <i>bis</i>, della l.r. 18/2005.
REGIME DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti di Stato <i>de minimis</i> ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 14, c. 1, lettera i) della l.r. n. 14 del 14/11/2025; artt. 29, 30, 32 e 33 della l.r. n. 18 del 9/09/2025; d.P.R. n. 130 del 11/12/2025 (Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro entrato in vigore il 1/01/2026).
LINK REGIONALE	Incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato: - https://www.regione.fvg.it/rafvvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA1/ Incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato: - https://www.regione.fvg.it/rafvvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA38/ Incentivi per la stabilizzazione di lavoratori precari: - https://www.regione.fvg.it/rafvvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA2/

Regione Lazio – Incentivo “Acchiappa Talenti” – Scadenza 30/09/2026

Avviso pubblico “Acchiappa Talenti” – Incentivi alle imprese per favorire processi occupazionali di inserimento lavorativo di giovani e adulti altamente qualificati e il “rientro dei talenti” nel Lazio, finanziato con risorse del PR FSE+ Lazio 2021-2027 (det. n. G10057 del 31/07/2025).

DESCRIZIONE INCENTIVO

Incentivi economici diretti a favorire l’occupazione, a tempo pieno o parziale, mediante l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato (di almeno 12 mesi), da parte di imprese attive nei settori dei servizi e dell’industria, di soggetti disoccupati o inoccupati.

L’Avviso è articolato in tre principali macro ambiti, così delineati:

- A. **“Giovani”**, attraverso il quale si intende promuovere l’occupazione stabile di persone fino a 35 anni, residenti o domiciliate nel Lazio;
- B. **“Rientro nel Lazio”**, attraverso il quale si punta ad attrarre e/o riportare nel tessuto imprenditoriale regionale persone non occupate che hanno raggiunto un livello specifico nel loro percorso di studi, presso enti del Lazio;
- C. **“Alte professionalità”**, attraverso il quale si è deciso di creare opportunità di inserimento in impresa che combinano alcune caratteristiche degli altri due ambiti, come la residenza e il luogo di conseguimento del titolo di studio. Questa iniziativa è, tuttavia, rivolta esclusivamente a soggetti privi di occupazione e in possesso di titoli di studio elevati, offrendo loro occasioni di inserimento professionale di alto livello.

DESTINATARI

Persone disoccupate o inoccupate.

In particolare, i destinatari degli incentivi previsti dai tre macro ambiti sono i seguenti:

Incentivo A – GIOVANI	Giovani <i>under</i> 35 disoccupati/e o inoccupati/e, residenti o domiciliati nel Lazio, che devono aver conseguito almeno il diploma di “Laurea triennale” (inclusa la “Laurea specialistica”, “Laurea a ciclo unico”, “Master di I e II livello”, titolo di “Dottore di Ricerca”) o un diploma “Tecnico Superiore” (non è sufficiente un diploma di scuola secondaria di secondo grado).
Incentivo B – RIENTRO NEL LAZIO	Disoccupati/e o inoccupati/e, residenti o domiciliati fuori dal Lazio, che hanno conseguito in un ateneo o ITS Academy del Lazio almeno il diploma di “Laurea triennale” (inclusa la “Laurea specialistica”, “Laurea a ciclo unico”, “Master di I e II livello”, titolo di “Dottore di Ricerca”) o un diploma “Tecnico Superiore”.
Incentivo C – ALTE PROFESSIONALITÀ	Disoccupati/e e/o inoccupati/e: - residenti o domiciliati nel Lazio, che siano in possesso di Laurea specialistica o titolo superiore; - residenti o domiciliati fuori dal Lazio, che abbiano conseguito il titolo di Laurea specialistica o titolo superiore in un ateneo del Lazio.

Ulteriori requisiti e condizionalità

In caso di opzione del **regime di aiuti in esenzione** i destinatari dell’incentivo devono inoltre possedere almeno uno dei requisiti per la definizione di lavoratori svantaggiati come definiti dall’art. 2 punto 4) del reg. (UE) n. 651/2014.¹⁸⁷

¹⁸⁷ Uno tra i seguenti requisiti:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi*;
- b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;

	In caso di regime di aiuti in esenzione (reg. (UE) n. 651/2014), laddove la richiesta di incentivo riguarda lavoratori disabili, si fa riferimento ai requisiti di cui all'art. 2 punto 3 del reg. (UE) n. 651/2014.																
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 10:30 dell'1/10/2025 e fino alle ore 17:00 del 30/09/2026 (a seguito di proroga scadenza), e comunque fino a esaurimento delle risorse stanziate. Le domande verranno istruite in ordine cronologico di arrivo e in base a "finestre mensili" a partire dall'1/10/2025 (ogni 30 giorni).																
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le domande di contributo dovranno essere presentate attraverso la procedura telematica accessibile dal sito https://sicer.regione.lazio.it/sigem-gestione-21-27/, unitamente al caricamento di tutta la documentazione prevista dall'avviso. Ciascuna impresa può presentare più domande di contributo, anche relative alla stessa tipologia di incentivo, per un massimo di 15 nuove assunzioni, in caso di Grande Impresa, e per un massimo di 10 nuove assunzioni in caso di PMI. Se la richiesta di contributo riguarda più lavoratori/lavoratrici può essere presentata un'unica domanda per tipologia di incentivo (A, B o C). È, inoltre, possibile presentare più domande di contributo, riferite alla stessa tipologia di incentivo o a tipologie diverse, nell'ambito della medesima "finestra mensile", fermi restando i limiti massimi di nuove assunzioni suindicati (15 per le Grandi imprese e 10 per le PMI). Al momento della domanda di incentivo, pena la non ammissibilità, il datore di lavoro deve aver effettuato la Comunicazione Obbligatoria (da allegare alla domanda stessa). Assistenza Tecnica durante l'elaborazione delle proposte: sono previsti assistenza e supporto in fase di presentazione delle proposte, tramite mail dedicata all'indirizzo acchiappatalenti@regione.lazio.it.																
AGEVOLAZIONE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</th><th colspan="2">IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LAVORO A TEMPO INDETERMINATO</td><td>Incentivo A – GIOVANI</td><td>16.000 € in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso il contratto di apprendistato. 18.000 € in caso di assunzione di una donna.</td></tr> <tr> <td>LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE</td><td>Incentivo B – RIENTRO NEL LAZIO</td><td>20.000 € in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso il contratto di apprendistato. 22.000 € in caso di assunzione di una donna.</td></tr> <tr> <td>APPRENDISTATO</td><td>Incentivo C – ALTE PROFESSIONALITÀ</td><td>24.000 € in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato e con inquadramento di quadro o dirigente. 26.000 € in caso di assunzione di una donna.</td></tr> <tr> <td>LAVORO A TEMPO DETERMINATO</td><td>Incentivo A – GIOVANI</td><td>8.000 € (9.000 in caso di lavoratrice donna) in caso di assunzione a tempo determinato per 12 mesi.</td></tr> </tbody> </table>		TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO		LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	Incentivo A – GIOVANI	16.000 € in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso il contratto di apprendistato. 18.000 € in caso di assunzione di una donna.	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE	Incentivo B – RIENTRO NEL LAZIO	20.000 € in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso il contratto di apprendistato. 22.000 € in caso di assunzione di una donna.	APPRENDISTATO	Incentivo C – ALTE PROFESSIONALITÀ	24.000 € in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato e con inquadramento di quadro o dirigente. 26.000 € in caso di assunzione di una donna.	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Incentivo A – GIOVANI	8.000 € (9.000 in caso di lavoratrice donna) in caso di assunzione a tempo determinato per 12 mesi.
TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO																
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	Incentivo A – GIOVANI	16.000 € in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso il contratto di apprendistato. 18.000 € in caso di assunzione di una donna.															
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE	Incentivo B – RIENTRO NEL LAZIO	20.000 € in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso il contratto di apprendistato. 22.000 € in caso di assunzione di una donna.															
APPRENDISTATO	Incentivo C – ALTE PROFESSIONALITÀ	24.000 € in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato e con inquadramento di quadro o dirigente. 26.000 € in caso di assunzione di una donna.															
LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Incentivo A – GIOVANI	8.000 € (9.000 in caso di lavoratrice donna) in caso di assunzione a tempo determinato per 12 mesi.															

- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile.
- (*) Con riferimento alla locuzione "non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi", ai sensi del d.m. 20/03/2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2/07/2013), si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, negli ultimi sei mesi, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione. La nozione di impiego regolarmente retribuito deve essere, pertanto, riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo). Ai fini dell'accertamento della presenza del requisito occorrerà considerare il periodo di 6 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero una attività di collaborazione (o altra prestazione di lavoro di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a euro 8.500 o, ancora, una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a euro 5.500 (in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 216/2023 (riforma dell'IRPEF) e, da ultimo, dalla legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024)).

LAVORO A TEMPO DETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE	Incentivo B – RIENTRO NEL LAZIO	10.000 € (11.000 in caso di lavoratrice donna) in caso di assunzione a tempo determinato per 12 mesi.
	Incentivo C – ALTE PROFESSIONALITÀ	12.000 € (13.000 in caso di lavoratrice donna) in caso di assunzione a tempo determinato per 12 mesi e con inquadramento di quadro o dirigente.

AmMESSO il tempo pieno e il tempo parziale uguale o maggiore del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno (in questo caso viene riconosciuto il 50% dell'incentivo previsto).

Previsti limiti di intensità dell'incentivo rispetto al costo salariale annuo, in base al regime di aiuto scelto.¹⁸⁸

Il rapporto di lavoro incentivato dovrà essere mantenuto per almeno 12 mesi sia per le assunzioni a tempo indeterminato sia a tempo determinato. In caso di interruzione anticipata, il contributo verrà revocato totalmente o rimodulato in base al motivo della cessazione/variazione.

Tipologie contrattuali escluse

- Lavoro intermittente;
- lavoro domestico.

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati.

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Settori dei servizi e dell'industria.¹⁸⁹

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Regione Lazio.

Ulteriori requisiti e condizionalità

Per beneficiarie degli incentivi, le imprese devono essere attive nei **settori dei servizi e dell'industria** e l'assunzione deve riferirsi ad attività lavorative effettivamente svolte nelle unità produttive localizzate nel Lazio del datore di lavoro beneficiario.

L'assunzione deve essere effettuata in data successiva alla pubblicazione dell'avviso.

Nel caso di opzione del regime di aiuti in esenzione ai sensi del reg. (UE) 651/2014, al termine dei 12 mesi successivi all'assunzione, il saldo occupazionale aziendale, ovvero relativo all'intero organico aziendale, deve essere positivo salvo le ipotesi di dimissioni volontarie, invalidità, risoluzione consensuale, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, raggiungimento del requisito pensionistico, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Le imprese richiedenti, in caso di aiuti *de minimis*, devono avere una sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lazio presso la quale viene assunto il lavoratore/la lavoratrice o, in caso di aiuti in esenzione, averla almeno al pagamento dell'aiuto.

DATORE DI LAVORO

CUMULABILITÀ

Il finanziamento, con riferimento al medesimo lavoratore, è cumulabile con altri incentivi e misure di defiscalizzazione o di integrazione contributiva promosse a livello nazionale e regionale, fermo restando il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

REGIME DI AIUTI DI STATO

Il datore di lavoro può optare per uno dei seguenti regimi giuridici:

- regime di aiuti *de minimis* ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023;
- regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.

¹⁸⁸ Nel caso di scelta del regime "*de minimis*" l'incentivo può corrispondere al 100% del valore degli incentivi previsti per i macro ambiti A, B, C, ma l'importo del contributo non deve comunque superare il costo salariale annuo del lavoratore assunto.

Nel caso di opzione del regime di aiuti in esenzione ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014, gli incentivi possono corrispondere all'importo massimo dei contributi previsti per i macro ambiti A, B e C, previa verifica del rispetto della soglia massima del 50%, (ex art. 32 del reg. (UE) n. 651/2014) del costo salariale annuo del lavoratore svantaggiato assunto. In caso di lavoratori con disabilità, la soglia massima è del 75% (ex art. 33 del reg. (UE) n. 651/2014) del costo salariale annuo del lavoratore disabile assunto.

¹⁸⁹ Per l'individuazione dei codici ATECO fare riferimento a quelli indicati nell'Allegato 2 dell'Avviso.

**NORMATIVA DI
RIFERIMENTO**

Avviso pubblico – det. n. G10057 del 31/07/2025.

Comunicato n. 122895 del 5/02/2026 (aggiornamento sulla soglia di reddito).

Det. n. 03087 del 10/03/2026 (proroga termini per la presentazione delle domande)

Det. n. 05099 del 17/04/2026 (modifica art. 9 dell'avviso "Modalità di presentazione delle domande" e approvazione delle "Linee guida di gestione e rendicontazione").

LINK REGIONALE

<https://www.regione.lazio.it/documenti/86812>

<https://www.lazioeuropa.it/bandi/acchiappa-talenti-incentivi-alle-imprese-per-linserimento-lavorativo-di-giovani-e-adulti/>

Regione Lazio – Bonus occupazionale SALGO (giovani disoccupati) – Scadenza 4/12/2026

Avviso Pubblico “Bonus occupazione per le imprese ospitanti di tirocini nell’ambito dell’intervento SALGO”, finanziato con risorse del PR FSE+ Lazio 2021-2027 (det. n. G01983 del 17/02/2026).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivi economici (bonus assunzionali) per le imprese che hanno ospitato tirocini extracurricolari di giovani disoccupati nell’ambito della Linea B dell’avviso pubblico SALGO e che procedono all’assunzione dei tirocinanti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato (almeno 12 mesi). L’obiettivo è quello di finalizzare gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione regionale, per sostenere l’inserimento lavorativo di giovani (tra i 18 e i 35 anni) disoccupati che hanno partecipato alla precedente iniziativa regionale denominata SALGO.
DESTINATARI	Giovani disoccupati (tra i 18 e i 35 anni) residenti o domiciliati nel Lazio, che: - hanno concluso positivamente il tirocinio extracurricolare SALGO, oppure - hanno interrotto anticipatamente il tirocinio in quanto assunti dal soggetto ospitante nell’ambito dell’iniziativa SALGO. Ulteriori requisiti e condizionalità Se stranieri extracomunitari, i destinatari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità che consenta l’esercizio di un’attività lavorativa. In caso di opzione per il regime di aiuti in esenzione ai sensi del Reg. UE n. 651/2014: - i destinatari dell’incentivo devono essere inoltre in possesso di almeno uno dei requisiti per la definizione di lavoratori svantaggiati come definiti dall’art. 2 punto 4) del Reg. n. 651/2014;¹⁹⁰ - laddove la richiesta di incentivo riguarda lavoratori disabili, si fa riferimento ai requisiti di cui all’art. 2 punto 3 del Reg. n. 651/2014.¹⁹¹
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande di incentivo devono essere presentate a partire dalle ore 9:30 del 17/02/2026 e fino alle ore 12:00 del giorno 4/12/2026 e, comunque, fino a esaurimento delle risorse disponibili. La chiusura anticipata dello sportello per esaurimento risorse verrà comunicata sul sito della Regione.

¹⁹⁰ Uno tra i seguenti requisiti:

- h) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi*;
- i) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- j) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- k) aver superato i 50 anni di età;
- l) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- m) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- n) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile.

(*) Con riferimento alla locuzione “non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, ai sensi del d.m. 20/03/2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2/07/2013), si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, negli ultimi sei mesi, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione. La nozione di impiego regolarmente retribuito deve essere, pertanto, riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo). Ai fini dell’accertamento della presenza del requisito occorrerà considerare il periodo di 6 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero una attività di collaborazione (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a euro 8.500 o, ancora, una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a euro 5.500 (in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 216/2023 (riforma dell’IRPEF) e, da ultimo, dalla legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024)).

¹⁹¹ Ai sensi dell’art. 2 punto 3 del Reg. n. 651/2014 sono lavoratori disabili:

- chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell’ordinamento nazionale;
- chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all’ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di incentivo sono istruite mensilmente, secondo finestre temporali di 45 giorni solari.

Si ricorda infine che la richiesta di incentivo dovrà essere presentata entro 45 giorni dall’assunzione del tirocinante e che l’assunzione deve avvenire al massimo entro 3 mesi dalla conclusione del tirocinio.

Le domande di contributo devono essere presentate singolarmente per ogni lavoratore assunto.

Ciascuna impresa può presentare tante domande di contributo quanti sono i tirocinanti ospitati nell’ambito dell’iniziativa SALGO.

Le domande di contributo devono essere presentate entro 45 giorni solari dalla data di assunzione del tirocinante a fronte di assunzioni avvenute al massimo entro 3 mesi dalla conclusione del tirocinio, attraverso la procedura telematica accessibile dal sito <https://sicer.regione.lazio.it/sigem-gestione-21-27/> (accesso tramite SPID), unitamente al caricamento di tutta la documentazione prevista dall’avviso.

In deroga, esclusivamente per le assunzioni effettuate antecedentemente all’apertura dello sportello, il termine di 45 giorni per la presentazione della domanda decorre dall’apertura della procedura telematica.

Sono previsti assistenza e supporto in fase di presentazione delle proposte, tramite mail dedicata all’indirizzo salgo@regione.lazio.it.

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO	
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	A tempo pieno	A tempo parziale (pari almeno al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno)
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE	12.000 € (14.000 € se persona con disabilità)	6.000 € (7.000 € se persona con disabilità))
APPRENDISTATO		

LAVORO A TEMPO DETERMINATO (di almeno 3 mesi)	A tempo pieno	A tempo parziale (pari almeno al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno)
LAVORO A TEMPO DETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE	6.000 € (7.000 € se persona con disabilità))	3.000 € (3.500 € se persona con disabilità disabile))

Sono previsti limiti di intensità dell’incentivo rispetto al costo salariale annuo, in base al regime di aiuto scelto.¹⁹²

In ogni caso, l’entità dell’incentivo, non può superare il costo lordo sostenuto dall’impresa per l’assunzione, a vario titolo, del lavoratore per i primi 12 mesi di attività.

Tipologie contrattuali escluse

- Lavoro intermittente;
- lavoro domestico.

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO
Datori di lavoro privati. ¹⁹³

¹⁹² Nel caso di scelta del regime *de minimis* l'incentivo può corrispondere al 100% del valore degli incentivi previsti per ogni assunzione con contratto di lavoro subordinato effettuata per ogni lavoratore/lavoratrice disoccupato anche non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 punto 4) del reg. n. 651/2014, ma l'importo del contributo non deve comunque superare il costo salariale annuo del lavoratore assunto.

Nel caso di opzione del regime di aiuti in esenzione ai sensi del reg. n. 651/2014, si precisa che gli incentivi possono corrispondere all'importo massimo dei contributi previsti per previa verifica del rispetto della soglia massima del 50%, (ex art. 32 del reg. UE n. 651/2014) del costo salariale annuo del lavoratore svantaggiato assunto. In caso di lavoratori con disabilità, l'incentivo può corrispondere all'importo massimo degli incentivi previsti, previa verifica del rispetto della soglia massima del 75% (ex art. 33 del reg. UE n. 651/2014) del costo salariale annuo del lavoratore disabile assunto.

¹⁹³ L'avviso pubblico individua come soggetti beneficiari degli incentivi le imprese e gli enti del terzo settore qualificati come istituzioni sociali private.

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica.

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Regione Lazio.

Ulteriori requisiti e condizionalità

Sono ammesse le imprese e gli Enti del terzo settore che hanno:

- ospitato tirocinanti che hanno concluso positivamente il loro percorso di tirocinio SALGO e che assumono i tirocinanti entro 3 mesi dalla conclusione del tirocinio.
- anteriormente all'apertura dello sportello, proceduto all'assunzione di tirocinanti SALGO, a seguito della conclusione, anche anticipata, del periodo di tirocinio.

Tra i vari requisiti richiesti, le imprese richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- non aver effettuato nei sei mesi precedenti alla data di assunzione incentivata:
 - licenziamenti individuali o plurimi, per giustificato motivo oggettivo;
 - licenziamenti collettivi;
 - procedure di mobilità ordinarie e in deroga.
- in caso di aiuti *de minimis*, devono avere una sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lazio presso la quale viene assunto il lavoratore/lavoratrice o, in caso di aiuti in esenzione, averla almeno al pagamento dell'aiuto;
- in caso di aiuti *de minimis*, devono impiegare i destinatari in attività/settori che non sono esclusi dall'ambito del *de minimis*.

L'assunzione deve avvenire al massimo entro 3 mesi dalla conclusione del tirocinio.

Il rapporto di lavoro incentivato deve essere mantenuto per almeno 12 mesi dalla data di assunzione, sia per le assunzioni a tempo indeterminato che a tempo determinato. In caso di interruzione anticipata, il contributo verrà revocato totalmente o rimodulato in base al motivo della cessazione/variazione.

Le imprese devono dichiarare nell'All. 1 dell'avviso, di aver verificato lo stato di disoccupazione dei destinatari al momento dell'assunzione, conformemente alla normativa nazionale vigente.

In caso di opzione per il regime di aiuti in esenzione ai sensi del Reg. UE n. 651/2014, occorre che vi sia un saldo occupazionale positivo: al termine dei 12 mesi successivi all'assunzione, il saldo occupazionale aziendale ovvero relativo all'intero organico aziendale, deve essere positivo.¹⁹⁴

CUMULABILITÀ

Il contributo, con riferimento al medesimo lavoratore, è cumulabile con altri incentivi e misure di defiscalizzazione o di integrazione contributiva promosse a livello nazionale e regionale, fermo restando il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

REGIME DI AIUTI DI STATO

Il datore di lavoro può optare per uno dei seguenti regimi giuridici:

- regime di aiuti *de minimis* ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023;
- regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Avviso pubblico – det. n. G01983 del 17/02/2026.

LINK REGIONALE

<https://www.lazioeuropa.it/bandi/bonus-occupazionale-salgo/>

<https://www.regione.lazio.it/documenti/88714>

¹⁹⁴ Salvo le ipotesi di dimissioni volontarie, invalidità, risoluzione consensuale, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, raggiungimento del requisito pensionistico, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. La presenza presso le imprese di un saldo occupazionale positivo al termine dei 12 mesi è oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione regionale.

Regione Lazio – Bonus occupazionale RI-SALGO (adulti disoccupati) – Scadenza 27/11/2026

Avviso Pubblico “Bonus occupazione per le imprese ospitanti di tirocini nell’ambito dell’intervento RI-SALGO”, finanziato con risorse del PR FSE+ Lazio 2021-2027 (det. n. G01260 del 03/02/2026).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivi economici (bonus assunzionali) per le imprese che hanno ospitato tirocini extracurricolari di adulti disoccupati nell’ambito della Linea B dell’avviso pubblico RI-SALGO e che procedono all’assunzione dei tirocinanti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato (almeno 12 mesi).
DESTINATARI	Adulti disoccupati (almeno 35 anni) residenti o domiciliati nel Lazio, che: - hanno concluso positivamente il tirocinio RI-SALGO, oppure - hanno interrotto anticipatamente il tirocinio in quanto assunti dal soggetto ospitante nell’ambito dell’iniziativa RI-SALGO. Ulteriori requisiti e condizionalità Se stranieri extracomunitari, i destinatari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità che consenta l’esercizio di un’attività lavorativa. In caso di opzione per il regime di aiuti in esenzione ai sensi del Reg. UE n. 651/2014: - i destinatari dell’incentivo devono essere inoltre in possesso di almeno uno dei requisiti per la definizione di lavoratori svantaggiati come definiti dall’art. 2 punto 4) del Reg. n. 651/2014;¹⁹⁵ - laddove la richiesta di incentivo riguarda lavoratori disabili, si fa riferimento ai requisiti di cui all’art. 2 punto 3 del Reg. n. 651/2014.¹⁹⁶
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande di incentivo devono essere presentate a partire dalle ore 9:30 del 10/02/2026 e fino alle ore 12:00 del giorno 27/11/2026 e comunque fino a esaurimento delle risorse disponibili. La chiusura anticipata dello sportello per esaurimento risorse verrà comunicata sul sito della Regione Lazio.

¹⁹⁵ Uno tra i seguenti requisiti:

- o) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi*;
- p) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- q) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- r) aver superato i 50 anni di età;
- s) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- t) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- u) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile.

(*) Con riferimento alla locuzione “non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, ai sensi del d.m. 20/03/2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2/07/2013), si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, negli ultimi sei mesi, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione. La nozione di impiego regolarmente retribuito deve essere, pertanto, riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo). Ai fini dell’accertamento della presenza del requisito occorrerà considerare il periodo di 6 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero una attività di collaborazione (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a euro 8.500 o, ancora, una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a euro 5.500 (in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 216/2023 (riforma dell’IRPEF) e, da ultimo, dalla Legge di bilancio 2025 (l. n. 207/2024)).

¹⁹⁶ Ai sensi dell’art. 2 punto 3 del reg. (UE) n. 651/2014 sono lavoratori disabili:

- chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell’ordinamento nazionale;
- chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all’ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di incentivo sono istruite mensilmente, secondo finestre temporali di 45 giorni solari.
Si ricorda infine che la richiesta di incentivo dovrà essere presentata entro 45 giorni dall’assunzione del tirocinante e che l’assunzione deve avvenire al massimo entro 3 mesi dalla conclusione del tirocinio.

Le domande di contributo devono essere presentate singolarmente per ogni lavoratore assunto.
Ciascuna impresa può presentare tante domande di contributo quanti sono i tirocinanti ospitati nell’ambito dell’iniziativa RI-SALGO.
Le domande di contributo devono essere presentate entro 45 giorni solari dalla data di assunzione del tirocinante a fronte di assunzioni avvenute al massimo entro 3 mesi dalla conclusione del tirocinio, attraverso la procedura telematica accessibile dal sito <https://sicer.regione.lazio.it/sigem-gestione-21-27/> (accesso tramite SPID), unitamente al caricamento di tutta la documentazione prevista dall’avviso.
In deroga, esclusivamente per le assunzioni effettuate precedentemente all’apertura dello sportello, il termine di 45 giorni per la presentazione della domanda decorre dall’apertura della procedura telematica.
Sono previsti assistenza e supporto in fase di presentazione delle proposte, tramite mail dedicata all’indirizzo risalgo@regione.lazio.it.

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO	
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE APPRENDISTATO	A tempo pieno	A tempo parziale (pari almeno al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno)
	12.000 € (14.000 € se persona con disabilità disabile))	6.000 € (7.000 € se persona con disabilità disabile))
LAVORO A TEMPO DETERMINATO (di almeno 3 mesi) LAVORO A TEMPO DETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE	A tempo pieno	A tempo parziale (pari almeno al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno)
	6.000 € (7.000 € se persona con disabilità disabile))	3.000 € (3.500 € se persona con disabilità disabile))

Sono previsti limiti di intensità dell’incentivo rispetto al costo salariale annuo, in base al regime di aiuto scelto.¹⁹⁷

In ogni caso, l’entità dell’incentivo, non può superare il costo lordo sostenuto dall’impresa per l’assunzione, a vario titolo, del lavoratore per i primi 12 mesi di attività.

Tipologie contrattuali escluse

- Lavoro intermittente;
- lavoro domestico.

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO
Datori di lavoro privati.

¹⁹⁷ Nel caso di scelta del regime *de minimis* l'incentivo può corrispondere al 100% del valore degli incentivi previsti per ogni assunzione con contratto di lavoro subordinato effettuata per ogni lavoratore/lavoratrice disoccupato anche non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 punto 4) del reg. (UE) n. 651/2014, ma l'importo del contributo non deve comunque superare il costo salariale annuo del lavoratore assunto. Nel caso di opzione del regime di aiuti in esenzione ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014, si precisa che gli incentivi possono corrispondere all'importo massimo dei contributi previsti per previa verifica del rispetto della soglia massima del 50%, (ex art. 32 del reg. (UE) n. 651/2014) del costo salariale annuo del lavoratore svantaggiato assunto. In caso di lavoratori con disabilità, l'incentivo può corrispondere all'importo massimo degli incentivi previsti, previa verifica del rispetto della soglia massima del 75% (ex art. 33 del reg. (UE) n. 651/2014) del costo salariale annuo del lavoratore disabile assunto.

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica.

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Regione Lazio.

Ulteriori requisiti e condizionalità

Sono ammesse le imprese che hanno:

- a) ospitato tirocinanti che hanno concluso positivamente il loro percorso di tirocinio RI-SALGO e che assumono i tirocinanti entro 3 mesi dalla conclusione del tirocinio stesso;
- b) anteriormente all'apertura dello sportello, proceduto all'assunzione di tirocinanti RI-SALGO, a seguito della conclusione, anche anticipata, del periodo di tirocinio.

Tra i vari requisiti richiesti, le imprese richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- non aver effettuato nei sei mesi precedenti alla data di assunzione incentivata:
 - licenziamenti individuali o plurimi, per giustificato motivo oggettivo;
 - licenziamenti collettivi;
 - procedure di mobilità ordinarie e in deroga.
- in caso di aiuti *"de minimis"*, devono avere una sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lazio presso la quale viene assunto il lavoratore/lavoratrice o, in caso di aiuti in esenzione, averla almeno al pagamento dell'aiuto;
- in caso di aiuti *de minimis*, devono impiegare i destinatari in attività/settori che non sono esclusi dall'ambito del *de minimis*.

Si ricorda inoltre che l'assunzione deve avvenire al massimo entro 3 mesi dalla conclusione del tirocinio.

Mantenimento dello stato occupazionale: il rapporto di lavoro incentivato deve essere mantenuto per almeno 12 mesi dalla data di assunzione, sia per le assunzioni a tempo indeterminato che a tempo determinato. In caso di interruzione anticipata, il contributo verrà revocato totalmente o rimodulato in base al motivo della cessazione/variazione.

Le imprese devono dichiarare nell'All. 1 dell'avviso, di aver verificato lo stato di disoccupazione dei destinatari al momento dell'assunzione, conformemente alla normativa nazionale vigente.

In caso di opzione per il regime di aiuti in esenzione ai sensi del Reg. UE n. 651/2014, è necessario che vi sia un saldo occupazionale positivo: al termine dei 12 mesi successivi all'assunzione, il saldo occupazionale aziendale ovvero relativo all'intero organico aziendale, deve essere positivo.¹⁹⁸

CUMULABILITÀ

Il contributo, con riferimento al medesimo lavoratore, è cumulabile con altri incentivi e misure di defiscalizzazione o di integrazione contributiva promosse a livello nazionale e regionale, fermo restando il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

REGIME DI AIUTI DI STATO

Il datore di lavoro può optare per uno dei seguenti regimi giuridici:

- regime di aiuti *de minimis* ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023;
- regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Avviso pubblico – det. n. G01260 del 03/02/2026.

LINK REGIONALE

<https://www.lazioeuropa.it/bandi/bonus-occupazionale-ri-salgo/>

<https://www.regione.lazio.it/documenti/88553>

¹⁹⁸ Salvo le ipotesi di dimissioni volontarie, invalidità, risoluzione consensuale, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, raggiungimento del requisito pensionistico, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. La presenza presso le imprese di un saldo occupazionale positivo al termine dei 12 mesi è oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione regionale.

Regione Lazio – Incentivo Persone con disabilità – Scadenza 30/09/2026

Avviso pubblico per il finanziamento di misure per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, a valere sulle risorse del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (Determinazione n. G16449 del 04/12/2025).

DESCRIZIONE INCENTIVO

L’Avviso prevede una serie di azioni finalizzate a favorire l’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità, incentivando la formazione, l’inserimento in tirocinio, l’assunzione e il consolidamento dei rapporti di lavoro. In particolare, le misure previste si configurano come un aiuto all’ingresso e alla permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, favorendo la collaborazione fra servizi del Collocamento mirato e i soggetti datoriali.

Le misure alla base dell’Avviso sono:

- Misura 1 – Attivazione di percorsi formativi personalizzati rivolti a persone con disabilità;
- Misura 2 – Tirocini extracurricolari di inserimento lavorativo finalizzati all’assunzione di persone con disabilità;
- **Misura 3 – Incentivi economici alle imprese finalizzati all’assunzione e alla stabilizzazione di persone con disabilità;**
- Misura 4 – Accomodamenti ragionevoli.

L’incentivo in trattazione è relativo alla Misura 3 che si sostanzia nell’erogazione di incentivi per l’inserimento e il mantenimento lavorativo. In particolare, la Misura 3 consiste in incentivi economici rivolti ai datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, determinato di almeno 12 mesi e le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, di lavoratori con disabilità.

DESTINATARI

Persone con disabilità di cui all’art. 1 della L. n. 68/1999, iscritti alle liste di collocamento mirato della Regione Lazio.

Sono altresì destinatari i lavoratori con disabilità computati in quota di riserva di cui all’art.3 della L. n. 68/1999 che siano già in forza presso il datore di lavoro che richiede l’attivazione della Misura 3 “Incentivi economici alle imprese finalizzati all’assunzione e alla stabilizzazione di persone con disabilità” di cui al Punto 7.3.3, lettera C) dell’Avviso, rubricato “Incentivi per le trasformazioni da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato e stabilizzazioni”.

SCADENZA PARTECIPAZIONE

Le proposte progettuali potranno essere presentate a partire dalle ore 10:30 del 15/12/2025 fino alle ore 12:00 del 30/09/2026 (scadenza prorogata con det. n. 6580 del 15/05/2026), e comunque fino a esaurimento delle risorse disponibili.

La chiusura anticipata dello sportello per esaurimento risorse verrà comunicata dall’Amministrazione.

Le candidature pervenute sono istruite in base all’ordine cronologico ogni 30 giorni.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal sito <https://sicer.regione.lazio.it/sigem-gestione-21-27/> (accesso tramite SPID), unitamente al caricamento di tutta la documentazione richiesta.

Sono previsti assistenza e supporto anche in fase di presentazione delle proposte, a partire dal giorno di pubblicazione dell’avviso e fino alla sua scadenza, tramite mail dedicata all’indirizzo: fondo-occupazione-disabili@regione.lazio.it.

Le progettualità delle imprese possono essere presentate in maniera singola o integrata, nella logica di un progetto complesso ma unitario nella sua articolazione e finalità. In maniera singola possono essere presentate esclusivamente la Misura 3 e la Misura 4.

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA

IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO¹⁹⁹

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE

L'importo dell'incentivo varia in funzione di determinate caratteristiche:

Persone iscritte agli elenchi l. n. 68/99	Importo incentivo ²⁰⁰
Con età superiore a 18 anni in stato di disoccupazione con DID attiva	18.000 €
Invalità pari o superiore al 79% Donne disoccupate con DID attiva	27.000 €
Con invalidità psichica o intellettiva >45%	36.000 €

L'incentivo spetta anche in caso di **trasformazione** di un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato e stabilizzazioni.²⁰¹

LAVORO A TEMPO DETERMINATO (di almeno 12 mesi)

LAVORO A TEMPO DETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE

L'importo dell'incentivo varia in funzione di determinate caratteristiche:

Persone iscritte agli elenchi l. n. 68/99	Importo incentivo ²⁰²
Con invalidità fino al 79%	5.000 €
Con invalidità pari o superiore al 79% Donne in stato di disoccupazione con DID attiva	7.500 €
Con invalidità psichica o intellettiva > 45%	10.000 €

AmMESSO anche il tempo parziale: l'importo è riconosciuto per intero se l'orario è pari o superiore alle 30 ore settimanali (in caso di orario inferiore l'importo è riparametrato).

Previsti limiti di intensità dell'incentivo rispetto al costo salariale annuo, per i cui dettagli si veda la sezione "cumulabilità".

Tipologie contrattuali escluse

- Lavoro intermittente o a domicilio;

- lavoro domestico;

- lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Datori di lavoro privati.²⁰³

Tutti i settori di attività economica.

Regione Lazio.

¹⁹⁹ Il datore di lavoro deve dichiarare se ha beneficiato dell'incentivo dell'INPS, previsto dall'art. 13 della L. n. 68/1999, indicando l'importo massimo dell'incentivo riconosciuto dall'INPS proporzionato alla retribuzione annua lorda e la durata in mesi dell'incentivo.

²⁰⁰ Il contributo è riconosciuto in 3 rate annuali di pari importo sia in caso di assunzione a tempo indeterminato che nel caso di lavoratore già in organico e stabilizzato con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

²⁰¹ Il datore di lavoro deve dichiarare se ha beneficiato dell'incentivo dell'INPS, previsto dall'art. 13 della L. n. 68/1999, indicando l'importo massimo dell'incentivo riconosciuto dall'INPS proporzionato alla retribuzione annua lorda e la durata in mesi dell'incentivo. Si precisa, inoltre, che l'incentivo per la trasformazione è ammesso anche in caso di trasformazioni di rapporti a tempo determinato per i quali sia stato erogato l'incentivo di cui al presente Avviso; per ottenere l'incentivo per la trasformazione l'impresa deve presentare una nuova domanda.

²⁰² Il contributo è riconosciuto *una tantum* per ciascun lavoratore inserito con rapporto di lavoro a tempo determinato pari almeno a 12 mesi.

²⁰³ Tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla l. n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore.

Ulteriori requisiti e condizionalità

Sono ammesse le imprese con sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale, presso la quale viene assunto il lavoratore disabile, nel territorio della Regione Lazio, anche se non tenute agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.

Tra i vari requisiti richiesti, le imprese richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- non aver effettuato nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione incentivata:
 - licenziamento per giustificato motivo oggettivo; licenziamento per superamento del periodo di comporto; licenziamento per mancato superamento del periodo di prova; licenziamento per fine appalto; risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo;
 - licenziamenti collettivi;
 - procedure di mobilità ordinarie e in deroga.
- non avere vincoli di parentela con i lavoratori assunti per cui si richiede l'incentivo.

Inoltre, la concessione dell'incentivo è sottoposta alle seguenti condizioni:

- Interruzione anticipata e durata minima: in caso di interruzione anticipata del contratto per cause non imputabili all'azienda l'incentivo viene riparametrato in relazione ai mesi lavorati; per ottenere l'incentivo il rapporto di lavoro deve avere in ogni caso superato la durata di 6 mesi per i contratti a tempo determinato e di 36 mesi per i contratti a tempo indeterminato;
- Decorrenza assunzioni: sono ammesse all'incentivo le assunzioni a tempo indeterminato o determinato, nonché le trasformazioni di precedenti rapporti, effettuate dalla data di pubblicazione del presente Avviso, ossia dal 4/12/2025;
- Obblighi L. 68/1999: il contributo è ammesso sia per le assunzioni che concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/1999 che per quelle che non concorrono a tale obbligo.

In caso di opzione per il regime di aiuti in esenzione (reg. UE n. 651/2014) l'incentivo spetta a condizione che l'assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento occupazionale netto, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.²⁰⁴

L'incentivo in trattazione è cumulabile con le agevolazioni erogate dall'INPS previste dall'art. 13 della l. n. 68/1999.

Regime de minimis

L'incentivo in trattazione è cumulabile con altre forme di incentivi, nei limiti del 100% dei costi effettivamente sostenuti, ossia dei costi salariali ammissibili.²⁰⁵

Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Regime in esenzione

Per il Reg. (UE) n. 651/2014 l'intensità massima di aiuto concesso ai lavoratori con disabilità non può superare il 75% dei costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato. Sempre per lo stesso regolamento, gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del medesimo regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi salariali in qualsiasi periodo in cui i lavoratori siano stati impiegati.

CUMULABILITÀ

REGIME DI AIUTI DI

Il datore di lavoro può optare per uno dei seguenti regimi giuridici:

²⁰⁴ Salvo le ipotesi di dimissioni volontarie, invalidità, risoluzione consensuale, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, raggiungimento del requisito pensionistico, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica".

²⁰⁵ I costi salariali comprendono la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito.

STATO	- regime di aiuti <i>de minimis</i> ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023; - regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Det. n. G16449 del 04/12/2025; Det. n. G16449 del 04/12/2025_Allegato1_Avviso pubblico. Det. n. G06580 del 15/05/2026_Proroga scadenza (al 30/09/2026).
LINK REGIONALE	https://www.lazioeuropa.it/bandi/misure-per-favorire-linserimento-lavorativo-delle-persone-con-disabilita/ https://www.regione.lazio.it/documenti/88042

Regione Lombardia – Incentivo Persone con disabilità – Scadenza 31/12/2026

Avviso pubblico “Dote Impresa Collocamento Mirato” – Asse I Linea Incentivi. Fondo Regionale Disabili di cui alla d.G.R. n. XII/3383 dell’11/11/2024.

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivi economici diretti a favorire l’occupazione, mediante l’assunzione, a tempo pieno o parziale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e con contratto di apprendistato, di persone con disabilità.																																														
DESTINATARI	Persone con disabilità ai sensi della l. 68/1999. Requisiti e condizionalità L’incentivo non è riconosciuto per l’assunzione di lavoratori che, nei 12 mesi (360gg) precedenti la data di assunzione oggetto della richiesta, abbiano avuto contratti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro richiedente o con imprese controllate o collegate al datore di lavoro richiedente.																																														
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande di contributo possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 27/10/2025 e fino a esaurimento della dotazione finanziaria, e comunque non oltre le ore 12:00 del 31/10/2026. Eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle domande potranno essere valutate con successivo provvedimento alla verifica dell’andamento della presentazione delle domande e del grado di assorbimento della dotazione finanziaria.																																														
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La domanda di contributo deve essere presentata dal soggetto beneficiario (impresa o suo delegato) esclusivamente tramite la piattaforma informativa Bandi e Servizi all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it. Le imprese interessate potranno presentare la domanda alla Provincia/Città metropolitana territorialmente competente, per la sede di lavoro presso cui avviene l’assunzione, direttamente o avvalendosi, previa Procura per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della Domanda di contributo di uno dei seguenti soggetti delegati: consulenti del lavoro, associazioni imprenditoriali, dottori commercialisti, enti accreditati a Regione Lombardia per i servizi al Lavoro.																																														
AGEVOLAZIONE	<table><tr><th>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</th><th colspan="5">IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</th></tr><tr><td rowspan="2">LAVORO A TEMPO INDETERMINATO</td><td colspan="5">L’importo dell’incentivo è modulato in funzione della fascia di intensità di aiuto:²⁰⁶</td></tr><tr><td>Datore di lavoro</td><td>Fascia 1</td><td>Fascia 2</td><td>Fascia 3</td><td>Fascia 4</td></tr><tr><td></td><td>In obbligo/non in obbligo l. n. 68/1999</td><td>13.200 €</td><td>14.300 €</td><td>17.400 €</td><td>19.200 €</td></tr></table> <table><tr><td rowspan="3">LAVORO A TEMPO DETERMINATO</td><td colspan="5">L’importo dell’incentivo è modulato in funzione della fascia di intensità di aiuto, della durata del contrato e dell’assolvimento degli obblighi di cui alla l. 68/1999:</td></tr><tr><td>Datore di lavoro</td><td>Durata del contratto</td><td>Fascia 1</td><td>Fascia 2</td><td>Fascia 3</td><td>Fascia 4</td></tr><tr><td rowspan="2">In obbligo l. n. 68/1999</td><td>Da 180 gg e inf. a 360 gg</td><td>4.950 €</td><td>5.500 €</td><td>6.900 €</td><td>8.050 €</td></tr><tr><td>Uguale a 360 gg</td><td>10.450 €</td><td>11.000 €</td><td>12.650 €</td><td>13.800 €</td></tr></table>	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO					LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	L’importo dell’incentivo è modulato in funzione della fascia di intensità di aiuto: ²⁰⁶					Datore di lavoro	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4		In obbligo/non in obbligo l. n. 68/1999	13.200 €	14.300 €	17.400 €	19.200 €	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	L’importo dell’incentivo è modulato in funzione della fascia di intensità di aiuto, della durata del contrato e dell’assolvimento degli obblighi di cui alla l. 68/1999:					Datore di lavoro	Durata del contratto	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4	In obbligo l. n. 68/1999	Da 180 gg e inf. a 360 gg	4.950 €	5.500 €	6.900 €	8.050 €	Uguale a 360 gg	10.450 €	11.000 €	12.650 €	13.800 €
TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO																																														
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	L’importo dell’incentivo è modulato in funzione della fascia di intensità di aiuto: ²⁰⁶																																														
	Datore di lavoro	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4																																										
	In obbligo/non in obbligo l. n. 68/1999	13.200 €	14.300 €	17.400 €	19.200 €																																										
LAVORO A TEMPO DETERMINATO	L’importo dell’incentivo è modulato in funzione della fascia di intensità di aiuto, della durata del contrato e dell’assolvimento degli obblighi di cui alla l. 68/1999:																																														
	Datore di lavoro	Durata del contratto	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4																																									
	In obbligo l. n. 68/1999	Da 180 gg e inf. a 360 gg	4.950 €	5.500 €	6.900 €	8.050 €																																									
Uguale a 360 gg		10.450 €	11.000 €	12.650 €	13.800 €																																										

²⁰⁶ Le fasce sono così delineate:

- Fascia 1 (punteggio da 20 a 49): necessità di un ‘orientamento’ o di un percorso di accompagnamento di breve durata (intensità d’aiuto bassa).
- Fascia 2 (punteggio da 50 a 69): necessità di servizi dedicati (intensità di aiuto media).
- Fascia 3 (punteggio da 70 a 84): necessità di servizi intensivi e dedicati (intensità di aiuto alta).
- Fascia 4 (punteggio da 85 a 100): necessità di servizi di accompagnamento particolarmente intensivi (intensità d’aiuto molto alta).

Non in obbligo l. n. 68/1999	Da 90 gg e inf. a 180 gg	2.750 €	3.300 €	4.025 €	4.600 €
	Da 180 gg e inf. a 360 gg	4.950 €	5.500 €	6.900 €	8.050 €
	Uguale a 360 gg	10.450 €	11.000 €	12.650 €	13.800 €

L'incentivo spetta anche in caso di rapporto di lavoro a scopo di somministrazione.

APPRENDISTATO

L'importo dell'incentivo è modulato in funzione della fascia di intensità di aiuto:

Datore di lavoro	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
In obbligo/non in obbligo l. n. 68/1999	10.450 €	11.000 €	12.650 €	13.800 €

Tipologie contrattuali escluse

- Collaborazione coordinata e continuativa;
- prestazione di lavoro occasionale;
- lavoro domestico;
- attività di lavoro o prestazioni socialmente utili (LSU/ASU);
- lavoro autonomo nel settore dello spettacolo;
- contratti di agenzia;
- rapporti di associazione in partecipazione;
- lavoro intermittente.

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati.

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica.

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Regione Lombardia.

CUMULABILITÀ

L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi assunzionali gravanti sul medesimo Fondo Regionale Disabili. Tuttavia, qualora la tipologia di assunzione rientri tra quelle contemplate dall'art.13 della l. 68/99, il valore dell'incentivo per il soggetto richiedente potrà essere riproporzionato nel caso di eventuali altri contributi pubblici ricevuti in riferimento alla medesima assunzione.

REGIME DI AIUTI DI STATO

L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti di Stato *de minimis* ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.G.R. n. XII/3383 dell'11/11/2024; Avviso pubblico "Dote impresa collocamento mirato".

LINK REGIONALE

<https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/servizio/catalogo/titolo?content=dote%20impresa>

Regione Marche – Incentivo Giovani disoccupati – Scadenza 08/06/2026

Avviso pubblico “Le Marche per i giovani: aiuti alle assunzioni di giovani disoccupati” (D.G.R. n. 347 del 30/03/2026) – Programma Operativo Complementare (POC) Marche 2014-2020 Asse 6 “Occupazione” Azione 6.1 Aiuti alle assunzioni.

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico diretto a favorire l’occupazione, a tempo pieno o parziale, mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato e determinato di giovani disoccupati. La misura è finalizzata sia a trattenere i talenti locali, contrastandone l’esodo verso altre regioni e altri Paesi, sia ad attrarre il rientro di coloro che se ne sono andati per esperienze di studio o di lavoro, alla ricerca di opportunità migliori a livello formativo e/o occupazionale.	
DESTINATARI	Lavoratori che al momento della presentazione della domanda abbiano i seguenti requisiti: - età compresa fra i 18 e i 35 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni); - essere disoccupati iscritti al Cpl ai sensi del d.lgs. n. 150/2015 e ss.mm.ii; - se stranieri, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità che consenta l’esercizio di un’attività lavorativa o che abbiano avviato la procedura per la richiesta di rinnovo o in possesso di una residenza temporanea; - essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: - laurea magistrale e a ciclo unico; - laurea triennale; - diploma tecnico superiore (rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori ITS); - diploma di scuola secondaria di secondo grado. Ulteriori requisiti e condizionalità I lavoratori devono inoltre soddisfare una delle seguenti condizioni: a) essere attualmente residenti in uno dei comuni della regione Marche; b) essere originari della Regione Marche e rientrati da fuori Regione o dall’estero (inclusi i giovani domiciliati fuori regione); c) non essere originari della regione Marche, ma provenire da altre regioni o dall’estero, in particolare anche i soggetti iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE). Per i destinatari dell’assunzione di cui alla lettera b) e c), il requisito della disoccupazione (iscrizione al Cpl) e della residenza nella regione Marche devono essere posseduti al momento dell’assunzione.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Ore 13:00 del giorno 8/06/2026.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La domanda di incentivo va presentata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, esclusivamente per via telematica, utilizzando il formulario presente nel sistema informativo SIFORM2 all’indirizzo https://siform2.regione.marche.it²⁰⁷ a partire dalle ore 10:00 del 8/05/2026 e alle ore 13:00 del giorno 8/06/2026.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO 19.500 € per giovani disoccupati. L’assunzione deve essere garantita per almeno 18 mesi. In caso di assunzione a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. LAVORO A TEMPO DETERMINATO 6.500 € per giovani disoccupati. L’assunzione deve essere garantita per almeno 12 mesi. In caso di assunzione a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

²⁰⁷ Per accedere al sistema informativo SIFORM2 il richiedente deve disporre di apposite credenziali di tipo “forte”, ovvero di credenziali nominative rilasciate previo riconoscimento di persona con documento di identità. Sono supportate le seguenti modalità: SPID, CNS – Carta nazionale dei servizi e CIE – Carta Identità Elettronica.

	Ciascuna singola impresa/libero professionista può accedere ad un solo incentivo per un importo massimo di euro 39.000,00, riferito a più assunzioni. L'incentivo non può essere richiesto per le assunzioni funzionali a raggiungere la quota delle assunzioni obbligatorie di cui alla l. n. 68/1999. L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla stipula di una fidejussione bancaria o tempo assicurativa pari al 100% dell'incentivo concesso. Tipologie contrattuali escluse - Prestazioni di lavoro occasionale - lavoro domestico; - lavoro intermittente; - somministrazione di lavoro; - collaborazione coordinata e continuativa; - prestazione di lavoro occasionale - lavoro stagionale
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro privati. ²⁰⁸
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Regione Marche. Ulteriori requisiti e condizionalità I lavoratori assunti per i quali viene richiesto l'incentivo devono essere impiegati presso sedi operative dell'impresa richiedente ubicate nel territorio della regione Marche.
CUMULABILITÀ	L'incentivo è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato purché tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto prevista o dell'importo di aiuto più elevati stabiliti dalle diverse discipline applicabili.
REGIME DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti di Stato <i>de minimis</i> ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.G.R. n. 347 del 30/03/2026; avviso pubblico "Le Marche per i giovani: aiuti alle assunzioni di giovani disoccupati".
LINK REGIONALE	https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi-e-opportunita/Bandi-attivi/p/1/q/under/t/-1?idb=25179

²⁰⁸ Possono beneficiare dell'incentivo:

- le imprese (micro, piccole, medie e grandi) iscritte alla Camera di Commercio, così come definite nell'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, in base al quale si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o che esercitano regolarmente un'attività economica;
- i liberi professionisti titolari di Partita IVA iscritti al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale ove obbligatorio per legge che, ai sensi della Legge di stabilità 2016, art. 1, c. 474, che recepisce le disposizioni introdotte dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003/361/CE e dal Reg. UE 1303/2013, sono equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita.

Provincia aut. di Bolzano – Incentivo Persone con disabilità progetto “Plus +35” – Anno 2026 – Scadenza 30/06/2026

Contributo per l’inserimento lavorativo Progetto Plus +35. Anno 2026 (Art. 20 *bis* della l.p. n. 13 del 30/04/1991 e art. 15, comma 1, lett. a) della l.p. n. 7 del 14/07/2015).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico diretto a favorire l’occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato di lavoratori con disabilità presso enti pubblici.
DESTINATARI	Persone con disabilità. Requisiti e condizionalità Le persone con disabilità devono possedere tutti i seguenti requisiti: - iscrizione negli elenchi del collocamento mirato prima dell’assunzione; - possesso dei requisiti per l’assunzione su richiesta nominativa di cui all’art. 11, c. 1 <i>ter</i>, della l.p. n. 6 del 19/05/2015, e successive modifiche (persone con disabilità psichica o cognitiva superiore al 45%, persone con disabilità fisica superiore al 74%); - partecipazione documentata a un progetto di inserimento lavorativo con accompagnamento, della durata minima di sei mesi prima dell’assunzione; - possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego; - residenza nel territorio provinciale.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande possono essere presentate tra il 1° dicembre dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno di riferimento. Pertanto, va considerata la data del 30/06/2026, quale termine ultimo dell’anno di riferimento 2026. Si ricorda che la domanda deve essere presentata entro i 3 anni dall’assunzione della persona con disabilità.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Dall’1/12/2025 il procedimento amministrativo per la concessione di incentivi agli enti pubblici per l’assunzione di persone con disabilità – Progetto “Plus +35”, si svolgerà in modalità digitalizzata secondo i criteri previsti dalla d.G.P. n. 812 del 17/10/2025. Le domande dovranno essere presentate per l’anno 2026 esclusivamente attraverso il portale <i>myCIVIS</i>, effettuando i seguenti passaggi: 1. Cliccare sul link Servizio CIVIS, Rete Civica dell’Alto Adige: Contributo per l’inserimento lavorativo Progetto Plus+35 di accesso del servizio nel portale <i>myCivis</i>; 2. Inserire le proprie credenziali per l’identità digitale (ad esempio SPID, CIE, ecc.); 3. Compilare la delega/le deleghe per l’ente/gli enti richiedente/richiedenti; 4. Compilare una singola domanda per ogni dipendente per il/la quale si chiede l’incentivo. Le domande di rinnovo per l’anno 2026 devono essere presentate tramite il portale <i>myCIVIS</i> entro il 31/12/2025, per non perdere nessuna mensilità.

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

L'importo per l'assunzione di persone con disabilità prevede un importo erogato annualmente, come da tabella che segue:

Tipologia datore di lavoro	Importo incentivo annuale per assunzione a tempo pieno per qualifica professionale				
	Anno				
	I°	II°	III°	IV°	Dal V° in poi
In obbligo l. n. 68/1999	6.900 €	7.700 €	8.100 €	8.500 €	9.200 €
Non in obbligo l. n. 68/1999	19.200 €	21.300 €	22.400 €	23.600 €	25.300 €

In caso di rapporto di lavoro *part-time* gli importi sono proporzionalmente ridotti.

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

L'importo annuale e le modalità di erogazione dell'incentivo sono riportati nella tabella precedente.

Il contratto, a tempo indeterminato o a tempo determinato, deve prevedere almeno 15 ore settimanali.

Tipologie contrattuali escluse

Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata"

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro pubblici.²⁰⁹

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Settore di attività economica 84.1.

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Provincia autonoma di Bolzano.

CUMULABILITÀ

L'incentivo in trattazione non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per lo stesso scopo.

REGIME DI AIUTI DI STATO

L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 20 *bis* della l.p. n. 13 del 30/04/1991; l. n. 104 del 5/02/1992; l. n. 68 del 12/03/1999; art. 15, c.1, lett. a) della l.p. n. 7 del 14/07/2015; d.G.P. n. 332 del 10/04/2018; d.G.P. n. 1028 del 21/11/2023; circolare dell'Ufficio Persone con disabilità della P.A. di Bolzano del 20/12/2024; d.G.P. n. 812 del 17/10/2025 ("Criteri per la concessione di incentivi agli enti pubblici per l'assunzione di persone con disabilità – Progetto Plus +35"); Circolare 2026 (circolare per la presentazione della domanda di concessione di un incentivo per l'assunzione di persone con disabilità – Progetto "Plus +35", anno 2026).

LINK REGIONALE

<https://civis.bz.it/it/servizi/servizio.html?id=1002520>.

²⁰⁹ Possono beneficiare degli incentivi per l'assunzione di persone con disabilità gli enti pubblici dei seguenti comparti:

- comparto del personale dei comuni, delle case di riposo per anziani e delle comunità comprensoriali;
- comparto del personale del Servizio sanitario provinciale;
- comparto del personale dell'Istituto per l'edilizia sociale;
- comparto del personale dell'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e dell'Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano.

Provincia aut. di Bolzano – Incentivo Persone con disabilità – Scadenza 1/02 e 31/03 di ogni anno

Contributi per l'assunzione di persone con disabilità (L.P. n. 7 del 14/07/2015 e successive modifiche, d.G.P. n. 703 del 22/08/2023, modificata con d.G.P. n. 5 del 9/01/2024).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico diretto a favorire l'assunzione e la stabilizzazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di lavoratori con disabilità.
DESTINATARI	Persone con disabilità. Ulteriori requisiti e condizionalità La persona con disabilità deve rispettare i seguenti requisiti: - risiedere e lavorare in provincia di Bolzano; - avere un'invalidità civile almeno del 46% o un'invalidità del lavoro almeno del 34%; - non percepire una pensione di vecchiaia. Sono previste due tipologie di incentivi: 1) Premio all'assunzione (durata minima del contratto 180 giorni). Il premio <u>non</u> viene concesso se: a. la persona con disabilità ha già avuto in passato un rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro; b. la persona con disabilità viene assunta da un nuovo datore di lavoro mediante una cessione di contratto; c. alla persona viene riconosciuta l'invalidità durante il rapporto di lavoro; d. la domanda non viene presentata entro il primo termine utile per la presentazione delle domande 2) Premio di stabilità (durata minima del contratto 180 giorni). Il premio viene concesso anche: a. in caso di cessione di contratto; b. in caso di certificazione dell'invalidità durante il rapporto di lavoro. Il premio <u>non</u> viene concesso se: c. il datore di lavoro non ha richiesto incentivi per la persona disabile interessata per più di tre anni dalla data di assunzione, a meno che i requisiti di accesso non siano cambiati. Al momento della presentazione della domanda, la persona per la quale viene richiesto il premio deve essere residente e lavorare in provincia di Bolzano.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande devono essere presentate da parte degli interessati tra il 1° febbraio e il 31 marzo di ogni anno.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le domande di contributo devono essere presentate, esclusivamente in forma digitale, attraverso l'apposito portale <i>myCIVIS</i> .

I AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO				
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	L'importo del premio di assunzione e le modalità di calcolo del premio di stabilità sono definiti come segue:				
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Tipologia datore di lavoro	Premio di assunzione	Premio di stabilità	Calcolo del premio di stabilità	Durata del premio in anni
	In obbligo l. n. 68/1999	2.000 €	4.000 €	P= SP X Inv.% x d/365	8	
	Non in obbligo l. n. 68/1999	4.000 €	9.000 €		25	
P = premio spettante. SP = premio di stabilità. Inv % = percentuale di invalidità. d/365 = durata del periodo di lavoro nell'anno solare precedente a quello della domanda, in giorni.						
Tipologie contrattuali escluse Lavoro intermittente.						
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO		Datori di lavoro privati.			
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA		Tutti i settori di attività economica.			
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO		Provincia autonoma di Bolzano.			
CUMULABILITÀ	Gli incentivi in trattazione non possono essere cumulati con altri incentivi o contributi erogati per lo stesso scopo.					
REGIME DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.					
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	l. n. 68 del 12/03/1999; l.p. n. 7 del 14/07/2015 e ss.mm.ii.; d.G.P. n. 703 del 22/08/2023, modificata con d.G.P. n. 5 del 9/01/2024.					
LINK REGIONALE	https://civis.bz.it/it/servizi/servizio.html?id=1004880					

Provincia aut. di Bolzano – Incentivo Personale altamente qualificato – Scadenza fino a esaurimento risorse

Misura “Agevolazioni innovazione – Assunzione o messa a disposizione di personale altamente qualificato” nell’ambito delle azioni per la promozione dell’innovazione previste dalla l.p. n. 14 del 13/12/2006 (d.G.P. n. 853 del 24/10/2025).

DESCRIZIONE INCENTIVO

La misura prevede la concessione di agevolazioni per l’assunzione o messa a disposizione di personale altamente qualificato, con l’obiettivo di supportare direttamente dall’interno le imprese altoatesine nelle attività di innovazione, ricerca e sviluppo, incrementando così la competitività delle stesse e favorendo un ecosistema locale basato sulla conoscenza.

In particolare, la misura supporta:

- **Assunzione** di personale altamente qualificato a tempo determinato o indeterminato da parte di PMI e grandi imprese;
- **Messa a disposizione (distacco)** di personale altamente qualificato a favore di PMI da parte di un organismo di ricerca o di una grande impresa.

DESTINATARI

Personale altamente qualificato, inteso come personale in possesso di:

- laurea magistrale nell’area scientifico-tecnologica;
- esperienza professionale specifica di almeno 5 anni (3 anni nel caso di assunzione) successiva alla laurea magistrale (incluso eventuale dottorato).

Requisiti e condizionalità

Il personale altamente qualificato assunto o messo a disposizione non deve sostituire altri addetti e deve essere impiegato in attività di ricerca, sviluppo e innovazione dell’impresa beneficiaria.

Non è ammissibile l’assunzione o la messa a disposizione di:

- parenti entro il terzo grado in linea retta, coniugi o affini;
- soci e socie dell’impresa richiedente;
- soci/socie o personale di società associate o collegate, oppure di società delle quali fanno parte gli stessi soci/socie;

Possono beneficiare degli aiuti:

- Assunzione: PMI e grandi imprese;
- Messa a disposizione (distacco): solo PMI (personale messo a disposizione da organismo di ricerca/diffusione della conoscenza o da grande impresa).

Sono ammesse le imprese con unità produttiva in provincia di Bolzano, purché regolarmente iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio di Bolzano.

Operatività locale: l’attività svolta dal personale (anche in *smart working*) deve essere prestata in provincia di Bolzano per almeno il 60% delle ore rendicontate sul progetto.

Sono agevolabili solo i contratti di lavoro stipulati dopo la trasmissione della domanda di agevolazione.

SCADENZA PARTECIPAZIONE

Non è prevista alcuna scadenza per la presentazione delle domande.

Possono essere presentate più domande all’anno.

È possibile presentare domanda fino all’esaurimento delle risorse finanziarie allocate.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di aiuto devono essere presentate all’ufficio competente (Ufficio Innovazione e tecnologia) tramite invio telematico dalla casella PEC dell’impresa richiedente alla casella PEC innovation.innovazione@pec.prov.bz.it, secondo le modalità previste dalla normativa vigente oppure, dal momento in cui è attivo, utilizzando esclusivamente il servizio online in [myCIVIS](#).

Sia per l’invio delle domande tramite PEC che tramite la piattaforma *myCIVIS*, le stesse devono essere

compile e presentate secondo la modulistica predisposta e unitamente a tutti gli allegati previsti. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA

IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO

LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO/
DETERMINATO

Contributo a fondo perduto, nella forma di contributo in conto capitale, con intensità fino al 50% del costo del personale ammissibile²¹⁰ per l'assunzione di soggetti altamente qualificati. La durata massima del beneficio è pari a 24 mesi.

MESSA A DISPOSIZIONE

Contributo a fondo perduto, nella forma di contributo in conto capitale, con intensità fino al 50% del costo del personale ammissibile fatturato all'impresa beneficiaria²¹¹ per la messa a disposizione di soggetti altamente qualificati. La durata massima del beneficio è pari a 24 mesi.

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati.

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica.

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Provincia autonoma di Bolzano.

CUMULABILITÀ

Gli aiuti in trattazione sono cumulabili con gli altri aiuti disciplinati dalla d.G.P. n. 853/2025, nonché con altri aiuti previsti da normative statali, regionali, provinciali o dell'Unione europea o comunque concessi da enti o istituzioni pubblici a valere sugli stessi costi ammessi, purché tale cumulo non dia luogo ad aiuto di Stato di intensità superiore al livello fissato dal reg. (UE) n. 651/2014.

REGIME DI AIUTI DI STATO

Assunzione: l'agevolazione è soggetta al regime di aiuti *de minimis* ai sensi della normativa vigente. Messa a disposizione: l'agevolazione è soggetta al regime di aiuto "in esenzione" ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L.p. n. 14 del 13/12/2006 e ss.mm.ii; d.P.G. n. 1604 del 21/10/2013; d.G.P. n. 853 del 24/10/2025 (*Criteri di attuazione della legge provinciale 14/2006*).

LINK REGIONALE

<https://civis.bz.it/it/servizi/servizio.html?id=1041484>

²¹⁰ Il costo del personale è calcolato moltiplicando per un coefficiente pari a 1,38 la retribuzione lorda di tutto il periodo di assunzione o di messa a disposizione risultante dall'imponibile previdenziale. In caso di fatturazione viene agevolato solo il costo del personale, calcolato come sopra indicato.

Sono quindi spese ammissibili:

- Assunzione: costo del personale calcolato come "retribuzione lorda imponibile previdenziale × numero di mensilità × 1,38".
- Messa a disposizione (distacco): importo fatturato calcolato come "imponibile previdenziale × numero di mensilità × 1,38".
- Solo costi del periodo effettivo di rapporto e per attività svolte sull'iniziativa R&S&I dell'impresa beneficiaria.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- viaggio, vitto e alloggio del personale interno;
- partecipazione a convegni, congressi ed eventi;
- concessione, riconoscimento o acquisizione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale;
- registrazione di marchi;
- IVA (qualora detraibile), imposta di registro o altre imposte, nonché spese per operazioni finanziarie;
- audit annuali di sorveglianza sui sistemi di management;
- pubblicità e marketing;
- investimenti aziendali.

²¹¹ Cfr. nota precedente.

Provincia aut. di Trento – Incentivo Persone con difficoltà occupazionale – Scadenza non prevista

Contributi provinciali a favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni. Intervento 3.4.1 del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVII Legislatura di Agenzia del Lavoro (del. della Commissione provinciale per l'impiego n. 475 del 14/01/2026).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, compresa la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di soggetti deboli, svantaggiati e con disabilità.
DESTINATARI	Soggetti deboli, svantaggiati e con disabilità. Nei soggetti deboli sono incluse le seguenti categorie: - Persone disoccupate da più di 12 mesi con almeno 50 anni di età; - Donne di età compresa tra 35 e 49 anni, assenti dal mercato del lavoro da più di 12 mesi; - Persone provenienti dagli interventi: 3.3.C²¹² e 3.3.D²¹³ del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVII legislatura; l.p. n. 32/1990 (c.d. "Progettone") e l.p. n. 12/2022. Nei soggetti svantaggiati sono incluse le persone svantaggiate disoccupate ai sensi delle "definizioni delle disposizioni generali e requisiti di accesso" del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVII Legislatura. Nei soggetti con disabilità sono incluse, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni generali: - tutte le persone iscritte nelle liste della l. n. 68/1999 tenute da qualsiasi Centro per l'impiego del territorio nazionale; - coloro per i quali la Commissione Sanitaria Integrata (l.p. n. 3, art. 26, del 20/03/00) ha prescritto un percorso "formativo propedeutico al collocamento mirato". Ulteriori requisiti e condizionalità Limitatamente ai soggetti deboli e svantaggiati è richiesto il requisito della residenza in provincia di Trento al momento dell'assunzione, o della trasformazione da TD a TI o della conferma dell'apprendistato. Il rapporto di lavoro incentivato non deve riguardare lavoratori il cui precedente rapporto a tempo indeterminato, con il medesimo datore di lavoro, sia cessato da meno di 6 mesi. Tale esclusione si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro, al momento della cessazione, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo. Sono escluse dall'agevolazione le assunzioni effettuate nell'ambito del c.d. "Progettone" (l.p. n. 32/1990 e ss.mm. e l.p. n. 12/2024) o nell'ambito degli interventi 18, 19 e 20 del Documento degli interventi di politica del lavoro 2015-2018, nell'ambito degli interventi 3.3.C, 3.3.D, 3.3.E, 3.3.F o di altri progetti e interventi analoghi attivati da Agenzia del lavoro, dai Comuni, loro consorzi e/o Comunità di Valle. Si considera proveniente dagli interventi di cui sopra, il soggetto che: - abbia terminato da non più di 12 mesi tale esperienza, anche qualora abbia stipulato altri contratti di lavoro, purché questi ultimi non siano cessati per dimissioni del lavoratore; - terminata tale esperienza, successivamente non abbia stipulato altri contratti di lavoro. Sono esclusi altresì dall'agevolazione: - il datore di lavoro che abbia già beneficiato di finanziamento all'occupazione da parte di Agenzia del lavoro nell'ultimo quinquennio per lo stesso lavoratore; - le società di qualunque tipo, che assumono lavoratori il cui ultimo rapporto di lavoro sia stato oggetto di finanziamento da parte di Agenzia del lavoro nell'ultimo quinquennio e sia stato istituito presso una società con la quale la richiedente abbia in corso, al momento della richiesta, rapporti di partecipazione o controllo; - le società di persone e le società a responsabilità limitata che assumono lavoratori il cui ultimo rapporto di lavoro sia stato oggetto di finanziamento da parte di Agenzia del lavoro nell'ultimo

²¹² Titoli di acquisto (voucher) per l'accesso a progetti individualizzati di inserimento lavorativo di persone con disabilità o in condizione di svantaggio (o Int. 18.1 del Documento degli interventi di politica del lavoro 2015-2018).

²¹³ Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli (o Int. 19 del Documento degli interventi di politica del lavoro 2015-2018).

quinquennio e che sia stato istituito presso una società ove uno o più soci, al momento della richiesta, sono i medesimi della società richiedente;

- le cooperative sociali di tipo b), imprese sociali che hanno nello statuto lo scopo di inserimento lavorativo di soggetti di cui all'art. 4 della l. n. 381 del 8/11/1991, limitatamente alle assunzioni relative ai soggetti medesimi;
- imprese inattive alla data della domanda (l'inattività sopravvenuta dopo la concessione e durante il periodo del rapporto di lavoro incentivato, costituisce causa di decadenza dalla data di inizio inattività);
- imprese per le quali siano in corso, alla data della domanda, procedure concorsuali liquidatorie (la procedura concorsuale liquidatoria sopravvenuta dopo la concessione, e durante il periodo del rapporto di lavoro incentivato, costituisce causa di decadenza a decorrere dalla data di inizio inattività).

SCADENZA PARTECIPAZIONE

Scadenza non prevista.

Si precisa che la domanda va presentata entro 60 giorni a decorrere dalla scadenza dell'annualità per l'assunzione/trasformazione o conferma a tempo indeterminato o a decorrere dalla scadenza del rapporto di lavoro per l'assunzione a tempo determinato o dell'eventuale proroga dello stesso.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le richieste di contributo devono essere compilate, in tutte le loro parti, esclusivamente attraverso l'apposita "Modulistica", presente sulla pagina web della Provincia autonoma di Trento all'indirizzo:

https://www.provincia.tn.it/Amministrazione/Documenti/Modulistica-Intervento-3.4.1#tempi_e_scadenze.

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA

IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

L'incentivo è modulato in funzione di determinate caratteristiche:

Categoria destinatario	Caratteristiche destinatario	Importo incentivo annuo	Durata dell'agevolazione
Deboli	Persone disoccupate da più di 12 mesi con almeno 50 anni di età.	10.000 €	1 anno dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.
Deboli	Donne di età compresa tra 35 e 49 anni, assenti dal mercato del lavoro da più di 12 mesi.	6.000 €	1 anno dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.
Deboli	Persone provenienti dagli interventi: - 3.3.C e 3.3.D del Documento degli interventi di politica del lavoro XVII legisl.; - 18.1 e 19 del Documento degli interventi di politica del lavoro 2015-2018; - I.P. n. 32/1990 (c.d. "Progettone") e I.P. n. 12/2022.	10.000 €	1 anno dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.
Svantaggiati	Persone in condizione di svantaggio disoccupate.	9.000 €	2 anni dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.
Persone con disabilità	Persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui alla l. 68/99 con invalidità	a copertura della quota d'obbl	12.000 €
			2 anni dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.

	civile o del lavoro pari o superiore all'80% o con minorazioni ascritte alla 1 ^a , 2 ^a o 3 ^a categoria, se invalidi di cui alla lett. d) comma 1 dell'art. 1 della l. n. 68/99 assunti:	<i>go (l. 68/99)</i>		
		<i>non a copertura della quota d'obbligo (l. 68/99)</i>	12.000 €	3 anni dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.
Persone con disabilità	Persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui alla l. n. 68/99 con invalidità psichica anche di tipo intellettuale assunti:	<i>a copertura della quota d'obbligo (l. 68/99)</i>	€ 12.000	3 anni dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.
		<i>non a copertura della quota d'obbligo (l. 68/99)</i>	12.000 €	4 anni dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.
Persone con disabilità	Persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui alla L. 68/99 con invalidità civile o del lavoro compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte alla 4 ^a , 5 ^a o 6 ^a categoria, se invalidi di cui alla lett. d) comma 1 dell'art. 1 della l. n. 68/99 o nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 222/1984, assunti:	<i>a copertura della quota d'obbligo (l. 68/99)</i>	9.000 €	2 anni dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.
		<i>non a copertura della quota d'obbligo (l. 68/99)</i>	9.000 €	3 anni dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.
Persone con disabilità	Persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui alla l. n. 68/99 con invalidità civile compresa tra il 46% e il 66% o con minorazioni ascritte alla 7 ^a o 8 ^a categoria, se invalidi di cui alla lett. d) comma 1 dell'art. 1 della l. n. 68/99 o con invalidità del lavoro compresa tra il 34% e il 66%, assunti:	<i>non a copertura della quota d'obbligo (l. 68/99)</i>	9.000 €	2 anni dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.

L'importo del contributo spettante per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene decurtato del contributo, eventualmente già concesso al datore di lavoro, per l'assunzione con contratto a tempo determinato del medesimo lavoratore, sia nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato

e sia nel caso di una successiva assunzione a tempo indeterminato.

In caso di assunzione con contratto *part time* l'incentivo è riproporzionato.

Nel caso di assunzione con contratto di apprendistato, l'unico evento incentivato è la conferma.

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

L'incentivo è modulato in funzione di determinate caratteristiche:

Durata contratto	Caratteristiche destinatario	Categoria destinatari	Importo incentivo annuo	Durata dell'agevolazione
Almeno 6 mesi	Persone provenienti dagli interventi: - 3.3.C e 3.3.D del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVII legislatura; - 18.1 e 19 del Documento degli interventi di politica del lavoro 2015-2018; - I.P. n. 32/1990 (c.d. "Progettone") e I.P. n. 12/2022.	Deboli	5.000 €	1 anno dalla data di assunzione o riproporzionato alla durata del contratto.
Almeno 3 mesi	Persone in condizione di svantaggio disoccupate	Svantaggiati	5.000 €	1 anno dalla data di assunzione, o riproporzionato alla durata del contratto.
Almeno 3 mesi	Disabili iscritti nell'elenco di cui alla l. n. 68/99, assunti: <i>non a copertura della quota d'obbligo (l. 68/99)</i>	Disabili	5.000 €	1 anno dalla data di assunzione o riproporzionato alla durata del contratto.
Almeno 3 mesi	Disabili iscritti nell'elenco di cui alla l. n. 68/99 con invalidità psichica anche di tipo intellettivo, assunti: <i>non a copertura della quota d'obbligo (l. 68/99)</i>	Disabili	9.000 €	1 anno dalla data di assunzione o riproporzionato alla durata del contratto.

In caso di assunzione con contratto *part time* l'incentivo è riproporzionato.

Assunzione a tempo determinato per almeno 3 stagionalità

È inoltre prevista un'agevolazione al datore di lavoro che opera nelle attività dei servizi di alloggio, di ristorazione e nelle attività di gestione di impianti a fune²¹⁴ che, a partire dal 2020, assume a tempo determinato per almeno 3 stagionalità consecutive un soggetto rientrante in una delle casistiche della categoria DEBOLI (vedere sezione Destinatari).²¹⁵

L'entità dell'agevolazione è proporzionata al numero di mensilità nel

²¹⁴ Attività dei servizi di alloggio, di ristorazione (codici 55 ATECO 2007 a 2 cifre, 56.1 e 56.3 ATECO 2007 a 3 cifre), attività di gestione di impianti a fune (codice 49.39.01 ATECO 2007).

²¹⁵ Per stagionalità si intende lo svolgimento di attività lavorativa subordinata di durata complessiva pari o superiore a 180 giorni nell'anno civile.

	triennio e alla tipologia di contratto (<i>part-time</i>; <i>full-time</i>): - da 18 a 20 mesi: 60% degli importi previsti per le tipologie a1, a2, a3, a4;²¹⁶ - da 21 a 23 mesi: 80% degli importi previsti per le tipologie a1, a2, a3, a4; - più di 23 mesi: 100% degli importi previsti per le tipologie a1, a2, a3, a4.
	Il beneficio spetta anche in caso di rapporto di lavoro a scopo di somministrazione. Tipologie contrattuali escluse - Lavoro domestico o a domicilio; - lavoro intermittente; - contratto di apprendistato.
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro privati.
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Provincia Autonoma di Trento.
CUMULABILITÀ	I contributi in trattazione non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre disposizioni normative europee e nazionali per le stesse tipologie di beneficiari. Non sono tra loro cumulabili i contributi all'assunzione, per la proroga, la conferma dell'apprendistato o la trasformazione previsti dagli interventi del Documento degli interventi di politica del lavoro. Fermo restando, quindi, il divieto di cumulo degli incentivi, il datore di lavoro: - opta tra le agevolazioni previste da altre disposizioni normative europee, nazionali, regionali, provinciali e il contributo previsto dall'intervento 3.4.1; - opta per una sola agevolazione, qualora il destinatario abbia i requisiti per rientrare in più tipologie previste dall'intervento 3.4.1. I presenti incentivi all'assunzione non sono cumulabili con le agevolazioni contributive previste dall'art. 4 della l. n. 92/2012 e dall'art. 23 del d.l. n. 60/2024 (Bonus donne). Limitatamente agli incentivi per l'assunzione di persone con disabilità, non è possibile il cumulo con le agevolazioni, anche contributive, previste dalla l. n. 68/1999.
REGIME DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti di Stato <i>de minimis</i> ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<u>L.p. n. 19 del 16/06/1983</u>; l. n. 68 del 12/03/1999. <u>Documento degli interventi di politica del lavoro della XVII legislatura</u> – Documento contenente gli interventi di politica del lavoro di Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento approvato dalla Commissione provinciale per l'impiego con deliberazione n. 475 del 14/01/2026 e adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 179 del 13/02/2026.
LINK REGIONALE	https://www.provincia.tn.it/Servizi/Incentivi-provinciali-all-assunzione-Int.-3.4.1#documenti https://www.provincia.tn.it/Amministrazione/Documenti/Tabelle-incentivi-all-assunzione-Int.-3.4.1#page-content (tabelle incentivi provinciali all'assunzione)

²¹⁶ Cfr. tabelle avviso.

Regione Sardegna – Incentivo Persone disoccupate e Lavoratori a rischio esclusione – Scadenza fino a esaurimento risorse

Avviso pubblico “Incentivi all’occupazione di persone disoccupate e di lavoratori a rischio di esclusione socio-lavorativa o di povertà” – P.R. Sardegna FSE+ 2021-2027 (d.G.R. n. 28/16 del 31/07/2024 e d.G.R. n. 37/17 del 25/09/2024).

RISORSE ESAURITE: Categorie A, B1, B2 (over35), B3. RISORSE DISPONIBILI: Categorie B2 (under35), B4. MARZO 2026: nuove risorse finanziarie esclusivamente per le TRASFORMAZIONI a tempo indeterminato.

DESCRIZIONE INCENTIVO

Incentivi economici per l’assunzione/stabilizzazione rivolti alle imprese che assumono con contratto a tempo indeterminato o determinato di almeno 12 mesi, a tempo pieno o parziale, compresa la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a tempo determinato, di persone disoccupate o a rischio di esclusione socio-lavorativa.²¹⁷

- Persone disoccupate (**Categoria A**);
- Persone disoccupate che presentano significative difficoltà occupazionali (**Categoria B**) quali persone di età superiore ai 50 anni (*over 50*), i lavoratori attualmente disoccupati e che sono stati coinvolti in situazioni di crisi aziendali, disoccupati di lungo periodo (oltre 12 mesi), oltre i cosiddetti “*working poor*”.

Requisiti e condizionalità

Requisiti generali per tutti i destinatari

- residenti/domiciliati nella Regione Sardegna o emigrati di cui all’art. 2 della l.r. n. 7/1991;
- se cittadini non comunitari, residenti/domiciliati in Sardegna con regolare permesso di soggiorno;
- maggiorenni alla data di pubblicazione dell’Avviso;
- essere in possesso di DID “Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro” al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro (eccezion fatta soltanto per i cosiddetti *working poor*).²¹⁸

Requisiti specifici per categorie di destinatari

- **Categoria A:** persone che, oltre al possesso dei requisiti generali, risultino disoccupate²¹⁹ al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.
- **Categoria B:** persone che, oltre al possesso dei requisiti generali, risultino in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici:
 - B.1 persone di età superiore ai 50 anni (*over 50*);
 - B.2 “*working poor*”²²⁰ come di seguito identificati:
 - età minima 18 anni compiuti;

DESTINATARI

²¹⁷ Si evidenzia che l’Avviso prevede, oltre alla Linea A (Incentivi all’assunzione o alla stabilizzazione), trattata in questa Scheda, anche la **Linea B** (Formazione) rivolta esclusivamente ai destinatari appartenenti alla Categoria B e relativa alla realizzazione di percorsi formativi aziendali volti ad accrescere e adeguare le conoscenze e le competenze dei neoassunti in funzione dei fabbisogni formativi aziendali e del lavoratore.

Gli aiuti alla formazione si configurano quale azione complementare al fine di sostenere l’aggiornamento delle conoscenze e delle competenze di determinate categorie di neoassunti; pertanto, la presentazione della domanda per la Linea B non è obbligatoria, ma resta facoltà del soggetto proponente prenotare (nella medesima DAT usata per la Linea A) anche la formazione per il lavoratore neoassunto.

²¹⁸ Si rammenta, in proposito, che lo stato di disoccupazione deve essere formalizzato dal destinatario presso il CPI competente attraverso la DID “Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro”, che determina formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione di una persona fisica.

²¹⁹ Disoccupati ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, come modificato dal d.l. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019). Si ricorda che si considerano in stato di disoccupazione, oltre coloro che non svolgono attività lavorativa, anche i lavoratori il cui reddito annuo da lavoro, sia dipendente sia autonomo, non superi determinati limiti stabiliti per legge, entro i quali non si pregiudica lo stato di disoccupazione. Come già detto, lo stato di disoccupazione deve essere formalizzato dal destinatario presso il CPI competente attraverso la DID.

²²⁰ Sul punto si richiama la definizione che della categoria viene data dalla d.G.R. 28/16 del 31/7/2024, ossia per coloro che, pure avendo un’occupazione, si trovano a rischio di povertà e di esclusione sociale a causa del livello troppo basso del loro reddito, dell’incertezza e dell’elevata “precarizzazione” della propria condizione lavorativa, anche determinatasi da situazioni di crisi aziendali, dalla condizione familiare, dall’età, dalla scarsa crescita reale del livello retributivo a fronte di un aumento del costo della vita, dalla difficoltà di risparmio, etc.

Si precisa che i requisiti elencati (maggiore età, attività lavorativa precedente di almeno 1 mese, reddito di massimo 15.500 €) per i “*working poor*” non sono alternativi ma devono essere tutti sussistenti al momento della domanda (DAT). Si precisa, inoltre, che per i soli destinatari appartenenti alla categoria *working poor* con reddito superiore a 8.500 € annui, non è richiesto il possesso della DID.

- aver svolto nei 12 mesi antecedenti un'attività lavorativa di tipo subordinato o autonomo della durata complessiva di almeno un mese;
- aver dichiarato, nell'ultima dichiarazione dei redditi disponibile (anno d'imposta 2023), un reddito annuo lordo di massimo 15.500 €.
- B.3 lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale²²¹:
 - lavoratori in costanza di CIG;
 - lavoratori in costanza di CIGS, con causale "crisi aziendale";
 - disoccupati che siano stati destinatari di un provvedimento di licenziamento (individuale o collettivo) a seguito della conclusione della CIG da meno di 24 mesi al momento della pubblicazione dell'Avviso;
 - disoccupati che siano stati destinatari di un provvedimento di licenziamento (individuale o collettivo), a seguito di una situazione di crisi aziendale, da meno di 24 mesi al momento della pubblicazione dell'Avviso;
- B.4 disoccupati di lunga durata (oltre 12 mesi), tra i quali anche:
 - Percettori del trattamento di mobilità in deroga, di cui all'art. 53 ter del d.lgs. n. 50 del 24/04/2017, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 96/2017;
 - Percettori dell'Indennità IMA di cui all'art. 1, c. 998, della l. n. 234/2021;
 - Percettori di misure di sostegno al reddito (quali NASPI, Assegno di inclusione).

Requisiti ulteriori specifici per i lavoratori per i quali si chiede l'aiuto in regime "in esenzione"

Oltre ai suddetti requisiti per le categorie A o B, i destinatari delle aziende che optano per il regime in esenzione devono possedere una delle seguenti ulteriori condizioni previste dal regolamento in esenzione: (reg. (UE) 2014/651):

- lavoratore con disabilità (art. 2, c. 3);²²²
- lavoratore svantaggiato (art. 2, c. 4);²²³
- lavoratore molto svantaggiato (art. 2, c. 99).²²⁴

L'erogazione dei contributi è subordinata al mantenimento dell'occupazione (per almeno 24 mesi in caso di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e per 12 mesi se assunzione a tempo determinato).

L'aiuto viene concesso per le assunzioni avvenute a far data **dall'1/06/2024**, entro il periodo di ammissibilità e, comunque, fino a esaurimento delle risorse.

Nel caso in cui l'azienda si avvalga del regime in esenzione (reg. (UE) 651/2014),²²⁵ l'assunzione deve comportare un incremento occupazionale (rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti) e detto requisito deve essere mantenuto per tutto il periodo di assunzione agevolata.

In caso di regime di esenzione, i destinatari, come prescritto dal suddetto Regolamento, dovranno essere inquadrabili quali lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati o lavoratori con disabilità.

Sono ammesse le imprese (escluse quelle operanti nei settori identificati dai codici Ateco di cui all'Allegato A dell'Avviso)²²⁶ in possesso di determinati requisiti di ammissibilità, tra i principali:

²²¹ Si precisa che i destinatari che si trovino in costanza di CIG o CIGS al momento della pubblicazione dell'avviso devono comunque possedere la DID, pertanto, l'impresa richiedente l'aiuto potrà sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro con i destinatari solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro precedente (ossia del contratto di lavoro per il quale il lavoratore si trovava in cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria).

²²² Chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

a) essere riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale;

b) presentare durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

²²³ Chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;

c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d) aver superato i 50 anni di età;

e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;

f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un accentuato tasso di disparità uomo-donna (che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici) se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato;

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile.

²²⁴ Chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

a) privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;

b) privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito e appartenente a una delle categorie sopra elencate.

²²⁵ Cfr. la sezione "Regime di aiuti di Stato" in questa scheda.

²²⁶ Si tratta in particolare di alcuni settori economici/codici Ateco rientranti nelle Sezioni: A – Agricoltura, silvicoltura e pesca; C – Attività manifatturiere (solo 33.15.00); G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio; H – Trasporto e magazzinaggio; I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione; M – Attività immobiliari; O – Attività amministrative e di servizi di supporto; S – Attività artistiche, sportive e di divertimento; T – Altre attività di servizi.

- avere unità locale nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, presso la quale viene svolta l'attività lavorativa oggetto delle nuove assunzioni/trasformazioni;
- non essere un'impresa in difficoltà (così come individuata nel regolamento GBER);
- non avere effettuato nei 12 mesi antecedenti la pubblicazione dell'avviso, licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per ragioni diverse dalla giusta causa, a eccezione dei casi in cui il licenziamento sia comminato quale unico provvedimento applicabile, quali licenziamento per scadenza del contratto d'appalto, licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica, licenziamento per conclusione del periodo di comporto;
- essere in regola con le assunzioni obbligatorie l. n. 68/1999;
- non essere beneficiarie, alla domanda, per gli stessi lavoratori, di altri incentivi all'assunzione di tipo economico/retributivo (si rinvia alle regole generali sul cumulo e sul divieto di doppio finanziamento).

Scadenza non prevista.

La Domanda di Aiuto Telematica (DAT) potrà essere presentata, sino a esaurimento delle risorse disponibili, a partire dalle seguenti date:

- 2/12/2024 per la categoria A;
- 3/12/2024 per le categorie B1, B2 *over35* e B3;
- 4/12/2024 per la categoria B2 *under35*;
- 5/12/2024 per la categoria B4.

È cura dell'Amministrazione comunicare l'eventuale esaurimento delle risorse disponibili, nonché l'eventuale riapertura dello sportello in caso di disponibilità di ulteriori risorse.

Aggiornamenti:

- In data 11/12/2024 è stata comunicata la chiusura dello sportello di presentazione della DAT per esaurimento delle risorse disponibili: Categoria A e Categorie B1, B2 (*over35*) e B3. Restano pertanto risorse disponibili per le Categorie B2 (*under35*) e B4.
- In data **04/03/2026** è stata comunicata la **riapertura - dal 24 e 25/03/2026 - dello sportello** di presentazione della DAT esclusivamente per le **trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato già oggetto di incentivo nell'ambito del presente avviso**.

Relativamente alla riapertura dello sportello di cui al punto b), la DAT potrà essere presentata, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, a partire:

- dalle ore 10:00 del **24/03/2026** per la categoria A;
- dalle ore 16:00 del **24/03/2026** per le categorie B.1, B.2 *over35* e B.3;
- dalle ore 10:00 del **25/03/2026** per la categoria B.2 *under35*;
- dalle ore 16:00 del **25/03/2026** per la categoria B.4.

La presentazione delle domande va effettuata esclusivamente utilizzando l'applicativo del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) disponibile al seguente indirizzo: www.sardegna.gov.it.

Le richieste di chiarimenti possono essere presentate via e-mail all'indirizzo: lav.programmazione@regione.sardegna.it,²²⁷ avente per oggetto "Richiesta chiarimenti trasformazioni Bonus Occupazionali FSE + 2021/2027".

SCADENZA PARTECIPAZIONE

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

²²⁷ Alle richieste viene data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di FAQ sui siti www.regione.sardegna.it, www.sardegna.gov.it e www.sardegna.gov.it, nella pagina relativa all'Avviso.

**TIPOLOGIA
CONTRATTUALE
INCENTIVATA**
IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO

LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

APPRENDISTATO

L'importo dell'incentivo è modulato come segue:

Regime di Aiuto	Categoria destinatario	Importo incentivo ²²⁸	Durata massima dell'incentivo
in esenzione	Categoria A e B	minimo 213 € – massimo 854 €	24 mesi
<i>de minimis</i>	Categoria A	minimo 400 € – massimo 1.000 €	24 mesi
	Categoria B	minimo 580 € - massimo 2.300 €	24 mesi

Il beneficio spetta anche per la **trasformazione** a tempo indeterminato di un precedente contratto a tempo determinato, l'aiuto è riconosciuto per un massimo di 24 mesi ed esclusivamente nell'ambito del regime "de minimis":

Categoria di destinatario	Trasformazione da tempo determinato non già oggetto di incentivo	Trasformazione da tempo determinato già oggetto di incentivo
Categoria A Disoccupato/a al momento della stipula contratto	La trasformazione è equiparata a nuova assunzione. ²²⁹	È riconosciuto il differenziale dell'incentivo già riconosciuto sul contratto a tempo determinato fino a concorrenza dell'importo applicabile al contratto a tempo indeterminato.
Categoria B.1 Disoccupati al momento della stipula contratto e over 50		
Categoria B.2 <i>Working poor</i>	La trasformazione da <i>part-time</i> a tempo pieno di un precedente contratto non incentivato è equiparata a nuova assunzione.	
Categoria B.3 Lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale	Non applicabile ai lavoratori in CIG e CIGS.	Non applicabile ai lavoratori in CIG e CIGS.
Categoria B.4 Disoccupati di lunga durata (oltre 12 mesi)	Ammissibile.	È riconosciuto il differenziale dell'incentivo già riconosciuto sul contratto a tempo det. fino a concorrenza dell'importo applicabile al contratto a tempo indeterminato.

Aggiornamento

A partire dal 24 e 25/03/2026, esclusivamente nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente contratto di lavoro a tempo determinato, già oggetto di incentivo nell'ambito dell'avviso, potrà essere riconosciuto, previa presentazione di nuova DAT, il differenziale dell'incentivo già riconosciuto sul contratto a tempo determinato fino a concorrenza dell'importo applicabile al contratto a tempo indeterminato.

Tale incentivo si applica a tutte le categorie di destinatari (A, B1, B2, B3 e B4) ed è riconosciuto esclusivamente nell'ambito del regime "de minimis".

AGEVOLAZIONE

²²⁸ Varia in base alle fasce di retribuzione lorda mensile, in particolare sono definite quattro fasce retributive: 500<X≤1.000; 1.000<X≤1.500; 1.500<X≤2.000; X>2.000.

²²⁹ Cfr. tabella precedente

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

L'importo dell'incentivo è modulato come segue:

Regime di Aiuto	Categoria destinatario	Importo incentivo ²³⁰	Durata massima dell'incentivo (contratto di almeno 12 mesi)
in "esenzione"	Categoria A e B	minimo 213 € – massimo 854 €	12 mesi
"de minimis"	Categoria A	minimo 400 € – massimo 1.000 €	12 mesi
	Categoria B	minimo 580 € – massimo 2.300 €	12 mesi

Il beneficio spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale (non inferiore al 60% rispetto all'orario previsto dal CCNL per il tempo pieno).

Tipologie contrattuali escluse

- Somministrazione di lavoro;
- lavoro domestico, ripartito o accessorio;
- lavoro intermittente;
- lavoro parasubordinato, lavoro autonomo e assimilati.

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati.

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica, a esclusione dei codici Ateco di cui all'Allegato A dell'Avviso.²³¹

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Regione Sardegna.

CUMULABILITÀ

Per entrambi i regimi di aiuto l'incentivo è cumulabile con le misure di defiscalizzazione promosse a livello nazionale e/o regionale.

REGIME DI AIUTI DI STATO

Il datore di lavoro può optare per uno dei seguenti regimi giuridici:

- regime di aiuti *de minimis* ai sensi della normativa vigente;
- regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014²³²

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.G.R. n. 28/16 del 31/07/2024; d.G.R. n. 37/17 del 25/09/2024; Avviso pubblico "Incentivi all'occupazione di persone disoccupate e di lavoratori a rischio di esclusione socio-lavorativa o di povertà", approvato con det. n. 5007/69089 del 18/10/2024 e da ultimo rettificato con det. n. 5724/78395 del 21/11/2024; det. n. 6349/86587 dell'11/12/2024 (chiusura dello sportello per esaurimento risorse); det. n. 777/13087 del 04/03/2026 (apertura della finestra temporale per la presentazione della DAT per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato già oggetto di incentivo).

LINK REGIONALE

<https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/172925521646946>

²³⁰ Varia in base alle fasce di retribuzione lorda mensile, in particolare sono definite quattro fasce retributive: 500<X≤1.000; 1.000<X≤1.500; 1.500<X≤2.000; X>2.000.

²³¹ Come già evidenziato, sono escluse le imprese operanti nei settori identificati dai codici Ateco di cui all'Allegato A dell'Avviso, nonché le imprese operanti nelle attività della divisione 92 "Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco" della classificazione ATECO 2007 (aggiornamento al 2022): 1) 92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio etc; 2) 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone; 3) 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse.

²³² In questo caso il datore di lavoro deve avere effettuato assunzioni che abbiano determinato un incremento occupazionale rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti l'assunzione e abbiano mantenuto detto requisito per tutto il periodo di assunzione agevolata.

Regione Sicilia – Decontribuzione Sicilia – Triennio 2026-2028

Incentivi a sostegno delle assunzioni a tempo indeterminato (c.d. “*decontribuzione Sicilia*”), previsti dall’art. 1 della l.r. n. 1 del 5/01/2026 (Legge di Stabilità regionale per il triennio 2026-2028), a valere sulle risorse del Fondo Sicilia di cui all’art. 2 della l.r. n. 1 del 22/02/2019.

DESCRIZIONE INCENTIVO	La Legge di Stabilità per il triennio 2026-2028 è finalizzata a sostenere, tra le altre, il lavoro, la crescita occupazionale, le imprese, il sociale attraverso sostegni e incentivi economici alle imprese al fine delle assunzioni e stabilizzazioni occupazionali. Con la c.d. “decontribuzione Sicilia”, per il triennio 2026-2028 la Regione riconosce ai datori di lavoro del settore privato, che abbiano almeno un’unità produttiva ubicata nel territorio regionale, un contributo a fondo perduto parametrato al costo del personale, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e occupati in sede lavorativa ubicata nel territorio regionale. La misura è gestita da Irfis FinSicilia Spa per conto della Regione Siciliana.	
DESTINATARI	Tutti i lavoratori assunti, a far data dall’entrata in vigore della suddetta legge n. 1 del 5/1/2026 (dal 9/01/2026), con contratto a tempo indeterminato e occupati in sede lavorativa ubicata nel territorio regionale.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Triennio 2026-2028. La domanda deve essere presentata, attraverso la piattaforma web sottoindicata, con le seguenti tempistiche (apertura della piattaforma): - per l’esercizio 2026, dal 7 maggio 2026 ore 12:00 al 31/12/2026 ore 12:00 - per l’esercizio 2027 dal 4 gennaio 2027 ore 12:00 al 31/12/2027 ore 12:00 - per l’esercizio 2028 dal 3 gennaio 2028 ore 12:00 al 29/12/2028 ore 12:00 Salvo il raggiungimento anticipato dei limiti previsti dall’avviso per ciascuna annualità.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le domande di contributo devono essere inoltrate esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma informatica gestita da IRFIS FinSicilia S.p.a. mediante la presentazione di un’unica domanda per tutti i lavoratori assunti dall’impresa per ciascuna annualità. La domanda di contributo deve essere presentata dal datore di lavoro, legale rappresentante se trattasi di ente (non è prevista la presentazione da parte di soggetti diversi, quali procuratori o delegati). La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica dedicata, raggiungibile all’indirizzo https://incentivisicilia.irfis.it, secondo le tempistiche sopra indicate La richiesta di contributo, da effettuarsi nell’anno dell’assunzione del lavoratore, è riferita al costo stimato del lavoro per i 36 mesi successivi decorrenti dalla data di assunzione.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO Contributo a fondo perduto parametrato al costo del personale in misura pari al 10% del costo totale del lavoro sostenuto nei 36 mesi successivi all’assunzione.²³³ Il contributo è elevato al 15% nei seguenti casi: 1) per i datori di lavoro che applicano a tutto il personale almeno una delle seguenti misure: - introduzione del welfare aziendale/modelli di sostenibilità ESG; - investimenti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; - riduzione dell’orario a 35 ore settimanali a parità di retribuzione. 2) in caso di assunzione di:

²³³ Ai fini della determinazione del contributo, la voce di costo del personale comprende esclusivamente la retribuzione annua lorda, i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a carico del datore di lavoro, nonché la quota di trattamento di fine rapporto maturata.

- donne;
- personale di età superiore a 50 anni, con almeno 2 anni di disoccupazione.

Tipologie contrattuali escluse

- Contratto di apprendistato;
- lavoro domestico.

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati.²³⁴

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica, escluso il settore agricolo (a eccezione del comparto agroindustriale).

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Regione Sicilia.

DATORE DI LAVORO

Ulteriori requisiti e condizionalità

L'agevolazione non spetta:

- ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della l. n. 68/1999 e successive modificazioni, salvo che abbiano proceduto al pagamento delle sanzioni conseguenti alla violazione dei predetti obblighi;
- ai datori di lavoro che abbiano subito nei tre anni precedenti, in via definitiva, l'irrogazione di sanzioni per violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o per violazione dei contratti collettivi di lavoro;
- decadono dal contributo, con conseguente obbligo di restituzione, i datori di lavoro che, nei tre anni successivi al conseguimento del medesimo contributo, violino le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e i contratti collettivi di lavoro.

CUMULABILITÀ

I contributi in trattazione sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche/private, purché il cumulo non comporti il superamento dell'intensità massima di aiuto/importo complessivo, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea applicabile.

Non è ammesso aver ricevuto né presentato domanda di finanziamento pubblico per le medesime assunzioni, presso altre amministrazioni pubbliche italiane o europee (assenza di doppio finanziamento).

REGIME DI AIUTI DI STATO

L'incentivo in trattazione è soggetto al regime degli aiuti di Stato *de minimis* ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 1 della l.r. n. 1 del 5/01/2026 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028).

[D.l. n. 17 del 19/03/2026](#) di attuazione dell'art. 1 della L.R. n. 1 del 5/01/2026 (disciplina l'erogazione di "incentivi a sostegno dell'assunzione a tempo indeterminato in favore dei datori di lavoro del settore privato, che abbiano almeno un'unità produttiva nel territorio regionale").

[AVVISO PUBBLICO](#) Incentivi a sostegno delle assunzioni a tempo indeterminato – art. 1 l.r. n.1 del 5/01/2026.

²³⁴ L'incentivo non si applica a:

- enti pubblici economici;
- istituti autonomi case popolari;
- enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- aziende speciali e ai consorzi costituiti ai sensi degli artt. 114 e 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;
- consorzi di bonifica;
- consorzi industriali;
- enti morali;
- enti ecclesiastici.

LINK REGIONALE

https://www.gursonline.regione.sicilia.it/wp-content/uploads/2026/01/SO_01_GURS_2_2026-firmata.pdf

<https://www.incentiviassunzioni.it/>

<https://www.irfis.it/avviso-incentivi-a-sostegno-delle-assunzioni-a-tempo-indeterminato/>

Regione Sicilia – Progetti di investimento iniziale – Triennio 2026-2028

Incentivi a sostegno delle assunzioni connesse a progetti di investimento iniziale, previsti dall'art. 2 della l.r. n. 1 del 5/01/2026 (Legge di Stabilità regionale per il triennio 2026-2028), a valere sulle risorse del Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della l.r. n. 1 del 22/02/2019.

DESCRIZIONE INCENTIVO	La Legge di Stabilità per il triennio 2026-2028 è finalizzata a sostenere, tra le altre, il lavoro, la crescita occupazionale, le imprese, il sociale attraverso sostegni e incentivi economici alle imprese al fine delle assunzioni e stabilizzazioni occupazionali. Con gli <i>Incentivi a sostegno delle assunzioni connesse a progetti di investimento iniziale</i> , per il triennio 2026-2028 la Regione riconosce ai datori di lavoro del settore privato un contributo a fondo perduto per la realizzazione di progetti di investimento iniziale avviati nel territorio regionale, contributo parametrato ai costi salariali relativi ai posti di lavoro creati per effetto del predetto investimento. La misura è gestita da Irfis FinSicilia Spa per conto della Regione Siciliana.	
DESTINATARI	Tutti i lavoratori assunti per effetto dei progetti di investimento iniziale avviati nel territorio regionale a far data dall’entrata in vigore della l.r. n. 1 del 05/01/2026 (dal 09/01/2026). Ulteriori requisiti e condizionalità Sono ammessi i progetti di investimento iniziale avviati nel territorio regionale a far data dall’entrata in vigore della l.r. n. 1 del 5/01/2026 (dal 9/01/2026).	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Triennio 2026-2028. La domanda deve essere presentata, attraverso la piattaforma <i>web</i> sottoindicata, con le seguenti tempistiche (apertura della piattaforma): - per l’esercizio 2026, dal 21 maggio 2026 ore 12:00 al 31/12/2026 ore 12:00 - per l’esercizio 2027 dal 4 gennaio 2027 ore 12:00 al 31/12/2027 ore 12:00 - per l’esercizio 2028 dal 3 gennaio 2028 ore 12:00 al 29/12/2028 ore 12:00 Salvo il raggiungimento anticipato dei limiti previsti dall’avviso per ciascuna annualità.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La domanda di contributo deve essere presentata dal datore di lavoro, legale rappresentante se trattasi di ente (non è prevista la presentazione da parte di soggetti diversi, quali procuratori o delegati). La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica dedicata gestita da IRFIS FinSicilia S.p.a., raggiungibile all’indirizzo https://incentivisicilia.irfis.it , secondo le tempistiche sopra indicate. Va presentata un'unica domanda per ogni investimento iniziale avviato nell’anno di presentazione della domanda, inserendo una relazione descrittiva del progetto di investimento con indicazione dell’incremento occupazionale atteso e dei costi stimati, inclusa la documentazione richiesta dall’Avviso. La richiesta di contributo è riferita al costo stimato del lavoro per un biennio decorrente dalla data di prima assunzione direttamente connessa all’investimento iniziale.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO DIPENDENTE	Contributo a fondo perduto in misura non superiore al 10% dei costi salariali per i posti di lavoro creati per effetto dell’investimento, calcolati su un periodo di 2 anni. ²³⁵ Il contributo è elevato al 15% nei seguenti casi: 1) per i datori di lavoro che applicano a tutto il personale almeno una delle seguenti misure: - introduzione del welfare aziendale/modelli di sostenibilità ESG;

²³⁵ Ai fini della determinazione del contributo, la voce di costo del personale comprende esclusivamente la retribuzione annua lorda, i contributi previdenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a carico del datore di lavoro, nonché la quota di trattamento di fine rapporto maturata.

- investimenti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
 - riduzione dell'orario a 35 ore settimanali a parità di retribuzione.
- 2) in caso di assunzione di:
- donne;
 - personale di età superiore a 50 anni, con almeno 2 anni di disoccupazione.

Tipologie contrattuali escluse

Informazione non disponibile.

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati.

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica.

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Regione Sicilia.

Ulteriori requisiti e condizionalità

L'agevolazione non spetta:

- ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della l. n. 68/1999 e successive modificazioni, salvo che abbiano proceduto al pagamento delle sanzioni conseguenti alla violazione dei predetti obblighi;
- ai datori di lavoro che abbiano subito nei tre anni precedenti, in via definitiva, l'irrogazione di sanzioni per violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o per violazione dei contratti collettivi di lavoro;
- decadono dal contributo, con conseguente obbligo di restituzione, i datori di lavoro che, nei tre anni successivi al conseguimento del medesimo contributo, violino le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e i contratti collettivi di lavoro.

Inoltre, i posti di lavoro, creati direttamente dal progetto di investimento, devono determinare un incremento netto del numero dei dipendenti nello stabilimento interessato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (incremento occupazionale netto).

DATORE DI LAVORO

CUMULABILITÀ

L'incentivo in trattazione può essere cumulato con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti "*de minimis*" concessi per gli stessi costi ammissibili (costi salariali delle nuove assunzioni), a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto più elevata applicabile all'aiuto in questione nella Regione Siciliana, conformemente alla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla CE.

È consentito il cumulo tra il beneficio in trattazione e il contributo all'occupazione di cui all'art. 1 della L.r. n. 1 del 2026 (incentivo "Decontribuzione Sicilia" in *de minimis*). L'agevolazione complessivamente percepita (anche in cumulo, ove sussistente) non può in ogni caso superare le intensità massime di aiuto previste dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale per la Sicilia (60% per le piccole imprese, 50% per le medie imprese, 40% per le grandi imprese) calcolate sui costi salariali biennali

REGIME DI AIUTI DI STATO

L'incentivo in trattazione è soggetto al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 2 della l.r. n. 1 del 5/01/2026 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028)

[D.l. n. 18 del 19/03/2026](#) di attuazione di cui all'art. 2 della L.R. n. 1 del 5/01/2026: disciplina l'erogazione di "incentivi a sostegno delle assunzioni connesse a progetti di investimento iniziale".

[AVVISO PUBBLICO](#) Incentivi a sostegno delle assunzioni connesse a progetti di investimento iniziale – Art.2 L.R. n.1 del 5/01/2026.

LINK REGIONALE

https://www.gursonline.regione.sicilia.it/wp-content/uploads/2026/01/SO_01_GURS_2_2026-firmata.pdf

<https://www.incentiviassunzioni.it/>

<https://www.irfis.it/avviso-incentivi-a-sostegno-delle-assunzioni-connesse-a-progetti-di-investimento-iniziale/>

Regione Sicilia – *South Working* – Triennio 2026-2028

Incentivi a sostegno del lavoro agile – *South Working*, previsti dall’art. 3 della l.r. n. 1 del 5/01/2026 (Legge di Stabilità regionale per il triennio 2026-2028), a valere sulle risorse del Fondo Sicilia di cui all’art. 2 della l.r. n. 1 del 22/02/2019.

IN ATTESA DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

DESCRIZIONE INCENTIVO	La Legge di Stabilità per il triennio 2026-2028 è una Legge finalizzata a sostenere, tra le altre, il lavoro, la crescita occupazionale, le imprese, il sociale attraverso sostegni e incentivi economici alle imprese al fine delle assunzioni e stabilizzazioni occupazionali. Con gli <i>Incentivi a sostegno del lavoro agile – South Working</i>, allo scopo di favorire la permanenza dei lavoratori nella Regione Sicilia e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle imprese aventi un’unità produttiva nel territorio dell’Unione europea o in uno Stato extra UE che negli anni 2026, 2027 e 2028 effettuano nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato o effettuano trasformazioni dei rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, i cui contratti di lavoro o specifici accordi tra le parti prevedano l’esecuzione della prestazione di lavoro nel territorio della Regione, per un periodo minimo di 5 anni, esclusivamente in modalità agile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino all’importo massimo di 30.000 € per ciascun lavoratore occupato residente in Sicilia.	
DESTINATARI	Lavoratori assunti i cui contratti di lavoro o specifici accordi tra le parti prevedano l’esecuzione della prestazione nel territorio della Regione, per un periodo minimo di 5 anni, esclusivamente in modalità agile.	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Triennio 2026-2028. Si resta in attesa delle disposizioni attuative dell’incentivo, che verranno stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, d’intesa con l’Assessore regionale per l’economia.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	In attesa delle disposizioni attuative dell’incentivo.	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	Contributo a fondo perduto, fino all’importo massimo di 30.000 € per ciascun lavoratore occupato, residente in Sicilia. L’agevolazione spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.
	Oltre ai contributi ai datori di lavoro, al fine di garantire spazi collettivi per le attività di <i>smart working</i> svolte presso comuni delle aree interne, è previsto un finanziamento per la realizzazione, anche con l’eventuale compartecipazione dei privati, di spazi di coworking per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi operanti nel settore digitale e <i>start up</i> innovative, mediante il riadattamento di immobili pubblici e di enti ecclesiastici in disuso e l’acquisto di arredi e attrezzature, software, macchinari informatici e attrezzature tecnologiche. Per tale misura, le risorse saranno assegnate ai comuni delle aree interne previo avviso pubblico. Anche in questo caso si attendono le disposizioni attuative. Tipologie contrattuali escluse In attesa delle disposizioni attuative.	

DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro privati. ²³⁶
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Regione Sicilia.
	Ulteriori requisiti e condizionalità Sono ammesse le imprese aventi un'unità produttiva nel territorio dell'Unione europea o in uno Stato extra UE, rispetto alle quali assumono con prestazione in modalità agile. L'agevolazione non spetta ai datori di lavoro che abbiano subito nei tre anni precedenti, in via definitiva, l'irrogazione di sanzioni per violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o per violazione dei contratti collettivi di lavoro.
CUMULABILITÀ	In attesa delle disposizioni attuative dell'incentivo.
REGIME DI AIUTI DI STATO	L'incentivo in trattazione è soggetto al regime degli aiuti di Stato <i>de minimis</i> , ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 3 della l.r. n. 1 del 5/01/2026 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028).
LINK REGIONALE	https://www.gursonline.regione.sicilia.it/wp-content/uploads/2026/01/SO_01_GURS_2_2026-firmata.pdf https://www.incentiviassunzioni.it/

²³⁶ Imprese aventi un'unità produttiva nel territorio dell'Unione europea o in uno Stato extra UE.

Regione Toscana – Incentivo Persone con difficoltà occupazionale – Scadenza 10/01/2028

Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione – Annualità 2023-2025 – Proroga termini di chiusura e assegnazione di finanziamenti per le annualità 2026-2027. A valere su risorse del PR FSE+ Toscana 2021-2027 (d.dirig. n. 848/2023 così come da ultimo rettificato dal d.dirig. 1189 del 29/12/2025).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato di almeno 12 mesi, pieno o parziale, compresa la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di lavoratori con maggiori difficoltà di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro.
DESTINATARI	- Giovani disoccupati <i>under</i> 30 assunti a tempo indeterminato; - Disoccupati <i>over</i> 30 interessati da un licenziamento a partire dall'1/01/2021 (a eccezione dei licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) assunti a tempo indeterminato; - Soggetti <i>over</i> 30 disoccupati svantaggiati²³⁷ (ai sensi dell'art. 17 bis, c. 5 della l.r. n. 32/2002) assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto di almeno 12 mesi; - Soggetti disoccupati <i>over</i> 55, assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto di almeno 12 mesi; - Donne disoccupate, assunte a tempo indeterminato; - Persone con disabilità, iscritte agli elenchi l. n. 68/1999, assunte a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto di almeno 12 mesi.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	L'avviso pubblico prevede 5 finestre temporali per la presentazione delle domande di contributo: - I° finestra: dal 9/11/23 fino al 10/01/24 per le assunzioni/trasformazioni realizzate nel 2023 a partire dal 01/09/23; - II° finestra: dall'11/01/24 fino al 10/01/25 per le assunzioni/trasformazioni realizzate nel 2024; - III° finestra: dall'11/01/25 fino al 10/01/26 per le assunzioni/trasformazioni realizzate nel 2025; - IV° finestra: dal 11/01/26 fino al 10/01/27 per le assunzioni/trasformazioni realizzate nel 2026; - V° finestra: dal 11/01/27 fino al 10/01/28 per le assunzioni/trasformazioni realizzate nel 2027. Le risorse saranno erogate fino a esaurimento della disponibilità, in base all'ordine cronologico di ricevimento delle domande.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La domanda deve essere presentata <i>online</i> attraverso il Sistema Informativo FSE, all'indirizzo https://web.rete.toscana.it/fse3 e selezionando "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line Aiuti alle imprese". La presentazione della domanda potrà essere effettuata esclusivamente da Utenti/Imprese inseriti nel Sistema Informativo. Informazioni possono essere richieste all'indirizzo e-mail: gestioneincentivifse@arti.toscana.it e al numero verde Imprese 800 904 504.

²³⁷ Persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'art. 13 della l. n. 228 dell'11/08/2003 (Misure contro la tratta di persone) e dall'art. 18 del d.lgs. n. 286 del 25/07/1998 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*).

**TIPOLOGIA CONTRATTUALE
INCENTIVATA**
IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
**LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO**

L'incentivo economico varia a seconda della tipologia di contratto instaurato, della modalità contrattuale e della categoria di destinatario, secondo le seguenti tabelle.

Annualità 2026-2027 ²³⁸		
Tipologie destinatari	Modalità contrattuale	
	A tempo pieno	A tempo parziale
a) Over 30 disoccupati	9.188,49 €	4.594,24 €
b) Over 30 disoccupati svantaggiati	11.458,58 €	5.729,29 €
c) Over 55 disoccupati	9.188,49 €	4.594,24 €
d) Under 30 disoccupati	9.188,49 €	4.594,24 €
e) Donne disoccupate	9.188,49 €	4.594,24 €
f) Persone con disabilità	11.458,58 €	5.729,29 €

In caso di **trasformazione** del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà richiedere un ulteriore contributo pari alla differenza tra gli importi previsti per le due tipologie.²³⁹

AGEVOLAZIONE
**LAVORO A TEMPO
DETERMINATO**

Annualità 2026-2027 ²⁴⁰		
Tipologie destinatari	Modalità contrattuale	
	A tempo pieno	A tempo parziale
b) Over 30 disoccupati svantaggiati	5.729,29 €	2.864,65 €
c) Over 55 disoccupati	4.594,24 €	2.297,12 €
f) Persone con disabilità	5.729,29 €	2.864,65 €

Il contratto a tempo determinato deve avere durata di almeno 12 mesi.

Il rapporto di lavoro instaurato:

- deve avere la durata minima di 12 mesi (proroghe escluse) per le assunzioni a tempo determinato e di 24 mesi per quelle a tempo indeterminato;
- deve essere instaurato/trasformato nel periodo di validità dell'Avviso;
- per essere incentivabile la trasformazione deve originare da un contratto a tempo determinato instaurato nel periodo di validità dell'Avviso e, successivamente, il mantenimento in forza deve essere conservato fino a 24 mesi dalla data della trasformazione;
- deve essere a tempo pieno o a tempo parziale con almeno il 50% delle ore stabilite dall'orario normale previsto dal CCNL.

Il beneficio è riconosciuto per i contratti a tempo determinato e indeterminato instaurati/trasformati:

- per l'annualità 2023, dall'1/09/2023 al 31/12/2023;
- per l'annualità 2024, dall'1/01/2024 al 31/12/2024;
- per l'annualità 2025, dall'1/01/2025 al 31/12/2025;

²³⁸ Per le assunzioni/trasformazioni relative alle annualità 2025, 2024 e 2023 sono previsti altri importi per il cui dettaglio si rimanda all'Avviso.

²³⁹ In particolare, se il contratto a tempo determinato che viene trasformato è stato oggetto di incentivo, si riconosce la differenza di importo tra le UCS; qualora il rapporto di lavoro non sia stato precedentemente incentivato viene riconosciuto l'intero importo dell'UCS del tempo indeterminato.

²⁴⁰ Cfr. nota della tabella per il tempo indeterminato.

	- per l'annualità 2026, dall'1/01/2026 al 31/12/2026; - per l'annualità 2027, dall'1/01/2027 al 31/12/2027. Tipologie contrattuali escluse - Contratto di apprendistato; - lavoro intermittente o a domicilio; - lavoro domestico.
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro privati.²⁴¹ SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica. AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Regione Toscana.²⁴² Il rapporto di lavoro deve essere instaurato presso la sede legale/operativa localizzata nel territorio della Regione Toscana.
CUMULABILITÀ	Gli incentivi in trattazione sono cumulabili con eventuali ulteriori misure di livello nazionale, regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, purché tali misure non lo escludano espressamente e purché il cumulo non porti al superamento di un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi pertinenti. In ogni caso devono essere rispettate le intensità massime indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.
REGIME DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti di Stato <i>de minimis</i> ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.dirig. n. 848 del 2/11/2023, come da ultimo rettificato dal d.dirig. n. 689/2025 e dal d.dirig. n. 1189 del 29/12/2025 (proroga termini di chiusura e assegnazione finanziamenti per le annualità 2026 e 2027). Avviso – Allegato A - d.dirig. n. 1189 del 29/12/2025.
LINK REGIONALE	https://arti.toscana.it/avviso-pubblico-concessione-contributi-sostegno-occupazione-2023-2025

²⁴¹ Datori di lavoro privati (imprese, enti, associazioni, liberi professionisti e più in generale tutti i datori di lavoro privati a esclusione delle persone fisiche in qualità di datori di lavoro domestico) con sede legale o unità operativa destinataria dell'assunzione localizzata all'interno del territorio della regione Toscana.

²⁴²

Il 40% delle risorse finanziarie è destinato alle aree interne e alle province della costa.

Regione Toscana – Incentivo Donne in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia – Scadenza 31/12/2026

Avviso Pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione di donne inserite in percorsi di cui alla d.G.R. n. 122 del 12/02/2024 – Annualità 2024-2026 – a valere sulle risorse del PR FSE+ TOSCANA 2021-2027 (d.G.R. n. 153 del 5/03/2024).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico diretto a favorire l’inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro, mediante assunzioni a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, compresa la trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, di donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia.	
DESTINATARI	Donne disoccupate inserite in percorsi di uscita dalla violenza e di autonomia.	
	Ulteriori requisiti e condizionalità Le donne devono possedere tutti i seguenti requisiti:²⁴³ - essere inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai Servizi Sociali territoriali o dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio esistenti sul territorio regionale (ai sensi art. 5-bis d.l. n. 93/2013); - aver compiuto 18 anni; - essere residenti e/o domiciliate in Toscana. In caso di cittadinanza non comunitaria è necessario il possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di un’attività lavorativa; - essere in stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs. n. 150/2015 e ss.mm.ii. e iscritte a un centro per l’impiego della Toscana; - avere stipulato il Progetto per l’Occupabilità presso il Centro Per l’Impiego (CPI).	
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande di finanziamento possono essere presentate dal 14/03/2024 e fino al 31/12/2026, salvo esaurimento delle risorse disponibili.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le domande di contributo, comprensive di tutta la documentazione richiesta, devono essere trasmesse tramite l’applicazione “<i>Formulario di presentazione dei progetti FSE on line Aiuti alle imprese</i>” previa registrazione al Sistema Informativo FSE, all’indirizzo https://web.rete.toscana.it/fse3. Dal menu a tendina del formulario, deve essere selezionata la tipologia “<i>Donne in percorsi di autonomia</i>”. Informazioni sull’avviso possono essere richieste ad ARTI – Settore Servizi per il lavoro di Pisa e Massa Carrara, e-mail: gestioneavvisi.ms.pi@arti.toscana.it; per assistenza tecnica sulla procedura online scrivere a: assistenza.fse@regione.toscana.it o contattare il numero: 800 688 306 (9.30-13.00 e 15.00-17.30).	
AGEVOLAZIONE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	11.092,53 €, per l’annualità 2025, per assunzione di donne <i>full time</i> . 5.546,26 €, per l’annualità 2025, per assunzione di donne <i>part time</i> . L’incentivo spetta anche in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, in tal caso il datore di lavoro potrà richiedere un ulteriore contributo pari alla differenza tra gli importi previsti per le due tipologie. ²⁴⁴
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	5.546,26 €, per l’annualità 2025, per assunzione di donne <i>full time</i> . 2.773,13 €, per l’annualità 2025, per assunzione di donne <i>part time</i> . Il contratto deve essere almeno di 12 mesi (proroghe escluse).

²⁴³ Le lavoratrici destinatarie dell'intervento devono essere in possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro con il datore di lavoro. In caso di trasformazione tali requisiti si intendono riferiti al momento della sottoscrizione del contratto a tempo determinato da cui origina la trasformazione.

²⁴⁴ In particolare, se il contratto a tempo determinato che viene trasformato è stato oggetto di incentivo, si riconosce la differenza di importo tra le UCS; qualora il rapporto di lavoro non sia stato precedentemente incentivato viene riconosciuto l'intero importo dell'UCS del tempo indeterminato.

	Il rapporto di lavoro - deve essere instaurato e trasformato nel periodo di validità dell'Avviso; - deve essere instaurato successivamente alla stipula del Progetto per l'Occupabilità presso il CPI; - deve avere la durata minima di 12 mesi (proroghe escluse) per le assunzioni a tempo determinato, di 24 mesi per quelle a tempo indeterminato; - deve essere <i>full time</i> o anche <i>part time</i> con almeno il 50% delle ore stabilite dal <i>full time</i> nel CCNL; - per essere incentivabile la trasformazione deve originare da un contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi (proroghe escluse) instaurato nel periodo di validità dell'Avviso; - in caso di trasformazione in tempo indeterminato, il mantenimento in forza deve essere conservato fino a 24 mesi dalla data della trasformazione; Tipologie contrattuali escluse - Contratto di apprendistato; - lavoro domestico; - lavoro intermittente (o a chiamata).
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro privati.²⁴⁵ SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica. AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Regione Toscana. I datori di lavoro devono avere sede legale e/o unità operativa destinataria dell'assunzione nel territorio della Regione Toscana. I datori ammessi al contributo sono obbligati al mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 24 mesi dalla data di assunzione nel caso di rapporto a tempo indeterminato e per almeno 12 mesi (proroghe escluse) nel caso di rapporto a tempo determinato; i datori non devono aver avuto procedure di licenziamento collettivo nei 12 mesi precedenti la data dell'assunzione oggetto della domanda di incentivo (ai sensi dell'art. 4 e 24 della l. n. 223/1991 e ss.mm.ii.); inoltre, alla data dell'assunzione non devono avere in atto, nelle unità produttive toscane interessate dall'assunzione, sospensioni dal lavoro connesse a trattamenti di CIGS, Fondo di Integrazione Salariale per le causali previste in materia di CIGS o altro ammortizzatore sociale equivalente, salvo i casi di lavoratori assunti/trasformati inquadrati a un livello, una mansione o una qualifica professionale diversa da quella posseduta dai lavoratori sospesi.
CUMULABILITÀ	Gli incentivi in trattazione possono essere cumulati con eventuali ulteriori misure di livello nazionale, regionale o di altre amministrazioni pubbliche, purché tali misure non lo escludano espressamente e purché il cumulo non porti al superamento di un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti. Non possono, invece, essere cumulati con le misure previste dal d.dirig. n. 995/2023 "Modifica PR FSE+ 2021-2027. Modifica e sostituzione dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione – annualità 2023-2025 approvato con il d.d. n. 848/2023".
REGIME DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti di Stato <i>de minimis</i> ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.dirig. n. 153 del 5/03/2024 (approvazione Avviso); d.dirig. n. 1131 del 24/12/2024 (adeguamento unità di costo standard-UCS per l'anno 2025).
LINK REGIONALE	https://arti.toscana.it/web/arti/-/avviso-pubblico-per-l-assegnazione-dei-contributi-ai-datori-di-lavoro-privati-a-sostegno-dell-occupazione-di-donne-inserite-in-percorsi-di-cui-alla-dgr-n.122/2024-annualita-2024-2026-pr-fse-2021-2027

²⁴⁵ Si intendono imprese, enti, associazioni, liberi professionisti e in generale tutti i datori di lavoro privati, a esclusione delle persone fisiche in qualità di datori di lavoro domestico, con sede legale o unità operativa destinataria dell'assunzione localizzata nel territorio della Regione Toscana.

Regione Toscana – Incentivo Assunzione Tirocinanti *under* 35 – Scadenza 10/01/2027

Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi alle datrici e ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione delle/dei tirocinanti *under* 35 – PR FSE+ 2021-2027 (d.G.R. n. 343 del 23/03/2026).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo finalizzato a sostenere l'occupazione delle/dei giovani, attraverso il riconoscimento di incentivi all'occupazione alle datrici e ai datori di lavoro privati che procedano, al termine dell'esperienza formativa, all'assunzione di tirocinanti.
DESTINATARI	Giovani <i>under</i> 35 (età massima 34 anni e 364 giorni) che, al momento dell'assunzione,²⁴⁶ possiedano al contempo i seguenti requisiti: - hanno svolto un tirocinio extracurriculare di cui all'art. 17 bis della l.r. n. 32/2002, con sede in Toscana, della durata minima di 2 mesi (anche in caso di interruzione anticipata), che si sia concluso da non più di 6 mesi (180 giorni effettivi) antecedenti alla data di inizio del rapporto di lavoro incentivabile, come attestato dalla relativa comunicazione obbligatoria; - sono disoccupate/i, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i., presso un Cpl della Toscana. Ulteriori requisiti e condizionalità In linea generale, i requisiti sopra menzionati devono sussistere al momento dell'assunzione. In caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, i requisiti relativi allo svolgimento del tirocinio e allo stato di disoccupazione si intendono riferiti al momento dell'attivazione del rapporto a tempo determinato da cui origina la trasformazione, mentre il requisito dell'età è riferito al momento della trasformazione. L'incentivo è rivolto all'assunzione di lavoratori assunti o in somministrazione per i quali non si sia verificata nei 6 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da uno dei seguenti soggetti: - dalla stessa impresa/datore di lavoro che richiede il contributo; - da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo, nonché facente capo, ancorché per interposta persona, alla stessa azienda e/o al datore di lavoro medesimi; - da imprese comunque riconducibili, in rapporto al datore di lavoro che richiede il contributo, alla fattispecie di "impresa unica" così come definita dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, ancorché cessate/inattive/fallite antecedentemente la richiesta di contributo; - da società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. con il datore di lavoro richiedente il contributo.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Sarà possibile presentare domanda di contributo, salvo esaurimento delle risorse, con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul Burt fino alle ore 23:59 del 10/01/2027.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	La domanda deve essere trasmessa tramite l'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line Aiuti alle imprese" previa registrazione al Sistema Informativo FSE, all'indirizzo https://web.rete.toscana.it/fse3, corredata dell'ulteriore documentazione richiesta dall'avviso, in formato PDF (art. 13). Al Sistema Informativo FSE si accede con l'utilizzo di una Carta nazionale dei servizi – CNS attivata, o con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Le richieste di nuovi accessi al Sistema Informativo FSE devono essere presentate con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Oltre tale termine non sarà garantita una risposta entro la scadenza dell'Avviso.

²⁴⁶ In linea generale, i requisiti sopra menzionati devono sussistere al momento dell'assunzione. In caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, i requisiti relativi allo svolgimento del tirocinio e allo stato di disoccupazione si intendono riferiti al momento dell'attivazione del rapporto a tempo determinato da cui origina la trasformazione, mentre il requisito dell'età è riferito al momento della trasformazione.

Nel caso in cui la stessa impresa intenda richiedere l'incentivo per l'assunzione di più lavoratori, è possibile presentare un'unica domanda (unico formulario online), allegando, per ogni lavoratore, la relativa Dichiarazione Sostitutiva Requisiti di ammissibilità.

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO	
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (per un minimo di 24 mesi)	A tempo pieno	A tempo parziale (almeno 50% dell'orario normale)
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE (per un minimo di 24 mesi)	9.188,49 €	4.594,24 €
Il datore di lavoro potrà richiedere l'incentivo in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato (della durata di almeno 12 mesi proroghe escluse) in contratto a tempo indeterminato. Se il contratto a tempo determinato è stato oggetto di incentivo, è riconosciuta la differenza di importo tra le UCS; in caso negativo, viene riconosciuto l'intero importo dell'UCS del tempo indeterminato. In caso di trasformazione il mantenimento in forza deve essere conservato per almeno 24 mesi dalla data della trasformazione.		
LAVORO A TEMPO DETERMINATO (per un minimo di 12 mesi, escluse le proroghe)	A tempo pieno	A tempo parziale (almeno 50% dell'orario normale)
LAVORO A TEMPO DETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE (per un minimo di 12 mesi, escluse le proroghe)	4.594,24 €	2.297,12 €

L'incentivo si applica alle assunzioni/trasformazioni effettuate nell'anno 2026.

Tipologie contrattuali escluse

- Contratto di apprendistato,
- lavoro a domicilio
- lavoro intermittente
- lavoro domestico.

DATORE DI LAVORO

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati.

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica.

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Regione Toscana.

Ulteriori requisiti e condizionalità

Possono presentare richiesta di contributo i datori di lavoro privati, a esclusione delle persone fisiche datrici di lavoro domestico, anche diversi dal soggetto ospitante il tirocinio, che hanno sede legale e/o

	unità operative, destinatarie delle assunzioni localizzate nel territorio della Regione Toscana. I datori di lavoro richiedenti, alla data dell'assunzione, non devono avere in atto, nelle unità produttive toscane interessate dall'assunzione, sospensioni dal lavoro connesse a trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, fondo di integrazione salariale per le causali previste in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria o altro ammortizzatore sociale equivalente, salvo i casi di lavoratori assunti/trasformati inquadrati a un livello, una mansione o una qualifica professionale diversa da quella posseduta dai lavoratori sospesi Inoltre, non possono avere in corso contratti/convenzioni attivi per l'erogazione di servizi per il lavoro con la Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego e con la Regione Toscana.
CUMULABILITÀ	L'incentivo non può essere cumulato con altre misure regionali finalizzate a erogare incentivi per l'occupazione, mentre possono essere cumulati con eventuali ulteriori misure di livello nazionale, regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, purché tali misure non lo escludano espressamente e purché il cumulo non porti al superamento di un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti.
REGIME DI AIUTI DI STATO	L'agevolazione è soggetta al regime degli aiuti di Stato <i>de minimis</i>, ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.G.R. n. 1102 del 28/07/2025; d.G.R. n. 343 del 23/03/2026.
LINK REGIONALE	https://www.regione.toscana.it/-/contributi-ai-datori-di-lavoro-per-l-occupazione-di-tirocinanti-under-35-il-bando-2026

Regione Toscana – Misure di conciliazione Lavoratori indipendenti – Scadenza 30/06/2026

Avviso Pubblico per il finanziamento di misure di conciliazione vita-lavoro a sostegno di lavoratrici e lavoratori indipendenti, a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027 (d. n. 25139 dell'11/11/2024).

DESCRIZIONE INCENTIVO

Contributo economico volto a fornire a lavoratrici/lavoratori indipendenti un supporto per la conciliazione tra le esigenze di cura e assistenza di figli, familiari non autosufficienti o disabili e lo svolgimento della propria attività di lavoro autonomo/imprenditoriale, attraverso due distinte tipologie d'intervento/misure.

Sono previste due tipologie d'intervento:

1. *Linea 1:* Voucher di conciliazione quale contributo per la fruizione di servizi di conciliazione rivolti a familiari;
2. *Linea 2:* Contributo per l'assunzione o contributo per sostituzione/collaborazione della lavoratrice indipendente, quale contributo all'assunzione o contributo di sostituzione/collaborazione per favorire la continuità lavorativa e conciliare temporanee esigenze di cura dei figli.

Linea 1

- titolari d'impresa individuale;
- libere/i professioniste/i iscritte/i a ordini, albi o collegi professionali;
- libere/i professioniste/i iscritte/i alle associazioni riconosciute o fondazioni con personalità giuridica, espressione di professionisti/e prestatori/trici d'opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche, iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della l. n. 4 del 14/01/2013 (elenco MISE) e/o della l.r. n. 73/2008 e ss.mm.ii.;
- libere/i professioniste/i senza cassa iscritte/i alla Gestione separata INPS.

Le/i destinatarie/i si devono altresì trovare nelle seguenti condizioni:

- essere residenti in Toscana;
- essere iscritte/i alla cassa o gestione previdenziale obbligatoria prevista per la tipologia di attività o professione svolta (Gestione separata INPS, Gestioni autonome INPS commercianti e artigiani, agricoltori, Cassa previdenziale);
- avere partita IVA attiva;
- avere un ISEE non superiore a 35.000 €.

Linea 2

- donne titolari d'impresa individuale;
- libere professioniste iscritte a ordini, albi o collegi professionali;
- libere professioniste iscritte alle associazioni riconosciute o fondazioni con personalità giuridica, espressione di professionisti/e prestatori/trici d'opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche, iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della l. n. 4 del 14/01/2013 (elenco MISE) e/o della l.r. n. 73/2008 e ss.mm.ii.;
- libere professioniste senza cassa, iscritte alla Gestione separata INPS.

Le destinatarie si devono altresì trovare nelle seguenti condizioni:

- essere residenti in Toscana;
- essere iscritte alla cassa o gestione previdenziale obbligatoria prevista per la tipologia di attività o professione svolta (Gestione separata INPS, Gestioni autonome INPS commercianti e artigiani, agricoltori, Cassa previdenziale);
- avere partita IVA attiva;
- per le titolari d'impresa: non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- essere in regola con le assunzioni l. n. 68/1999 in materia di collocamento mirato ai disabili;
- essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime "de minimis".

DESTINATARI

La linea 2 è riservata alle lavoratrici indipendenti con specifiche esigenze (cfr. sezione “Agevolazioni – Interventi ammissibili” di questa scheda); i lavoratori indipendenti possono presentare domanda solamente in presenza di famiglia monogenitoriale con figli/figlie minori di 13 anni o di coppie omogenitoriali con almeno un/una figlio/a minore di 13 anni e in caso di adozione.

Requisiti e condizionalità

societari, di coniugio/parentela o affinità fino al 2° grado con il/la destinatario/a del contributo.

I destinatari possono fare domanda su entrambe le linee, fermi restando i limiti dei relativi vincoli e massimali.

Per entrambe le linee di intervento, nel caso in cui nel nucleo familiare/coppia omogenitoriale vi siano due lavoratori/lavoratrici indipendenti, il finanziamento può essere richiesto solamente da un membro del nucleo familiare/coppia omogenitoriale.

Non possono presentare domanda di contributo i/le lavoratori/trici dipendenti e i/le amministratori/trici di società, i/le soci/e di società.

SCADENZA PARTECIPAZIONE

Le domande di finanziamento possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul BURT e **fino al 30/06/2026**, salvo esaurimento delle risorse disponibili.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo, comprensive di tutta la documentazione richiesta, devono essere trasmesse all’indirizzo <https://web.rete.toscana.it/fse3/>, selezionando “Presentazione Formulario online per interventi individuali”.

L’utente dovrà accedere all’area “Consulta Bandi interventi individuali” e scegliere tra i bandi presenti “Avviso contributi indipendenti – Linea d’intervento 1” oppure “Avviso contributi indipendenti – Linea d’intervento 2” in base alla linea interessata. Una volta selezionato il bando occorre compilare il formulario online sulla base delle istruzioni indicate nell’Allegato 1C o nell’Allegato 2C.

Gli elenchi mensili delle domande ammesse e non ammesse al contributo saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/burt/>) e all’indirizzo <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/bandi-aperti>

L’agevolazione della Linea 1 prevede due interventi ammissibili:

Linea 1	Interventi ammissibili	Importo contributo
Voucher di conciliazione quale contributo per la fruizione di servizi di conciliazione rivolti a familiari	1a. Contributo per fruizione servizi di cura e assistenza per figli/e conviventi < 13 anni.	Massimo 2.000 €
	1b. Contributo per fruizione servizi di cura e assistenza per membri del nucleo familiare non autosufficienti, disabili, o con handicap in situazione di gravità. ²⁴⁷	

L’agevolazione della Linea 2 prevede due tipologie contrattuali ammissibili:

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Importo pari al 60% del costo totale del lavoro, per lavoratore, fino a massimo 6.000 €, per una durata minima di 3 mesi e massima di 12 mesi.
LAVORO AUTONOMO	Importo pari al 40% del corrispettivo lordo a carico della lavoratrice indipendente che richiede il finanziamento, fino a massimo 6.000 €, per una durata minima di 3 mesi e massima di 12 mesi.

²⁴⁷ La condizione di non autosufficienza, disabilità o handicap in condizione di gravità dovrà essere certificata ai sensi della normativa vigente, prima della presentazione della domanda.

Linea 1

I servizi devono essere erogati da:

- soggetti pubblici/privati accreditati o autorizzati dai Comuni o da altri enti pubblici, oppure enti del terzo settore iscritti nel Registro nazionale degli enti del terzo settore (RUNTS);
- persone fisiche assunte attraverso contratto di lavoro domestico con inquadramento almeno di livello B (durata contratto almeno 1 mese continuativo);²⁴⁸
- prestatrici/tori di lavoro autonomo occasionale tramite libretto-famiglia INPS.

Linea 2

L'assunzione o la sostituzione/collaborazione di natura autonoma deve essere attivata in data successiva alla pubblicazione dell'avviso sul BURT e nel periodo compreso tra i 60 giorni antecedenti e non oltre i 90 giorni successivi alla data di presentazione della domanda. L'intervento non deve risultare concluso alla data di presentazione della domanda.

Il rapporto di lavoro instaurato deve essere coerente con le tipologie di attività da svolgere e con le caratteristiche professionali del/la sostituto/a.

L'assunzione o la collaborazione/sostituzione oggetto del contributo non deve riguardare un/una lavoratore/lavoratrice il cui contratto di lavoro dipendente è stato interrotto presso lo stesso datore di lavoro nei 6 mesi precedenti la data di assunzione o di collaborazione/sostituzione.

Il contratto di lavoro dipendente e di collaborazione/sostituzione non può essere svolto da soggetti legati da rapporti.

TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati.²⁴⁹

DATORE DI LAVORO

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica.

AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Regione Toscana.

CUMULABILITÀ

I contributi erogati nell'ambito del presente Avviso non sono cumulabili con altri finanziamenti erogati da soggetti pubblici o privati per le stesse attività e/o per l'acquisizione degli stessi servizi.

Non è inoltre ammissibile la detrazione/deduzione fiscale dal reddito delle spese coperte dal contributo, poiché non a carico del contribuente.

REGIME DI AIUTI DI STATO

Il contributo per la Linea 2 si configura come aiuto *de minimis*, pertanto, l'agevolazione è soggetta al regime di aiuti di Stato *de minimis* ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.dirig. n. 25139 dell'11/11/2024.

LINK REGIONALE

<https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2024AD00000027772>

²⁴⁸ Il contratto di lavoro domestico non può essere svolto da soggetti legati da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con il/la destinatario/a del voucher.

²⁴⁹ Lavoratori e lavoratrici indipendenti, quali, a titolo di esempio, titolari di impresa, libere/i professioniste/i, lavoratrici/i autonome/i, etc.

Regione Toscana – Altre agevolazioni Tirocini con esito occupazionale – Scadenza 30/06/2026

Avviso Pubblico per l'erogazione di contributi finanziari ai tirocini non curriculari con esito occupazionale, emanato in attuazione del Piano Attuativo Regionale GOL, a valere sulle risorse del PNRR, Missione 5, Componente 1 (d. n. 4 del 14/01/2025).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Contributo economico diretto a sostenere i soggetti ospitanti di tirocini extracurriculari/non curriculari ex l. n. 32/2002, ²⁵⁰ promuovendo interventi che valorizzino la capacità formativa dei soggetti ospitanti e costituiscano un efficace canale per l'ingresso nel mondo del lavoro. I tirocini saranno quindi oggetto del contributo regionale ²⁵¹ quando gli stessi conducano all'assunzione della/del tirocinante da parte del soggetto ospitante o di altro soggetto, quale riconoscimento del valore formativo dell'esperienza effettuata. ²⁵²
DESTINATARI	Beneficiari del Programma GOL²⁵³ in favore dei quali siano stati attivati tirocini extracurriculari/non curriculari. Requisiti e condizionalità L'adesione al programma GOL, presso un Cpl della Regione Toscana, con sottoscrizione del Patto di servizio, deve essere antecedente all'avvio del tirocinio. Il contributo è concesso in relazione a soggetti profilati GOL nei <i>cluster</i> 1-2-3, nonché per i soggetti profilati nel <i>cluster</i> 4 che non sono stati inseriti in altri percorsi a valere su altri avvisi. I beneficiari GOL destinatari dei tirocini cofinanziati dal presente Avviso, devono inoltre essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 <i>bis</i>, l.r. n. 32/2002, al momento dell'attivazione del tirocinio. Le tipologie dei destinatari dei tirocini a favore di soggetti disabili/svantaggiati, per i quali il contributo regionale è pari all'intero importo erogato dal soggetto ospitante a titolo di rimborso spese, sono richiamati all'art. 17 <i>bis</i>, c. 5, della l.r. n. 32/2002. Sono escluse dal finanziamento le domande: - riferite ai tirocini finalizzati all'accesso alle professioni; - riferite ai tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, disciplinati con d.G.R. n. 620 del 18/05/2020; - riferite ai tirocini non curriculari quando il soggetto ospitante è un'amministrazione pubblica; - il contributo pubblico sarà revocato se il rapporto di lavoro si interrompe, per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore, entro i 6 mesi successivi all'inizio del rapporto stesso.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Le domande di contributo devono essere presentate entro 30 giorni di calendario dalla data di inizio del rapporto di lavoro come da Comunicazione Obbligatoria, e comunque entro il 30/06/2026, salvo esaurimento delle risorse disponibili. Qualora dovessero intervenire modifiche alla durata del PNRR, l'Amministrazione si riserva la possibilità di rifinanziare in tutto o in parte l'Avviso ed estenderne o ridurne proporzionalmente la durata.

²⁵⁰ Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

²⁵¹ L.r. n. 32/2002, art. 17 *sexies* – Agevolazioni per i tirocini: *“La Regione, anche tramite l'Agenzia di cui all'articolo 21 ter, può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante e può altresì concedere contributi per la corresponsione dell'indennità da parte dei professionisti ai praticanti per lo svolgimento dei tirocini finalizzati all'accesso alle professioni.”*

²⁵² Il bando si inserisce nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

²⁵³ I tirocini devono essere attivati in favore di beneficiari del Programma GOL, come di seguito definiti:

1. Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
2. Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro (disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL);
3. Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale, per i quali sia prevista una condizionalità all'erogazione del beneficio, ossia i beneficiari del “Supporto per la formazione e il lavoro” e dell’“Assegno d’inclusione”;
4. Lavoratori fragili o vulnerabili (giovani NEET, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi di 55 anni e oltre);
5. Tutti i disoccupati (indipendentemente dal genere, dall'età, dalla durata della condizione di disoccupazione e dalla presenza di un sostegno al reddito, ivi inclusi i lavoratori autonomi che cessano l'attività o con redditi molto bassi);
6. Lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti *working poor*), il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell'incapienza secondo la disciplina fiscale.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo, comprensive di tutta la documentazione richiesta, devono essere trasmesse esclusivamente tramite sistema *online* collegandosi all'indirizzo: <https://lavoro.regione.toscana.it/idolarti/tirocinioOnline/index.html>, previa registrazione del soggetto ospitante all'applicativo "Tirocini On Line".

Per informazioni sull'Avviso scrivere all'indirizzo: contributo.tirocini@arti.toscana.it, info@giovanisi.it (o chiamare il numero verde GiovaniSì 800 098 719 da lunedì a venerdì 9:30 – 16:00).

Le domande di contributo saranno finanziate in base al criterio cronologico di presentazione.

Gli elenchi delle domande di contributo finanziate e non finanziate sono pubblicati al seguente *link* <https://arti.toscana.it/> e sul BURT.

Il sostegno regionale consiste in un **contributo economico** destinato alla **copertura parziale o totale del rimborso spese mensile** che il soggetto ospitante è tenuto a erogare al tirocinante.

L'importo minimo di tale rimborso spese è di 600 €, come previsto dall'art. 86 *quinquies* del Regolamento n. 47/R/2003 "Regolamento di esecuzione della l.r. 26/7/2002 n. 32". Nel caso di frequenza su base mensile inferiore al 70%, l'importo del rimborso spese può essere ridotto fino a minimo 400 €.

Fatta tale premessa relativa al rimborso spese durante il tirocinio, il contributo regionale in caso di assunzione sarà calcolato in base alla frequenza mensile del tirocinante come di seguito riportato.

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO		
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	L'importo del contributo, per tutte le tipologie contrattuali ammesse, è modulato come segue:		
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE			
LAVORO A TEMPO DETERMINATO ²⁵⁴			
LAVORO A TEMPO DETERMINATO ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE			
APPRENDISTATO			

L'importo del contributo, per tutte le tipologie contrattuali ammesse, è modulato come segue:

% partecipazione tirocinante	Importo contributo pubblico (massimo 6 mensilità)	Importo contributo pubblico, se tirocinante con disabilità/svantaggiato (massimo 12 mensilità)
≥ al 70%	400 €	600 €
< al 70% e ≥ al 50%	267 €	400 €
< al 50%	0 €	0 €

Il contributo regionale viene erogato purché il rapporto di lavoro inizi:

- entro 30 giorni dal termine del tirocinio, se il tirocinante viene assunto dal soggetto ospitante;
- entro 6 mesi dal termine del tirocinio, se il tirocinante viene assunto da altro soggetto.

Il tirocinio per il quale viene richiesto il contributo deve rispettare i seguenti requisiti:

- essere svolto in Toscana presso la sede legale o l'unità locale del soggetto ospitante;
- rispettare le disposizioni in materia di tirocini non curriculari stabilite dalla l.r. n. 32/2002 s.m.i. e dal reg. di esecuzione n. 47/R/2003 s.m.i. e in particolare le disposizioni relative al soggetto ospitante di cui all'art. 86 ter del regolamento;
- avere la durata minima di 2 mesi, come prevista dalla normativa vigente, ed essere svolto per una partecipazione superiore o uguale al 50% delle presenze su base mensile;
- aver dato esito all'assunzione del tirocinante (con una delle tipologie contrattuali ed entro le tempistiche previste dall'avviso) da parte dell'azienda ospitante o da altro soggetto privato;

²⁵⁴ Il contratto a tempo determinato deve essere di durata:

- almeno 12 mesi, se tirocinante assunto dal soggetto ospitante;
- almeno 6 mesi, se tirocinante assunto da soggetto diverso da quello ospitante.

	- il contributo potrà essere richiesto anche in caso di cessazione anticipata del tirocinio, fatto salvo il raggiungimento della percentuale di partecipazione $\geq 50\%$ delle presenze su base mensile.
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro privati.
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Regione Toscana.
CUMULABILITÀ	Informazione non disponibile
REGIME DI AIUTI DI STATO	Informazione non disponibile
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Artt. dal 17- <i>bis</i> al 17- <i>sexies</i> della l.r. n. 32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.; reg. n. 47/R dell’8/08/2003 di esecuzione della l.r. 32/2002; Piano Attuativo Regionale GOL (d.G.R. n. 302/2022, d.G.R. n. 1440/2023, d.G.R. n. 368/2024, d.G.R. n. 839/2024 e d.G.R. n. 1039/2024); d. n. 4 del 14/01/2025 – Allegato A (Avviso Pubblico); d. n. 4 del 14/01/2025 (approvazione Avviso); d. n. 1181 del 23/12/2025 (proroga dei termini al 30/06/26).
LINK REGIONALE	https://arti.toscana.it/avviso-pubblico-n-12-per-l-attuazione-del-programma-garanzia-occupabilit%C3%A0-dei-lavoratori-da-finanziare-nell-ambito-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr-

Regione Veneto – Incentivo Persone con disabilità – Scadenza non prevista

Programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato anno 2025-2026 (d.G.R. n.1189 del 30/09/25).

DESCRIZIONE INCENTIVO	Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di almeno 3 mesi, a tempo pieno o parziale, compresa la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di lavoratori con disabilità.
DESTINATARI	Gli incentivi riconoscibili possono riguardare 2 distinte categorie di persone: 1. soggetti che non rientrano tra i <i>target</i> di disabilità agevolati ai sensi dell'art. 13 della l. n. 68/1999 ma in una condizione che li rende svantaggiati nel mercato del lavoro con particolare riguardo all'occupazione delle donne; 2. soggetti che rientrano tra i <i>target</i> di disabilità agevolati con le risorse del Fondo nazionale Disabili di cui all'art. 13 della l. n. 68/1999. Più in particolare, gli incentivi si rivolgono alle seguenti tipologie di persone. Per le <u>assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato</u>: - persone con invalidità fisica inferiore al 67%, iscritte agli elenchi regionali della l. n. 68/1999; - persone con invalidità fisica pari o superiore al 67% o con invalidità psichica o intellettiva (con diritto alla iscrizione agli elenchi della l. n. 68/1999). Per le <u>assunzioni a tempo determinato</u>: - persone con disabilità, iscritte agli elenchi regionali di cui alla l. n. 68/1999, indipendentemente dalla tipologia o percentuale di invalidità. Ulteriori requisiti e condizionalità Per le <u>assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato</u> da parte di datori di lavoro soggetti agli obblighi di cui alla l. n. 68/1999, i lavoratori con invalidità fisica inferiore al 67 % devono possedere uno dei seguenti requisiti di svantaggio: - bassa scolarità (titolo studio non superiore alla licenza media); - età superiore a 45 anni; - invalidità sensoriale. Se il datore di lavoro non è soggetto all'obbligo (perché con meno di 15 dipendenti), si prescinde dai suddetti requisiti di svantaggio. Per le <u>assunzioni a tempo determinato</u> (si agevolano rapporti di lavoro di minimo 3 mesi) i lavoratori con disabilità devono possedere uno dei seguenti requisiti: - non aver avuto rapporti di lavoro negli ultimi 6 mesi; - almeno 45 anni di età. I datori di lavoro che assumono persone con invalidità fisica pari o superiore al 67% o con invalidità psichica o intellettiva (con diritto alla iscrizione agli elenchi della l. n. 68/1999), possono richiedere l'incentivo sia nel caso in cui abbiano presentato all'INPS la richiesta di agevolazione, prevista all'art. 13 della l. n. 68/1999, a valere sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, e l'istanza sia stata rigettata per mancanza dei requisiti di accesso o per incapienza del Fondo, sia nel caso in cui, pur avendone i requisiti, non hanno presentato domanda di agevolazione all'INPS. L'agevolazione non spetta se non sono trascorsi almeno 24 mesi dal termine del precedente rapporto a tempo indeterminato o apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro. L'assunzione non deve essere effettuata in conseguenza di una chiamata numerica o a seguito di diffida ad adempiere agli obblighi della l. n. 68/1999, inviata dai servizi del collocamento mirato o a seguito di verbale di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro. L'impresa non deve avere in corso, oppure attivato nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di incentivo, procedure di sospensione con ricorso alle casistiche di cui all'art. 3, c. 5, della l. n. 68/1999, ovvero riduzione di personale avente le medesime professionalità del personale assunto o da assumere, escluse procedure di licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo o per raggiungimento dei requisiti di pensionamento. Le imprese devono avere sede legale/unità operativa destinataria dell'assunzione nella Regione Veneto. Il beneficio è riconosciuto per le assunzioni/trasformazioni effettuate a partire dall'1/01/2024.
SCADENZA PARTECIPAZIONE	Non prevista.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo vanno inoltrate alla Regione Veneto – Direzione Lavoro via PEC all’indirizzo lavoro@pec.regione.veneto.it, utilizzando esclusivamente i moduli predisposti e disponibili sul sito web istituzionale all’indirizzo: <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/it/collocamentomirato>, entro 60 giorni dall’assunzione/trasformazione.

AGEVOLAZIONE

TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	- 18.000 € per persone, iscritte agli elenchi di cui alla l. n. 68/1999, con invalidità fisica inferiore al 67%. L’incentivo è incrementato del 50% qualora l’assunzione riguardi un lavoratore che abbia compiuto 55 anni d’età. In caso di assunzione con contratto <i>part time</i>, come pure in caso di variazione dell’orario settimanale nel corso dei 36 mesi, l’incentivo è riproporzionato. - Importo pari al 40 % dell’imponibile previdenziale per assunzione di lavoratori con <u>invalidità fisica dal 67 al 79%</u>. La durata dell’incentivo è pari a 24 mesi (36 mesi se donna). - Importo pari al 75 % dell’imponibile previdenziale per assunzioni di lavoratori con <u>invalidità fisica dall’80</u>. La durata dell’incentivo è pari a 24 mesi (36 mesi se donna). - Importo pari al 75 % dell’imponibile previdenziale per assunzioni di lavoratori con <u>invalidità psichica o intellettiva</u>, iscritti agli elenchi della l. n. 68/99. La durata dell’incentivo è pari a 36 mesi (se donna 48 mesi). Nel caso riguardino persone che hanno compiuto il 62° anno di età l’agevolazione è riconosciuta fino alla maturazione dei diritti pensionistici di vecchiaia e comunque non oltre 60 mesi. In caso di assunzione con contratto <i>part-time</i> l’incentivo è riproporzionato. L’incentivo spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
LAVORO A TEMPO DETERMINATO	- L’importo è pari al 75% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali, riportata nella busta paga del lavoratore, per gli <u>invalidi psichici e intellettivi</u>, iscritti agli elenchi di cui alla l. n. 68/1999 e che negli ultimi 6 mesi non abbiano avuto alcun rapporto di lavoro oppure che siano lavoratori che abbiano almeno 45 anni. - L’importo è pari a una percentuale della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, riportata nella busta paga, pari alla percentuale di invalidità, a cui siano stati sottratti 25 punti e comunque non inferiore al 30 %, per persone con <u>invalidità fisica</u>, iscritti agli elenchi di cui alla l. n. 68/1999. Le assunzioni devono avere una durata di minimo 3 e massimo 12 mesi, anche con successive proroghe. Nel caso l’assunzione riguardi una donna con disabilità, la durata dell’incentivo è aumentata a 18 mesi massimi, comprensivi di proroghe.

Incentivi per la transizione occupazionale dalle Cooperative Sociali

L’agevolazione è rivolta alle cooperative di tipo B o miste al fine di valorizzare la funzione di addestramento di lavoro e favorire un accompagnamento al lavoro del lavoratore con disabilità nella transizione verso aziende private.

MISURA: l’incentivo verrà riconosciuto alla cooperativa solo a fronte dell’avvenuta assunzione presso un’azienda privata, superato il relativo periodo di prova, nella misura di:

- 6.000 € in caso di contratto a tempo indeterminato;
- 2.000 € in caso di contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi (*full time o part time* di almeno 20 ore) e ulteriori 2.000 € alla scadenza dei 12 mesi qualora il contratto venga trasformato a tempo indeterminato.

	L'azienda assumente potrà fare istanza per accedere, se sussistono i requisiti, agli incentivi per l'assunzione erogati dall'INPS o dalla Regione. Al fine del buon esito della transizione, superato il periodo di prova, potrà essere riconosciuto, interamente a carico del Fondo regionale, un contributo al lavoratore per l'attività di ingresso nella nuova realtà produttiva. Il contributo è pari a 1.500 € comprensivo di oneri previdenziali, inclusi quelli a carico del datore di lavoro, e trattenute fiscali. Inoltre, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, la cooperativa si impegna a riassumere il lavoratore alle medesime condizioni contrattuali e retributive possedute presso la stessa; in tal caso, alla cooperativa saranno riconosciuti dalla Regione 1.500 €. Tipologie contrattuali escluse - Lavoro domestico; - lavoro a domicilio; - lavoro intermittente.
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO Datori di lavoro privati. ²⁵⁵
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO Regione Veneto.
CUMULABILITÀ	I contributi in trattazione possono essere cumulati con altre agevolazioni nazionali o comunitarie a condizione che il totale delle agevolazioni ottenute non superi il 100% dei costi totali direttamente riferibili al lavoratore assunto.
REGIME DI AIUTI DI STATO	Il datore di lavoro può optare per uno dei seguenti regimi giuridici: - regime di aiuti <i>de minimis</i> ai sensi del reg. (UE) n. 2831/2023; - regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014, a condizione che l'assunzione determini un incremento occupazionale netto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	l. n. 68 del 12/03/1999; art. 4 della l.r. n. 16 del 3/08/2001; d.G.R. n. 1388 del 25/11/2024; Programma di interventi in tema di collocamento mirato anno 2024-2025 (Allegato A della d.G.R. 1388/2024); d.G.R. n. 1189 del 30/09/25.
LINK REGIONALE	https://spazio-operatori.regione.veneto.it/collocamentomirato

²⁵⁵ Qualsiasi datore di lavoro privato, anche non imprenditore, soggetto o non soggetto agli obblighi della l. n. 68/99.

Credits

La “Guida Incentivi all’assunzione nazionali e regionali” è a cura dell’Area Programmazione Politiche del lavoro – Progetto PRO “Qualificazione delle politiche e dei sistemi per il lavoro” – Linea 3 “Policy Analytics” di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.